

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

XVII Legislatura

disegno di legge n. 5/XVII

TITOLO:

**ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE AUTONOMA
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2024-2026**

CONSIGLIO REGIONALE REGIONALRAT
18 LUG. 2024
PROT. N. 2535/1

98

Emendamento all'articolo 1

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

Articolo 1

Modifiche alla legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), e successive modificazioni

1. Alla legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 4 dell'articolo 1 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

b) il comma 7 dell'articolo 44 è sostituito dal seguente:

2

"7. Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo e per la determinazione della popolazione in materia di procedimenti elettorali si considera la popolazione del comune determinata con decreto del presidente della repubblica ai sensi dei commi 236-bis e 236-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni";

c) nel comma 3 dell'articolo 49 la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) i progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche nei casi fissati dallo statuto comunale di importo maggiore di 3 milioni di euro, secondo quanto previsto dall'articolo 50;";

d) all'articolo 50 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente "Progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche di importo maggiore di 1 milione di euro";

2) nel comma 1 le parole: "dei progetti preliminari di opere pubbliche" sono sostituite dalle seguenti: "dei progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche di importo maggiore di 3 milioni di euro, qualora tale livello di progettazione sia previsto dalla normativa in materia per l'opera da realizzare;";

e) dopo l'articolo 68.1.1 è inserito il seguente:

"Articolo 68.1.1.1

Conferma della misura delle indennità di carica e dei gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali della regione a decorrere dal turno generale del 2026

1. A decorrere dal turno elettorale generale dell'anno 2028 sono confermate con regolamento della giunta regionale, adottato con le modalità previste dall'articolo 67, comma 3, le indennità di carica nella misura stabilita dal DPR n. 18 novembre 2022, n. 26, e successive modificazioni. La misura è modificata nel caso di variazione della classificazione della sede segretariale o della popolazione residente al 31 dicembre 2023 rispetto a quanto previsto dal DPR n. 26 del 2022, e successive modificazioni assegnando:

a) in caso di passaggio in una fascia superiore, l'indennità più alta prevista nella fascia stessa ridotti del 24 per cento;

b) in caso di passaggio in una fascia inferiore, l'indennità più alta prevista nella fascia stessa ridotti del 24 per cento;

c) per i comuni della provincia di Trento la cui popolazione superi i 10.000 abitanti viene corrisposta un'indennità pari ad euro 5.813.

2. Resta fermo che la misura delle indennità per gli amministratori delle comunità comprensoriali è fissata dalla provincia autonoma di Bolzano.”;

f) all'articolo 68-ter sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: “di cui all'articolo 67” sono soppresse;

2) nel comma 3 le parole: “dal regolamento previsto dall'articolo 67, comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “dal regolamento adottato con le modalità previste dall'articolo 67, comma 3”;

g) nella lettera e-bis) del comma 1 dell'articolo 91 dopo le parole: “mediante utilizzo delle graduatorie di concorso pubblico approvate” sono inserite le seguenti: “dalla regione e dalla Provincia autonoma di Trento,”;

h) all'articolo 93 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nella lettera b) del comma 1 sono anteposte le parole: “maggiore età e”;

2) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. I requisiti richiesti sono posseduti tre mesi prima della data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso sia all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro.”;

i) all'articolo 95 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 2 è aggiunto in fine il seguente periodo: “Tutte prove scritte, in quanto previste, sono sostenute nella lingua del gruppo linguistico al quale gli aspiranti appartengono o sono aggregati dal almeno sei mesi.”;

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

“2-bis. Le disposizioni recate dal secondo periodo del comma 2 trovano applicazione anche per gli aspiranti ad assunzioni appartenenti o aggregati al gruppo linguistico ladino, per i quali resta ferma la facoltà di sostenere le prove di esame sia nella lingua italiana che in quella tedesca.”;

j) all'articolo 97 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 alla lettera e) dopo le parole: “ogni altra prescrizione” sono aggiunte le seguenti: “, anche con riferimento a quanto previsto dalla normativa nazionale,”;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a 15 giorni e non superiore a 35 giorni dalla pubblicazione del bando di concorso nel bollettino ufficiale della regione.”;

k) nel comma 3 dell’articolo 98 le parole: “censimento generale della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “censimento dei gruppi linguistici”;

l) alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 99, dopo le parole: “e delle prove selettive” sono aggiunte le seguenti: “, tenendo conto anche di quanto previsto dalla normativa nazionale”;

m) all’articolo 135-bis, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

1) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) al concorso pubblico per titoli ed esami per l’accesso alla qualifica dirigenziale sono ammessi coloro che sono in possesso di un diploma di laurea almeno triennale e dell’attestato di bilinguismo A o C2 e di un’anzianità di servizio di almeno 5 anni nella qualifica di appartenenza, purché non inferiore alla settima ter qualifica funzionale o di equivalente esperienza professionale della stessa durata nel settore privato.”;

2) nella lettera i) sono aggiunti in fine i seguenti periodi: “Per non più di 90 giorni le dirigenti e i dirigenti privi di incarico, con o senza demerito, sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto presso l’amministrazione di appartenenza. Per tali attività non è conferito alle suddette e ai suddetti alcun incarico dirigenziale né spetta loro una retribuzione aggiuntiva.

Le suddette e i suddetti dirigenti hanno altresì diritto a essere posti in aspettativa senza assegni per assumere incarichi in altre amministrazioni o in società partecipate dalle amministrazioni pubbliche o per svolgere attività lavorativa nel settore privato; in tali casi il periodo di disponibilità è sospeso.”;

n) all’articolo 142 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: “dei risultati ufficiali del censimento della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “del decreto del presidente della repubblica adottato ai sensi del comma 236-bis dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni”;

2) il comma 2 è abrogato;

o) nel comma 4 dell’articolo 147 le parole: “censimento generale della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “censimento dei gruppi linguistici”;

p) nel comma 1 dell’articolo 152 le parole: “legale come determinata in esito all’ultimo censimento” sono sostituite dalle seguenti: “come determinata dal decreto del presidente della repubblica adottato ai sensi dei commi 236-bis e 236-ter dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni”;

q) nel comma 3 dell’articolo 156 le parole: “censimento generale della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “censimento dei gruppi linguistici”;

r) nel secondo periodo del comma 4-bis dell’articolo 162 sono aggiunte in fine le parole: “, purché gli incarichi allo stesso attribuiti non siano superiori a tre. Al segretario già titolare di sede segretariale convenzionata ai sensi dell’articolo 140 spetta complessivamente una maggiorazione.”;

s) nel comma 1 dell'articolo 163 le parole: "o, limitatamente ai comuni di quarta classe, che abbiano frequentato i corsi di preparazione alle funzioni di segretario comunale indetti dallo stato o dalle province autonome nella misura richiesta per l'ammissione all'esame di abilitazione" sono soppresse;

t) all'articolo 163-bis sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Qualora non risulti possibile la copertura delle sedi segretarili ai sensi dell'articolo 163, per garantire la continuità dei servizi istituzionali e per conseguire un'economica gestione delle risorse, gli enti locali possono mettere a disposizione per non più di quattordici mesi propri dipendenti, previo loro consenso, in possesso dell'abilitazione alle funzioni di segretario comunale e in servizio a tempo indeterminato da almeno due anni nella qualifica di funzionario, per assumere temporaneamente, anche limitatamente a una parte dell'orario di lavoro, le funzioni di segretario nei comuni e nelle comunità, fino all'espletamento della procedura concorsuale o al rientro del titolare, e comunque per una durata massima complessiva non superiore ai tre anni.";

2) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Le disposizioni recate dal presente articolo trovano applicazione fino al 1° agosto 2026. I relativi incarichi, se conferiti entro tale data, proseguono sino alla naturale scadenza.";

u) nel comma 4 dell'articolo 164 le parole: "censimento generale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

v) nel comma 1 dell'articolo 180 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

w) nel comma 1 dell'articolo 206 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

x) nel comma 4 dell'articolo 213 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

y) nel comma 1 dell'articolo 223 le parole: "Entro 10 giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro 20 giorni";

z) l'articolo 225 è abrogato;

aa) nel comma 1 dell'articolo 226 le parole: "le persone iscritte all'albo di cui all'articolo 225" sono sostituite dalle parole: "le persone iscritte dal almeno quattro anni all'albo di cui all'articolo 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53, concernente "Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale";

bb) all'articolo 235 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. La popolazione del comune è quella determinata con decreto del presidente della repubblica adottato ai sensi dei commi 236-bis e 236-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni.";

2) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

"8-bis. I candidati della lista possono sottoscrivere la lista stessa. Rimane salva la facoltà di sottoscrivere una lista diversa da quella di appartenenza.";

cc) dopo il comma 6 dell'articolo 264 è inserito il seguente:

“6-bis. Nei comuni della provincia di Bolzano con popolazione fino a 11.000 abitanti, il presidente prende nota sulla lista degli elettori che votano soltanto per il sindaco o soltanto per il consiglio comunale.”;

dd) nel comma 5 dell'articolo 266 le parole: “, di decesso o di rinuncia” sono sostituite dalle seguenti: “o di decesso o malattia gravemente invalidante” e l'ultimo periodo è soppresso;

ee) nel comma 4 dell'articolo 267 le parole: “, di decesso o di rinuncia” sono sostituite dalle seguenti: “o di decesso o malattia gravemente invalidante” e l'ultimo periodo è soppresso;

ff) nel comma 6 dell'articolo 269 le parole: “, di decesso o di rinuncia” sono sostituite dalle seguenti: “o di decesso o malattia gravemente invalidante” e l'ultimo periodo è soppresso.

2. Gli incarichi conferiti sulla base della disciplina prevista dall'articolo 163 della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge a coloro che, pur non essendo abilitati, hanno frequentato il corso di abilitazione proseguono per non più di tredici mesi.

3. a partire dall'anno 2026 per i comuni con popolazione fino ai 4.700 abitanti il numero minimo dei votanti previsto dall'articolo 287, commi 1, 2 e 3, della legge regionale n. 2 del 2018 è ridotto dal 50 al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Resta fermo quanto ulteriormente previsto dallo stesso articolo 287.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'applicazione della lettera e) del comma 1 sono finanziati con le modalità previste dall'articolo 68.1, comma 12, della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse rese disponibili con l'articolo 16 della legge regionale 1 agosto 2022, n. 5. Dall'attuazione del presente articolo non derivano altri nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli enti locali provvedono all'attuazione degli adempimenti disposti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Sottoscrizioni

COPIA

(DE BERGAMINI)

(RAOLE)

(FRANZONI)

(DE VITO)

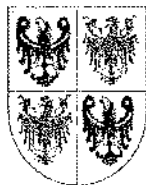
(BONICA)

(VANDORA)

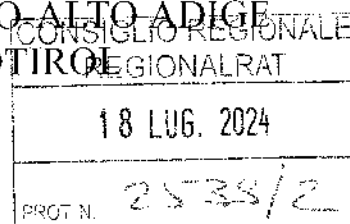
(CAGLI)

(MIRAL)

(PAROLARI)



CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL



XVII Legislatura

disegno di legge n. 5/XVII

TITOLO:

**ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE AUTONOMA
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2024-2026**

Emendamento all'articolo 1

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

Articolo 1

Modifiche alla legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), e successive modificazioni

1. Alla legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 4 dell'articolo 1 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

b) il comma 7 dell'articolo 44 è sostituito dal seguente:

2

"7. Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo e per la determinazione della popolazione in materia di procedimenti elettorali si considera la popolazione del comune determinata con decreto del presidente della repubblica ai sensi dei commi 236-bis e 236-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni";

c) nel comma 3 dell'articolo 49 la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) i progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche nei casi fissati dallo statuto comunale di importo maggiore di 1 milione di euro, secondo quanto previsto dall'articolo 50;";

d) all'articolo 50 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente "Progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche di importo maggiore di 1 milione di euro";

2) nel comma 1 le parole: "dei progetti preliminari di opere pubbliche" sono sostituite dalle seguenti: "dei progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche di importo maggiore di 1 milione di euro, qualora tale livello di progettazione sia previsto dalla normativa in materia per l'opera da realizzare,";

e) dopo l'articolo 68.1.1 è inserito il seguente:

"Articolo 68.1.1.1

Conferma della misura delle indennità di carica e dei gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali della regione a decorrere dal turno generale del 2026

1. A decorrere dal turno elettorale generale dell'anno 2025 sono confermate con regolamento della giunta regionale, adottato con le modalità previste dall'articolo 67, comma 3, le indennità di carica nella misura stabilita dal DPR n. 18 novembre 2022, n. 26, e successive modificazioni. La misura è modificata nel caso di variazione della classificazione della sede segretariale o della popolazione residente al 31 dicembre 2023 rispetto a quanto previsto dal DPR n. 26 del 2022, e successive modificazioni assegnando:

a) in caso di passaggio in una fascia superiore, l'indennità più alta prevista nella fascia stessa ridotti del 10 per cento;

b) in caso di passaggio in una fascia inferiore, l'indennità più alta prevista nella fascia stessa ridotti del 10 per cento;

c) per i comuni della provincia di Trento la cui popolazione superi i 10.000 abitanti viene corrisposta un'indennità pari ad euro 5.813.

2. Resta fermo che la misura delle indennità per gli amministratori delle comunità comprensoriali è fissata dalla provincia autonoma di Bolzano.”;

f) all'articolo 68-ter sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: “di cui all'articolo 67” sono soppresse;

2) nel comma 3 le parole: “dal regolamento previsto dall'articolo 67, comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “dal regolamento adottato con le modalità previste dall'articolo 67, comma 3”;

g) nella lettera e-bis) del comma 1 dell'articolo 91 dopo le parole: “mediante utilizzo delle graduatorie di concorso pubblico approvate” sono inserite le seguenti: “dalla regione e dalla Provincia autonoma di Trento,”;

h) all'articolo 93 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nella lettera b) del comma 1 sono anteposte le parole: “maggiore età e”;

2) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. I requisiti richiesti sono posseduti tre mesi prima della data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso sia all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro.”;

i) all'articolo 95 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 2 è aggiunto in fine il seguente periodo: “Tutte prove scritte, in quanto previste, sono sostenute nella lingua del gruppo linguistico al quale gli aspiranti appartengono o sono aggregati dal almeno sei mesi.”;

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

“2-bis. Le disposizioni recate dal secondo periodo del comma 2 trovano applicazione anche per gli aspiranti ad assunzioni appartenenti o aggregati al gruppo linguistico ladino, per i quali resta ferma la facoltà di sostenere le prove di esame sia nella lingua italiana che in quella tedesca.”;

j) all'articolo 97 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 alla lettera e) dopo le parole: “ogni altra prescrizione” sono aggiunte le seguenti: “, anche con riferimento a quanto previsto dalla normativa nazionale,”;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a 15 giorni e non superiore a 35 giorni dalla pubblicazione del bando di concorso nel bollettino ufficiale della regione.”;

k) nel comma 3 dell’articolo 98 le parole: “censimento generale della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “censimento dei gruppi linguistici”;

l) alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 99, dopo le parole: “e delle prove selettive” sono aggiunte le seguenti: “, tenendo conto anche di quanto previsto dalla normativa nazionale”;

m) all’articolo 135-bis, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

1) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) al concorso pubblico per titoli ed esami per l’accesso alla qualifica dirigenziale sono ammessi coloro che sono in possesso di un diploma di laurea almeno triennale e dell’attestato di bilinguismo A o C2 e di un’anzianità di servizio di almeno 5 anni nella qualifica di appartenenza, purché non inferiore alla settima ter qualifica funzionale o di equivalente esperienza professionale della stessa durata nel settore privato.”;

2) nella lettera i) sono aggiunti in fine i seguenti periodi: “Per non più di 90 giorni le dirigenti e i dirigenti privi di incarico, con o senza demerito, sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto presso l’amministrazione di appartenenza. Per tali attività non è conferito alle suddette e ai suddetti alcun incarico dirigenziale né spetta loro una retribuzione aggiuntiva.

Le suddette e i suddetti dirigenti hanno altresì diritto a essere posti in aspettativa senza assegni per assumere incarichi in altre amministrazioni o in società partecipate dalle amministrazioni pubbliche o per svolgere attività lavorativa nel settore privato; in tali casi il periodo di disponibilità è sospeso.”;

n) all’articolo 142 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: “dei risultati ufficiali del censimento della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “del decreto del presidente della repubblica adottato ai sensi del comma 236-bis dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni”;

2) il comma 2 è abrogato;

o) nel comma 4 dell’articolo 147 le parole: “censimento generale della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “censimento dei gruppi linguistici”;

p) nel comma 1 dell’articolo 152 le parole: “legale come determinata in esito all’ultimo censimento” sono sostituite dalle seguenti: “come determinata dal decreto del presidente della repubblica adottato ai sensi dei commi 236-bis e 236-ter dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni”;

q) nel comma 3 dell’articolo 156 le parole: “censimento generale della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “censimento dei gruppi linguistici”;

r) nel secondo periodo del comma 4-bis dell’articolo 162 sono aggiunte in fine le parole: “, purché gli incarichi allo stesso attribuiti non siano superiori a tre. Al segretario già titolare di sede segretariale convenzionata ai sensi dell’articolo 140 spetta complessivamente una maggiorazione.”;

s) nel comma 1 dell'articolo 163 le parole: “o, limitatamente ai comuni di quarta classe, che abbiano frequentato i corsi di preparazione alle funzioni di segretario comunale indetti dallo stato o dalle province autonome nella misura richiesta per l'ammissione all'esame di abilitazione” sono soppresse;

t) all'articolo 163-bis sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Qualora non risulti possibile la copertura delle sedi segretarili ai sensi dell'articolo 163, per garantire la continuità dei servizi istituzionali e per conseguire un'economica gestione delle risorse, gli enti locali possono mettere a disposizione per non più di sei mesi propri dipendenti, previo loro consenso, in possesso dell'abilitazione alle funzioni di segretario comunale e in servizio a tempo indeterminato da almeno due anni nella qualifica di funzionario, per assumere temporaneamente, anche limitatamente a una parte dell'orario di lavoro, le funzioni di segretario nei comuni e nelle comunità, fino all'espletamento della procedura concorsuale o al rientro del titolare, e comunque per una durata massima complessiva non superiore ai tre anni.”;

2) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

“4-bis. Le disposizioni recate dal presente articolo trovano applicazione fino al 1° agosto 2026. I relativi incarichi, se conferiti entro tale data, proseguono sino alla naturale scadenza.”;

u) nel comma 4 dell'articolo 164 le parole: “censimento generale della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “censimento dei gruppi linguistici”;

v) nel comma 1 dell'articolo 180 le parole: “censimento ufficiale della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “censimento dei gruppi linguistici”;

w) nel comma 1 dell'articolo 206 le parole: “censimento ufficiale della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “censimento dei gruppi linguistici”;

x) nel comma 4 dell'articolo 213 le parole: “censimento ufficiale della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “censimento dei gruppi linguistici”;

y) nel comma 1 dell'articolo 223 le parole: “Entro 10 giorni” sono sostituite dalle seguenti: “Entro 20 giorni”;

z) l'articolo 225 è abrogato;

aa) nel comma 1 dell'articolo 226 le parole: “le persone iscritte all'albo di cui all'articolo 225” sono sostituite dalle parole: “le persone iscritte dal almeno quattro anni all'albo di cui all'articolo 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53, concernente “Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale”;

bb) all'articolo 235 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. La popolazione del comune è quella determinata con decreto del presidente della repubblica adottato ai sensi dei commi 236-bis e 236-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni.”;

2) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

“8-bis. I candidati della lista non possono sottoscrivere la lista stessa e non possono sottoscrivere una lista diversa da quella di appartenenza.”;

cc) dopo il comma 6 dell'articolo 264 è inserito il seguente:

“6-bis. Nei comuni della provincia di Bolzano con popolazione fino a 17.000 abitanti, il presidente prende nota sulla lista degli elettori che votano soltanto per il sindaco o soltanto per il consiglio comunale.”;

dd) nel comma 5 dell'articolo 266 le parole: “, di decesso o di rinuncia” sono sostituite dalle seguenti: “o di decesso o malattia gravemente invalidante” e l'ultimo periodo è soppresso;

ce) nel comma 4 dell'articolo 267 le parole: “, di decesso o di rinuncia” sono sostituite dalle seguenti: “o di decesso o malattia gravemente invalidante” e l'ultimo periodo è soppresso;

ff) nel comma 6 dell'articolo 269 le parole: “, di decesso o di rinuncia” sono sostituite dalle seguenti: “o di decesso o malattia gravemente invalidante” e l'ultimo periodo è soppresso.

2. Gli incarichi conferiti sulla base della disciplina prevista dall'articolo 163 della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge a coloro che, pur non essendo abilitati, hanno frequentato il corso di abilitazione proseguono per non più di undici mesi.

3. Limitatamente all'anno 2029 per i comuni con popolazione fino ai 3.256 abitanti il numero minimo dei votanti previsto dall'articolo 287, commi 1, 2 e 3, della legge regionale n. 2 del 2018 è ridotto dal 50 al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Resta fermo quanto ulteriormente previsto dallo stesso articolo 287.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'applicazione della lettera c) del comma 1 sono finanziati con le modalità previste dall'articolo 68.1, comma 12, della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse rese disponibili con l'articolo 16 della legge regionale 1 agosto 2022, n. 5. Dall'attuazione del presente articolo non derivano altri nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli enti locali provvedono all'attuazione degli adempimenti disposti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Sottoscrizioni

COTRILA

(DE BERTOLINI)

(FRANZOSA)

(DINIZ)

(CALTA)

(MILITR)

(PANDOLFI)

(DAVOLI)

(FRANCA)

(VALDI)



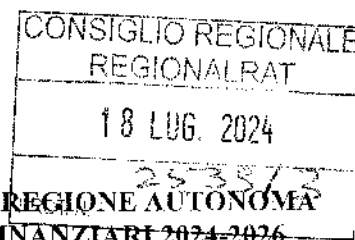
CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

XVII Legislatura

disegno di legge n. 5/XVII

TITOLO:

**ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE AUTONOMA
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2024-2026**



Emendamento all'articolo 1

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

Articolo 1

Modifiche alla legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), e successive modificazioni

1. Alla legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 4 dell'articolo 1 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

b) il comma 7 dell'articolo 44 è sostituito dal seguente:

2

"7. Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo e per la determinazione della popolazione in materia di procedimenti elettorali si considera la popolazione del comune determinata con decreto del presidente della repubblica ai sensi dei commi 236-bis e 236-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni";

c) nel comma 3 dell'articolo 49 la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) i progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche nei casi fissati dallo statuto comunale di importo maggiore di 1 milione di euro, secondo quanto previsto dall'articolo 50;";

d) all'articolo 50 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente "Progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche di importo maggiore di 1 milione di euro";

2) nel comma 1 le parole: "dei progetti preliminari di opere pubbliche" sono sostituite dalle seguenti: "dei progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche di importo maggiore di 1 milione di euro, qualora tale livello di progettazione sia previsto dalla normativa in materia per l'opera da realizzare,";

e) dopo l'articolo 68.1.1 è inserito il seguente:

"Articolo 68.1.1.1

Conferma della misura delle indennità di carica e dei gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali della regione a decorrere dal turno generale del 2026

1. A decorrere dal turno elettorale generale dell'anno 2028 sono confermate con regolamento della giunta regionale, adottato con le modalità previste dall'articolo 67, comma 3, le indennità di carica nella misura stabilita dal DPR n. 18 novembre 2022, n. 26, e successive modificazioni. La misura è modificata nel caso di variazione della classificazione della sede segretariale o della popolazione residente al 31 dicembre 2023 rispetto a quanto previsto dal DPR n. 26 del 2022, e successive modificazioni assegnando:

a) in caso di passaggio in una fascia superiore, l'indennità più alta prevista nella fascia stessa ridotti del 20 per cento;

b) in caso di passaggio in una fascia inferiore, l'indennità più alta prevista nella fascia stessa ridotti del 20 per cento;

c) per i comuni della provincia di Trento la cui popolazione superi i 12.000 abitanti viene corrisposta un'indennità pari ad euro 5.613.

2. Resta fermo che la misura delle indennità per gli amministratori delle comunità comprensoriali è fissata dalla provincia autonoma di Bolzano.”;

f) all'articolo 68-ter sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: “di cui all'articolo 67” sono soppresse;

2) nel comma 3 le parole: “dal regolamento previsto dall'articolo 67, comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “dal regolamento adottato con le modalità previste dall'articolo 67, comma 3”;

g) nella lettera e-bis) del comma 1 dell'articolo 91 dopo le parole: “mediante utilizzo delle graduatorie di concorso pubblico approvate” sono inserite le seguenti: “dalla regione e dalla Provincia autonoma di Trento,”;

h) all'articolo 93 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nella lettera b) del comma 1 sono anteposte le parole: “maggiore età e”;

2) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. I requisiti richiesti sono posseduti tre mesi prima della data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso sia all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro.”;

i) all'articolo 95 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 2 è aggiunto in fine il seguente periodo: “Tutte prove scritte, in quanto previste, sono sostenute nella lingua del gruppo linguistico al quale gli aspiranti appartengono o sono aggregati dal almeno sei mesi.”;

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

“2-bis. Le disposizioni recate dal secondo periodo del comma 2 trovano applicazione anche per gli aspiranti ad assunzioni appartenenti o aggregati al gruppo linguistico ladino, per i quali resta ferma la facoltà di sostenere le prove di esame sia nella lingua italiana che in quella tedesca.”;

j) all'articolo 97 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 alla lettera e) dopo le parole: “ogni altra prescrizione” sono aggiunte le seguenti: “, anche con riferimento a quanto previsto dalla normativa nazionale,”;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a 15 giorni e non superiore a 35 giorni dalla pubblicazione del bando di concorso nel bollettino ufficiale della regione.”;

k) nel comma 3 dell’articolo 98 le parole: “censimento generale della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “censimento dei gruppi linguistici”;

l) alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 99, dopo le parole: “e delle prove selettive” sono aggiunte le seguenti: “, tenendo conto anche di quanto previsto dalla normativa nazionale”;

m) all’articolo 135-bis, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

1) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) al concorso pubblico per titoli ed esami per l’accesso alla qualifica dirigenziale sono ammessi coloro che sono in possesso di un diploma di laurea almeno triennale e dell’attestato di bilinguismo A o C2 e di un’anzianità di servizio di almeno 5 anni nella qualifica di appartenenza, purché non inferiore alla settima ter qualifica funzionale o di equivalente esperienza professionale della stessa durata nel settore privato.”;

2) nella lettera i) sono aggiunti in fine i seguenti periodi: “Per non più di 90 giorni le dirigenti e i dirigenti privi di incarico, con o senza demerito, sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto presso l’amministrazione di appartenenza. Per tali attività non è conferito alle suddette e ai suddetti alcun incarico dirigenziale né spetta loro una retribuzione aggiuntiva.

Le suddette e i suddetti dirigenti hanno altresì diritto a essere posti in aspettativa senza assegni per assumere incarichi in altre amministrazioni o in società partecipate dalle amministrazioni pubbliche o per svolgere attività lavorativa nel settore privato; in tali casi il periodo di disponibilità è sospeso.”;

n) all’articolo 142 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: “dei risultati ufficiali del censimento della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “del decreto del presidente della repubblica adottato ai sensi del comma 236-bis dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni”;

2) il comma 2 è abrogato;

o) nel comma 4 dell’articolo 147 le parole: “censimento generale della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “censimento dei gruppi linguistici”;

p) nel comma 1 dell’articolo 152 le parole: “legale come determinata in esito all’ultimo censimento” sono sostituite dalle seguenti: “come determinata dal decreto del presidente della repubblica adottato ai sensi dei commi 236-bis e 236-ter dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni”;

q) nel comma 3 dell’articolo 156 le parole: “censimento generale della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “censimento dei gruppi linguistici”;

r) nel secondo periodo del comma 4-bis dell’articolo 162 sono aggiunte in fine le parole: “, purché gli incarichi allo stesso attribuiti non siano superiori a tre. Al segretario già titolare di sede segretariale convenzionata ai sensi dell’articolo 140 spetta complessivamente una maggiorazione.”;

s) nel comma 1 dell'articolo 163 le parole: “o, limitatamente ai comuni di quarta classe, che abbiano frequentato i corsi di preparazione alle funzioni di segretario comunale indeuti dallo stato o dalle province autonome nella misura richiesta per l'ammissione all'esame di abilitazione” sono soppresse;

t) all'articolo 163-bis sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Qualora non risulti possibile la copertura delle sedi segretarili ai sensi dell'articolo 163, per garantire la continuità dei servizi istituzionali e per conseguire un'economica gestione delle risorse, gli enti locali possono mettere a disposizione per non più di sei mesi propri dipendenti, previo loro consenso, in possesso dell'abilitazione alle funzioni di segretario comunale e in servizio a tempo indeterminato da almeno due anni nella qualifica di funzionario, per assumere temporaneamente, anche limitatamente a una parte dell'orario di lavoro, le funzioni di segretario nei comuni e nelle comunità, fino all'espletamento della procedura concorsuale o al rientro del titolare, e comunque per una durata massima complessiva non superiore ai tre anni.”;

2) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

“4-bis. Le disposizioni recate dal presente articolo trovano applicazione fino al 1° agosto 2026. I relativi incarichi, se conferiti entro tale data, proseguono sino alla naturale scadenza.”;

u) nel comma 4 dell'articolo 164 le parole: “censimento generale della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “censimento dei gruppi linguistici”;

v) nel comma 1 dell'articolo 180 le parole: “censimento ufficiale della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “censimento dei gruppi linguistici”;

w) nel comma 1 dell'articolo 206 le parole: “censimento ufficiale della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “censimento dei gruppi linguistici”;

x) nel comma 4 dell'articolo 213 le parole: “censimento ufficiale della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “censimento dei gruppi linguistici”;

y) nel comma 1 dell'articolo 223 le parole: “Entro 10 giorni” sono sostituite dalle seguenti: “Entro 20 giorni”;

z) l'articolo 225 è abrogato;

aa) nel comma 1 dell'articolo 226 le parole: “le persone iscritte all'albo di cui all'articolo 225” sono sostituite dalle parole: “le persone iscritte dal almeno quattro anni all'albo di cui all'articolo 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53, concernente “Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale”;

bb) all'articolo 235 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. La popolazione del comune è quella determinata con decreto del presidente della repubblica adottato ai sensi dei commi 236-bis e 236-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni.”;

2) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

“8-bis. I candidati della lista possono sottoscrivere la lista stessa. Rimane salva la facoltà di sottoscrivere una lista diversa da quella di appartenenza.”;

cc) dopo il comma 6 dell'articolo 264 è inserito il seguente:

“6-bis. Nei comuni della provincia di Bolzano con popolazione fino a 13.000 abitanti, il presidente prende nota sulla lista degli elettori che votano soltanto per il sindaco o soltanto per il consiglio comunale.”;

dd) nel comma 5 dell'articolo 266 le parole: “, di decesso o di rinuncia” sono sostituite dalle seguenti: “o di decesso o malattia gravemente invalidante” e l'ultimo periodo è soppresso;

ee) nel comma 4 dell'articolo 267 le parole: “, di decesso o di rinuncia” sono sostituite dalle seguenti: “o di decesso o malattia gravemente invalidante” e l'ultimo periodo è soppresso;

ff) nel comma 6 dell'articolo 269 le parole: “, di decesso o di rinuncia” sono sostituite dalle seguenti: “o di decesso o malattia gravemente invalidante” e l'ultimo periodo è soppresso.

2. Gli incarichi conferiti sulla base della disciplina prevista dall'articolo 163 della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge a coloro che, pur non essendo abilitati, hanno frequentato il corso di abilitazione proseguono per non più di sette mesi.

3. Limitatamente all'anno 2026 per i comuni con popolazione fino ai 4.000 abitanti il numero minimo dei votanti previsto dall'articolo 287, commi 1, 2 e 3, della legge regionale n. 2 del 2018 è ridotto dal 50 al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Resta fermo quanto ulteriormente previsto dallo stesso articolo 287.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'applicazione della lettera e) del comma 1 sono finanziati con le modalità previste dall'articolo 68.1, comma 12, della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse rese disponibili con l'articolo 16 della legge regionale 1 agosto 2022, n. 5. Dall'attuazione del presente articolo non derivano altri nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli enti locali provvedono all'attuazione degli adempimenti disposti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Sottoscrizioni

Corrado

(DE BEROLINI)

(PAULI)

(FRANZOSI)

(FANICA)

(DIASZ)

(VANDER)

(CALA)

(MUTER)

(PARONZI)



CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

XVII Legislatura

disegno di legge n. 5/XVII

TITOLO:

**ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE AUTONOMA
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2024-2026**

CONSIGLIO REGIONALE REGIONALRAT
18 LUG. 2024
2538/4 PROT. N.

Emendamento all'articolo 1

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

Articolo 1

Modifiche alla legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), e successive modificazioni

1. Alla legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 4 dell'articolo 1 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

b) il comma 7 dell'articolo 44 è sostituito dal seguente:

2

"7. Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo e per la determinazione della popolazione in materia di procedimenti referendari si considera la popolazione del comune determinata con decreto del presidente della repubblica ai sensi dei commi 236-bis e 236-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni";

c) nel comma 3 dell'articolo 49 la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) i progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche nei casi fissati dallo statuto comunale di importo maggiore di 2 milioni di euro, secondo quanto previsto dall'articolo 50;";

d) all'articolo 50 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente "Progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche di importo maggiore di 1 milione di euro";

2) nel comma 1 le parole: "dei progetti preliminari di opere pubbliche" sono sostituite dalle seguenti: "dei progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche di importo maggiore di 2 milioni di euro, qualora tale livello di progettazione sia previsto dalla normativa in materia per l'opera da realizzare,";

e) dopo l'articolo 68.1.1 è inserito il seguente:

"Articolo 68.1.1.1

Conferma della misura delle indennità di carica e dei gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali della regione a decorrere dal turno generale del 2026

1. A decorrere dal turno elettorale generale dell'anno 2025 sono confermate con regolamento della giunta regionale, adottato con le modalità previste dall'articolo 67, comma 3, le indennità di carica nella misura stabilita dal DPR n. 18 novembre 2022, n. 26, e successive modificazioni. La misura è modificata nel caso di variazione della classificazione della sede segretariale o della popolazione residente al 31 dicembre 2023 rispetto a quanto previsto dal DPR n. 26 del 2022, e successive modificazioni assegnando:

a) in caso di passaggio in una fascia superiore, l'indennità più alta prevista nella fascia stessa ridotti del 10 per cento;

b) in caso di passaggio in una fascia inferiore, l'indennità più alta prevista nella fascia stessa ridotti del 10 per cento;

c) per i comuni della provincia di Trento la cui popolazione superi i 10.000 abitanti viene corrisposta un'indennità pari ad euro 5.813.

2. Resta fermo che la misura delle indennità per gli amministratori delle comunità comprensoriali è fissata dalla provincia autonoma di Bolzano.”;

f) all'articolo 68-ter sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: “di cui all'articolo 67” sono soppresse;

2) nel comma 3 le parole: “dal regolamento previsto dall'articolo 67, comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “dal regolamento adottato con le modalità previste dall'articolo 67, comma 3”;

g) nella lettera e-bis) del comma 1 dell'articolo 91 dopo le parole: “mediante utilizzo delle graduatorie di concorso pubblico approvate” sono inserite le seguenti: “dalla regione e dalla Provincia autonoma di Trento,”;

h) all'articolo 93 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nella lettera b) del comma 1 sono anteposte le parole: “maggiore età e”;

2) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. I requisiti richiesti sono posseduti tre mesi prima della data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso sia all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro.”;

i) all'articolo 95 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 2 è aggiunto in fine il seguente periodo: “Tutte prove scritte, in quanto previste, sono sostenute nella lingua del gruppo linguistico al quale gli aspiranti appartengono o sono aggregati dal almeno sei mesi.”;

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

“2-bis. Le disposizioni recate dal secondo periodo del comma 2 trovano applicazione anche per gli aspiranti ad assunzioni appartenenti o aggregati al gruppo linguistico ladino, per i quali resta ferma la facoltà di sostenere le prove di esame sia nella lingua italiana che in quella tedesca.”;

j) all'articolo 97 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 alla lettera e) dopo le parole: “ogni altra prescrizione” sono aggiunte le seguenti: “, anche con riferimento a quanto previsto dalla normativa nazionale,”;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a 15 giorni e non superiore a 35 giorni dalla pubblicazione del bando di concorso nel bollettino ufficiale della regione.”;

k) nel comma 3 dell’articolo 98 le parole: “censimento generale della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “censimento dei gruppi linguistici”;

l) alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 99, dopo le parole: “e delle prove selettive” sono aggiunte le seguenti: “, tenendo conto anche di quanto previsto dalla normativa nazionale”;

m) all’articolo 135-bis, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

1) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) al concorso pubblico per titoli ed esami per l’accesso alla qualifica dirigenziale sono ammessi coloro che sono in possesso di un diploma di laurea specialistica o magistrale e dell’attestato di bilinguismo A o C2 e di un’anzianità di servizio di almeno 5 anni nella qualifica di appartenenza, purché non inferiore alla settima ter qualifica funzionale o di equivalente esperienza professionale della stessa durata nel settore privato.”;

2) nella lettera i) sono aggiunti in fine i seguenti periodi: “Per non più di 90 giorni le dirigenti e i dirigenti privi di incarico, con o senza demerito, sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto presso l’amministrazione di appartenenza. Per tali attività non è conferito alle suddette e ai suddetti alcun incarico dirigenziale né spetta loro una retribuzione aggiuntiva.

Le suddette e i suddetti dirigenti hanno altresì diritto a essere posti in aspettativa senza assegni per assumere incarichi in altre amministrazioni o in società partecipate dalle amministrazioni pubbliche o per svolgere attività lavorativa nel settore privato; in tali casi il periodo di disponibilità è sospeso.”;

n) all’articolo 142 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: “dei risultati ufficiali del censimento della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “del decreto del presidente della repubblica adottato ai sensi del comma 236-bis dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni”;

2) il comma 2 è abrogato;

o) nel comma 4 dell’articolo 147 le parole: “censimento generale della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “censimento dei gruppi linguistici”;

p) nel comma 1 dell’articolo 152 le parole: “legale come determinata in esito all’ultimo censimento” sono sostituite dalle seguenti: “come determinata dal decreto del presidente della repubblica adottato ai sensi dei commi 236-bis e 236-ter dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni”;

q) nel comma 3 dell’articolo 156 le parole: “censimento generale della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “censimento dei gruppi linguistici”;

r) nel secondo periodo del comma 4-bis dell’articolo 162 sono aggiunte in fine le parole: “, purché gli incarichi allo stesso attribuiti non siano superiori a tre. Al segretario già titolare di sede segretariale convenzionata ai sensi dell’articolo 140 spetta complessivamente una maggiorazione.”;

s) nel comma 1 dell'articolo 163 le parole: "o, limitatamente ai comuni di quarta classe, che abbiano frequentato i corsi di preparazione alle funzioni di segretario comunale indetti dallo stato o dalle province autonome nella misura richiesta per l'ammissione all'esame di abilitazione" sono soppresse;

t) all'articolo 163-bis sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Qualora non risulti possibile la copertura delle sedi segretarili ai sensi dell'articolo 163, per garantire la continuità dei servizi istituzionali e per conseguire un'economica gestione delle risorse, gli enti locali possono mettere a disposizione per non più di sei mesi propri dipendenti, previo loro consenso, in possesso dell'abilitazione alle funzioni di segretario comunale e in servizio a tempo indeterminato da almeno due anni nella qualifica di funzionario, per assumere temporaneamente, anche limitatamente a una parte dell'orario di lavoro, le funzioni di segretario nei comuni e nelle comunità, fino all'espletamento della procedura concorsuale o al rientro del titolare, e comunque per una durata massima complessiva non superiore ai tre anni.";

2) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Le disposizioni recate dal presente articolo trovano applicazione fino al 1° agosto 2026. I relativi incarichi, se conferiti entro tale data, proseguono sino alla naturale scadenza.";

u) nel comma 4 dell'articolo 164 le parole: "censimento generale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

v) nel comma 1 dell'articolo 180 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

w) nel comma 1 dell'articolo 206 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

x) nel comma 4 dell'articolo 213 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

y) nel comma 1 dell'articolo 223 le parole: "Entro 10 giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro 20 giorni";

z) l'articolo 225 è abrogato;

aa) nel comma 1 dell'articolo 226 le parole: "le persone iscritte all'albo di cui all'articolo 225" sono sostituite dalle parole: "le persone iscritte dal almeno quattro anni all'albo di cui all'articolo 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53, concernente "Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale";

bb) all'articolo 235 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. La popolazione del comune è quella determinata con decreto del presidente della repubblica adottato ai sensi dei commi 236-bis e 236-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni.";

2) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

"8-bis. I candidati della lista possono sottoscrivere la lista stessa. Rimane salva la facoltà di sottoscrivere una lista diversa da quella di appartenenza.";

cc) dopo il comma 6 dell'articolo 264 è inserito il seguente:

"6-bis. Nei comuni della provincia di Bolzano con popolazione fino a 13.000 abitanti, il presidente prende nota sulla lista degli elettori che votano soltanto per il sindaco o soltanto per il consiglio comunale.";

dd) nel comma 5 dell'articolo 266 le parole: ", di decesso o di rinuncia" sono sostituite dalle seguenti: "o di decesso o malattia gravemente invalidante" e l'ultimo periodo è soppresso;

ee) nel comma 4 dell'articolo 267 le parole: ", di decesso o di rinuncia" sono sostituite dalle seguenti: "o di decesso o malattia gravemente invalidante" e l'ultimo periodo è soppresso;

ff) nel comma 6 dell'articolo 269 le parole: ", di decesso o di rinuncia" sono sostituite dalle seguenti: "o di decesso o malattia gravemente invalidante" e l'ultimo periodo è soppresso.

2. Gli incarichi conferiti sulla base della disciplina prevista dall'articolo 163 della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge a coloro che, pur non essendo abilitati, hanno frequentato il corso di abilitazione proseguono per non più di sette mesi.

3. Limitatamente all'anno 2026 per i comuni con popolazione fino ai 4.000 abitanti il numero minimo dei votanti previsto dall'articolo 287, commi 1, 2 e 3, della legge regionale n. 2 del 2018 è ridotto dal 50 al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Resta fermo quanto ulteriormente previsto dallo stesso articolo 287.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'applicazione della lettera e) del comma 1 sono finanziati con le modalità previste dall'articolo 68.1, comma 12, della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse rese disponibili con l'articolo 16 della legge regionale 1 agosto 2022, n. 5. Dall'attuazione del presente articolo non derivano altri nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli enti locali provvedono all'attuazione degli adempimenti disposti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Sottoscrizioni

(DE BEROLINI)

(CALZADA)

COPPOLA

(STANCHINI)

(VANOVGA)

(DAULÉ)

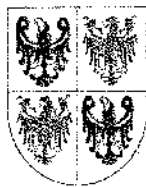
(PAROLARI)

(TANICA)

(DAFONDI)

(FRANZOSIA)

(DOLSKI)



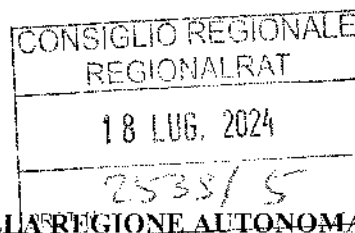
CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

XVII Legislatura

disegno di legge n. 5/XVII

TITOLO:

**ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE AUTONOMA
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2024-2026**



Emendamento all'articolo 1

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

Articolo 1

Modifiche alla legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), e successive modificazioni

1. Alla legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 4 dell'articolo 1 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

b) il comma 7 dell'articolo 44 è sostituito dal seguente:

2

"7. Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo e per la determinazione della popolazione in materia di procedimenti elettorali si considera la popolazione del comune determinata con decreto del presidente della repubblica ai sensi dei commi 236-bis e 236-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni";

c) nel comma 3 dell'articolo 49 la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) i progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche nei casi fissati dallo statuto comunale di importo maggiore di 3 milioni di euro, secondo quanto previsto dall'articolo 50;";

d) all'articolo 50 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente "Progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche di importo maggiore di 1 milione di euro";

2) nel comma 1 le parole: "dei progetti preliminari di opere pubbliche" sono sostituite dalle seguenti: "dei progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche di importo maggiore di 3 milioni di euro, qualora tale livello di progettazione sia previsto dalla normativa in materia per l'opera da realizzare,";

e) dopo l'articolo 68.1.1 è inserito il seguente:

"Articolo 68.1.1.1

Conferma della misura delle indennità di carica e dei gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali della regione a decorrere dal turno generale del 2026

1. A decorrere dal turno elettorale generale dell'anno 2028 sono confermate con regolamento della giunta regionale, adottato con le modalità previste dall'articolo 67, comma 3, le indennità di carica nella misura stabilita dal DPR n. 18 novembre 2022, n. 26, e successive modificazioni. La misura è modificata nel caso di variazione della classificazione della sede segretariale o della popolazione residente al 31 dicembre 2023 rispetto a quanto previsto dal DPR n. 26 del 2022, e successive modificazioni assegnando:

a) in caso di passaggio in una fascia superiore, l'indennità più alta prevista nella fascia stessa ridotti del 24 per cento;

b) in caso di passaggio in una fascia inferiore, l'indennità più alta prevista nella fascia stessa ridotti del 24 per cento;

c) per i comuni della provincia di Trento la cui popolazione superi i 10.000 abitanti viene corrisposta un'indennità pari ad euro 5.813.

2. Resta fermo che la misura delle indennità per gli amministratori delle comunità comprensoriali è fissata dalla provincia autonoma di Bolzano.”;

f) all'articolo 68-ter sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: “di cui all'articolo 67” sono soppresse;

2) nel comma 3 le parole: “dal regolamento previsto dall'articolo 67, comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “dal regolamento adottato con le modalità previste dall'articolo 67, comma 3”;

g) nella lettera e-bis) del comma 1 dell'articolo 91 dopo le parole: “mediante utilizzo delle graduatorie di concorso pubblico approvate” sono inserite le seguenti: “dalla regione e dalla Provincia autonoma di Trento,”;

h) all'articolo 93 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nella lettera b) del comma 1 sono anteposte le parole: “maggiore età e”;

2) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. I requisiti richiesti sono posseduti tre mesi prima della data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso sia all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro.”;

i) all'articolo 95 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 2 è aggiunto in fine il seguente periodo: “Tutte prove scritte, in quanto previste, sono sostenute nella lingua del gruppo linguistico al quale gli aspiranti appartengono o sono aggregati dal almeno sei mesi.”;

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

“2-bis. Le disposizioni recate dal secondo periodo del comma 2 trovano applicazione anche per gli aspiranti ad assunzioni appartenenti o aggregati al gruppo linguistico ladino, per i quali resta ferma la facoltà di sostenere le prove di esame sia nella lingua italiana che in quella tedesca.”;

j) all'articolo 97 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 alla lettera e) dopo le parole: “ogni altra prescrizione” sono aggiunte le seguenti: “, anche con riferimento a quanto previsto dalla normativa nazionale,”;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a 15 giorni e non superiore a 35 giorni dalla pubblicazione del bando di concorso nel bollettino ufficiale della regione.”;

k) nel comma 3 dell’articolo 98 le parole: “censimento generale della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “censimento dei gruppi linguistici”;

l) alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 99, dopo le parole: “e delle prove selettive” sono aggiunte le seguenti: “, tenendo conto anche di quanto previsto dalla normativa nazionale”;

m) all’articolo 135-bis, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

1) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) al concorso pubblico per titoli ed esami per l’accesso alla qualifica dirigenziale sono ammessi coloro che sono in possesso di un diploma di laurea specialistica o magistrale e dell’attestato di bilinguismo A o C2 e di un’anzianità di servizio di almeno 5 anni nella qualifica di appartenenza, purché non inferiore alla settima ter qualifica funzionale o di equivalente esperienza professionale della stessa durata nel settore privato.”;

2) nella lettera i) sono aggiunti in fine i seguenti periodi: “Per non più di 90 giorni le dirigenti e i dirigenti privi di incarico, con o senza demerito, sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto presso l’amministrazione di appartenenza. Per tali attività non è conferito alle suddette e ai suddetti alcun incarico dirigenziale né spetta loro una retribuzione aggiuntiva.

Le suddette e i suddetti dirigenti hanno altresì diritto a essere posti in aspettativa senza assegni per assumere incarichi in altre amministrazioni o in società partecipate dalle amministrazioni pubbliche o per svolgere attività lavorativa nel settore privato; in tali casi il periodo di disponibilità è sospeso,”;

n) all’articolo 142 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: “dei risultati ufficiali del censimento della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “del decreto del presidente della repubblica adottato ai sensi del comma 236-bis dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni”;

2) il comma 2 è abrogato;

o) nel comma 4 dell’articolo 147 le parole: “censimento generale della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “censimento dei gruppi linguistici”;

p) nel comma 1 dell’articolo 152 le parole: “legale come determinata in esito all’ultimo censimento” sono sostituite dalle seguenti: “come determinata dal decreto del presidente della repubblica adottato ai sensi dei commi 236-bis e 236-ter dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni”;

q) nel comma 3 dell’articolo 156 le parole: “censimento generale della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “censimento dei gruppi linguistici”;

r) nel secondo periodo del comma 4-bis dell’articolo 162 sono aggiunte in fine le parole: “, purché gli incarichi allo stesso attribuiti non siano superiori a tre. Al segretario già titolare di sede segretariale da almeno 10 anni, convenzionata ai sensi dell’articolo 140, spetta complessivamente una maggiorazione.”;

s) nel comma 1 dell'articolo 163 le parole: "o, limitatamente ai comuni di quarta classe, che abbiano frequentato i corsi di preparazione alle funzioni di segretario comunale indetti dallo stato o dalle province autonome nella misura richiesta per l'ammissione all'esame di abilitazione" sono soppresse;

t) all'articolo 163-bis sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Qualora non risulti possibile la copertura delle sedi segretarili ai sensi dell'articolo 163, per garantire la continuità dei servizi istituzionali e per conseguire un'economica gestione delle risorse, gli enti locali possono mettere a disposizione per non più di sei mesi propri dipendenti, previo loro consenso, in possesso dell'abilitazione alle funzioni di segretario comunale e in servizio a tempo indeterminato da almeno quattordici anni nella qualifica di funzionario, per assumere temporaneamente, anche limitatamente a una parte dell'orario di lavoro, le funzioni di segretario nei comuni e nelle comunità, fino all'espletamento della procedura concorsuale o al rientro del titolare, e comunque per una durata massima complessiva non superiore ai tre anni.";

2) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Le disposizioni recate dal presente articolo trovano applicazione fino al 1° agosto 2026. I relativi incarichi, se conferiti entro tale data, proseguono sino alla naturale scadenza.";

u) nel comma 4 dell'articolo 164 le parole: "censimento generale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

v) nel comma 1 dell'articolo 180 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

w) nel comma 1 dell'articolo 206 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

x) nel comma 4 dell'articolo 213 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

y) nel comma 1 dell'articolo 223 le parole: "Entro 10 giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro 20 giorni";

z) l'articolo 225 è abrogato;

aa) nel comma 1 dell'articolo 226 le parole: "le persone iscritte all'albo di cui all'articolo 225" sono sostituite dalle parole: "le persone iscritte dal almeno quattro anni all'albo di cui all'articolo 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53, concernente "Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale";

bb) all'articolo 235 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. La popolazione del comune è quella determinata con decreto del presidente della repubblica adottato ai sensi dei commi 236-bis e 236-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni.";

2) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

"8-bis. I candidati della lista possono sottoscrivere la lista stessa. Rimane salva la facoltà di sottoscrivere una lista diversa da quella di appartenenza.";

cc) dopo il comma 6 dell'articolo 264 è inserito il seguente:

“6-bis. Nei comuni della provincia di Bolzano con popolazione fino a 10.000 abitanti, il presidente prende nota sulla lista degli elettori che votano soltanto per il sindaco o soltanto per il consiglio comunale.”;

dd) nel comma 5 dell'articolo 266 le parole: “, di decesso o di rinuncia” sono sostituite dalle seguenti: “o di decesso o malattia gravemente invalidante” e l'ultimo periodo è soppresso;

ee) nel comma 4 dell'articolo 267 le parole: “, di decesso o di rinuncia” sono sostituite dalle seguenti: “o di decesso o malattia gravemente invalidante” e l'ultimo periodo è soppresso;

ff) nel comma 6 dell'articolo 269 le parole: “, di decesso o di rinuncia” sono sostituite dalle seguenti: “o di decesso o malattia gravemente invalidante” e l'ultimo periodo è soppresso.

2. Gli incarichi conferiti sulla base della disciplina prevista dall'articolo 163 della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge a coloro che, pur non essendo abilitati, hanno frequentato il corso di abilitazione proseguono per non più di sette mesi.

3. a partire dall'anno 2026 per i comuni con popolazione fino ai 2.000 abitanti il numero minimo dei votanti previsto dall'articolo 287, commi 1, 2 e 3, della legge regionale n. 2 del 2018 è ridotto dal 50 al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Resta fermo quanto ulteriormente previsto dallo stesso articolo 287.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'applicazione della lettera e) del comma 1 sono finanziati con le modalità previste dall'articolo 68.1, comma 12, della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse rese disponibili con l'articolo 16 della legge regionale 1 agosto 2022, n. 5. Dall'attuazione del presente articolo non derivano altri nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli enti locali provvedono all'attuazione degli adempimenti disposti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Sottoscrizioni

(DE BERTOLINI)

(CICALA)

(PAROLARI)

Collobi

(STANCHINA)

(ITALICA)

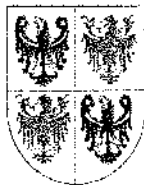
(UMORIN)

(NAZZARI)

(PAULI)

(FRANZOSA)

(DONAZZI)



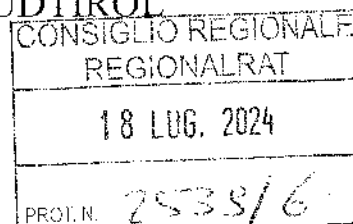
CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

XVII Legislatura

disegno di legge n. 5/XVII

TITOLO:

**ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE AUTONOMA
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2024-2026**



Emendamento all'articolo 1

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

Articolo 1

Modifiche alla legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), e successive modificazioni

1. Alla legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 4 dell'articolo 1 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

b) il comma 7 dell'articolo 44 è sostituito dal seguente:

2

"7. Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo e per la determinazione della popolazione in materia di procedimenti elettorali si considera la popolazione del comune determinata con decreto del presidente della repubblica ai sensi dei commi 236-bis e 236-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni";

c) nel comma 3 dell'articolo 49 la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) i progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche nei casi fissati dallo statuto comunale di importo maggiore di 1 milione di euro, secondo quanto previsto dall'articolo 50;";

d) all'articolo 50 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente "Progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche di importo maggiore di 1 milione di euro";

2) nel comma 1 le parole: "dei progetti preliminari di opere pubbliche" sono sostituite dalle seguenti: "dei progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche di importo maggiore di 1 milione di euro, qualora tale livello di progettazione sia previsto dalla normativa in materia per l'opera da realizzare,";

e) dopo l'articolo 68.1.1 è inserito il seguente:

"Articolo 68.1.1.1

Conferma della misura delle indennità di carica e dei gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali della regione a decorrere dal turno generale del 2026

1. A decorrere dal turno elettorale generale dell'anno 2025 sono confermate con regolamento della giunta regionale, adottato con le modalità previste dall'articolo 67, comma 3, le indennità di carica nella misura stabilita dal DPR n. 18 novembre 2022, n. 26, e successive modificazioni. La misura è modificata nel caso di variazione della classificazione della sede segretariale o della popolazione residente al 31 dicembre 2023 rispetto a quanto previsto dal DPR n. 26 del 2022, e successive modificazioni assegnando:

a) in caso di passaggio in una fascia superiore, l'indennità più alta prevista nella fascia stessa ridotti del 10 per cento;

b) in caso di passaggio in una fascia inferiore, l'indennità più alta prevista nella fascia stessa ridotti del 10 per cento;

c) per i comuni della provincia di Trento la cui popolazione superi i 10.000 abitanti viene corrisposta un'indennità pari ad euro 5.813.

2. Resta fermo che la misura delle indennità per gli amministratori delle comunità comprensoriali è fissata dalla provincia autonoma di Bolzano.”;

f) all'articolo 68-ter sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: “di cui all'articolo 67” sono soppresse;

2) nel comma 3 le parole: “dal regolamento previsto dall'articolo 67, comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “dal regolamento adottato con le modalità previste dall'articolo 67, comma 3”;

g) nella lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 91 dopo le parole: “mediante utilizzo delle graduatorie di concorso pubblico approvate” sono inserite le seguenti: “dalla regione e dalla Provincia autonoma di Trento,”;

h) all'articolo 93 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nella lettera b) del comma 1 sono anteposte le parole: “maggiore età e”;

2) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. I requisiti richiesti sono posseduti tre mesi prima della data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso sia all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro.”;

i) all'articolo 95 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 2 è aggiunto in fine il seguente periodo: “Tutte prove scritte, in quanto previste, sono sostenute nella lingua del gruppo linguistico al quale gli aspiranti appartengono o sono aggregati dal almeno sei mesi.”;

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

“2-bis. Le disposizioni recate dal secondo periodo del comma 2 trovano applicazione anche per gli aspiranti ad assunzioni appartenenti o aggregati al gruppo linguistico ladino, per i quali resta ferma la facoltà di sostenere le prove di esame sia nella lingua italiana che in quella tedesca.”;

j) all'articolo 97 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 alla lettera c) dopo le parole: “ogni altra prescrizione” sono aggiunte le seguenti: “, anche con riferimento a quanto previsto dalla normativa nazionale,”;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a 15 giorni e non superiore a 35 giorni dalla pubblicazione del bando di concorso nel bollettino ufficiale della regione.”;

k) nel comma 3 dell’articolo 98 le parole: “censimento generale della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “censimento dei gruppi linguistici”;

l) alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 99, dopo le parole: “e delle prove selettive” sono aggiunte le seguenti: “, tenendo conto anche di quanto previsto dalla normativa nazionale”;

m) all’articolo 135-bis, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

1) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) al concorso pubblico per titoli ed esami per l’accesso alla qualifica dirigenziale sono ammessi coloro che sono in possesso di un diploma di laurea specialistica o magistrale e dell’attestato di bilinguismo A o C2 e di un’anzianità di servizio di almeno 5 anni nella qualifica di appartenenza, purché non inferiore alla settima ter qualifica funzionale o di equivalente esperienza professionale della stessa durata nel settore privato.”;

2) nella lettera i) sono aggiunti in fine i seguenti periodi: “Per non più di 90 giorni le dirigenti e i dirigenti privi di incarico, con o senza demerito, sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto presso l’amministrazione di appartenenza. Per tali attività non è conferito alle suddette e ai suddetti alcun incarico dirigenziale né spetta loro una retribuzione aggiuntiva.

Le suddette e i suddetti dirigenti hanno altresì diritto a essere posti in aspettativa senza assegni per assumere incarichi in altre amministrazioni o in società partecipate dalle amministrazioni pubbliche o per svolgere attività lavorativa nel settore privato; in tali casi il periodo di disponibilità è sospeso.”;

n) all’articolo 142 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: “dei risultati ufficiali del censimento della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “del decreto del presidente della repubblica adottato ai sensi del comma 236-bis dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni”;

2) il comma 2 è abrogato;

o) nel comma 4 dell’articolo 147 le parole: “censimento generale della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “censimento dei gruppi linguistici”;

p) nel comma 1 dell’articolo 152 le parole: “legale come determinata in esito all’ultimo censimento” sono sostituite dalle seguenti: “come determinata dal decreto del presidente della repubblica adottato ai sensi dei commi 236-bis e 236-ter dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni”;

q) nel comma 3 dell’articolo 156 le parole: “censimento generale della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “censimento dei gruppi linguistici”;

r) nel secondo periodo del comma 4-bis dell’articolo 162 sono aggiunte in fine le parole: “, purché gli incarichi allo stesso attribuiti non siano superiori a tre. Al segretario già titolare di sede segretariale convenzionata ai sensi dell’articolo 140 spetta complessivamente una maggiorazione.”;

s) nel comma 1 dell'articolo 163 le parole: "o, limitatamente ai comuni di quarta classe, che abbiano frequentato i corsi di preparazione alle funzioni di segretario comunale indetti dallo stato o dalle province autonome nella misura richiesta per l'ammissione all'esame di abilitazione" sono soppresse;

t) all'articolo 163-bis sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Qualora non risulti possibile la copertura delle sedi segretarili ai sensi dell'articolo 163, per garantire la continuità dei servizi istituzionali e per conseguire un'economica gestione delle risorse, gli enti locali possono mettere a disposizione per non più di sei mesi propri dipendenti, previo loro consenso, in possesso dell'abilitazione alle funzioni di segretario comunale e in servizio a tempo indeterminato da almeno due anni nella qualifica di funzionario, per assumere temporaneamente, anche limitatamente a una parte dell'orario di lavoro, le funzioni di segretario nei comuni e nelle comunità, fino all'espletamento della procedura concorsuale o al rientro del titolare, e comunque per una durata massima complessiva non superiore ai tre anni.";

2) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Le disposizioni recate dal presente articolo trovano applicazione fino al 1° agosto 2026. I relativi incarichi, se conferiti entro tale data, proseguono sino alla naturale scadenza.";

u) nel comma 4 dell'articolo 164 le parole: "censimento generale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

v) nel comma 1 dell'articolo 180 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

w) nel comma 1 dell'articolo 206 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

x) nel comma 4 dell'articolo 213 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

y) nel comma 1 dell'articolo 223 le parole: "Entro 10 giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro 20 giorni";

z) l'articolo 225 è abrogato;

aa) nel comma 1 dell'articolo 226 le parole: "le persone iscritte all'albo di cui all'articolo 225" sono sostituite dalle parole: "le persone iscritte dal almeno quattro anni all'albo di cui all'articolo 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53, concernente "Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale";

bb) all'articolo 235 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. La popolazione del comune è quella determinata con decreto del presidente della repubblica adottato ai sensi dei commi 236-bis e 236-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni.";

2) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

"8-bis. I candidati della lista possono sottoscrivere la lista stessa. Rimane salva la facoltà di sottoscrivere una lista diversa da quella di appartenenza.";

cc) dopo il comma 6 dell'articolo 264 è inserito il seguente:

"6-bis. Nei comuni della provincia di Bolzano con popolazione fino a 13.000 abitanti, il presidente prende nota sulla lista degli elettori che votano soltanto per il sindaco o soltanto per il consiglio comunale.";

dd) nel comma 5 dell'articolo 266 le parole: ", di decesso o di rinuncia" sono sostituite dalle seguenti: "o di decesso o malattia gravemente invalidante" e l'ultimo periodo è soppresso;

ee) nel comma 4 dell'articolo 267 le parole: ", di decesso o di rinuncia" sono sostituite dalle seguenti: "o di decesso o malattia gravemente invalidante" e l'ultimo periodo è soppresso;

ff) nel comma 6 dell'articolo 269 le parole: ", di decesso o di rinuncia" sono sostituite dalle seguenti: "o di decesso o malattia gravemente invalidante" e l'ultimo periodo è soppresso.

2. Gli incarichi conferiti sulla base della disciplina prevista dall'articolo 163 della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge a coloro che, pur non essendo abilitati, hanno frequentato il corso di abilitazione proseguono per non più di sette mesi.

3. Limitatamente all'anno 2026 per i comuni con popolazione fino ai 4.000 abitanti il numero minimo dei votanti previsto dall'articolo 287, commi 1, 2 e 3, della legge regionale n. 2 del 2018 è ridotto dal 50 al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Resta fermo quanto ulteriormente previsto dallo stesso articolo 287.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'applicazione della lettera c) del comma 1 sono finanziati con le modalità previste dall'articolo 68.1, comma 12, della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse rese disponibili con l'articolo 16 della legge regionale 1 agosto 2022, n. 5. Dall'attuazione del presente articolo non derivano altri nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli enti locali provvedono all'attuazione degli adempimenti disposti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Sottoscrizioni

(de Bertolini)

Coppola

COLLA

(S. S. S. S. S.)

(P. A. N. O. I. A. L. I.)

(V. M. N. O. I. A.)

(C. A. T. I. C. A.)

(D. A. V. I. C. A.)

(L. A. S. T. I.)

(F. R. A. N. Z. S. I. A.)

(D. I. V. I. S. I.)



CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

XVII Legislatura

disegno di legge n. 5/XVII

TITOLO:

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE AUTONOMA
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2024-2026

CONSIGLIO REGIONALE REGIONALRAT
18 LUG. 2024
PROL. N. 2538/7

Emendamento all'articolo 1

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

Articolo 1

Modifiche alla legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), e successive modificazioni

1. Alla legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 4 dell'articolo 1 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

b) il comma 7 dell'articolo 44 è sostituito dal seguente:

2

"7. Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo e per la determinazione della popolazione in materia di procedimenti elettorali si considera la popolazione del comune determinata con decreto del presidente della repubblica ai sensi dei commi 236-bis e 236-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni";

c) nel comma 3 dell'articolo 49 la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) i progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche nei casi fissati dallo statuto comunale di importo maggiore di 1 milione di euro, secondo quanto previsto dall'articolo 50;";

d) all'articolo 50 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente "Progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche di importo maggiore di 1 milione di euro";

2) nel comma 1 le parole: "dei progetti preliminari di opere pubbliche" sono sostituite dalle seguenti: "dei progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche di importo maggiore di 1 milione di euro, qualora tale livello di progettazione sia previsto dalla normativa in materia per l'opera da realizzare,";

e) dopo l'articolo 68.1.1 è inserito il seguente:

"Articolo 68.1.1.1

Conferma della misura delle indennità di carica e dei gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali della regione a decorrere dal turno generale del 2026

1. A decorrere dal turno elettorale generale dell'anno 2025 sono confermate con regolamento della giunta regionale, adottato con le modalità previste dall'articolo 67, comma 3, le indennità di carica nella misura stabilita dal DPR n. 18 novembre 2022, n. 26, e successive modificazioni. La misura è modificata nel caso di variazione della classificazione della sede segretariale o della popolazione residente al 31 dicembre 2023 rispetto a quanto previsto dal DPR n. 26 del 2022, e successive modificazioni assegnando:

a) in caso di passaggio in una fascia superiore, l'indennità più alta prevista nella fascia stessa ridotti del 10 per cento;

b) in caso di passaggio in una fascia inferiore, l'indennità più alta prevista nella fascia stessa ridotti del 10 per cento;

c) per i comuni della provincia di Trento la cui popolazione superi i 10.000 abitanti viene corrisposta un'indennità pari ad euro 5.813.

2. Resta fermo che la misura delle indennità per gli amministratori delle comunità comprensoriali è fissata dalla provincia autonoma di Bolzano.”;

f) all'articolo 68-ter sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: “di cui all'articolo 67” sono soppresse;

2) nel comma 3 le parole: “dal regolamento previsto dall'articolo 67, comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “dal regolamento adottato con le modalità previste dall'articolo 67, comma 3”;

g) nella lettera e-bis) del comma 1 dell'articolo 91 dopo le parole: “mediante utilizzo delle graduatorie di concorso pubblico approvate” sono inserite le seguenti: “dalla regione e dalla Provincia autonoma di Bolzano ,”;

h) all'articolo 93 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nella lettera b) del comma 1 sono anteposte le parole: “maggiore età e”;

2) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. I requisiti richiesti sono posseduti quattro mesi prima della data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso sia all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro.”;

i) all'articolo 95 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 2 è aggiunto in fine il seguente periodo: “Tutte prove scritte, in quanto previste, sono sostenute in lingua inglese.”;

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

“2-bis. Le disposizioni recate dal secondo periodo del comma 2 trovano applicazione a partire dall'anno 2027 anche per gli aspiranti ad assunzioni appartenenti o aggregati al gruppo linguistico ladino, per i quali resta ferma la facoltà di sostenere le prove di esame sia nella lingua italiana che in quella tedesca.”;

j) all'articolo 97 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 alla lettera c) dopo le parole: “ogni altra prescrizione” sono aggiunte le seguenti: “, anche con riferimento a quanto previsto dalla normativa nazionale.”;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a 20 giorni e non superiore a 35 giorni dalla pubblicazione del bando di concorso nel bollettino ufficiale della regione.”;

k) nel comma 3 dell’articolo 98 le parole: “censimento generale della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “censimento dei gruppi linguistici”;

l) alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 99, dopo le parole: “e delle prove selettive” sono aggiunte le seguenti: “, tenendo conto anche di quanto previsto dalla normativa nazionale”;

m) all’articolo 135-bis, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

1) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) al concorso pubblico per titoli ed esami per l’accesso alla qualifica dirigenziale sono ammessi coloro che sono in possesso di un diploma di laurea specialistica o magistrale e dell’attestato di bilinguismo A o C2 e di un’anzianità di servizio di almeno 5 anni nella qualifica di appartenenza, purché non inferiore alla settima ter qualifica funzionale o di equivalente esperienza professionale della stessa durata nel settore privato.”;

2) nella lettera i) sono aggiunti in fine i seguenti periodi: “Per non più di 90 giorni le dirigenti e i dirigenti privi di incarico, con o senza demerito, sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto presso l’amministrazione di appartenenza. Per tali attività non è conferito alle suddette e ai suddetti alcun incarico dirigenziale né spetta loro una retribuzione aggiuntiva.

Le suddette e i suddetti dirigenti hanno altresì diritto a essere posti in aspettativa senza assegni per assumere incarichi in altre amministrazioni o in società partecipate dalle amministrazioni pubbliche o per svolgere attività lavorativa nel settore privato; in tali casi il periodo di disponibilità è sospeso.”;

n) all’articolo 142 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: “dei risultati ufficiali del censimento della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “del decreto del presidente della repubblica adottato ai sensi del comma 236-bis dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni”;

2) il comma 2 è abrogato;

o) nel comma 4 dell’articolo 147 le parole: “censimento generale della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “censimento dei gruppi linguistici”;

p) nel comma 1 dell’articolo 152 le parole: “legale come determinata in esito all’ultimo censimento” sono sostituite dalle seguenti: “come determinata dal decreto del presidente della repubblica adottato ai sensi dei commi 236-bis e 236-ter dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni”;

q) nel comma 3 dell’articolo 156 le parole: “censimento generale della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “censimento dei gruppi linguistici”;

r) nel secondo periodo del comma 4-bis dell’articolo 162 sono aggiunte in fine le parole: “, purché gli incarichi allo stesso attribuiti non siano superiori a tre. Al segretario già titolare di sede segretariale convenzionata ai sensi dell’articolo 140 spetta complessivamente una maggiorazione.”;

s) nel comma 1 dell'articolo 163 le parole: "o, limitatamente ai comuni di quarta classe, che abbiano frequentato i corsi di preparazione alle funzioni di segretario comunale indetti dallo stato o dalle province autonome nella misura richiesta per l'ammissione all'esame di abilitazione" sono soppresse;

t) all'articolo 163-bis sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Qualora non risulti possibile la copertura delle sedi segretarili ai sensi dell'articolo 163, per garantire la continuità dei servizi istituzionali e per conseguire un'economica gestione delle risorse, gli enti locali possono mettere a disposizione per non più di sei mesi propri dipendenti, previo loro consenso, in possesso dell'abilitazione alle funzioni di segretario comunale e in servizio a tempo indeterminato da almeno due anni nella qualifica di funzionario, per assumere temporaneamente, anche limitatamente a una parte dell'orario di lavoro, le funzioni di segretario nei comuni e nelle comunità, fino all'espletamento della procedura concorsuale o al rientro del titolare, e comunque per una durata massima complessiva non superiore ai tre anni.";

2) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Le disposizioni recate dal presente articolo trovano applicazione fino al 1° agosto 2026. I relativi incarichi, se conferiti entro tale data, proseguono sino alla naturale scadenza.";

u) nel comma 4 dell'articolo 164 le parole: "censimento generale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

v) nel comma 1 dell'articolo 180 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

w) nel comma 1 dell'articolo 206 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

x) nel comma 4 dell'articolo 213 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

y) nel comma 1 dell'articolo 223 le parole: "Entro 10 giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro 20 giorni";

z) l'articolo 225 è abrogato;

aa) nel comma 1 dell'articolo 226 le parole: "le persone iscritte all'albo di cui all'articolo 225" sono sostituite dalle parole: "le persone iscritte dal almeno quattro anni all'albo di cui all'articolo 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53, concernente "Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale";

bb) all'articolo 235 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. La popolazione del comune è quella determinata con decreto del presidente della repubblica adottato ai sensi dei commi 236-bis e 236-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni.";

2) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

"8-bis. I candidati della lista possono sottoscrivere la lista stessa. Rimane salva la facoltà di sottoscrivere una lista diversa da quella di appartenenza.";

cc) dopo il comma 6 dell'articolo 264 è inserito il seguente:

"6-bis. Nei comuni della provincia di Bolzano con popolazione fino a 13.000 abitanti, il presidente prende nota sulla lista degli elettori che votano soltanto per il sindaco o soltanto per il consiglio comunale.";

dd) nel comma 5 dell'articolo 266 le parole: ", di decesso o di rinuncia" sono sostituite dalle seguenti: "o di decesso o malattia gravemente invalidante" e l'ultimo periodo è soppresso;

ee) nel comma 4 dell'articolo 267 le parole: ", di decesso o di rinuncia" sono sostituite dalle seguenti: "o di decesso o malattia gravemente invalidante" e l'ultimo periodo è soppresso;

ff) nel comma 6 dell'articolo 269 le parole: ", di decesso o di rinuncia" sono sostituite dalle seguenti: "o di decesso o malattia gravemente invalidante" e l'ultimo periodo è soppresso.

2. Gli incarichi conferiti sulla base della disciplina prevista dall'articolo 163 della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge a coloro che, pur non essendo abilitati, hanno frequentato il corso di abilitazione proseguono per non più di sette mesi.

3. Limitatamente all'anno 2026 per i comuni con popolazione fino ai 4.000 abitanti il numero minimo dei votanti previsto dall'articolo 287, commi 1, 2 e 3, della legge regionale n. 2 del 2018 è ridotto dal 50 al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Resta fermo quanto ulteriormente previsto dallo stesso articolo 287.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'applicazione della lettera e) del comma 1 sono finanziati con le modalità previste dall'articolo 68.1, comma 12, della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse rese disponibili con l'articolo 16 della legge regionale 1 agosto 2022, n. 5. Dall'attuazione del presente articolo non derivano altri nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli enti locali provvedono all'attuazione degli adempimenti disposti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Sottoscrizioni

(DE BERGOLINI)

(CALTA)

(PAROCANI)

CEPROLA

(PASINI)

(SOMMERUS)

(V. M. N. U. E. N.)

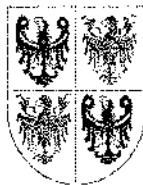
(FANICA)

(MAULE)

(RUBIN)

(FRANZOSIA)

(DOVAT)



CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

XVII Legislatura

disegno di legge n. 5/XVII

TITOLO:

**ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE AUTONOMA
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2024-2026**

CONSIGLIO REGIONALE REGIONALRAT
18 LUG. 2024
PRO. N. 2538/8

Emendamento all'articolo 1

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

Articolo 1

Modifiche alla legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), e successive modificazioni

1. Alla legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 4 dell'articolo 1 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

b) il comma 7 dell'articolo 44 è sostituito dal seguente:

2

"7. Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo e per la determinazione della popolazione in materia di procedimenti elettorali si considera la popolazione del comune determinata con decreto del presidente della repubblica ai sensi dei commi 236-bis e 236-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni";

c) nel comma 3 dell'articolo 49 la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) i progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche nei casi fissati dallo statuto comunale di importo maggiore di 1 milione di euro, secondo quanto previsto dall'articolo 50;";

d) all'articolo 50 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente "Progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche di importo maggiore di 1 milione di euro";

2) nel comma 1 le parole: "dei progetti preliminari di opere pubbliche" sono sostituite dalle seguenti: "dei progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche di importo maggiore di 1 milione di euro, qualora tale livello di progettazione sia previsto dalla normativa in materia per l'opera da realizzare,";

e) dopo l'articolo 68.1.1 è inserito il seguente:

"Articolo 68.1.1.1

Conferma della misura delle indennità di carica e dei gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali della regione a decorrere dal turno generale del 2026

1. A decorrere dal turno elettorale generale dell'anno 2025 sono confermate con regolamento della giunta regionale, adottato con le modalità previste dall'articolo 67, comma 3, le indennità di carica nella misura stabilita dal DPR n. 18 novembre 2022, n. 26, e successive modificazioni. La misura è modificata nel caso di variazione della classificazione della sede segretariale o della popolazione residente al 31 dicembre 2023 rispetto a quanto previsto dal DPR n. 26 del 2022, e successive modificazioni assegnando:

a) in caso di passaggio in una fascia superiore, l'indennità più alta prevista nella fascia stessa ridotti del 10 per cento;

b) in caso di passaggio in una fascia inferiore, l'indennità più alta prevista nella fascia stessa ridotti del 10 per cento;

c) per i comuni della provincia di Trento la cui popolazione superi i 10.000 abitanti viene corrisposta un'indennità pari ad euro 5.813.

2. Resta fermo che la misura delle indennità per gli amministratori delle comunità comprensoriali è fissata dalla provincia autonoma di Bolzano.”;

f) all'articolo 68-ter sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: “di cui all'articolo 67” sono soppresse;

2) nel comma 3 le parole: “dal regolamento previsto dall'articolo 67, comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “dal regolamento adottato con le modalità previste dall'articolo 67, comma 3”;

g) nella lettera e-bis) del comma 1 dell'articolo 91 dopo le parole: “mediante utilizzo delle graduatorie di concorso pubblico approvate” sono inserite le seguenti: “dalla regione e dalla Provincia autonoma di Trento.”;

h) all'articolo 93 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nella lettera b) del comma 1 sono anteposte le parole: “maggiore età e”;

2) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. I requisiti richiesti sono posseduti tre mesi prima della data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso sia all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro.”;

i) all'articolo 95 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 2 è aggiunto in fine il seguente periodo: “Tutte prove scritte, in quanto previste, sono sostenute nella lingua del gruppo linguistico al quale gli aspiranti appartengono o sono aggregati dal almeno sei mesi.”;

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

“2-bis. Le disposizioni recate dal secondo periodo del comma 2 trovano applicazione anche per gli aspiranti ad assunzioni appartenenti o aggregati al gruppo linguistico ladino, per i quali resta ferma la facoltà di sostenere le prove di esame sia nella lingua italiana che in quella tedesca.”;

j) all'articolo 97 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 alla lettera c) dopo le parole: “ogni altra prescrizione” sono aggiunte le seguenti: “, anche con riferimento a quanto previsto dalla normativa nazionale,”;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a 15 giorni e non superiore a 35 giorni dalla pubblicazione del bando di concorso nel bollettino ufficiale della regione.”;

k) nel comma 3 dell’articolo 98 le parole: “censimento generale della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “censimento dei gruppi linguistici”;

l) alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 99, dopo le parole: “e delle prove selettive” sono aggiunte le seguenti: “, tenendo conto anche di quanto previsto dalla normativa nazionale”;

m) all’articolo 135-bis, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

1) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) al concorso pubblico per titoli ed esami per l’accesso alla qualifica dirigenziale sono ammessi coloro che sono in possesso di un diploma di laurea specialistica o magistrale e dell’attestato di bilinguismo A o C2 e di un’anzianità di servizio di almeno 5 anni nella qualifica di appartenenza, purché non inferiore alla settima ter qualifica funzionale o di equivalente esperienza professionale della stessa durata nel settore privato.”;

2) nella lettera i) sono aggiunti in fine i seguenti periodi: “Per non più di 90 giorni le dirigenti e i dirigenti privi di incarico, con o senza demerito, sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto presso l’amministrazione di appartenenza. Per tali attività non è conferito alle suddette e ai suddetti alcun incarico dirigenziale né spetta loro una retribuzione aggiuntiva.

Le suddette e i suddetti dirigenti hanno altresì diritto a essere posti in aspettativa senza assegni per assumere incarichi in altre amministrazioni o in società partecipate dalle amministrazioni pubbliche o per svolgere attività lavorativa nel settore privato; in tali casi il periodo di disponibilità è sospeso,”;

n) all’articolo 142 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: “dei risultati ufficiali del censimento della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “del decreto del presidente della repubblica adottato ai sensi del comma 236-bis dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni”;

2) il comma 2 è abrogato;

o) nel comma 4 dell’articolo 147 le parole: “censimento generale della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “censimento dei gruppi linguistici”;

p) nel comma 1 dell’articolo 152 le parole: “legale come determinata in esito all’ultimo censimento” sono sostituite dalle seguenti: “come determinata dal decreto del presidente della repubblica adottato ai sensi dei commi 236-bis e 236-ter dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni”;

q) nel comma 3 dell’articolo 156 le parole: “censimento generale della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “censimento dei gruppi linguistici”;

r) nel secondo periodo del comma 4-bis dell’articolo 162 sono aggiunte in fine le parole: “, purché gli incarichi allo stesso attribuiti non siano superiori a tre. Al segretario già titolare di sede segretariale convenzionata ai sensi dell’articolo 140 spetta complessivamente una maggiorazione.”;

s) nel comma 1 dell'articolo 163 le parole: "o, limitatamente ai comuni di quarta classe, che abbiano frequentato i corsi di preparazione alle funzioni di segretario comunale indetti dallo stato o dalle province autonome nella misura richiesta per l'ammissione all'esame di abilitazione" sono soppresse;

t) all'articolo 163-bis sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Qualora non risulti possibile la copertura delle sedi segretarili ai sensi dell'articolo 163, per garantire la continuità dei servizi istituzionali e per conseguire un'economica gestione delle risorse, gli enti locali possono mettere a disposizione per non più di sei mesi propri dipendenti, previo loro consenso, in possesso dell'abilitazione alle funzioni di segretario comunale da almeno tre anni e in servizio a tempo indeterminato da almeno due anni nella qualifica di funzionario, per assumere temporaneamente, anche limitatamente a una parte dell'orario di lavoro, le funzioni di segretario nei comuni e nelle comunità, fino all'espletamento della procedura concorsuale o al rientro del titolare, e comunque per una durata massima complessiva non superiore ai tre anni.";

2) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Le disposizioni recate dal presente articolo trovano applicazione fino al 1° luglio 2028. I relativi incarichi, se conferiti entro tale data, proseguono sino alla naturale scadenza.";

u) nel comma 4 dell'articolo 164 le parole: "censimento generale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

v) nel comma 1 dell'articolo 180 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

w) nel comma 1 dell'articolo 206 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

x) nel comma 4 dell'articolo 213 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

y) nel comma 1 dell'articolo 223 le parole: "Entro 10 giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro 27 giorni";

z) l'articolo 225 è abrogato;

aa) nel comma 1 dell'articolo 226 le parole: "le persone iscritte all'albo di cui all'articolo 225" sono sostituite dalle parole: "le persone iscritte dal almeno sei anni all'albo di cui all'articolo 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53, concernente "Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale";

bb) all'articolo 235 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. La popolazione del comune è quella determinata con decreto del presidente della repubblica adottato ai sensi dei commi 236-bis e 236-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni.";

2) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

"8-bis. I candidati della lista possono sottoscrivere la lista stessa. Rimane salva la facoltà di sottoscrivere una lista diversa da quella di appartenenza.";

cc) dopo il comma 6 dell'articolo 264 è inserito il seguente:

“6-bis. Nei comuni della provincia di Bolzano con popolazione fino a 13.000 abitanti, il presidente prende nota sulla lista degli elettori che votano soltanto per il sindaco o soltanto per il consiglio comunale.”;

dd) nel comma 5 dell'articolo 266 le parole: “, di decesso o di rinuncia” sono sostituite dalle seguenti: “o di decesso o malattia gravemente invalidante” e l'ultimo periodo è soppresso;

ee) nel comma 4 dell'articolo 267 le parole: “, di decesso o di rinuncia” sono sostituite dalle seguenti: “o di decesso o malattia gravemente invalidante” e l'ultimo periodo è soppresso;

ff) nel comma 6 dell'articolo 269 le parole: “, di decesso o di rinuncia” sono sostituite dalle seguenti: “o di decesso o malattia gravemente invalidante” e l'ultimo periodo è soppresso.

2. Gli incarichi conferiti sulla base della disciplina prevista dall'articolo 163 della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge a coloro che, pur non essendo abilitati, hanno frequentato il corso di abilitazione proseguono per non più di sette mesi.

3. Limitatamente all'anno 2026 per i comuni con popolazione fino ai 4.000 abitanti il numero minimo dei votanti previsto dall'articolo 287, commi 1, 2 e 3, della legge regionale n. 2 del 2018 è ridotto dal 50 al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Resta fermo quanto ulteriormente previsto dallo stesso articolo 287.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'applicazione della lettera e) del comma 1 sono finanziati con le modalità previste dall'articolo 68.1, comma 12, della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse rese disponibili con l'articolo 16 della legge regionale 1 agosto 2022, n. 5. Dall'attuazione del presente articolo non derivano altri nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli enti locali provvedono all'attuazione degli adempimenti disposti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Sottoscrizioni

(DE BETTOLINI)

(ALTA)

(PAROCCHI) COPPEL

(ITALICA)

(RAESMI)

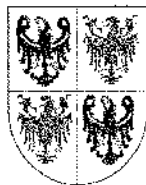
(FRANZOSA)

(DENASA)

(FRANZOSA)

(VALNAGA)

(PAULI)



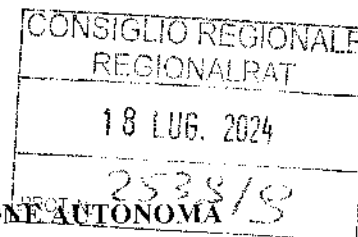
CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

XVII Legislatura

disegno di legge n. 5/XVII

TITOLO:

**ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE AUTONOMA
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2024-2026**



Emendamento all'articolo 1

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

Articolo 1

Modifiche alla legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), e successive modificazioni

1. Alla legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 4 dell'articolo 1 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

b) il comma 7 dell'articolo 44 è sostituito dal seguente:

2

"7. Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo e per la determinazione della popolazione in materia di procedimenti elettorali si considera la popolazione del comune determinata con decreto del presidente della repubblica ai sensi dei commi 236-bis e 236-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni";

c) nel comma 3 dell'articolo 49 la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) i progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche nei casi fissati dallo statuto comunale di importo maggiore di 3 milioni di euro, secondo quanto previsto dall'articolo 50;";

d) all'articolo 50 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente "Progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche di importo maggiore di 1 milione di euro";

2) nel comma 1 le parole: "dei progetti preliminari di opere pubbliche" sono sostituite dalle seguenti: "dei progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche di importo maggiore di 3 milioni di euro, qualora tale livello di progettazione sia previsto dalla normativa in materia per l'opera da realizzare,";

e) dopo l'articolo 68.1.1 è inserito il seguente:

"Articolo 68.1.1.1

Conferma della misura delle indennità di carica e dei gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali della regione a decorrere dal turno generale del 2026

1. A decorrere dal turno elettorale generale dell'anno 2028 sono confermate con regolamento della giunta regionale, adottato con le modalità previste dall'articolo 67, comma 3, le indennità di carica nella misura stabilita dal DPR n. 18 novembre 2022, n. 26, e successive modificazioni. La misura è modificata nel caso di variazione della classificazione della sede segretariale o della popolazione residente al 31 dicembre 2023 rispetto a quanto previsto dal DPR n. 26 del 2022, e successive modificazioni assegnando:

a) in caso di passaggio in una fascia superiore, l'indennità più alta prevista nella fascia stessa ridotti del 24 per cento;

b) in caso di passaggio in una fascia inferiore, l'indennità più alta prevista nella fascia stessa ridotti del 24 per cento;

c) per i comuni della provincia di Trento la cui popolazione superi i 10.000 abitanti viene corrisposta un'indennità pari ad euro 5.813.

2. Resta fermo che la misura delle indennità per gli amministratori delle comunità comprensoriali è fissata dalla provincia autonoma di Bolzano.”;

f) all'articolo 68-ter sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: “di cui all'articolo 67” sono soppresse;

2) nel comma 3 le parole: “dal regolamento previsto dall'articolo 67, comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “dal regolamento adottato con le modalità previste dall'articolo 67, comma 3”;

g) nella lettera e-bis) del comma 1 dell'articolo 91 dopo le parole: “mediante utilizzo delle graduatorie di concorso pubblico approvate” sono inserite le seguenti: “dalla regione e dalla Provincia autonoma di Trento,”;

h) all'articolo 93 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nella lettera b) del comma 1 sono anteposte le parole: “maggiore età e”;

2) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. I requisiti richiesti sono posseduti tre mesi prima della data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso sia all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro.”;

i) all'articolo 95 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 2 è aggiunto in fine il seguente periodo: “Almeno una delle prove scritte, in quanto previste, sono sostenute nella lingua del gruppo linguistico al quale gli aspiranti appartengono o sono aggregati.”;

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

“2-bis. Le disposizioni recate dal secondo periodo del comma 2 trovano applicazione anche per gli aspiranti ad assunzioni appartenenti o aggregati al gruppo linguistico ladino, per i quali resta ferma la facoltà di sostenere le prove di esame sia nella lingua italiana che in quella tedesca.”;

j) all'articolo 97 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 alla lettera e) dopo le parole: “ogni altra prescrizione” sono aggiunte le seguenti: “, anche con riferimento a quanto previsto dalla normativa nazionale,”;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a 15 giorni e non superiore a 35 giorni dalla pubblicazione del bando di concorso nel bollettino ufficiale della regione.”;

k) nel comma 3 dell’articolo 98 le parole: “censimento generale della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “censimento dei gruppi linguistici”;

l) alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 99, dopo le parole: “e delle prove selettive” sono aggiunte le seguenti: “, tenendo conto anche di quanto previsto dalla normativa nazionale”;

m) all’articolo 135-bis, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

1) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) al concorso pubblico per titoli ed esami per l’accesso alla qualifica dirigenziale sono ammessi coloro che sono in possesso di un diploma di laurea almeno triennale e dell’attestato di bilinguismo A o C2 e di un’anzianità di servizio di almeno 5 anni nella qualifica di appartenenza, purché non inferiore alla settima ter qualifica funzionale o di equivalente esperienza professionale della stessa durata nel settore privato.”;

2) nella lettera i) sono aggiunti in fine i seguenti periodi: “Per non più di 90 giorni le dirigenti e i dirigenti privi di incarico, con o senza demerito, sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto presso l’amministrazione di appartenenza. Per tali attività non è conferito alle suddette e ai suddetti alcun incarico dirigenziale né spetta loro una retribuzione aggiuntiva.

Le suddette e i suddetti dirigenti hanno altresì diritto a essere posti in aspettativa senza assegni per assumere incarichi in altre amministrazioni o in società partecipate dalle amministrazioni pubbliche o per svolgere attività lavorativa nel settore privato; in tali casi il periodo di disponibilità è sospeso.”;

n) all’articolo 142 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: “dei risultati ufficiali del censimento della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “del decreto del presidente della repubblica adottato ai sensi del comma 236-bis dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni”;

2) il comma 2 è abrogato;

o) nel comma 4 dell’articolo 147 le parole: “censimento generale della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “censimento dei gruppi linguistici”;

p) nel comma 1 dell’articolo 152 le parole: “legale come determinata in esito all’ultimo censimento” sono sostituite dalle seguenti: “come determinata dal decreto del presidente della repubblica adottato ai sensi dei commi 236-bis e 236-ter dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni”;

q) nel comma 3 dell’articolo 156 le parole: “censimento generale della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “censimento dei gruppi linguistici”;

r) nel secondo periodo del comma 4-bis dell’articolo 162 sono aggiunte in fine le parole: “, purché gli incarichi allo stesso attribuiti non siano superiori a tre. Al segretario già titolare di sede segretariale da almeno 10 anni, convenzionata ai sensi dell’articolo 140, spetta complessivamente una maggiorazione.”;

s) nel comma 1 dell'articolo 163 le parole: "o, limitatamente ai comuni di quarta classe, che abbiano frequentato i corsi di preparazione alle funzioni di segretario comunale indetti dallo stato o dalle province autonome nella misura richiesta per l'ammissione all'esame di abilitazione" sono soppresse;

t) all'articolo 163-bis sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Qualora non risulti possibile la copertura delle sedi segretarie ai sensi dell'articolo 163, per garantire la continuità dei servizi istituzionali e per conseguire un'economica gestione delle risorse, gli enti locali possono mettere a disposizione per non più di sei mesi propri dipendenti, previo loro consenso, in possesso dell'abilitazione alle funzioni di segretario comunale e in servizio a tempo indeterminato da almeno quattordici anni nella qualifica di funzionario, per assumere temporaneamente, anche limitatamente a una parte dell'orario di lavoro, le funzioni di segretario nei comuni e nelle comunità, fino all'espletamento della procedura concorsuale o al rientro del titolare, e comunque per una durata massima complessiva non superiore ai tre anni.";

2) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Le disposizioni recate dal presente articolo trovano applicazione fino al 1° agosto 2026. I relativi incarichi, se conferiti entro tale data, proseguono sino alla naturale scadenza.";

u) nel comma 4 dell'articolo 164 le parole: "censimento generale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

v) nel comma 1 dell'articolo 180 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

w) nel comma 1 dell'articolo 206 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

x) nel comma 4 dell'articolo 213 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

y) nel comma 1 dell'articolo 223 le parole: "Entro 10 giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro 20 giorni";

z) l'articolo 225 è abrogato;

aa) nel comma 1 dell'articolo 226 le parole: "le persone iscritte all'albo di cui all'articolo 225" sono sostituite dalle parole: "le persone iscritte dal almeno quattro anni all'albo di cui all'articolo 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53, concernente "Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale";

bb) all'articolo 235 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. La popolazione del comune è quella determinata con decreto del presidente della repubblica adottato ai sensi dei commi 236-bis e 236-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni.";

2) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

"8-bis. I candidati della lista possono sottoscrivere la lista stessa. Rimane salva la facoltà di sottoscrivere una lista diversa da quella di appartenenza. ";

cc) dopo il comma 6 dell'articolo 264 è inserito il seguente:

“6-bis. Nei comuni della provincia di Bolzano con popolazione fino a 10.000 abitanti, il presidente prende nota sulla lista degli elettori che votano soltanto per il sindaco o soltanto per il consiglio comunale.”;

dd) nel comma 5 dell'articolo 266 le parole: “, di decesso o di rinuncia” sono sostituite dalle seguenti: “o di decesso o malattia gravemente invalidante” e l'ultimo periodo è soppresso;

ee) nel comma 4 dell'articolo 267 le parole: “, di decesso o di rinuncia” sono sostituite dalle seguenti: “o di decesso o malattia gravemente invalidante” e l'ultimo periodo è soppresso;

ff) nel comma 6 dell'articolo 269 le parole: “, di decesso o di rinuncia” sono sostituite dalle seguenti: “o di decesso o malattia gravemente invalidante” e l'ultimo periodo è soppresso.

2. Gli incarichi conferiti sulla base della disciplina prevista dall'articolo 163 della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge a coloro che, pur non essendo abilitati, hanno frequentato il corso di abilitazione proseguono per non più di sette mesi.

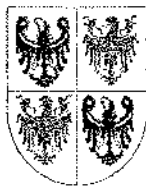
3. a partire dall'anno 2026 per i comuni con popolazione fino ai 2.000 abitanti il numero minimo dei votanti previsto dall'articolo 287, commi 1, 2 e 3, della legge regionale n. 2 del 2018 è ridotto dal 50 al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Resta fermo quanto ulteriormente previsto dallo stesso articolo 287.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'applicazione della lettera c) del comma 1 sono finanziati con le modalità previste dall'articolo 68.1, comma 12, della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse rese disponibili con l'articolo 16 della legge regionale 1 agosto 2022, n. 5. Dall'attuazione del presente articolo non derivano altri nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli enti locali provvedono all'attuazione degli adempimenti disposti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

sottoscrizioni/Unterschriften:

(JANISCH)
(DORSE)
(FRANZOSI)
(DE BERTOLINI)
(VANNUCCI)
(SILVERMAN)

(CORNIGLI)
(PAULI)
(PAGGI)
(PAROLAN)



CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

XVII Legislatura

disegno di legge n. 5/XVII

TITOLO:

**ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE AUTONOMA
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2024-2026**



Emendamento all'articolo 1

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

Articolo 1

Modifiche alla legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), e successive modificazioni

1. Alla legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 4 dell'articolo 1 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

b) il comma 7 dell'articolo 44 è sostituito dal seguente:

2

"7. Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo e per la determinazione della popolazione in materia di procedimenti elettorali si considera la popolazione del comune determinata con decreto del presidente della repubblica ai sensi dei commi 236-bis e 236-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni";

c) nel comma 3 dell'articolo 49 la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) i progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche nei casi fissati dallo statuto comunale di importo maggiore di 3 milioni di euro, secondo quanto previsto dall'articolo 50;";

d) all'articolo 50 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente "Progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche di importo maggiore di 1 milione di euro";

2) nel comma 1 le parole: "dei progetti preliminari di opere pubbliche" sono sostituite dalle seguenti: "dei progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche di importo maggiore di 3 milioni di euro, qualora tale livello di progettazione sia previsto dalla normativa in materia per l'opera da realizzare,";

e) dopo l'articolo 68.1.1 è inserito il seguente:

"Articolo 68.1.1.1

Conferma della misura delle indennità di carica e dei gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali della regione a decorrere dal turno generale del 2026

1. A decorrere dal turno elettorale generale dell'anno 2028 sono confermate con regolamento della giunta regionale, adottato con le modalità previste dall'articolo 67, comma 3, le indennità di carica nella misura stabilita dal DPR n. 18 novembre 2022, n. 26, e successive modificazioni. La misura è modificata nel caso di variazione della classificazione della sede segretariale o della popolazione residente al 31 dicembre 2023 rispetto a quanto previsto dal DPR n. 26 del 2022, e successive modificazioni assegnando:

a) in caso di passaggio in una fascia superiore, l'indennità più alta prevista nella fascia stessa ridotti del 24 per cento;

b) in caso di passaggio in una fascia inferiore, l'indennità più alta prevista nella fascia stessa ridotti del 24 per cento;

c) per i comuni della provincia di Trento la cui popolazione superi i 10.000 abitanti viene corrisposta un'indennità pari ad euro 5.813.

2. Resta fermo che la misura delle indennità per gli amministratori delle comunità comprensoriali è fissata dalla provincia autonoma di Bolzano.”;

f) all'articolo 68-ter sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: “di cui all'articolo 67” sono soppresse;

2) nel comma 3 le parole: “dal regolamento previsto dall'articolo 67, comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “dal regolamento adottato con le modalità previste dall'articolo 67, comma 3”;

g) nella lettera e-bis) del comma 1 dell'articolo 91 dopo le parole: “mediante utilizzo delle graduatorie di concorso pubblico approvate” sono inserite le seguenti: “dalla regione e dalla Provincia autonoma di Trento,”;

h) all'articolo 93 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nella lettera b) del comma 1 sono anteposte le parole: “maggiore età e”;

2) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. I requisiti richiesti sono posseduti tre mesi prima della data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso sia all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro.”;

i) all'articolo 95 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 2 è aggiunto in fine il seguente periodo: “Almeno una delle prove scritte, in quanto previste, sono sostenute nella lingua del gruppo linguistico al quale gli aspiranti appartengono o sono aggregati.”;

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

“2-bis. Le disposizioni recate dal secondo periodo del comma 2 trovano applicazione anche per gli aspiranti ad assunzioni appartenenti o aggregati al gruppo linguistico ladino, per i quali resta ferma la facoltà di sostenere le prove di esame sia nella lingua italiana che in quella tedesca.”;

j) all'articolo 97 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 alla lettera e) dopo le parole: “ogni altra prescrizione” sono aggiunte le seguenti: “, anche con riferimento a quanto previsto dalla normativa nazionale,”;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a 15 giorni e non superiore a 35 giorni dalla pubblicazione del bando di concorso nel bollettino ufficiale della regione.”;

k) nel comma 3 dell’articolo 98 le parole: “censimento generale della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “censimento dei gruppi linguistici”;

l) alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 99, dopo le parole: “e delle prove selettive” sono aggiunte le seguenti: “, tenendo conto anche di quanto previsto dalla normativa nazionale”;

m) all’articolo 135-bis, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

1) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) al concorso pubblico per titoli ed esami per l’accesso alla qualifica dirigenziale sono ammessi coloro che sono in possesso di un diploma di laurea almeno triennale e dell’attestato di bilinguismo A o C2 e di un’anzianità di servizio di almeno 5 anni nella qualifica di appartenenza, purché non inferiore alla settima ter qualifica funzionale o di equivalente esperienza professionale della stessa durata nel settore privato.”;

2) nella lettera i) sono aggiunti in fine i seguenti periodi: “Per non più di 90 giorni le dirigenti e i dirigenti privi di incarico, con o senza demerito, sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto presso l’amministrazione di appartenenza. Per tali attività non è conferito alle suddette e ai suddetti alcun incarico dirigenziale né spetta loro una retribuzione aggiuntiva.

Le suddette e i suddetti dirigenti hanno altresì diritto a essere posti in aspettativa senza assegni per assumere incarichi in altre amministrazioni o in società partecipate dalle amministrazioni pubbliche o per svolgere attività lavorativa nel settore privato; in tali casi il periodo di disponibilità è sospeso.”;

n) all’articolo 142 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: “dei risultati ufficiali del censimento della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “del decreto del presidente della repubblica adottato ai sensi del comma 236-bis dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni”;

2) il comma 2 è abrogato;

o) nel comma 4 dell’articolo 147 le parole: “censimento generale della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “censimento dei gruppi linguistici”;

p) nel comma 1 dell’articolo 152 le parole: “legale come determinata in esito all’ultimo censimento” sono sostituite dalle seguenti: “come determinata dal decreto del presidente della repubblica adottato ai sensi dei commi 236-bis e 236-ter dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni”;

q) nel comma 3 dell’articolo 156 le parole: “censimento generale della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “censimento dei gruppi linguistici”;

r) nel secondo periodo del comma 4-bis dell’articolo 162 sono aggiunte in fine le parole: “, purché gli incarichi allo stesso attribuiti non siano superiori a tre. Al segretario già titolare di sede segretariale convenzionata ai sensi dell’articolo 140 spetta complessivamente una maggiorazione.”;

s) nel comma 1 dell'articolo 163 le parole: "o, limitatamente ai comuni di quarta classe, che abbiano frequentato i corsi di preparazione alle funzioni di segretario comunale indetti dallo stato o dalle province autonome nella misura richiesta per l'ammissione all'esame di abilitazione" sono soppresse;

t) all'articolo 163-bis sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Qualora non risulti possibile la copertura delle sedi segretarili ai sensi dell'articolo 163, per garantire la continuità dei servizi istituzionali e per conseguire un'economica gestione delle risorse, gli enti locali possono mettere a disposizione per non più di sei mesi propri dipendenti, previo loro consenso, in possesso dell'abilitazione alle funzioni di segretario comunale e in servizio a tempo indeterminato da almeno due anni nella qualifica di funzionario, per assumere temporaneamente, anche limitatamente a una parte dell'orario di lavoro, le funzioni di segretario nei comuni e nelle comunità, fino all'espletamento della procedura concorsuale o al rientro del titolare, e comunque per una durata massima complessiva non superiore ai tre anni.";

2) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Le disposizioni recate dal presente articolo trovano applicazione fino al 1° agosto 2026. I relativi incarichi, se conferiti entro tale data, proseguono sino alla naturale scadenza.";

u) nel comma 4 dell'articolo 164 le parole: "censimento generale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

v) nel comma 1 dell'articolo 180 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

w) nel comma 1 dell'articolo 206 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

x) nel comma 4 dell'articolo 213 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

y) nel comma 1 dell'articolo 223 le parole: "Entro 10 giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro 20 giorni";

z) l'articolo 225 è abrogato;

aa) nel comma 1 dell'articolo 226 le parole: "le persone iscritte all'albo di cui all'articolo 225" sono sostituite dalle parole: "le persone iscritte dal almeno quattro anni all'albo di cui all'articolo 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53, concernente "Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale";

bb) all'articolo 235 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. La popolazione del comune è quella determinata con decreto del presidente della repubblica adottato ai sensi dei commi 236-bis e 236-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni.";

2) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

"8-bis. I candidati della lista possono sottoscrivere la lista stessa. Rimane salva la facoltà di sottoscrivere una lista diversa da quella di appartenenza.";

cc) dopo il comma 6 dell'articolo 264 è inserito il seguente:

“6-bis. Nei comuni della provincia di Bolzano con popolazione fino a 13.000 abitanti, il presidente prende nota sulla lista degli elettori che votano soltanto per il sindaco o soltanto per il consiglio comunale.”;

dd) nel comma 5 dell'articolo 266 le parole: “, di decesso o di rinuncia” sono sostituite dalle seguenti: “o di decesso o malattia gravemente invalidante” e l'ultimo periodo è soppresso;

ee) nel comma 4 dell'articolo 267 le parole: “, di decesso o di rinuncia” sono sostituite dalle seguenti: “o di decesso o malattia gravemente invalidante” e l'ultimo periodo è soppresso;

ff) nel comma 6 dell'articolo 269 le parole: “, di decesso o di rinuncia” sono sostituite dalle seguenti: “o di decesso o malattia gravemente invalidante” e l'ultimo periodo è soppresso.

2. Gli incarichi conferiti sulla base della disciplina prevista dall'articolo 163 della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge a coloro che, pur non essendo abilitati, hanno frequentato il corso di abilitazione proseguono per non più di sette mesi.

3. Limitatamente all'anno 2026 per i comuni con popolazione fino ai 4.000 abitanti il numero minimo dei votanti previsto dall'articolo 287, commi 1, 2 e 3, della legge regionale n. 2 del 2018 è ridotto dal 50 al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Resta fermo quanto ulteriormente previsto dallo stesso articolo 287.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'applicazione della lettera c) del comma 1 sono finanziati con le modalità previste dall'articolo 68.1, comma 12, della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse rese disponibili con l'articolo 16 della legge regionale 1 agosto 2022, n. 5. Dall'attuazione del presente articolo non derivano altri nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli enti locali provvedono all'attuazione degli adempimenti disposti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

sottoscrizioni/Unterschriften:

(TANZI)

(MARTIN)

(FRANCOIA)

(DE BERTOLINI)

COPPOLA

(V. M. A. G. K.)

(MONTANA)

(ITALICA)

(PAUL)

(MARTIN)

(PAROLAN)



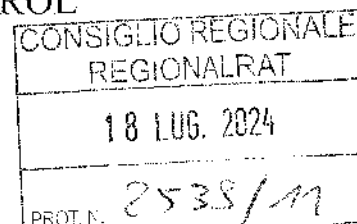
CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

XVII Legislatura

disegno di legge n. 5/XVII

TITOLO:

ASSETTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE AUTONOMA
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2024-2026



Emendamento all'articolo 1

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

Articolo 1

Modifiche alla legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), e successive modificazioni

1. Alla legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 4 dell'articolo 1 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

b) il comma 7 dell'articolo 44 è sostituito dal seguente:

2

"7. Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo e per la determinazione della popolazione in materia di procedimenti elettorali si considera la popolazione del comune determinata con decreto del presidente della repubblica ai sensi dei commi 236-bis e 236-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni";

c) nel comma 3 dell'articolo 49 la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) i progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche nei casi fissati dallo statuto comunale di importo maggiore di 1 milione di euro, secondo quanto previsto dall'articolo 50;";

d) all'articolo 50 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente "Progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche di importo maggiore di 1 milione di euro";

2) nel comma 1 le parole: "dei progetti preliminari di opere pubbliche" sono sostituite dalle seguenti: "dei progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche di importo maggiore di 1 milione di euro, qualora tale livello di progettazione sia previsto dalla normativa in materia per l'opera da realizzare,";

e) dopo l'articolo 68.1.1 è inserito il seguente:

"Articolo 68.1.1.1

Conferma della misura delle indennità di carica e dei gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali della regione a decorrere dal turno generale del 2026

1. A decorrere dal turno elettorale generale dell'anno 2025 sono confermate con regolamento della giunta regionale, adottato con le modalità previste dall'articolo 67, comma 3, le indennità di carica nella misura stabilita dal DPR n. 18 novembre 2022, n. 26, e successive modificazioni. La misura è modificata nel caso di variazione della classificazione della sede segretariale o della popolazione residente al 31 dicembre 2023 rispetto a quanto previsto dal DPR n. 26 del 2022, e successive modificazioni assegnando:

a) in caso di passaggio in una fascia superiore, l'indennità più alta prevista nella fascia stessa ridotti del 10 per cento;

b) in caso di passaggio in una fascia inferiore, l'indennità più alta prevista nella fascia stessa ridotti del 10 per cento;

c) per i comuni della provincia di Trento la cui popolazione superi i 10.000 abitanti viene corrisposta un'indennità pari ad euro 5.813.

2. Resta fermo che la misura delle indennità per gli amministratori delle comunità comprensoriali è fissata dalla provincia autonoma di Bolzano.”;

f) all'articolo 68-ter sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: “di cui all'articolo 67” sono soppresse;

2) nel comma 3 le parole: “dal regolamento previsto dall'articolo 67, comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “dal regolamento adottato con le modalità previste dall'articolo 67, comma 3”;

g) nella lettera e-bis) del comma 1 dell'articolo 91 dopo le parole: “mediante utilizzo delle graduatorie di concorso pubblico approvate” sono inserite le seguenti: “dalla regione e dalla Provincia autonoma di Trento,”;

h) all'articolo 93 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nella lettera b) del comma 1 sono anteposte le parole: “maggiore età e”;

2) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. I requisiti richiesti sono posseduti tre mesi prima della data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso sia all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro.”;

i) all'articolo 95 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 2 è aggiunto in fine il seguente periodo: “Tutte prove scritte, in quanto previste, sono sostenute nella lingua del gruppo linguistico al quale gli aspiranti appartengono o sono aggregati dal almeno sei mesi.”;

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

“2-bis. Le disposizioni recate dal secondo periodo del comma 2 trovano applicazione anche per gli aspiranti ad assunzioni appartenenti o aggregati al gruppo linguistico ladino, per i quali resta ferma la facoltà di sostenere le prove di esame sia nella lingua italiana che in quella tedesca.”;

j) all'articolo 97 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 alla lettera e) dopo le parole: “ogni altra prescrizione” sono aggiunte le seguenti: “, anche con riferimento a quanto previsto dalla normativa nazionale,”;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a 15 giorni e non superiore a 40 giorni dalla pubblicazione del bando di concorso nel bollettino ufficiale della regione.”;

k) nel comma 3 dell’articolo 98 le parole: “censimento generale della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “censimento dei gruppi linguistici”;

l) alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 99, dopo le parole: “e delle prove selettive” sono aggiunte le seguenti: “, tenendo conto anche di quanto previsto dalla normativa nazionale”;

m) all’articolo 135-bis, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

1) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) al concorso pubblico per titoli ed esami per l’accesso alla qualifica dirigenziale sono ammessi coloro che sono in possesso di un diploma di laurea specialistica o magistrale e dell’attestato di bilinguismo A o B2 e di un’anzianità di servizio di almeno 5 anni nella qualifica di appartenenza, purché non inferiore alla settima ter qualifica funzionale o di equivalente esperienza professionale della stessa durata nel settore privato.”;

2) nella lettera i) sono aggiunti in fine i seguenti periodi: “Per non più di 120 giorni le dirigenti e i dirigenti privi di incarico, con o senza demerito, sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto presso l’amministrazione di appartenenza. Per tali attività non è conferito alle suddette e ai suddetti alcun incarico dirigenziale né spetta loro una retribuzione aggiuntiva.

Le suddette e i suddetti dirigenti hanno altresì diritto a essere posti in aspettativa senza assegni per assumere incarichi in altre amministrazioni o in società partecipate dalle amministrazioni pubbliche; in tali casi il periodo di disponibilità è sospeso,”;

n) all’articolo 142 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: “dei risultati ufficiali del censimento della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “del decreto del presidente della repubblica adottato ai sensi del comma 236-bis dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni”;

2) il comma 2 è abrogato;

o) nel comma 4 dell’articolo 147 le parole: “censimento generale della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “censimento dei gruppi linguistici”;

p) nel comma 1 dell’articolo 152 le parole: “legale come determinata in esito all’ultimo censimento” sono sostituite dalle seguenti: “come determinata dal decreto del presidente della repubblica adottato ai sensi dei commi 236-bis e 236-ter dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni”;

q) nel comma 3 dell’articolo 156 le parole: “censimento generale della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “censimento dei gruppi linguistici”;

r) nel secondo periodo del comma 4-bis dell’articolo 162 sono aggiunte in fine le parole: “, purché gli incarichi allo stesso attribuiti non siano superiori a due. Al segretario già titolare di sede segretariale convenzionata ai sensi dell’articolo 140 spetta complessivamente una maggiorazione.”;

s) nel comma 1 dell'articolo 163 le parole: "o, limitatamente ai comuni di terza classe, che abbiano frequentato i corsi di preparazione alle funzioni di segretario comunale indetti dallo stato o dalle province autonome nella misura richiesta per l'ammissione all'esame di abilitazione" sono soppresse;

t) all'articolo 163-bis sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Qualora non risulti possibile la copertura delle sedi segretarili ai sensi dell'articolo 163, per garantire la continuità dei servizi istituzionali e per conseguire un'economica gestione delle risorse, gli enti locali possono mettere a disposizione per non più di sei mesi propri dipendenti, previo loro consenso, in possesso dell'abilitazione alle funzioni di segretario comunale e in servizio a tempo indeterminato da almeno due anni nella qualifica di funzionario, per assumere temporaneamente, anche limitatamente a una parte dell'orario di lavoro, le funzioni di segretario nei comuni e nelle comunità, fino all'espletamento della procedura concorsuale o al rientro del titolare, e comunque per una durata massima complessiva non superiore ai tre anni.";

2) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Le disposizioni recate dal presente articolo trovano applicazione fino al 1° agosto 2026. I relativi incarichi, se conferiti entro tale data, proseguono sino alla naturale scadenza.";

u) nel comma 4 dell'articolo 164 le parole: "censimento generale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

v) nel comma 1 dell'articolo 180 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

w) nel comma 1 dell'articolo 206 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

x) nel comma 4 dell'articolo 213 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

y) nel comma 1 dell'articolo 223 le parole: "Entro 10 giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro 20 giorni";

z) l'articolo 225 è abrogato;

aa) nel comma 1 dell'articolo 226 le parole: "le persone iscritte all'albo di cui all'articolo 225" sono sostituite dalle parole: "le persone iscritte dal almeno quattro anni all'albo di cui all'articolo 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53, concernente "Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale";

bb) all'articolo 235 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. La popolazione del comune è quella determinata con decreto del presidente della repubblica adottato ai sensi dei commi 236-bis e 236-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni.";

2) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

"8-bis. I candidati della lista possono sottoscrivere la lista stessa. Rimane salva la facoltà di sottoscrivere una lista diversa da quella di appartenenza.";

cc) dopo il comma 6 dell'articolo 264 è inserito il seguente:

"6-bis. Nei comuni della provincia di Bolzano con popolazione fino a 13.000 abitanti, il presidente prende nota sulla lista degli elettori che votano soltanto per il sindaco o soltanto per il consiglio comunale.";

dd) nel comma 5 dell'articolo 266 le parole: ", di decesso o di rinuncia" sono sostituite dalle seguenti: "o di decesso o malattia gravemente invalidante" e l'ultimo periodo è soppresso;

ee) nel comma 4 dell'articolo 267 le parole: ", di decesso o di rinuncia" sono sostituite dalle seguenti: "o di decesso o malattia gravemente invalidante" e l'ultimo periodo è soppresso;

ff) nel comma 6 dell'articolo 269 le parole: ", di decesso o di rinuncia" sono sostituite dalle seguenti: "o di decesso o malattia gravemente invalidante" e l'ultimo periodo è soppresso.

2. Gli incarichi conferiti sulla base della disciplina prevista dall'articolo 163 della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge a coloro che, pur non essendo abilitati, hanno frequentato il corso di abilitazione proseguono per non più di sette mesi.

3. Limitatamente all'anno 2026 per i comuni con popolazione fino ai 4.000 abitanti il numero minimo dei votanti previsto dall'articolo 287, commi 1, 2 e 3, della legge regionale n. 2 del 2018 è ridotto dal 50 al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Resta fermo quanto ulteriormente previsto dallo stesso articolo 287.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'applicazione della lettera e) del comma 1 sono finanziati con le modalità previste dall'articolo 68.1, comma 12, della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse rese disponibili con l'articolo 16 della legge regionale 1 agosto 2022, n. 5. Dall'attuazione del presente articolo non derivano altri nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli enti locali provvedono all'attuazione degli adempimenti disposti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Sottoscrizioni

(DE BETTOLINI)

(GALLI)

COMPOLA

(FRANCINI)

(MARENGO)

(PAVONI)

(PAROLANI)

(PAGGI)

(ITALICA)

(FRANZOSA)

(DORAZZO)



CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

XVII Legislatura

disegno di legge n. 5/XVII

TITOLO:

**ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE AUTONOMA
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2024-2026**

CONSIGLIO REGIONALE REGIONALRAT
18 LUG. 2024
PROT. N. 2535/12

Emendamento all'articolo 1

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

Articolo 1

Modifiche alla legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), e successive modificazioni

1. Alla legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 4 dell'articolo 1 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

b) il comma 7 dell'articolo 44 è sostituito dal seguente:

2

"7. Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo e per la determinazione della popolazione in materia di procedimenti elettorali si considera la popolazione del comune determinata con decreto del presidente della repubblica ai sensi dei commi 236-bis e 236-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni";

c) nel comma 3 dell'articolo 49 la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) i progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche nei casi fissati dallo statuto comunale di importo maggiore di 3 milioni di euro, secondo quanto previsto dall'articolo 50;"

d) all'articolo 50 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente "Progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche di importo maggiore di 1 milione di euro";

2) nel comma 1 le parole: "dei progetti preliminari di opere pubbliche" sono sostituite dalle seguenti: "dei progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche di importo maggiore di 3 milioni di euro, qualora tale livello di progettazione sia previsto dalla normativa in materia per l'opera da realizzare,";

e) dopo l'articolo 68.1.1 è inserito il seguente:

"Articolo 68.1.1.1

Conferma della misura delle indennità di carica e dei gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali della regione a decorrere dal turno generale del 2026

1. A decorrere dal turno elettorale generale dell'anno 2028 sono confermate con regolamento della giunta regionale, adottato con le modalità previste dall'articolo 67, comma 3, le indennità di carica nella misura stabilita dal DPR n. 18 novembre 2022, n. 26, e successive modificazioni. La misura è modificata nel caso di variazione della classificazione della sede segretariale o della popolazione residente al 31 dicembre 2023 rispetto a quanto previsto dal DPR n. 26 del 2022, e successive modificazioni assegnando:

a) in caso di passaggio in una fascia superiore, l'indennità più alta prevista nella fascia stessa ridotti del 24 per cento;

b) in caso di passaggio in una fascia inferiore, l'indennità più alta prevista nella fascia stessa ridotti del 24 per cento;

c) per i comuni della provincia di Trento la cui popolazione superi i 10.000 abitanti viene corrisposta un'indennità pari ad euro 5.813.

2. Resta fermo che la misura delle indennità per gli amministratori delle comunità comprensoriali è fissata dalla provincia autonoma di Bolzano.”;

f) all'articolo 68-ter sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: “di cui all'articolo 67” sono soppresse;

2) nel comma 3 le parole: “dal regolamento previsto dall'articolo 67, comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “dal regolamento adottato con le modalità previste dall'articolo 67, comma 3”;

g) nella lettera e-bis) del comma 1 dell'articolo 91 dopo le parole: “mediante utilizzo delle graduatorie di concorso pubblico approvate” sono inserite le seguenti: “dalla regione e dalla Provincia autonoma di Trento,”;

h) all'articolo 93 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nella lettera b) del comma 1 sono anteposte le parole: “maggiore età e”;

2) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. I requisiti richiesti sono posseduti tre mesi prima della data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso sia all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro.”;

i) all'articolo 95 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 2 è aggiunto in fine il seguente periodo: “Tutte prove scritte, in quanto previste, sono sostenute nella lingua del gruppo linguistico al quale gli aspiranti appartengono o sono aggregati dal almeno sei mesi.”;

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

“2-bis. Le disposizioni recate dal secondo periodo del comma 2 trovano applicazione anche per gli aspiranti ad assunzioni appartenenti o aggregati al gruppo linguistico ladino, per i quali resta ferma la facoltà di sostenere le prove di esame sia nella lingua italiana che in quella tedesca.”;

j) all'articolo 97 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 alla lettera c) dopo le parole: “ogni altra prescrizione” sono aggiunte le seguenti: “, anche con riferimento a quanto previsto dalla normativa nazionale.”;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a 15 giorni e non superiore a 35 giorni dalla pubblicazione del bando di concorso nel bollettino ufficiale della regione.”;

k) nel comma 3 dell’articolo 98 le parole: “censimento generale della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “censimento dei gruppi linguistici”;

l) alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 99, dopo le parole: “e delle prove selettive” sono aggiunte le seguenti: “, tenendo conto anche di quanto previsto dalla normativa nazionale”;

m) all’articolo 135-bis, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

1) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) al concorso pubblico per titoli ed esami per l’accesso alla qualifica dirigenziale sono ammessi coloro che sono in possesso di un diploma di laurea specialistica o magistrale e dell’attestato di bilinguismo A o C2 e di un’anzianità di servizio di almeno 5 anni nella qualifica di appartenenza, purché non inferiore alla settima ter qualifica funzionale o di equivalente esperienza professionale della stessa durata nel settore privato.”;

2) nella lettera i) sono aggiunti in fine i seguenti periodi: “Per non più di 90 giorni le dirigenti e i dirigenti privi di incarico, con o senza demerito, sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto presso l’amministrazione di appartenenza. Per tali attività non è conferito alle suddette e ai suddetti alcun incarico dirigenziale né spetta loro una retribuzione aggiuntiva.

Le suddette e i suddetti dirigenti hanno altresì diritto a essere posti in aspettativa senza assegni per assumere incarichi in altre amministrazioni o in società partecipate dalle amministrazioni pubbliche o per svolgere attività lavorativa nel settore privato; in tali casi il periodo di disponibilità è sospeso.”;

n) all’articolo 142 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: “dei risultati ufficiali del censimento della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “del decreto del presidente della repubblica adottato ai sensi del comma 236-bis dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni”;

2) il comma 2 è abrogato;

o) nel comma 4 dell’articolo 147 le parole: “censimento generale della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “censimento dei gruppi linguistici”;

p) nel comma 1 dell’articolo 152 le parole: “legale come determinata in esito all’ultimo censimento” sono sostituite dalle seguenti: “come determinata dal decreto del presidente della repubblica adottato ai sensi dei commi 236-bis e 236-ter dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni”;

q) nel comma 3 dell’articolo 156 le parole: “censimento generale della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “censimento dei gruppi linguistici”;

r) nel secondo periodo del comma 4-bis dell’articolo 162 sono aggiunte in fine le parole: “, purché gli incarichi allo stesso attribuiti non siano superiori a tre. Al segretario già titolare di sede segretariale convenzionata ai sensi dell’articolo 140 spetta complessivamente una maggiorazione.”;

s) nel comma 1 dell'articolo 163 le parole: "o, limitatamente ai comuni di quarta classe, che abbiano frequentato i corsi di preparazione alle funzioni di segretario comunale indetti dallo stato o dalle province autonome nella misura richiesta per l'ammissione all'esame di abilitazione" sono soppresse;

t) all'articolo 163-bis sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Qualora non risulti possibile la copertura delle sedi segretarili ai sensi dell'articolo 163, per garantire la continuità dei servizi istituzionali e per conseguire un'economica gestione delle risorse, gli enti locali possono mettere a disposizione per non più di sei mesi propri dipendenti, previo loro consenso, in possesso dell'abilitazione alle funzioni di segretario comunale e in servizio a tempo indeterminato da almeno due anni nella qualifica di funzionario, per assumere temporaneamente, anche limitatamente a una parte dell'orario di lavoro, le funzioni di segretario nei comuni e nelle comunità, fino all'espletamento della procedura concorsuale o al rientro del titolare, e comunque per una durata massima complessiva non superiore ai tre anni.";

2) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Le disposizioni recate dal presente articolo trovano applicazione fino al 1° agosto 2026. I relativi incarichi, se conferiti entro tale data, proseguono sino alla naturale scadenza.";

u) nel comma 4 dell'articolo 164 le parole: "censimento generale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

v) nel comma 1 dell'articolo 180 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

w) nel comma 1 dell'articolo 206 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

x) nel comma 4 dell'articolo 213 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

y) nel comma 1 dell'articolo 223 le parole: "Entro 10 giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro 20 giorni";

z) l'articolo 225 è abrogato;

aa) nel comma 1 dell'articolo 226 le parole: "le persone iscritte all'albo di cui all'articolo 225" sono sostituite dalle parole: "le persone iscritte dal almeno quattro anni all'albo di cui all'articolo 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53, concernente "Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale";

bb) all'articolo 235 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. La popolazione del comune è quella determinata con decreto del presidente della repubblica adottato ai sensi dei commi 236-bis e 236-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni.";

2) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

"8-bis. I candidati della lista possono sottoscrivere la lista stessa. Rimane salva la facoltà di sottoscrivere una lista diversa da quella di appartenenza.";

cc) dopo il comma 6 dell'articolo 264 è inserito il seguente:

"6-bis. Nei comuni della provincia di Bolzano con popolazione fino a 13.000 abitanti, il presidente prende nota sulla lista degli elettori che votano soltanto per il sindaco o soltanto per il consiglio comunale.";

dd) nel comma 5 dell'articolo 266 le parole: ", di decesso o di rinuncia" sono sostituite dalle seguenti: "o di decesso o malattia gravemente invalidante" e l'ultimo periodo è soppresso;

ee) nel comma 4 dell'articolo 267 le parole: ", di decesso o di rinuncia" sono sostituite dalle seguenti: "o di decesso o malattia gravemente invalidante" e l'ultimo periodo è soppresso;

ff) nel comma 6 dell'articolo 269 le parole: ", di decesso o di rinuncia" sono sostituite dalle seguenti: "o di decesso o malattia gravemente invalidante" e l'ultimo periodo è soppresso.

2. Gli incarichi conferiti sulla base della disciplina prevista dall'articolo 163 della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge a coloro che, pur non essendo abilitati, hanno frequentato il corso di abilitazione proseguono per non più di sette mesi.

3. Limitatamente all'anno 2026 per i comuni con popolazione fino ai 4.000 abitanti il numero minimo dei votanti previsto dall'articolo 287, commi 1, 2 e 3, della legge regionale n. 2 del 2018 è ridotto dal 50 al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Resta fermo quanto ulteriormente previsto dallo stesso articolo 287.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'applicazione della lettera e) del comma 1 sono finanziati con le modalità previste dall'articolo 68.1, comma 12, della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse rese disponibili con l'articolo 16 della legge regionale 1 agosto 2022, n. 5. Dall'attuazione del presente articolo non derivano altri nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli enti locali provvedono all'attuazione degli adempimenti disposti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Sottoscrizioni

(DE BERTOLINI)

(CALTA)

(PAROCCHI)

(ITALICA)

(RASSATI)

(FRANZOSA)

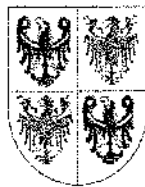
(DONAZZI)

CORRADI

(STANCHINI)

(VINOVER)

(RAOCE)



CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

XVII Legislatura

disegno di legge n. 5/XVII

TITOLO:

**ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE AUTONOMA
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2024-2026**

CONSIGLIO REGIONALE REGIONALRAT
18 LUG. 2024
PROT. N. 2538/13

Emendamento all'articolo 1

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

Articolo 1

Modifiche alla legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), e successive modificazioni

1. Alla legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 4 dell'articolo 1 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

b) il comma 7 dell'articolo 44 è sostituito dal seguente:

2

"7. Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo e per la determinazione della popolazione in materia di procedimenti elettorali si considera la popolazione del comune determinata con decreto del presidente della repubblica ai sensi dei commi 236-bis e 236-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni";

c) nel comma 3 dell'articolo 49 la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) i progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche nei casi fissati dallo statuto comunale di importo maggiore di 1 milione di euro, secondo quanto previsto dall'articolo 50;";

d) all'articolo 50 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente "Progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche di importo maggiore di 1 milione di euro";

2) nel comma 1 le parole: "dei progetti preliminari di opere pubbliche" sono sostituite dalle seguenti: "dei progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche di importo maggiore di 1 milione di euro, qualora tale livello di progettazione sia previsto dalla normativa in materia per l'opera da realizzare,";

e) dopo l'articolo 68.1.1 è inserito il seguente:

"Articolo 68.1.1.1

Conferma della misura delle indennità di carica e dei gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali della regione a decorrere dal turno generale del 2026

1. A decorrere dal turno elettorale generale dell'anno 2028 sono confermate con regolamento della giunta regionale, adottato con le modalità previste dall'articolo 67, comma 3, le indennità di carica nella misura stabilita dal DPR n. 18 novembre 2022, n. 26, e successive modificazioni. La misura è modificata nel caso di variazione della classificazione della sede segretariale o della popolazione residente al 31 dicembre 2023 rispetto a quanto previsto dal DPR n. 26 del 2022, e successive modificazioni assegnando:

a) in caso di passaggio in una fascia superiore, l'indennità più alta prevista nella fascia stessa ridotti del 20 per cento;

b) in caso di passaggio in una fascia inferiore, l'indennità più alta prevista nella fascia stessa ridotti del 20 per cento;

c) per i comuni della provincia di Trento la cui popolazione superi i 12.000 abitanti viene corrisposta un'indennità pari ad euro 5.613.

2. Resta fermo che la misura delle indennità per gli amministratori delle comunità comprensoriali è fissata dalla provincia autonoma di Bolzano.”;

f) all'articolo 68-ter sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: “di cui all'articolo 67” sono soppresse;

2) nel comma 3 le parole: “dal regolamento previsto dall'articolo 67, comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “dal regolamento adottato con le modalità previste dall'articolo 67, comma 3”;

g) nella lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 91 dopo le parole: “mediante utilizzo delle graduatorie di concorso pubblico approvate” sono inserite le seguenti: “dalla regione e dalla Provincia autonoma di Trento,”;

h) all'articolo 93 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nella lettera b) del comma 1 sono anteposte le parole: “maggiore età e”;

2) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. I requisiti richiesti sono posseduti tre mesi prima della data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso sia all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro.”;

i) all'articolo 95 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 2 è aggiunto in fine il seguente periodo: “Tutte prove scritte, in quanto previste, sono sostenute nella lingua del gruppo linguistico al quale gli aspiranti appartengono o sono aggregati dal almeno sei mesi.”;

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

“2-bis. Le disposizioni recate dal secondo periodo del comma 2 trovano applicazione anche per gli aspiranti ad assunzioni appartenenti o aggregati al gruppo linguistico ladino, per i quali resta ferma la facoltà di sostenere le prove di esame sia nella lingua italiana che in quella tedesca.”;

j) all'articolo 97 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 alla lettera e) dopo le parole: “ogni altra prescrizione” sono aggiunte le seguenti: “, anche con riferimento a quanto previsto dalla normativa nazionale,”;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a 15 giorni e non superiore a 35 giorni dalla pubblicazione del bando di concorso nel bollettino ufficiale della regione.”;

k) nel comma 3 dell’articolo 98 le parole: “censimento generale della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “censimento dei gruppi linguistici”;

l) alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 99, dopo le parole: “e delle prove selettive” sono aggiunte le seguenti: “, tenendo conto anche di quanto previsto dalla normativa nazionale”;

m) all’articolo 135-bis, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

1) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) al concorso pubblico per titoli ed esami per l’accesso alla qualifica dirigenziale sono ammessi coloro che sono in possesso di un diploma di laurea specialistica o magistrale e dell’attestato di bilinguismo A o C2 e di un’anzianità di servizio di almeno 5 anni nella qualifica di appartenenza, purché non inferiore alla settima ter qualifica funzionale o di equivalente esperienza professionale della stessa durata nel settore privato.”;

2) nella lettera i) sono aggiunti in fine i seguenti periodi: “Per non più di 90 giorni le dirigenti e i dirigenti privi di incarico, con o senza demerito, sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto presso l’amministrazione di appartenenza. Per tali attività non è conferito alle suddette e ai suddetti alcun incarico dirigenziale né spetta loro una retribuzione aggiuntiva.

Le suddette e i suddetti dirigenti hanno altresì diritto a essere posti in aspettativa senza assegni per assumere incarichi in altre amministrazioni o in società partecipate dalle amministrazioni pubbliche o per svolgere attività lavorativa nel settore privato; in tali casi il periodo di disponibilità è sospeso.”;

n) all’articolo 142 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: “dei risultati ufficiali del censimento della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “del decreto del presidente della repubblica adottato ai sensi del comma 236-bis dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni”;

2) il comma 2 è abrogato;

o) nel comma 4 dell’articolo 147 le parole: “censimento generale della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “censimento dei gruppi linguistici”;

p) nel comma 1 dell’articolo 152 le parole: “legale come determinata in esito all’ultimo censimento” sono sostituite dalle seguenti: “come determinata dal decreto del presidente della repubblica adottato ai sensi dei commi 236-bis e 236-ter dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni”;

q) nel comma 3 dell’articolo 156 le parole: “censimento generale della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “censimento dei gruppi linguistici”;

r) nel secondo periodo del comma 4-bis dell’articolo 162 sono aggiunte in fine le parole: “, purché gli incarichi allo stesso attribuiti non siano superiori a tre. Al segretario già titolare di sede segretariale convenzionata ai sensi dell’articolo 140 spetta complessivamente una maggiorazione.”;

s) nel comma 1 dell'articolo 163 le parole: "o, limitatamente ai comuni di quarta classe, che abbiano frequentato i corsi di preparazione alle funzioni di segretario comunale indetti dallo stato o dalle province autonome nella misura richiesta per l'ammissione all'esame di abilitazione" sono soppresse;

t) all'articolo 163-bis sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Qualora non risulti possibile la copertura delle sedi segretarili ai sensi dell'articolo 163, per garantire la continuità dei servizi istituzionali e per conseguire un'economica gestione delle risorse, gli enti locali possono mettere a disposizione per non più di sei mesi propri dipendenti, previo loro consenso, in possesso dell'abilitazione alle funzioni di segretario comunale e in servizio a tempo indeterminato da almeno due anni nella qualifica di funzionario, per assumere temporaneamente, anche limitatamente a una parte dell'orario di lavoro, le funzioni di segretario nei comuni e nelle comunità, fino all'espletamento della procedura concorsuale o al rientro del titolare, e comunque per una durata massima complessiva non superiore ai tre anni.";

2) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Le disposizioni recate dal presente articolo trovano applicazione fino al 1° agosto 2026. I relativi incarichi, se conferiti entro tale data, proseguono sino alla naturale scadenza.";

u) nel comma 4 dell'articolo 164 le parole: "censimento generale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

v) nel comma 1 dell'articolo 180 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

w) nel comma 1 dell'articolo 206 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

x) nel comma 4 dell'articolo 213 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

y) nel comma 1 dell'articolo 223 le parole: "Entro 10 giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro 20 giorni";

z) l'articolo 225 è abrogato;

aa) nel comma 1 dell'articolo 226 le parole: "le persone iscritte all'albo di cui all'articolo 225" sono sostituite dalle parole: "le persone iscritte dal almeno quattro anni all'albo di cui all'articolo 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53, concernente "Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale";

bb) all'articolo 235 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. La popolazione del comune è quella determinata con decreto del presidente della repubblica adottato ai sensi dei commi 236-bis e 236-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni.";

2) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

"8-bis. I candidati della lista possono sottoscrivere la lista stessa. Rimane salva la facoltà di sottoscrivere una lista diversa da quella di appartenenza.";

cc) dopo il comma 6 dell'articolo 264 è inserito il seguente:

"6-bis. Nei comuni della provincia di Bolzano con popolazione fino a 13.000 abitanti, il presidente prende nota sulla lista degli elettori che votano soltanto per il sindaco o soltanto per il consiglio comunale.";

dd) nel comma 5 dell'articolo 266 le parole: ", di decesso o di rinuncia" sono sostituite dalle seguenti: "o di decesso o malattia gravemente invalidante" e l'ultimo periodo è soppresso;

ee) nel comma 4 dell'articolo 267 le parole: ", di decesso o di rinuncia" sono sostituite dalle seguenti: "o di decesso o malattia gravemente invalidante" e l'ultimo periodo è soppresso;

ff) nel comma 6 dell'articolo 269 le parole: ", di decesso o di rinuncia" sono sostituite dalle seguenti: "o di decesso o malattia gravemente invalidante" e l'ultimo periodo è soppresso.

2. Gli incarichi conferiti sulla base della disciplina prevista dall'articolo 163 della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge a coloro che, pur non essendo abilitati, hanno frequentato il corso di abilitazione proseguono per non più di sette mesi.

3. Limitatamente all'anno 2026 per i comuni con popolazione fino ai 4.000 abitanti il numero minimo dei votanti previsto dall'articolo 287, commi 1, 2 e 3, della legge regionale n. 2 del 2018 è ridotto dal 50 al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Resta fermo quanto ulteriormente previsto dallo stesso articolo 287.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'applicazione della lettera e) del comma 1 sono finanziati con le modalità previste dall'articolo 68.1, comma 12, della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse rese disponibili con l'articolo 16 della legge regionale 1 agosto 2022, n. 5. Dall'attuazione del presente articolo non derivano altri nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli enti locali provvedono all'attuazione degli adempimenti disposti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Sottoscrizioni

(DEBECCHI)

(CALA)

(PAROLAN)

(CIPPA)

(MALLICA)

(STANCHINI)

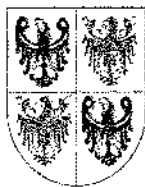
(PAGGI)

(VARNAGA)

(FRANZONI)

(PAULI)

(DORZI)



X

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

XVII Legislatura

disegno di legge n. 5/XVII

TITOLO:

**ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE AUTONOMA
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2024-2026**

CONSIGLIO REGIONALE REGIONALRAT
18 LUG. 2024
PROT. N. 2538/14

Emendamento all'articolo 1

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

Articolo 1

Modifiche alla legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), e successive modificazioni

1. Alla legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 4 dell'articolo 1 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

b) il comma 7 dell'articolo 44 è sostituito dal seguente:

2

"7. Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo e per la determinazione della popolazione in materia di procedimenti elettorali si considera la popolazione del comune determinata con decreto del presidente della repubblica ai sensi dei commi 236-bis e 236-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni";

c) nel comma 3 dell'articolo 49 la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) i progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche nei casi fissati dallo statuto comunale di importo maggiore di 1 milione di euro, secondo quanto previsto dall'articolo 50;";

d) all'articolo 50 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente "Progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche di importo maggiore di 1 milione di euro";

2) nel comma 1 le parole: "dei progetti preliminari di opere pubbliche" sono sostituite dalle seguenti: "dei progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche di importo maggiore di 1 milione di euro, qualora tale livello di progettazione sia previsto dalla normativa in materia per l'opera da realizzare,";

e) dopo l'articolo 68.1.1 è inserito il seguente:

"Articolo 68.1.1.1

Conferma della misura delle indennità di carica e dei gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali della regione a decorrere dal turno generale del 2026

1. A decorrere dal turno elettorale generale dell'anno 2025 sono confermate con regolamento della giunta regionale, adottato con le modalità previste dall'articolo 67, comma 3, le indennità di carica nella misura stabilita dal DPR n. 18 novembre 2022, n. 26, e successive modificazioni. La misura è modificata nel caso di variazione della classificazione della sede segretariale o della popolazione residente al 31 dicembre 2023 rispetto a quanto previsto dal DPR n. 26 del 2022, e successive modificazioni assegnando:

a) in caso di passaggio in una fascia superiore, l'indennità più alta prevista nella fascia stessa ridotti del 10 per cento;

b) in caso di passaggio in una fascia inferiore, l'indennità più alta prevista nella fascia stessa ridotti del 10 per cento;

c) per i comuni della provincia di Trento la cui popolazione superi i 10.000 abitanti viene corrisposta un'indennità pari ad euro 5.813.

2. Resta fermo che la misura delle indennità per gli amministratori delle comunità comprensoriali è fissata dalla provincia autonoma di Bolzano.”;

f) all'articolo 68-ter sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: “di cui all'articolo 67” sono soppresse;

2) nel comma 3 le parole: “dal regolamento previsto dall'articolo 67, comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “dal regolamento adottato con le modalità previste dall'articolo 67, comma 3”;

g) nella lettera e-bis) del comma 1 dell'articolo 91 dopo le parole: “mediante utilizzo delle graduatorie di concorso pubblico approvate” sono inserite le seguenti: “dalla regione e dalla Provincia autonoma di Trento,”;

h) all'articolo 93 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nella lettera b) del comma 1 sono anteposte le parole: “maggiore età e”;

2) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. I requisiti richiesti sono posseduti tre mesi prima della data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso sia all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro.”;

i) all'articolo 95 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 2 è aggiunto in fine il seguente periodo: “Tutte prove scritte, in quanto previste, sono sostenute nella lingua del gruppo linguistico al quale gli aspiranti appartengono o sono aggregati dal almeno sei mesi.”;

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

“2-bis. Le disposizioni recate dal secondo periodo del comma 2 trovano applicazione anche per gli aspiranti ad assunzioni appartenenti o aggregati al gruppo linguistico ladino, per i quali resta ferma la facoltà di sostenere le prove di esame sia nella lingua italiana che in quella tedesca.”;

j) all'articolo 97 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 alla lettera c) dopo le parole: “ogni altra prescrizione” sono aggiunte le seguenti: “, anche con riferimento a quanto previsto dalla normativa nazionale,”;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a 15 giorni e non superiore a 35 giorni dalla pubblicazione del bando di concorso nel bollettino ufficiale della regione.”;

k) nel comma 3 dell’articolo 98 le parole: “censimento generale della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “censimento dei gruppi linguistici”;

l) alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 99, dopo le parole: “e delle prove selettive” sono aggiunte le seguenti: “, tenendo conto anche di quanto previsto dalla normativa nazionale”;

m) all’articolo 135-bis, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

1) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) al concorso pubblico per titoli ed esami per l’accesso alla qualifica dirigenziale sono ammessi coloro che sono in possesso di un diploma di laurea specialistica o magistrale e dell’attestato di bilinguismo A o C2 e di un’anzianità di servizio di almeno 5 anni nella qualifica di appartenenza, purché non inferiore alla settima ter qualifica funzionale o di equivalente esperienza professionale della stessa durata nel settore privato.”;

2) nella lettera i) sono aggiunti in fine i seguenti periodi: “Per non più di 90 giorni le dirigenti e i dirigenti privi di incarico, con o senza demerito, sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto presso l’amministrazione di appartenenza. Per tali attività non è conferito alle suddette e ai suddetti alcun incarico dirigenziale né spetta loro una retribuzione aggiuntiva.

Le suddette e i suddetti dirigenti hanno altresì diritto a essere posti in aspettativa senza assegni per assumere incarichi in altre amministrazioni o in società partecipate dalle amministrazioni pubbliche o per svolgere attività lavorativa nel settore privato; in tali casi il periodo di disponibilità è sospeso.”;

n) all’articolo 142 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: “dei risultati ufficiali del censimento della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “del decreto del presidente della repubblica adottato ai sensi del comma 236-bis dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni”;

2) il comma 2 è abrogato;

o) nel comma 4 dell’articolo 147 le parole: “censimento generale della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “censimento dei gruppi linguistici”;

p) nel comma 1 dell’articolo 152 le parole: “legale come determinata in esito all’ultimo censimento” sono sostituite dalle seguenti: “come determinata dal decreto del presidente della repubblica adottato ai sensi dei commi 236-bis e 236-ter dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni”;

q) nel comma 3 dell’articolo 156 le parole: “censimento generale della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “censimento dei gruppi linguistici”;

r) nel secondo periodo del comma 4-bis dell’articolo 162 sono aggiunte in fine le parole: “, purché gli incarichi allo stesso attribuiti non siano superiori a tre. Al segretario già titolare di sede segretariale convenzionata ai sensi dell’articolo 140 spetta complessivamente una maggiorazione.”;

s) nel comma 1 dell'articolo 163 le parole: "o, limitatamente ai comuni di quarta classe, che abbiano frequentato i corsi di preparazione alle funzioni di segretario comunale indetti dallo stato o dalle province autonome nella misura richiesta per l'ammissione all'esame di abilitazione" sono soppresse;

t) all'articolo 163-bis sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Qualora non risulti possibile la copertura delle sedi segretarili ai sensi dell'articolo 163, per garantire la continuità dei servizi istituzionali e per conseguire un'economica gestione delle risorse, gli enti locali possono mettere a disposizione per non più di sei mesi propri dipendenti, previo loro consenso, in possesso dell'abilitazione alle funzioni di segretario comunale e in servizio a tempo indeterminato da almeno due anni nella qualifica di funzionario, per assumere temporaneamente, anche limitatamente a una parte dell'orario di lavoro, le funzioni di segretario nei comuni e nelle comunità, fino all'espletamento della procedura concorsuale o al rientro del titolare, e comunque per una durata massima complessiva non superiore ai tre anni.";

2) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Le disposizioni recate dal presente articolo trovano applicazione fino al 1° agosto 2026. I relativi incarichi, se conferiti entro tale data, proseguono sino alla naturale scadenza.";

u) nel comma 4 dell'articolo 164 le parole: "censimento generale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

v) nel comma 1 dell'articolo 180 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

w) nel comma 1 dell'articolo 206 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

x) nel comma 4 dell'articolo 213 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

y) nel comma 1 dell'articolo 223 le parole: "Entro 10 giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro 20 giorni";

z) l'articolo 225 è abrogato;

aa) nel comma 1 dell'articolo 226 le parole: "le persone iscritte all'albo di cui all'articolo 225" sono sostituite dalle parole: "le persone iscritte dal almeno quattro anni all'albo di cui all'articolo 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53, concernente "Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale";

bb) all'articolo 235 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. La popolazione del comune è quella determinata con decreto del presidente della repubblica adottato ai sensi dei commi 236-bis e 236-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni.";

2) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

"8-bis. I candidati della lista non possono sottoscrivere la lista stessa e non possono sottoscrivere una lista diversa da quella di appartenenza.";

cc) dopo il comma 6 dell'articolo 264 è inserito il seguente:

"6-bis. Nei comuni della provincia di Bolzano con popolazione fino a 17.000 abitanti, il presidente prende nota sulla lista degli elettori che votano soltanto per il sindaco o soltanto per il consiglio comunale.";

dd) nel comma 5 dell'articolo 266 le parole: ", di decesso o di rinuncia" sono sostituite dalle seguenti: "o di decesso o malattia gravemente invalidante" e l'ultimo periodo è soppresso;

ee) nel comma 4 dell'articolo 267 le parole: ", di decesso o di rinuncia" sono sostituite dalle seguenti: "o di decesso o malattia gravemente invalidante" e l'ultimo periodo è soppresso;

ff) nel comma 6 dell'articolo 269 le parole: ", di decesso o di rinuncia" sono sostituite dalle seguenti: "o di decesso o malattia gravemente invalidante" e l'ultimo periodo è soppresso.

2. Gli incarichi conferiti sulla base della disciplina prevista dall'articolo 163 della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge a coloro che, pur non essendo abilitati, hanno frequentato il corso di abilitazione proseguono per non più di undici mesi.

3. Limitatamente all'anno 2029 per i comuni con popolazione fino ai 3.256 abitanti il numero minimo dei votanti previsto dall'articolo 287, commi 1, 2 e 3, della legge regionale n. 2 del 2018 è ridotto dal 50 al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Resta fermo quanto ulteriormente previsto dallo stesso articolo 287.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'applicazione della lettera e) del comma 1 sono finanziati con le modalità previste dall'articolo 68.1, comma 12, della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse rese disponibili con l'articolo 16 della legge regionale 1 agosto 2022, n. 5. Dall'attuazione del presente articolo non derivano altri nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli enti locali provvedono all'attuazione degli adempimenti disposti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Sottoscrizioni

(de Bertolini)

(CALIÀ)

(SPREDA)

(STANCHINI)

(VARGI)

(PAROLARI)

(PAGANI)

(PAOLE)

(RELLICA)

(RAGOMI)

(FRANZOSIA)

(DEASARI)



CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

XVII Legislatura

disegno di legge n. 5/XVII

TITOLO:

**ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE AUTONOMA
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2024-2026**

CONSIGLIO REGIONALE REGIONALRAT
18 LUG. 2024
PROJ. N. 2535/15

Emendamento all'articolo 1

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

Articolo 1

Modifiche alla legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), e successive modificazioni

1. Alla legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 4 dell'articolo 1 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

b) il comma 7 dell'articolo 44 è sostituito dal seguente:

2

"7. Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo e per la determinazione della popolazione in materia di procedimenti elettorali si considera la popolazione del comune determinata con decreto del presidente della repubblica ai sensi dei commi 236-bis e 236-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni";

c) nel comma 3 dell'articolo 49 la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) i progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche nei casi fissati dallo statuto comunale di importo maggiore di 3 milioni di euro, secondo quanto previsto dall'articolo 50;";

d) all'articolo 50 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente "Progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche di importo maggiore di 1 milione di euro";

2) nel comma 1 le parole: "dei progetti preliminari di opere pubbliche" sono sostituite dalle seguenti: "dei progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche di importo maggiore di 3 milioni di euro, qualora tale livello di progettazione sia previsto dalla normativa in materia per l'opera da realizzare,";

e) dopo l'articolo 68.1.1 è inserito il seguente:

"Articolo 68.1.1.1

Conferma della misura delle indennità di carica e dei gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali della regione a decorrere dal turno generale del 2026

1. A decorrere dal turno elettorale generale dell'anno 2028 sono confermate con regolamento della giunta regionale, adottato con le modalità previste dall'articolo 67, comma 3, le indennità di carica nella misura stabilita dal DPREg. 18 novembre 2022, n. 26, e successive modificazioni. La misura è modificata nel caso di variazione della classificazione della sede segretariale o della popolazione residente al 31 dicembre 2023 rispetto a quanto previsto dal DPREg. n. 26 del 2022, e successive modificazioni assegnando:

a) in caso di passaggio in una fascia superiore, l'indennità più alta prevista nella fascia stessa ridotti del 24 per cento;

b) in caso di passaggio in una fascia inferiore, l'indennità più alta prevista nella fascia stessa ridotti del 24 per cento;

c) per i comuni della provincia di Trento la cui popolazione superi i 10.000 abitanti viene corrisposta un'indennità pari ad euro 5.813.

2. Resta fermo che la misura delle indennità per gli amministratori delle comunità comprensoriali è fissata dalla provincia autonoma di Bolzano.”;

f) all'articolo 68-ter sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: “di cui all'articolo 67” sono soppresse;

2) nel comma 3 le parole: “dal regolamento previsto dall'articolo 67, comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “dal regolamento adottato con le modalità previste dall'articolo 67, comma 3”;

g) nella lettera e-bis) del comma 1 dell'articolo 91 dopo le parole: “mediante utilizzo delle graduatorie di concorso pubblico approvate” sono inserite le seguenti: “dalla regione e dalla Provincia autonoma di Trento,”;

h) all'articolo 93 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nella lettera b) del comma 1 sono anteposte le parole: “maggiore età e”;

2) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. I requisiti richiesti sono posseduti tre mesi prima della data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso sia all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro.”;

i) all'articolo 95 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 2 è aggiunto in fine il seguente periodo: “Tutte prove scritte, in quanto previste, sono sostenute nella lingua del gruppo linguistico al quale gli aspiranti appartengono o sono aggregati dal almeno sei mesi.”;

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

“2-bis. Le disposizioni recate dal secondo periodo del comma 2 trovano applicazione anche per gli aspiranti ad assunzioni appartenenti o aggregati al gruppo linguistico ladino, per i quali resta ferma la facoltà di sostenere le prove di esame sia nella lingua italiana che in quella tedesca.”;

j) all'articolo 97 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 alla lettera c) dopo le parole: “ogni altra prescrizione” sono aggiunte le seguenti: “, anche con riferimento a quanto previsto dalla normativa nazionale.”;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a 15 giorni e non superiore a 35 giorni dalla pubblicazione del bando di concorso nel bollettino ufficiale della regione.”;

k) nel comma 3 dell’articolo 98 le parole: “censimento generale della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “censimento dei gruppi linguistici”;

l) alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 99, dopo le parole: “e delle prove selettive” sono aggiunte le seguenti: “, tenendo conto anche di quanto previsto dalla normativa nazionale”;

m) all’articolo 135-bis, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

1) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) al concorso pubblico per titoli ed esami per l’accesso alla qualifica dirigenziale sono ammessi coloro che sono in possesso di un diploma di laurea specialistica o magistrale e dell’attestato di bilinguismo A o C2 e di un’anzianità di servizio di almeno 5 anni nella qualifica di appartenenza, purché non inferiore alla settima ter qualifica funzionale o di equivalente esperienza professionale della stessa durata nel settore privato.”;

2) nella lettera i) sono aggiunti in fine i seguenti periodi: “Per non più di 90 giorni le dirigenti e i dirigenti privi di incarico, con o senza demerito, sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto presso l’amministrazione di appartenenza. Per tali attività non è conferito alle suddette e ai suddetti alcun incarico dirigenziale né spetta loro una retribuzione aggiuntiva.

Le suddette e i suddetti dirigenti hanno altresì diritto a essere posti in aspettativa senza assegni per assumere incarichi in altre amministrazioni o in società partecipate dalle amministrazioni pubbliche o per svolgere attività lavorativa nel settore privato; in tali casi il periodo di disponibilità è sospeso.”;

n) all’articolo 142 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: “dei risultati ufficiali del censimento della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “del decreto del presidente della repubblica adottato ai sensi del comma 236-bis dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni”;

2) il comma 2 è abrogato;

o) nel comma 4 dell’articolo 147 le parole: “censimento generale della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “censimento dei gruppi linguistici”;

p) nel comma 1 dell’articolo 152 le parole: “legale come determinata in esito all’ultimo censimento” sono sostituite dalle seguenti: “come determinata dal decreto del presidente della repubblica adottato ai sensi dei commi 236-bis e 236-ter dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni”;

q) nel comma 3 dell’articolo 156 le parole: “censimento generale della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “censimento dei gruppi linguistici”;

r) nel secondo periodo del comma 4-bis dell’articolo 162 sono aggiunte in fine le parole: “, purché gli incarichi allo stesso attribuiti non siano superiori a tre. Al segretario già titolare di sede segretariale convenzionata ai sensi dell’articolo 140 spetta complessivamente una maggiorazione.”;

s) nel comma 1 dell'articolo 163 le parole: "o, limitatamente ai comuni di quarta classe, che abbiano frequentato i corsi di preparazione alle funzioni di segretario comunale indetti dallo stato o dalle province autonome nella misura richiesta per l'ammissione all'esame di abilitazione" sono soppresse;

t) all'articolo 163-bis sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Qualora non risulti possibile la copertura delle sedi segretarili ai sensi dell'articolo 163, per garantire la continuità dei servizi istituzionali e per conseguire un'economica gestione delle risorse, gli enti locali possono mettere a disposizione per non più di quattordici mesi propri dipendenti, previo loro consenso, in possesso dell'abilitazione alle funzioni di segretario comunale e in servizio a tempo indeterminato da almeno due anni nella qualifica di funzionario, per assumere temporaneamente, anche limitatamente a una parte dell'orario di lavoro, le funzioni di segretario nei comuni e nelle comunità, fino all'espletamento della procedura concorsuale o al rientro del titolare, e comunque per una durata massima complessiva non superiore ai tre anni.";

2) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Le disposizioni recate dal presente articolo trovano applicazione fino al 1° agosto 2026. I relativi incarichi, se conferiti entro tale data, proseguono sino alla naturale scadenza.";

u) nel comma 4 dell'articolo 164 le parole: "censimento generale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

v) nel comma 1 dell'articolo 180 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

w) nel comma 1 dell'articolo 206 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

x) nel comma 4 dell'articolo 213 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

y) nel comma 1 dell'articolo 223 le parole: "Entro 10 giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro 20 giorni";

z) l'articolo 225 è abrogato;

aa) nel comma 1 dell'articolo 226 le parole: "le persone iscritte all'albo di cui all'articolo 225" sono sostituite dalle parole: "le persone iscritte dal almeno quattro anni all'albo di cui all'articolo 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53, concernente "Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale";

bb) all'articolo 235 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. La popolazione del comune è quella determinata con decreto del presidente della repubblica adottato ai sensi dei commi 236-bis e 236-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni.";

2) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

"8-bis. I candidati della lista possono sottoscrivere la lista stessa. Rimane salva la facoltà di sottoscrivere una lista diversa da quella di appartenenza.";

cc) dopo il comma 6 dell'articolo 264 è inserito il seguente:

“6-bis. Nei comuni della provincia di Bolzano con popolazione fino a 11.000 abitanti, il presidente prende nota sulla lista degli elettori che votano soltanto per il sindaco o soltanto per il consiglio comunale.”;

dd) nel comma 5 dell'articolo 266 le parole: “, di decesso o di rinuncia” sono sostituite dalle seguenti: “o di decesso o malattia gravemente invalidante” e l'ultimo periodo è soppresso;

ee) nel comma 4 dell'articolo 267 le parole: “, di decesso o di rinuncia” sono sostituite dalle seguenti: “o di decesso o malattia gravemente invalidante” e l'ultimo periodo è soppresso;

ff) nel comma 6 dell'articolo 269 le parole: “, di decesso o di rinuncia” sono sostituite dalle seguenti: “o di decesso o malattia gravemente invalidante” e l'ultimo periodo è soppresso.

2. Gli incarichi conferiti sulla base della disciplina prevista dall'articolo 163 della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge a coloro che, pur non essendo abilitati, hanno frequentato il corso di abilitazione proseguono per non più di tredici mesi.

3. a partire dall'anno 2026 per i comuni con popolazione fino ai 4.700 abitanti il numero minimo dei votanti previsto dall'articolo 287, commi 1, 2 e 3, della legge regionale n. 2 del 2018 è ridotto dal 50 al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Resta fermo quanto ulteriormente previsto dallo stesso articolo 287.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'applicazione della lettera e) del comma 1 sono finanziati con le modalità previste dall'articolo 68.1, comma 12, della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse rese disponibili con l'articolo 16 della legge regionale 1 agosto 2022, n. 5. Dall'attuazione del presente articolo non derivano altri nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli enti locali provvedono all'attuazione degli adempimenti disposti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Sottoscrizioni

(DE BERECCHINI)

(CALTA)

(PAROLARI)

COLLA

(ITALICA)

(SPASOLINA)

(FRASCONI)

(VALINOTTO)

(DAVOLI)

(FRANZOSI)

(DE VASZ)



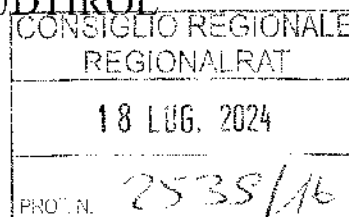
CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

XVII Legislatura

disegno di legge n. 5/XVII

TITOLO:

**ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE AUTONOMA
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2024-2026**



Emendamento all'articolo 1

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

Articolo 1

Modifiche alla legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), e successive modificazioni

1. Alla legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 4 dell'articolo 1 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

b) il comma 7 dell'articolo 44 è sostituito dal seguente:

2

"7. Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo e per la determinazione della popolazione in materia di procedimenti referendari si considera la popolazione del comune determinata con decreto del presidente della repubblica ai sensi dei commi 236-bis e 236-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni";

c) nel comma 3 dell'articolo 49 la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) i progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche nei casi fissati dallo statuto comunale di importo maggiore di 2 milioni di euro, secondo quanto previsto dall'articolo 50;";

d) all'articolo 50 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente "Progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche di importo maggiore di 1 milione di euro";

2) nel comma 1 le parole: "dei progetti preliminari di opere pubbliche" sono sostituite dalle seguenti: "dei progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche di importo maggiore di 2 milioni di euro, qualora tale livello di progettazione sia previsto dalla normativa in materia per l'opera da realizzare,";

e) dopo l'articolo 68.1.1 è inserito il seguente:

"Articolo 68.1.1.1

Conferma della misura delle indennità di carica e dei gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali della regione a decorrere dal turno generale del 2026

1. A decorrere dal turno elettorale generale dell'anno 2025 sono confermate con regolamento della giunta regionale, adottato con le modalità previste dall'articolo 67, comma 3, le indennità di carica nella misura stabilita dal DPR n. 18 novembre 2022, n. 26, e successive modificazioni. La misura è modificata nel caso di variazione della classificazione della sede segretariale o della popolazione residente al 31 dicembre 2023 rispetto a quanto previsto dal DPR n. 26 del 2022, e successive modificazioni assegnando:

a) in caso di passaggio in una fascia superiore, l'indennità più alta prevista nella fascia stessa ridotti del 10 per cento;

b) in caso di passaggio in una fascia inferiore, l'indennità più alta prevista nella fascia stessa ridotti del 10 per cento;

c) per i comuni della provincia di Trento la cui popolazione superi i 10.000 abitanti viene corrisposta un'indennità pari ad euro 5.813.

2. Resta fermo che la misura delle indennità per gli amministratori delle comunità comprensoriali è fissata dalla provincia autonoma di Bolzano.”;

f) all'articolo 68-ter sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: “di cui all'articolo 67” sono soppresse;

2) nel comma 3 le parole: “dal regolamento previsto dall'articolo 67, comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “dal regolamento adottato con le modalità previste dall'articolo 67, comma 3”;

g) nella lettera e-bis) del comma 1 dell'articolo 91 dopo le parole: “mediante utilizzo delle graduatorie di concorso pubblico approvate” sono inserite le seguenti: “dalla regione e dalla Provincia autonoma di Trento,”;

h) all'articolo 93 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nella lettera b) del comma 1 sono anteposte le parole: “maggiore età e”;

2) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. I requisiti richiesti sono posseduti tre mesi prima della data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso sia all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro.”;

i) all'articolo 95 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 2 è aggiunto in fine il seguente periodo: “Almeno una delle prove scritte, in quanto previste, sono sostenute nella lingua del gruppo linguistico al quale gli aspiranti appartengono o sono aggregati.”;

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

“2-bis. Le disposizioni recate dal secondo periodo del comma 2 trovano applicazione anche per gli aspiranti ad assunzioni appartenenti o aggregati al gruppo linguistico ladino, per i quali resta ferma la facoltà di sostenere le prove di esame sia nella lingua italiana che in quella tedesca.”;

j) all'articolo 97 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 alla lettera e) dopo le parole: “ogni altra prescrizione” sono aggiunte le seguenti: “, anche con riferimento a quanto previsto dalla normativa nazionale.”;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a 15 giorni e non superiore a 35 giorni dalla pubblicazione del bando di concorso nel bollettino ufficiale della regione.”;

k) nel comma 3 dell’articolo 98 le parole: “censimento generale della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “censimento dei gruppi linguistici”;

l) alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 99, dopo le parole: “e delle prove selettive” sono aggiunte le seguenti: “, tenendo conto anche di quanto previsto dalla normativa nazionale”;

m) all’articolo 135-bis, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

1) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) al concorso pubblico per titoli ed esami per l’accesso alla qualifica dirigenziale sono ammessi coloro che sono in possesso di un diploma di laurea almeno triennale e dell’attestato di bilinguismo A o C2 e di un’anzianità di servizio di almeno 5 anni nella qualifica di appartenenza, purché non inferiore alla settima ter qualifica funzionale o di equivalente esperienza professionale della stessa durata nel settore privato.”;

2) nella lettera i) sono aggiunti in fine i seguenti periodi: “Per non più di 90 giorni le dirigenti e i dirigenti privi di incarico, con o senza demerito, sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto presso l’amministrazione di appartenenza. Per tali attività non è conferito alle suddette e ai suddetti alcun incarico dirigenziale né spetta loro una retribuzione aggiuntiva.

Le suddette e i suddetti dirigenti hanno altresì diritto a essere posti in aspettativa senza assegni per assumere incarichi in altre amministrazioni o in società partecipate dalle amministrazioni pubbliche o per svolgere attività lavorativa nel settore privato; in tali casi il periodo di disponibilità è sospeso.”;

n) all’articolo 142 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: “dei risultati ufficiali del censimento della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “del decreto del presidente della repubblica adottato ai sensi del comma 236-bis dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni”;

2) il comma 2 è abrogato;

o) nel comma 4 dell’articolo 147 le parole: “censimento generale della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “censimento dei gruppi linguistici”;

p) nel comma 1 dell’articolo 152 le parole: “legale come determinata in esito all’ultimo censimento” sono sostituite dalle seguenti: “come determinata dal decreto del presidente della repubblica adottato ai sensi dei commi 236-bis e 236-ter dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni”;

q) nel comma 3 dell’articolo 156 le parole: “censimento generale della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “censimento dei gruppi linguistici”;

r) nel secondo periodo del comma 4-bis dell’articolo 162 sono aggiunte in fine le parole: “, purché gli incarichi allo stesso attribuiti non siano superiori a tre. Al segretario già titolare di sede segretariale convenzionata ai sensi dell’articolo 140 spetta complessivamente una maggiorazione.”;

s) nel comma 1 dell'articolo 163 le parole: "o, limitatamente ai comuni di quarta classe, che abbiano frequentato i corsi di preparazione alle funzioni di segretario comunale indetti dallo stato o dalle province autonome nella misura richiesta per l'ammissione all'esame di abilitazione" sono soppresse;

t) all'articolo 163-bis sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Qualora non risulti possibile la copertura delle sedi segretarili ai sensi dell'articolo 163, per garantire la continuità dei servizi istituzionali e per conseguire un'economica gestione delle risorse, gli enti locali possono mettere a disposizione per non più di sei mesi propri dipendenti, previo loro consenso, in possesso dell'abilitazione alle funzioni di segretario comunale e in servizio a tempo indeterminato da almeno due anni nella qualifica di funzionario, per assumere temporaneamente, anche limitatamente a una parte dell'orario di lavoro, le funzioni di segretario nei comuni e nelle comunità, fino all'espletamento della procedura concorsuale o al rientro del titolare, e comunque per una durata massima complessiva non superiore ai tre anni.";

2) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Le disposizioni recate dal presente articolo trovano applicazione fino al 1° agosto 2026. I relativi incarichi, se conferiti entro tale data, proseguono sino alla naturale scadenza.";

u) nel comma 4 dell'articolo 164 le parole: "censimento generale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

v) nel comma 1 dell'articolo 180 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

w) nel comma 1 dell'articolo 206 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

x) nel comma 4 dell'articolo 213 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

y) nel comma 1 dell'articolo 223 le parole: "Entro 10 giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro 20 giorni";

z) l'articolo 225 è abrogato;

aa) nel comma 1 dell'articolo 226 le parole: "le persone iscritte all'albo di cui all'articolo 225" sono sostituite dalle parole: "le persone iscritte dal almeno quattro anni all'albo di cui all'articolo 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53, concernente "Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale";

bb) all'articolo 235 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. La popolazione del comune è quella determinata con decreto del presidente della repubblica adottato ai sensi dei commi 236-bis e 236-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni.";

2) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

"8-bis. I candidati della lista possono sottoscrivere la lista stessa. Rimane salva la facoltà di sottoscrivere una lista diversa da quella di appartenenza.";

cc) dopo il comma 6 dell'articolo 264 è inserito il seguente:

"6-bis. Nei comuni della provincia di Bolzano con popolazione fino a 13.000 abitanti, il presidente prende nota sulla lista degli elettori che votano soltanto per il sindaco o soltanto per il consiglio comunale.";

dd) nel comma 5 dell'articolo 266 le parole: ", di decesso o di rinuncia" sono sostituite dalle seguenti: "o di decesso o malattia gravemente invalidante" e l'ultimo periodo è soppresso;

ee) nel comma 4 dell'articolo 267 le parole: ", di decesso o di rinuncia" sono sostituite dalle seguenti: "o di decesso o malattia gravemente invalidante" e l'ultimo periodo è soppresso;

ff) nel comma 6 dell'articolo 269 le parole: ", di decesso o di rinuncia" sono sostituite dalle seguenti: "o di decesso o malattia gravemente invalidante" e l'ultimo periodo è soppresso.

2. Gli incarichi conferiti sulla base della disciplina prevista dall'articolo 163 della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge a coloro che, pur non essendo abilitati, hanno frequentato il corso di abilitazione proseguono per non più di sette mesi.

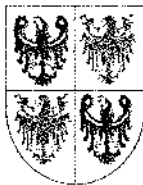
3. Limitatamente all'anno 2026 per i comuni con popolazione fino ai 4.000 abitanti il numero minimo dei votanti previsto dall'articolo 287, commi 1, 2 e 3, della legge regionale n. 2 del 2018 è ridotto dal 50 al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Resta fermo quanto ulteriormente previsto dallo stesso articolo 287.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'applicazione della lettera c) del comma 1 sono finanziati con le modalità previste dall'articolo 68.1, comma 12, della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse rese disponibili con l'articolo 16 della legge regionale 1 agosto 2022, n. 5. Dall'attuazione del presente articolo non derivano altri nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli enti locali provvedono all'attuazione degli adempimenti disposti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

sottoscrizioni/Unterschriften:

(FRANZONI)
(DOTT. SCI.)
(FRANZONI)
(DE BERTOLINI)
(COPPOLA)
(VALAVOTA)

(SANCHEZ)
(GRANICA)
(PAULI)
(MILPER)



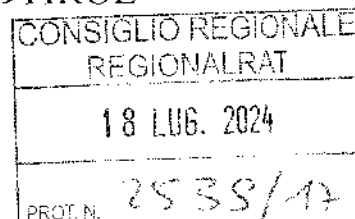
CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

XVII Legislatura

disegno di legge n. 5/XVII

TITOLO:

**ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE AUTONOMA
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2024-2026**



Emendamento all'articolo 1

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

Articolo 1

Modifiche alla legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), e successive modificazioni

1. Alla legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 4 dell'articolo 1 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

b) il comma 7 dell'articolo 44 è sostituito dal seguente:

2

"7. Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo e per la determinazione della popolazione in materia di procedimenti elettorali si considera la popolazione del comune determinata con decreto del presidente della repubblica ai sensi dei commi 236-bis e 236-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni";

c) nel comma 3 dell'articolo 49 la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) i progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche nei casi fissati dallo statuto comunale di importo maggiore di 1 milione di euro, secondo quanto previsto dall'articolo 50;"

d) all'articolo 50 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente "Progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche di importo maggiore di 1 milione di euro";

2) nel comma 1 le parole: "dei progetti preliminari di opere pubbliche" sono sostituite dalle seguenti: "dei progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche di importo maggiore di 1 milione di euro, qualora tale livello di progettazione sia previsto dalla normativa in materia per l'opera da realizzare,";

e) dopo l'articolo 68.1.1 è inserito il seguente:

"Articolo 68.1.1.1

Conferma della misura delle indennità di carica e dei gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali della regione a decorrere dal turno generale del 2026

1. A decorrere dal turno elettorale generale dell'anno 2025 sono confermate con regolamento della giunta regionale, adottato con le modalità previste dall'articolo 67, comma 3, le indennità di carica nella misura stabilita dal DPRReg. 18 novembre 2022, n. 26, e successive modificazioni. La misura è modificata nel caso di variazione della classificazione della sede segretariale o della popolazione residente al 31 dicembre 2023 rispetto a quanto previsto dal DPRReg. n. 26 del 2022, e successive modificazioni assegnando:

a) in caso di passaggio in una fascia superiore, l'indennità più bassa prevista nella fascia stessa ridotti del 10 per cento;

b) in caso di passaggio in una fascia inferiore, l'indennità più alta prevista nella fascia stessa ridotti del 10 per cento;

c) per i comuni della provincia di Trento la cui popolazione superi i 10.000 abitanti viene corrisposta un'indennità pari ad euro 5.813.

2. Resta fermo che la misura delle indennità per gli amministratori delle comunità comprensoriali è fissata dalla provincia autonoma di Bolzano.”;

f) all'articolo 68-ter sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: “di cui all'articolo 67” sono soppresse;

2) nel comma 3 le parole: “dal regolamento previsto dall'articolo 67, comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “dal regolamento adottato con le modalità previste dall'articolo 67, comma 3”;

g) nella lettera e-bis) del comma 1 dell'articolo 91 dopo le parole: “mediante utilizzo delle graduatorie di concorso pubblico approvate” sono inserite le seguenti: “dalla regione e dalla Provincia autonoma di Trento ,”;

h) all'articolo 93 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nella lettera b) del comma 1 sono anteposte le parole: “maggiore età e”;

2) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. I requisiti richiesti sono posseduti tre mesi prima della data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso sia all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro.”;

i) all'articolo 95 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 2 è aggiunto in fine il seguente periodo: “Almeno una delle prove scritte, in quanto previste, sono sostenute nella lingua del gruppo linguistico al quale gli aspiranti appartengono o sono aggregati.”;

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

“2-bis. Le disposizioni recate dal secondo periodo del comma 2 trovano applicazione anche per gli aspiranti ad assunzioni appartenenti o aggregati al gruppo linguistico ladino,

per i quali resta ferma la facoltà di sostenere le prove di esame sia nella lingua italiana che in quella tedesca.”;

j) all'articolo 97 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 alla lettera e) dopo le parole: “ogni altra prescrizione” sono aggiunte le seguenti: “, anche con riferimento a quanto previsto dalla normativa nazionale.”;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a 15 giorni e non superiore a 40 giorni dalla pubblicazione del bando di concorso nel bollettino ufficiale della regione.”;

k) nel comma 3 dell'articolo 98 le parole: “censimento generale della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “censimento dei gruppi linguistici”;

l) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 99, dopo le parole: “e delle prove selettive” sono aggiunte le seguenti: “, tenendo conto anche di quanto previsto dalla normativa nazionale”;

m) all'articolo 135-bis, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

1) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) al concorso pubblico per titoli ed esami per l'accesso alla qualifica dirigenziale sono ammessi coloro che sono in possesso di un diploma di laurea almeno triennale e dell'attestato di bilinguismo A o B2 e di un'anzianità di servizio di almeno 5 anni nella qualifica di appartenenza, purché non inferiore alla settima ter qualifica funzionale o di equivalente esperienza professionale della stessa durata nel settore privato.”;

2) nella lettera i) sono aggiunti in fine i seguenti periodi: “Per non più di 120 giorni le dirigenti e i dirigenti privi di incarico, con o senza demerito, sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto presso l'amministrazione di appartenenza. Per tali attività non è conferito alle suddette e ai suddetti alcun incarico dirigenziale né spetta loro una retribuzione aggiuntiva.

Le suddette e i suddetti dirigenti hanno altresì diritto a essere posti in aspettativa senza assegni per assumere incarichi in altre amministrazioni o in società partecipate dalle amministrazioni pubbliche; in tali casi il periodo di disponibilità è sospeso.”;

n) all'articolo 142 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: “dei risultati ufficiali del censimento della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “del decreto del presidente della repubblica adottato ai sensi del comma 236-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni”;

2) il comma 2 è abrogato;

o) nel comma 4 dell'articolo 147 le parole: “censimento generale della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “censimento dei gruppi linguistici”;

p) nel comma 1 dell'articolo 152 le parole: “legale come determinata in esito all'ultimo censimento” sono sostituite dalle seguenti: “come determinata dal decreto del presidente della repubblica adottato ai sensi dei commi 236-bis e 236-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni”;

q) nel comma 3 dell'articolo 156 le parole: "censimento generale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

r) nel secondo periodo del comma 4-bis dell'articolo 162 sono aggiunte in fine le parole: ", purché gli incarichi allo stesso attribuiti non siano superiori a due. Al segretario già titolare di sede segretariale convenzionata ai sensi dell'articolo 140 spetta complessivamente una maggiorazione.";

s) nel comma 1 dell'articolo 163 le parole: "o, limitatamente ai comuni di terza classe, che abbiano frequentato i corsi di preparazione alle funzioni di segretario comunale indetti dallo stato o dalle province autonome nella misura richiesta per l'ammissione all'esame di abilitazione" sono soppresse;

t) all'articolo 163-bis sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Qualora non risulti possibile la copertura delle sedi segretarie ai sensi dell'articolo 163, per garantire la continuità dei servizi istituzionali e per conseguire un'economica gestione delle risorse, gli enti locali possono mettere a disposizione per non più di sei mesi propri dipendenti, previo loro consenso, in possesso dell'abilitazione alle funzioni di segretario comunale e in servizio a tempo indeterminato da almeno due anni nella qualifica di funzionario, per assumere temporaneamente, anche limitatamente a una parte dell'orario di lavoro, le funzioni di segretario nei comuni e nelle comunità, fino all'espletamento della procedura concorsuale o al rientro del titolare, e comunque per una durata massima complessiva non superiore ai tre anni.";

2) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Le disposizioni recate dal presente articolo trovano applicazione fino al 1° agosto 2026. I relativi incarichi, se conferiti entro tale data, proseguono sino alla naturale scadenza.";

u) nel comma 4 dell'articolo 164 le parole: "censimento generale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

v) nel comma 1 dell'articolo 180 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

w) nel comma 1 dell'articolo 206 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

x) nel comma 4 dell'articolo 213 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

y) nel comma 1 dell'articolo 223 le parole: "Entro 10 giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro 20 giorni";

z) l'articolo 225 è abrogato;

aa) nel comma 1 dell'articolo 226 le parole: "le persone iscritte all'albo di cui all'articolo 225" sono sostituite dalle parole: "le persone iscritte dal almeno quattro anni all'albo di cui all'articolo 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53, concernente "Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale";

bb) all'articolo 235 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. La popolazione del comune è quella determinata con decreto del presidente della repubblica adottato ai sensi dei commi 236-bis e 236-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni.";

2) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

"8-bis. I candidati della lista possono sottoscrivere la lista stessa. Rimane salva la facoltà di sottoscrivere una lista diversa da quella di appartenenza. ";

cc) dopo il comma 6 dell'articolo 264 è inserito il seguente:

"6-bis. Nei comuni della provincia di Bolzano con popolazione fino a 13.000 abitanti, il presidente prende nota sulla lista degli elettori che votano soltanto per il sindaco o soltanto per il consiglio comunale.";

dd) nel comma 5 dell'articolo 266 le parole: ", di decesso o di rinuncia" sono sostituite dalle seguenti: "o di decesso o malattia gravemente invalidante" e l'ultimo periodo è soppresso;

ee) nel comma 4 dell'articolo 267 le parole: ", di decesso o di rinuncia" sono sostituite dalle seguenti: "o di decesso o malattia gravemente invalidante" e l'ultimo periodo è soppresso;

ff) nel comma 6 dell'articolo 269 le parole: ", di decesso o di rinuncia" sono sostituite dalle seguenti: "o di decesso o malattia gravemente invalidante" e l'ultimo periodo è soppresso.

2. Gli incarichi conferiti sulla base della disciplina prevista dall'articolo 163 della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge a coloro che, pur non essendo abilitati, hanno frequentato il corso di abilitazione proseguono per non più di sette mesi.

3. Limitatamente all'anno 2026 per i comuni con popolazione fino ai 4.000 abitanti il numero minimo dei votanti previsto dall'articolo 287, commi 1, 2 e 3, della legge regionale n. 2 del 2018 è ridotto dal 50 al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Resta fermo quanto ulteriormente previsto dallo stesso articolo 287.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'applicazione della lettera e) del comma 1 sono finanziati con le modalità previste dall'articolo 68.1, comma 12, della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse rese disponibili con l'articolo 16 della legge regionale 1 agosto 2022, n. 5. Dall'attuazione del presente articolo non derivano altri nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli enti locali provvedono all'attuazione degli adempimenti disposti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

(ITALICA)

sottoscrizioni/Unterschriften:

(BONELLI)

(D'AMICO)

(FRANCOIA)

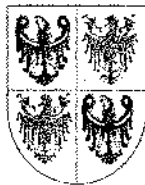
(DE BERTOLINI)

(MILFEL)

(CORBETT)

(KAZDORF)

(FRANCOIA)
(PAULI)



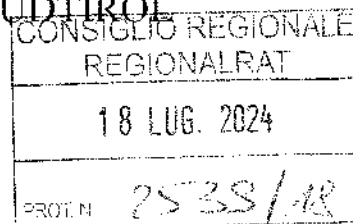
CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

XVII Legislatura

disegno di legge n. 5/XVII

TITOLO:

**ASSETAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE AUTONOMA
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2024-2026**



Emendamento all'articolo 1

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

Articolo 1

Modifiche alla legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), e successive modificazioni

1. Alla legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 4 dell'articolo 1 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

b) il comma 7 dell'articolo 44 è sostituito dal seguente:

2

"7. Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo e per la determinazione della popolazione in materia di procedimenti elettorali si considera la popolazione del comune determinata con decreto del presidente della repubblica ai sensi dei commi 236-bis e 236-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni";

c) nel comma 3 dell'articolo 49 la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) i progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche nei casi fissati dallo statuto comunale di importo maggiore di 1 milione di euro, secondo quanto previsto dall'articolo 50;"

d) all'articolo 50 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente "Progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche di importo maggiore di 1 milione di euro";

2) nel comma 1 le parole: "dei progetti preliminari di opere pubbliche" sono sostituite dalle seguenti: "dei progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche di importo maggiore di 1 milione di euro, qualora tale livello di progettazione sia previsto dalla normativa in materia per l'opera da realizzare,";

e) dopo l'articolo 68.1.1 è inserito il seguente:

"Articolo 68.1.1.1

Conferma della misura delle indennità di carica e dei gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali della regione a decorrere dal turno generale del 2026

1. A decorrere dal turno elettorale generale dell'anno 2025 sono confermate con regolamento della giunta regionale, adottato con le modalità previste dall'articolo 67, comma 3, le indennità di carica nella misura stabilita dal DPREg. 18 novembre 2022, n. 26, e successive modificazioni. La misura è modificata nel caso di variazione della classificazione della sede segretariale o della popolazione residente al 31 dicembre 2023 rispetto a quanto previsto dal DPREg. n. 26 del 2022, e successive modificazioni assegnando:

a) in caso di passaggio in una fascia superiore, l'indennità più bassa prevista nella fascia stessa ridotti del 10 per cento;

b) in caso di passaggio in una fascia inferiore, l'indennità più alta prevista nella fascia stessa ridotti del 10 per cento;

c) per i comuni della provincia di Trento la cui popolazione superi i 10.000 abitanti viene corrisposta un'indennità pari ad euro 5.813.

2. Resta fermo che la misura delle indennità per gli amministratori delle comunità comprensoriali è fissata dalla provincia autonoma di Bolzano.”;

f) all'articolo 68-ter sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: “di cui all'articolo 67” sono soppresse;

2) nel comma 3 le parole: “dal regolamento previsto dall'articolo 67, comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “dal regolamento adottato con le modalità previste dall'articolo 67, comma 3”;

g) nella lettera e-bis) del comma 1 dell'articolo 91 dopo le parole: “mediante utilizzo delle graduatorie di concorso pubblico approvate” sono inserite le seguenti: “dalla regione e dalla Provincia autonoma di Trento ,”;

h) all'articolo 93 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nella lettera b) del comma 1 sono anteposte le parole: “maggiore età e”;

2) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. I requisiti richiesti sono posseduti tre mesi prima della data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso sia all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro.”;

i) all'articolo 95 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 2 è aggiunto in fine il seguente periodo: “Almeno una delle prove scritte, in quanto previste, sono sostenute nella lingua del gruppo linguistico al quale gli aspiranti appartengono o sono aggregati.”;

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

“2-bis. Le disposizioni recate dal secondo periodo del comma 2 trovano applicazione anche per gli aspiranti ad assunzioni appartenenti o aggregati al gruppo linguistico ladino,

per i quali resta ferma la facoltà di sostenere le prove di esame sia nella lingua italiana che in quella tedesca.”;

j) all'articolo 97 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 alla lettera e) dopo le parole: “ogni altra prescrizione” sono aggiunte le seguenti: “, anche con riferimento a quanto previsto dalla normativa nazionale.”;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a 15 giorni e non superiore a 35 giorni dalla pubblicazione del bando di concorso nel bollettino ufficiale della regione.”;

k) nel comma 3 dell'articolo 98 le parole: “censimento generale della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “censimento dei gruppi linguistici”;

l) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 99, dopo le parole: “e delle prove selettive” sono aggiunte le seguenti: “, tenendo conto anche di quanto previsto dalla normativa nazionale”;

m) all'articolo 135-bis, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

1) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) al concorso pubblico per titoli ed esami per l'accesso alla qualifica dirigenziale sono ammessi coloro che sono in possesso di un diploma di laurea almeno triennale e dell'attestato di bilinguismo A o C2 e di un'anzianità di servizio di almeno 5 anni nella qualifica di appartenenza, purché non inferiore alla settima ter qualifica funzionale o di equivalente esperienza professionale della stessa durata nel settore privato.”;

2) nella lettera i) sono aggiunti in fine i seguenti periodi: “Per non più di 90 giorni le dirigenti e i dirigenti privi di incarico, con o senza demerito, sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto presso l'amministrazione di appartenenza. Per tali attività non è conferito alle suddette e ai suddetti alcun incarico dirigenziale né spetta loro una retribuzione aggiuntiva.

Le suddette e i suddetti dirigenti hanno altresì diritto a essere posti in aspettativa senza assegni per assumere incarichi in altre amministrazioni o in società partecipate dalle amministrazioni pubbliche o per svolgere attività lavorativa nel settore privato; in tali casi il periodo di disponibilità è sospeso.”;

n) all'articolo 142 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: “dei risultati ufficiali del censimento della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “del decreto del presidente della repubblica adottato ai sensi del comma 236-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni”;

2) il comma 2 è abrogato;

o) nel comma 4 dell'articolo 147 le parole: “censimento generale della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “censimento dei gruppi linguistici”;

p) nel comma 1 dell'articolo 152 le parole: “legale come determinata in esito all'ultimo censimento” sono sostituite dalle seguenti: “come determinata dal decreto del presidente della repubblica adottato ai sensi dei commi 236-bis e 236-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni”;

q) nel comma 3 dell'articolo 156 le parole: "censimento generale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

r) nel secondo periodo del comma 4-bis dell'articolo 162 sono aggiunte in fine le parole: ", purché gli incarichi allo stesso attribuiti non siano superiori a tre. Al segretario già titolare di sede segretariale convenzionata ai sensi dell'articolo 140 spetta complessivamente una maggiorazione.";

s) nel comma 1 dell'articolo 163 le parole: "o, limitatamente ai comuni di quarta classe, che abbiano frequentato i corsi di preparazione alle funzioni di segretario comunale indetti dallo stato o dalle province autonome nella misura richiesta per l'ammissione all'esame di abilitazione" sono soppresse;

t) all'articolo 163-bis sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Qualora non risulti possibile la copertura delle sedi segretarie ai sensi dell'articolo 163, per garantire la continuità dei servizi istituzionali e per conseguire un'economica gestione delle risorse, gli enti locali possono mettere a disposizione per non più di sei mesi propri dipendenti, previo loro consenso, in possesso dell'abilitazione alle funzioni di segretario comunale e in servizio a tempo indeterminato da almeno due anni nella qualifica di funzionario, per assumere temporaneamente, anche limitatamente a una parte dell'orario di lavoro, le funzioni di segretario nei comuni e nelle comunità, fino all'espletamento della procedura concorsuale o al rientro del titolare, e comunque per una durata massima complessiva non superiore ai tre anni.";

2) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Le disposizioni recate dal presente articolo trovano applicazione fino al 1° agosto 2026. I relativi incarichi, se conferiti entro tale data, proseguono sino alla naturale scadenza.";

u) nel comma 4 dell'articolo 164 le parole: "censimento generale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

v) nel comma 1 dell'articolo 180 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

w) nel comma 1 dell'articolo 206 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

x) nel comma 4 dell'articolo 213 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

y) nel comma 1 dell'articolo 223 le parole: "Entro 10 giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro 20 giorni";

z) l'articolo 225 è abrogato;

aa) nel comma 1 dell'articolo 226 le parole: "le persone iscritte all'albo di cui all'articolo 225" sono sostituite dalle parole: "le persone iscritte dal almeno quattro anni all'albo di cui all'articolo 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53, concernente "Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale";

bb) all'articolo 235 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. La popolazione del comune è quella determinata con decreto del presidente della repubblica adottato ai sensi dei commi 236-bis e 236-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni.";

2) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

"8-bis. I candidati della lista non possono sottoscrivere la lista stessa e non possono sottoscrivere una lista diversa da quella di appartenenza. ";

cc) dopo il comma 6 dell'articolo 264 è inserito il seguente:

"6-bis. Nei comuni della provincia di Bolzano con popolazione fino a 17.000 abitanti, il presidente prende nota sulla lista degli elettori che votano soltanto per il sindaco o soltanto per il consiglio comunale.";

dd) nel comma 5 dell'articolo 266 le parole: ", di decesso o di rinuncia" sono sostituite dalle seguenti: "o di decesso o malattia gravemente invalidante" e l'ultimo periodo è soppresso;

ee) nel comma 4 dell'articolo 267 le parole: ", di decesso o di rinuncia" sono sostituite dalle seguenti: "o di decesso o malattia gravemente invalidante" e l'ultimo periodo è soppresso;

ff) nel comma 6 dell'articolo 269 le parole: ", di decesso o di rinuncia" sono sostituite dalle seguenti: "o di decesso o malattia gravemente invalidante" e l'ultimo periodo è soppresso.

2. Gli incarichi conferiti sulla base della disciplina prevista dall'articolo 163 della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge a coloro che, pur non essendo abilitati, hanno frequentato il corso di abilitazione proseguono per non più di undici mesi.

3. Limitatamente all'anno 2029 per i comuni con popolazione fino ai 3.256 abitanti il numero minimo dei votanti previsto dall'articolo 287, commi 1, 2 e 3, della legge regionale n. 2 del 2018 è ridotto dal 50 al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Resta fermo quanto ulteriormente previsto dallo stesso articolo 287.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'applicazione della lettera e) del comma 1 sono finanziati con le modalità previste dall'articolo 68.1, comma 12, della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse rese disponibili con l'articolo 16 della legge regionale 1 agosto 2022, n. 5. Dall'attuazione del presente articolo non derivano altri nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli enti locali provvedono all'attuazione degli adempimenti disposti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

(ITALICA)

sottoscrizioni/Unterschriften:

(DANIELI)

(DANIELI)

(FRANZOSI)

(DE BERGAMINI)

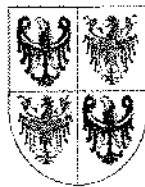
(WALTER)

(CORRADI)

(VANDUCCI)

(STANDELMAN)

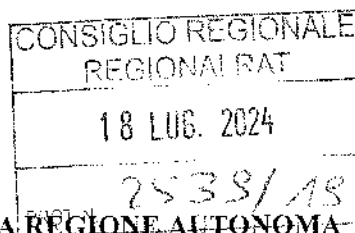
(DAULS)



CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

XVII Legislatura

disegno di legge n. 5/XVII



TITOLO:

**ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE AUTONOMA
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2024-2026**

Emendamento all'articolo 1

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

Articolo 1

Modifiche alla legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), e successive modificazioni

1. Alla legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 4 dell'articolo 1 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

b) il comma 7 dell'articolo 44 è sostituito dal seguente:

2

"7. Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo e per la determinazione della popolazione in materia di procedimenti elettorali si considera la popolazione del comune determinata con decreto del presidente della repubblica ai sensi dei commi 236-bis e 236-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni";

c) nel comma 3 dell'articolo 49 la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) i progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche nei casi fissati dallo statuto comunale di importo maggiore di 1 milione di euro, secondo quanto previsto dall'articolo 50";

d) all'articolo 50 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente "Progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche di importo maggiore di 1 milione di euro";

2) nel comma 1 le parole: "dei progetti preliminari di opere pubbliche" sono sostituite dalle seguenti: "dei progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche di importo maggiore di 1 milione di euro, qualora tale livello di progettazione sia previsto dalla normativa in materia per l'opera da realizzare,";

e) dopo l'articolo 68.1.1 è inserito il seguente:

“Articolo 68.1.1.1

Conferma della misura delle indennità di carica e dei gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali della regione a decorrere dal turno generale del 2026

1. A decorrere dal turno elettorale generale dell'anno 2028 sono confermate con regolamento della giunta regionale, adottato con le modalità previste dall'articolo 67, comma 3, le indennità di carica nella misura stabilita dal DPRReg. 18 novembre 2022, n. 26, e successive modificazioni. La misura è modificata nel caso di variazione della classificazione della sede segretariale o della popolazione residente al 31 dicembre 2023 rispetto a quanto previsto dal DPRReg. n. 26 del 2022, e successive modificazioni assegnando:

a) in caso di passaggio in una fascia superiore, l'indennità più bassa prevista nella fascia stessa ridotti del 20 per cento;

b) in caso di passaggio in una fascia inferiore, l'indennità più alta prevista nella fascia stessa ridotti del 20 per cento;

c) per i comuni della provincia di Trento la cui popolazione superi i 12.000 abitanti viene corrisposta un'indennità pari ad euro 5.613.

2. Resta fermo che la misura delle indennità per gli amministratori delle comunità comprensoriali è fissata dalla provincia autonoma di Bolzano.”;

f) all'articolo 68-ter sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: “di cui all'articolo 67” sono soppresse;

2) nel comma 3 le parole: “dal regolamento previsto dall'articolo 67, comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “dal regolamento adottato con le modalità previste dall'articolo 67, comma 3”;

g) nella lettera e-bis) del comma 1 dell'articolo 91 dopo le parole: “mediante utilizzo delle graduatorie di concorso pubblico approvate” sono inserite le seguenti: “dalla regione e dalla Provincia autonoma di Trento ,”;

h) all'articolo 93 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nella lettera b) del comma 1 sono anteposte le parole: “maggiore età e”;

2) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. I requisiti richiesti sono posseduti tre mesi prima della data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso sia all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro.”;

i) all'articolo 95 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 2 è aggiunto in fine il seguente periodo: “Almeno una delle prove scritte, in quanto previste, sono sostenute nella lingua del gruppo linguistico al quale gli aspiranti appartengono o sono aggregati.”;

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

“2-bis. Le disposizioni recate dal secondo periodo del comma 2 trovano applicazione anche per gli aspiranti ad assunzioni appartenenti o aggregati al gruppo linguistico ladino,

per i quali resta ferma la facoltà di sostenere le prove di esame sia nella lingua italiana che in quella tedesca.”;

j) all'articolo 97 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 alla lettera e) dopo le parole: “ogni altra prescrizione” sono aggiunte le seguenti: “, anche con riferimento a quanto previsto dalla normativa nazionale.”;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a 15 giorni e non superiore a 35 giorni dalla pubblicazione del bando di concorso nel bollettino ufficiale della regione.”;

k) nel comma 3 dell'articolo 98 le parole: “censimento generale della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “censimento dei gruppi linguistici”;

l) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 99, dopo le parole: “e delle prove selettive” sono aggiunte le seguenti: “, tenendo conto anche di quanto previsto dalla normativa nazionale”;

m) all'articolo 135-bis, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

1) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) al concorso pubblico per titoli ed esami per l'accesso alla qualifica dirigenziale sono ammessi coloro che sono in possesso di un diploma di laurea almeno triennale e dell'attestato di bilinguismo A o C2 e di un'anzianità di servizio di almeno 5 anni nella qualifica di appartenenza, purché non inferiore alla settima ter qualifica funzionale o di equivalente esperienza professionale della stessa durata nel settore privato.”;

2) nella lettera i) sono aggiunti in fine i seguenti periodi: “Per non più di 90 giorni le dirigenti e i dirigenti privi di incarico, con o senza demerito, sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto presso l'amministrazione di appartenenza. Per tali attività non è conferito alle suddette e ai suddetti alcun incarico dirigenziale né spetta loro una retribuzione aggiuntiva.

Le suddette e i suddetti dirigenti hanno altresì diritto a essere posti in aspettativa senza assegni per assumere incarichi in altre amministrazioni o in società partecipate dalle amministrazioni pubbliche o per svolgere attività lavorativa nel settore privato; in tali casi il periodo di disponibilità è sospeso.”;

n) all'articolo 142 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: “dei risultati ufficiali del censimento della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “del decreto del presidente della repubblica adottato ai sensi del comma 236-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni”;

2) il comma 2 è abrogato;

o) nel comma 4 dell'articolo 147 le parole: “censimento generale della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “censimento dei gruppi linguistici”;

p) nel comma 1 dell'articolo 152 le parole: “legale come determinata in esito all'ultimo censimento” sono sostituite dalle seguenti: “come determinata dal decreto del presidente della repubblica adottato ai sensi dei commi 236-bis e 236-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni”;

q) nel comma 3 dell'articolo 156 le parole: "censimento generale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

r) nel secondo periodo del comma 4-bis dell'articolo 162 sono aggiunte in fine le parole: ", purché gli incarichi allo stesso attribuiti non siano superiori a tre. Al segretario già titolare di sede segretariale convenzionata ai sensi dell'articolo 140 spetta complessivamente una maggiorazione.";

s) nel comma 1 dell'articolo 163 le parole: "o, limitatamente ai comuni di quarta classe, che abbiano frequentato i corsi di preparazione alle funzioni di segretario comunale indetti dallo stato o dalle province autonome nella misura richiesta per l'ammissione all'esame di abilitazione" sono soppresse;

t) all'articolo 163-bis sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Qualora non risulti possibile la copertura delle sedi segretarie ai sensi dell'articolo 163, per garantire la continuità dei servizi istituzionali e per conseguire un'economica gestione delle risorse, gli enti locali possono mettere a disposizione per non più di sei mesi propri dipendenti, previo loro consenso, in possesso dell'abilitazione alle funzioni di segretario comunale e in servizio a tempo indeterminato da almeno due anni nella qualifica di funzionario, per assumere temporaneamente, anche limitatamente a una parte dell'orario di lavoro, le funzioni di segretario nei comuni e nelle comunità, fino all'espletamento della procedura concorsuale o al rientro del titolare, e comunque per una durata massima complessiva non superiore ai tre anni.";

2) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Le disposizioni recate dal presente articolo trovano applicazione fino al 1° agosto 2026. I relativi incarichi, se conferiti entro tale data, proseguono sino alla naturale scadenza.";

u) nel comma 4 dell'articolo 164 le parole: "censimento generale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

v) nel comma 1 dell'articolo 180 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

w) nel comma 1 dell'articolo 206 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

x) nel comma 4 dell'articolo 213 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

y) nel comma 1 dell'articolo 223 le parole: "Entro 10 giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro 20 giorni";

z) l'articolo 225 è abrogato;

aa) nel comma 1 dell'articolo 226 le parole: "le persone iscritte all'albo di cui all'articolo 225" sono sostituite dalle parole: "le persone iscritte dal almeno quattro anni all'albo di cui all'articolo 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53, concernente "Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale";

bb) all'articolo 235 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. La popolazione del comune è quella determinata con decreto del presidente della repubblica adottato ai sensi dei commi 236-bis e 236-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni.";

2) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

"8-bis. I candidati della lista possono sottoscrivere la lista stessa. Rimane salva la facoltà di sottoscrivere una lista diversa da quella di appartenenza. ";

cc) dopo il comma 6 dell'articolo 264 è inserito il seguente:

"6-bis. Nei comuni della provincia di Bolzano con popolazione fino a 13.000 abitanti, il presidente prende nota sulla lista degli elettori che votano soltanto per il sindaco o soltanto per il consiglio comunale.";

dd) nel comma 5 dell'articolo 266 le parole: ", di decesso o di rinuncia" sono sostituite dalle seguenti: "o di decesso o malattia gravemente invalidante" e l'ultimo periodo è soppresso;

ee) nel comma 4 dell'articolo 267 le parole: ", di decesso o di rinuncia" sono sostituite dalle seguenti: "o di decesso o malattia gravemente invalidante" e l'ultimo periodo è soppresso;

ff) nel comma 6 dell'articolo 269 le parole: ", di decesso o di rinuncia" sono sostituite dalle seguenti: "o di decesso o malattia gravemente invalidante" e l'ultimo periodo è soppresso.

2. Gli incarichi conferiti sulla base della disciplina prevista dall'articolo 163 della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge a coloro che, pur non essendo abilitati, hanno frequentato il corso di abilitazione proseguono per non più di sette mesi.

3. Limitatamente all'anno 2026 per i comuni con popolazione fino ai 4.000 abitanti il numero minimo dei votanti previsto dall'articolo 287, commi 1, 2 e 3, della legge regionale n. 2 del 2018 è ridotto dal 50 al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Resta fermo quanto ulteriormente previsto dallo stesso articolo 287.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'applicazione della lettera e) del comma 1 sono finanziati con le modalità previste dall'articolo 68.1, comma 12, della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse rese disponibili con l'articolo 16 della legge regionale 1 agosto 2022, n. 5. Dall'attuazione del presente articolo non derivano altri nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli enti locali provvedono all'attuazione degli adempimenti disposti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

sottoscrizioni/Unterschriften:

(HARDER)
(DIWASER)
(FRANZISA)
(DE BEER)
(NABER)

(PARO CAR)
(VAN VLA)
(S. MANSCHER)
(TUBICA)
(NABER)



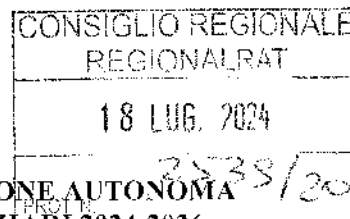
CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

XVII Legislatura

disegno di legge n. 5/XVII

TITOLO:

**ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE AUTONOMA
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2024-2026**



Emendamento all'articolo 1

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

Articolo 1

Modifiche alla legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), e successive modificazioni

1. Alla legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 4 dell'articolo 1 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

b) il comma 7 dell'articolo 44 è sostituito dal seguente:

2

"7. Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo e per la determinazione della popolazione in materia di procedimenti elettorali si considera la popolazione del comune determinata con decreto del presidente della repubblica ai sensi dei commi 236-bis e 236-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni";

c) nel comma 3 dell'articolo 49 la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) i progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche nei casi fissati dallo statuto comunale di importo maggiore di 3 milioni di euro, secondo quanto previsto dall'articolo 50;"

d) all'articolo 50 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente "Progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche di importo maggiore di 1 milione di euro";

2) nel comma 1 le parole: "dei progetti preliminari di opere pubbliche" sono sostituite dalle seguenti: "dei progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche di importo maggiore di 3 milioni di euro, qualora tale livello di progettazione sia previsto dalla normativa in materia per l'opera da realizzare,";

e) dopo l'articolo 68.1.1 è inserito il seguente:

“Articolo 68.1.1.1

Conferma della misura delle indennità di carica e dei gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali della regione a decorrere dal turno generale del 2026

1. A decorrere dal turno elettorale generale dell'anno 2028 sono confermate con regolamento della giunta regionale, adottato con le modalità previste dall'articolo 67, comma 3, le indennità di carica nella misura stabilita dal DPRReg. 18 novembre 2022, n. 26, e successive modificazioni. La misura è modificata nel caso di variazione della classificazione della sede segretariale o della popolazione residente al 31 dicembre 2023 rispetto a quanto previsto dal DPRReg. n. 26 del 2022, e successive modificazioni assegnando:

a) in caso di passaggio in una fascia superiore, l'indennità più bassa prevista nella fascia stessa ridotti del 24 per cento;

b) in caso di passaggio in una fascia inferiore, l'indennità più alta prevista nella fascia stessa ridotti del 24 per cento;

c) per i comuni della provincia di Trento la cui popolazione superi i 10.000 abitanti viene corrisposta un'indennità pari ad euro 5.813.

2. Resta fermo che la misura delle indennità per gli amministratori delle comunità comprensoriali è fissata dalla provincia autonoma di Bolzano.”;

f) all'articolo 68-ter sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: “di cui all'articolo 67” sono soppresse;

2) nel comma 3 le parole: “dal regolamento previsto dall'articolo 67, comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “dal regolamento adottato con le modalità previste dall'articolo 67, comma 3”;

g) nella lettera e-bis) del comma 1 dell'articolo 91 dopo le parole: “mediante utilizzo delle graduatorie di concorso pubblico approvate” sono inserite le seguenti: “dalla regione e dalla Provincia autonoma di Trento ,”;

h) all'articolo 93 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nella lettera b) del comma 1 sono anteposte le parole: “maggiore età e”;

2) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. I requisiti richiesti sono posseduti tre mesi prima della data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso sia all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro.”;

i) all'articolo 95 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 2 è aggiunto in fine il seguente periodo: “Almeno una delle prove scritte, in quanto previste, sono sostenute nella lingua del gruppo linguistico al quale gli aspiranti appartengono o sono aggregati.”;

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

“2-bis. Le disposizioni recate dal secondo periodo del comma 2 trovano applicazione anche per gli aspiranti ad assunzioni appartenenti o aggregati al gruppo linguistico ladino,

per i quali resta ferma la facoltà di sostenere le prove di esame sia nella lingua italiana che in quella tedesca.”;

j) all'articolo 97 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 alla lettera e) dopo le parole: “ogni altra prescrizione” sono aggiunte le seguenti: “, anche con riferimento a quanto previsto dalla normativa nazionale.”;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a 15 giorni e non superiore a 35 giorni dalla pubblicazione del bando di concorso nel bollettino ufficiale della regione.”;

k) nel comma 3 dell'articolo 98 le parole: “censimento generale della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “censimento dei gruppi linguistici”;

l) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 99, dopo le parole: “e delle prove selettive” sono aggiunte le seguenti: “, tenendo conto anche di quanto previsto dalla normativa nazionale”;

m) all'articolo 135-bis, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

1) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) al concorso pubblico per titoli ed esami per l'accesso alla qualifica dirigenziale sono ammessi coloro che sono in possesso di un diploma di laurea almeno triennale e dell'attestato di bilinguismo A o C2 e di un'anzianità di servizio di almeno 5 anni nella qualifica di appartenenza, purché non inferiore alla settima ter qualifica funzionale o di equivalente esperienza professionale della stessa durata nel settore privato.”;

2) nella lettera i) sono aggiunti in fine i seguenti periodi: “Per non più di 90 giorni le dirigenti e i dirigenti privi di incarico, con o senza demerito, sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto presso l'amministrazione di appartenenza. Per tali attività non è conferito alle suddette e ai suddetti alcun incarico dirigenziale né spetta loro una retribuzione aggiuntiva.

Le suddette e i suddetti dirigenti hanno altresì diritto a essere posti in aspettativa senza assegni per assumere incarichi in altre amministrazioni o in società partecipate dalle amministrazioni pubbliche o per svolgere attività lavorativa nel settore privato; in tali casi il periodo di disponibilità è sospeso.”;

n) all'articolo 142 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: “dei risultati ufficiali del censimento della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “del decreto del presidente della repubblica adottato ai sensi del comma 236-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni”;

2) il comma 2 è abrogato;

o) nel comma 4 dell'articolo 147 le parole: “censimento generale della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “censimento dei gruppi linguistici”;

p) nel comma 1 dell'articolo 152 le parole: “legale come determinata in esito all'ultimo censimento” sono sostituite dalle seguenti: “come determinata dal decreto del presidente della repubblica adottato ai sensi dei commi 236-bis e 236-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni”;

q) nel comma 3 dell'articolo 156 le parole: "censimento generale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

r) nel secondo periodo del comma 4-bis dell'articolo 162 sono aggiunte in fine le parole: ", purché gli incarichi allo stesso attribuiti non siano superiori a tre. Al segretario già titolare di sede segretariale convenzionata ai sensi dell'articolo 140 spetta complessivamente una maggiorazione.";

s) nel comma 1 dell'articolo 163 le parole: "o, limitatamente ai comuni di quarta classe, che abbiano frequentato i corsi di preparazione alle funzioni di segretario comunale indetti dallo stato o dalle province autonome nella misura richiesta per l'ammissione all'esame di abilitazione" sono soppresse;

t) all'articolo 163-bis sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Qualora non risulti possibile la copertura delle sedi segretarie ai sensi dell'articolo 163, per garantire la continuità dei servizi istituzionali e per conseguire un'economica gestione delle risorse, gli enti locali possono mettere a disposizione per non più di quattordici mesi propri dipendenti, previo loro consenso, in possesso dell'abilitazione alle funzioni di segretario comunale e in servizio a tempo indeterminato da almeno due anni nella qualifica di funzionario, per assumere temporaneamente, anche limitatamente a una parte dell'orario di lavoro, le funzioni di segretario nei comuni e nelle comunità, fino all'espletamento della procedura concorsuale o al rientro del titolare, e comunque per una durata massima complessiva non superiore ai tre anni.";

2) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Le disposizioni recate dal presente articolo trovano applicazione fino al 1° agosto 2026. I relativi incarichi, se conferiti entro tale data, proseguono sino alla naturale scadenza.";

u) nel comma 4 dell'articolo 164 le parole: "censimento generale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

v) nel comma 1 dell'articolo 180 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

w) nel comma 1 dell'articolo 206 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

x) nel comma 4 dell'articolo 213 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

y) nel comma 1 dell'articolo 223 le parole: "Entro 10 giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro 20 giorni";

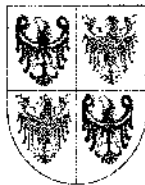
z) l'articolo 225 è abrogato;

aa) nel comma 1 dell'articolo 226 le parole: "le persone iscritte all'albo di cui all'articolo 225" sono sostituite dalle parole: "le persone iscritte dal almeno quattro anni all'albo di cui all'articolo 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53, concernente "Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale";

bb) all'articolo 235 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 5 è sostituito dal seguente:

(MMP2)
(CPRCA
(VMAVCA)
(Spectrum)
(PARCAU)



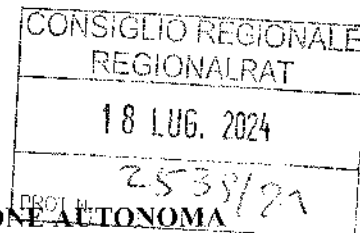
CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

XVII Legislatura

disegno di legge n. 5/XVII

TITOLO:

**ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE AUTONOMA
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2024-2026**



Emendamento all'articolo 1

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

Articolo 1

Modifiche alla legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), e successive modificazioni

1. Alla legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 4 dell'articolo 1 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

b) il comma 7 dell'articolo 44 è sostituito dal seguente:

2

"7. Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo e per la determinazione della popolazione in materia di procedimenti referendari si considera la popolazione del comune determinata con decreto del presidente della repubblica ai sensi dei commi 236-bis e 236-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni";

c) nel comma 3 dell'articolo 49 la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) i progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche nei casi fissati dallo statuto comunale di importo maggiore di 2 milioni di euro, secondo quanto previsto dall'articolo 50;"

d) all'articolo 50 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente "Progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche di importo maggiore di 1 milione di euro";

2) nel comma 1 le parole: "dei progetti preliminari di opere pubbliche" sono sostituite dalle seguenti: "dei progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche di importo maggiore di 2 milioni di euro, qualora tale livello di progettazione sia previsto dalla normativa in materia per l'opera da realizzare,";

e) dopo l'articolo 68.1.1 è inserito il seguente:

“Articolo 68.1.1.1

Conferma della misura delle indennità di carica e dei gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali della regione a decorrere dal turno generale del 2026

1. A decorrere dal turno elettorale generale dell'anno 2025 sono confermate con regolamento della giunta regionale, adottato con le modalità previste dall'articolo 67, comma 3, le indennità di carica nella misura stabilita dal DPRReg. 18 novembre 2022, n. 26, e successive modificazioni. La misura è modificata nel caso di variazione della classificazione della sede segretariale o della popolazione residente al 31 dicembre 2023 rispetto a quanto previsto dal DPRReg. n. 26 del 2022, e successive modificazioni assegnando:

a) in caso di passaggio in una fascia superiore, l'indennità più bassa prevista nella fascia stessa ridotti del 10 per cento;

b) in caso di passaggio in una fascia inferiore, l'indennità più alta prevista nella fascia stessa ridotti del 10 per cento;

c) per i comuni della provincia di Trento la cui popolazione superi i 10.000 abitanti viene corrisposta un'indennità pari ad euro 5.813.

2. Resta fermo che la misura delle indennità per gli amministratori delle comunità comprensoriali è fissata dalla provincia autonoma di Bolzano.”;

f) all'articolo 68-ter sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: “di cui all'articolo 67” sono soppresse;

2) nel comma 3 le parole: “dal regolamento previsto dall'articolo 67, comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “dal regolamento adottato con le modalità previste dall'articolo 67, comma 3”;

g) nella lettera e-bis) del comma 1 dell'articolo 91 dopo le parole: “mediante utilizzo delle graduatorie di concorso pubblico approvate” sono inserite le seguenti: “dalla regione e dalla Provincia autonoma di Trento ,”;

h) all'articolo 93 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nella lettera b) del comma 1 sono anteposte le parole: “maggiore età e”;

2) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. I requisiti richiesti sono posseduti tre mesi prima della data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso sia all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro.”;

i) all'articolo 95 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 2 è aggiunto in fine il seguente periodo: “Almeno una delle prove scritte, in quanto previste, sono sostenute nella lingua del gruppo linguistico al quale gli aspiranti appartengono o sono aggregati.”;

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

“2-bis. Le disposizioni recate dal secondo periodo del comma 2 trovano applicazione anche per gli aspiranti ad assunzioni appartenenti o aggregati al gruppo linguistico ladino,

per i quali resta ferma la facoltà di sostenere le prove di esame sia nella lingua italiana che in quella tedesca.”;

j) all'articolo 97 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 alla lettera e) dopo le parole: “ogni altra prescrizione” sono aggiunte le seguenti: “, anche con riferimento a quanto previsto dalla normativa nazionale.”;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a 15 giorni e non superiore a 35 giorni dalla pubblicazione del bando di concorso nel bollettino ufficiale della regione.”;

k) nel comma 3 dell'articolo 98 le parole: “censimento generale della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “censimento dei gruppi linguistici”;

l) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 99, dopo le parole: “e delle prove selettive” sono aggiunte le seguenti: “, tenendo conto anche di quanto previsto dalla normativa nazionale”;

m) all'articolo 135-bis, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

1) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) al concorso pubblico per titoli ed esami per l'accesso alla qualifica dirigenziale sono ammessi coloro che sono in possesso di un diploma di laurea almeno triennale e dell'attestato di bilinguismo A o C2 e di un'anzianità di servizio di almeno 5 anni nella qualifica di appartenenza, purché non inferiore alla settima ter qualifica funzionale o di equivalente esperienza professionale della stessa durata nel settore privato.”;

2) nella lettera i) sono aggiunti in fine i seguenti periodi: “Per non più di 90 giorni le dirigenti e i dirigenti privi di incarico, con o senza demerito, sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto presso l'amministrazione di appartenenza. Per tali attività non è conferito alle suddette e ai suddetti alcun incarico dirigenziale né spetta loro una retribuzione aggiuntiva.

Le suddette e i suddetti dirigenti hanno altresì diritto a essere posti in aspettativa senza assegni per assumere incarichi in altre amministrazioni o in società partecipate dalle amministrazioni pubbliche o per svolgere attività lavorativa nel settore privato; in tali casi il periodo di disponibilità è sospeso.”;

n) all'articolo 142 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: “dei risultati ufficiali del censimento della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “del decreto del presidente della repubblica adottato ai sensi del comma 236-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni”;

2) il comma 2 è abrogato;

o) nel comma 4 dell'articolo 147 le parole: “censimento generale della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “censimento dei gruppi linguistici”;

p) nel comma 1 dell'articolo 152 le parole: “legale come determinata in esito all'ultimo censimento” sono sostituite dalle seguenti: “come determinata dal decreto del presidente della repubblica adottato ai sensi dei commi 236-bis e 236-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni”;

q) nel comma 3 dell'articolo 156 le parole: "censimento generale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

r) nel secondo periodo del comma 4-bis dell'articolo 162 sono aggiunte in fine le parole: ", purché gli incarichi allo stesso attribuiti non siano superiori a tre. Al segretario già titolare di sede segretariale convenzionata ai sensi dell'articolo 140 spetta complessivamente una maggiorazione.";

s) nel comma 1 dell'articolo 163 le parole: "o, limitatamente ai comuni di quarta classe, che abbiano frequentato i corsi di preparazione alle funzioni di segretario comunale indetti dallo stato o dalle province autonome nella misura richiesta per l'ammissione all'esame di abilitazione" sono soppresse;

t) all'articolo 163-bis sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Qualora non risulti possibile la copertura delle sedi segretarie ai sensi dell'articolo 163, per garantire la continuità dei servizi istituzionali e per conseguire un'economica gestione delle risorse, gli enti locali possono mettere a disposizione per non più di sei mesi propri dipendenti, previo loro consenso, in possesso dell'abilitazione alle funzioni di segretario comunale e in servizio a tempo indeterminato da almeno due anni nella qualifica di funzionario, per assumere temporaneamente, anche limitatamente a una parte dell'orario di lavoro, le funzioni di segretario nei comuni e nelle comunità, fino all'espletamento della procedura concorsuale o al rientro del titolare, e comunque per una durata massima complessiva non superiore ai tre anni.";

2) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Le disposizioni recate dal presente articolo trovano applicazione fino al 1° agosto 2026. I relativi incarichi, se conferiti entro tale data, proseguono sino alla naturale scadenza.";

u) nel comma 4 dell'articolo 164 le parole: "censimento generale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

v) nel comma 1 dell'articolo 180 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

w) nel comma 1 dell'articolo 206 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

x) nel comma 4 dell'articolo 213 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

y) nel comma 1 dell'articolo 223 le parole: "Entro 10 giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro 20 giorni";

z) l'articolo 225 è abrogato;

aa) nel comma 1 dell'articolo 226 le parole: "le persone iscritte all'albo di cui all'articolo 225" sono sostituite dalle parole: "le persone iscritte dal almeno quattro anni all'albo di cui all'articolo 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53, concernente "Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale";

bb) all'articolo 235 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. La popolazione del comune è quella determinata con decreto del presidente della repubblica adottato ai sensi dei commi 236-bis e 236-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni.";

2) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

"8-bis. I candidati della lista possono sottoscrivere la lista stessa. Rimane salva la facoltà di sottoscrivere una lista diversa da quella di appartenenza.";

cc) dopo il comma 6 dell'articolo 264 è inserito il seguente:

"6-bis. Nei comuni della provincia di Bolzano con popolazione fino a 13.000 abitanti, il presidente prende nota sulla lista degli elettori che votano soltanto per il sindaco o soltanto per il consiglio comunale.";

dd) nel comma 5 dell'articolo 266 le parole: ", di decesso o di rinuncia" sono sostituite dalle seguenti: "o di decesso o malattia gravemente invalidante" e l'ultimo periodo è soppresso;

ee) nel comma 4 dell'articolo 267 le parole: ", di decesso o di rinuncia" sono sostituite dalle seguenti: "o di decesso o malattia gravemente invalidante" e l'ultimo periodo è soppresso;

ff) nel comma 6 dell'articolo 269 le parole: ", di decesso o di rinuncia" sono sostituite dalle seguenti: "o di decesso o malattia gravemente invalidante" e l'ultimo periodo è soppresso.

2. Gli incarichi conferiti sulla base della disciplina prevista dall'articolo 163 della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge a coloro che, pur non essendo abilitati, hanno frequentato il corso di abilitazione proseguono per non più di sette mesi.

3. Limitatamente all'anno 2026 per i comuni con popolazione fino ai 4.000 abitanti il numero minimo dei votanti previsto dall'articolo 287, commi 1, 2 e 3, della legge regionale n. 2 del 2018 è ridotto dal 50 al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Resta fermo quanto ulteriormente previsto dallo stesso articolo 287.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'applicazione della lettera e) del comma 1 sono finanziati con le modalità previste dall'articolo 68.1, comma 12, della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse rese disponibili con l'articolo 16 della legge regionale 1 agosto 2022, n. 5. Dall'attuazione del presente articolo non derivano altri nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli enti locali provvedono all'attuazione degli adempimenti disposti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

(GAVICA)

sottoscrizioni/Unterschriften:

(JANICA)

(DUMARE)

(FRANZOLA)

(DE BERTOLINI)

(MILFEL)

(CERRELLI)

(VANDERK)

(STAVICINA)

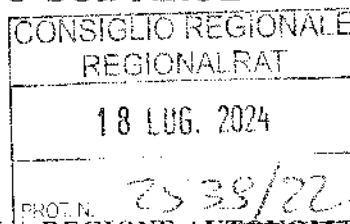
(PAROLAN)



CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

XVII Legislatura

disegno di legge n. 5/XVII



TITOLO:

**ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE AUTONOMA
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2024-2026**

Emendamento all'articolo 1

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

Articolo 1

Modifiche alla legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), e successive modificazioni

1. Alla legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 4 dell'articolo 1 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

b) il comma 7 dell'articolo 44 è sostituito dal seguente:

2

"7. Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo e per la determinazione della popolazione in materia di procedimenti elettorali si considera la popolazione del comune determinata con decreto del presidente della repubblica ai sensi dei commi 236-bis e 236-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni";

c) nel comma 3 dell'articolo 49 la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) i progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche nei casi fissati dallo statuto comunale di importo maggiore di 3 milioni di euro, secondo quanto previsto dall'articolo 50;";

d) all'articolo 50 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente "Progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche di importo maggiore di 1 milione di euro";

2) nel comma 1 le parole: "dei progetti preliminari di opere pubbliche" sono sostituite dalle seguenti: "dei progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche di importo maggiore di 3 milioni di euro, qualora tale livello di progettazione sia previsto dalla normativa in materia per l'opera da realizzare,";

e) dopo l'articolo 68.1.1 è inserito il seguente:

“Articolo 68.1.1.1

Conferma della misura delle indennità di carica e dei gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali della regione a decorrere dal turno generale del 2026

1. A decorrere dal turno elettorale generale dell'anno 2028 sono confermate con regolamento della giunta regionale, adottato con le modalità previste dall'articolo 67, comma 3, le indennità di carica nella misura stabilita dal DPRReg. 18 novembre 2022, n. 26, e successive modificazioni. La misura è modificata nel caso di variazione della classificazione della sede segretariale o della popolazione residente al 31 dicembre 2023 rispetto a quanto previsto dal DPRReg. n. 26 del 2022, e successive modificazioni assegnando:

a) in caso di passaggio in una fascia superiore, l'indennità più bassa prevista nella fascia stessa ridotti del 24 per cento;

b) in caso di passaggio in una fascia inferiore, l'indennità più alta prevista nella fascia stessa ridotti del 24 per cento;

c) per i comuni della provincia di Trento la cui popolazione superi i 10.000 abitanti viene corrisposta un'indennità pari ad euro 5.813.

2. Resta fermo che la misura delle indennità per gli amministratori delle comunità comprensoriali è fissata dalla provincia autonoma di Bolzano.”;

f) all'articolo 68-ter sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: “di cui all'articolo 67” sono soppresse;

2) nel comma 3 le parole: “dal regolamento previsto dall'articolo 67, comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “dal regolamento adottato con le modalità previste dall'articolo 67, comma 3”;

g) nella lettera e-bis) del comma 1 dell'articolo 91 dopo le parole: “mediante utilizzo delle graduatorie di concorso pubblico approvate” sono inserite le seguenti: “dalla regione e dalla Provincia autonoma di Trento ,”;

h) all'articolo 93 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nella lettera b) del comma 1 sono anteposte le parole: “maggiore età e”;

2) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. I requisiti richiesti sono posseduti tre mesi prima della data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso sia all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro.”;

i) all'articolo 95 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 2 è aggiunto in fine il seguente periodo: “Almeno una delle prove scritte, in quanto previste, sono sostenute nella lingua del gruppo linguistico al quale gli aspiranti appartengono o sono aggregati.”;

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

“2-bis. Le disposizioni recate dal secondo periodo del comma 2 trovano applicazione anche per gli aspiranti ad assunzioni appartenenti o aggregati al gruppo linguistico ladino,

per i quali resta ferma la facoltà di sostenere le prove di esame sia nella lingua italiana che in quella tedesca.”;

j) all'articolo 97 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 alla lettera e) dopo le parole: “ogni altra prescrizione” sono aggiunte le seguenti: “, anche con riferimento a quanto previsto dalla normativa nazionale.”;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a 15 giorni e non superiore a 35 giorni dalla pubblicazione del bando di concorso nel bollettino ufficiale della regione.”;

k) nel comma 3 dell'articolo 98 le parole: “censimento generale della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “censimento dei gruppi linguistici”;

l) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 99, dopo le parole: “e delle prove selettive” sono aggiunte le seguenti: “, tenendo conto anche di quanto previsto dalla normativa nazionale”;

m) all'articolo 135-bis, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

1) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) al concorso pubblico per titoli ed esami per l'accesso alla qualifica dirigenziale sono ammessi coloro che sono in possesso di un diploma di laurea almeno triennale e dell'attestato di bilinguismo A o C2 e di un'anzianità di servizio di almeno 5 anni nella qualifica di appartenenza, purché non inferiore alla settima ter qualifica funzionale o di equivalente esperienza professionale della stessa durata nel settore privato.”;

2) nella lettera i) sono aggiunti in fine i seguenti periodi: “Per non più di 90 giorni le dirigenti e i dirigenti privi di incarico, con o senza demerito, sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto presso l'amministrazione di appartenenza. Per tali attività non è conferito alle suddette e ai suddetti alcun incarico dirigenziale né spetta loro una retribuzione aggiuntiva.

Le suddette e i suddetti dirigenti hanno altresì diritto a essere posti in aspettativa senza assegni per assumere incarichi in altre amministrazioni o in società partecipate dalle amministrazioni pubbliche o per svolgere attività lavorativa nel settore privato; in tali casi il periodo di disponibilità è sospeso.”;

n) all'articolo 142 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: “dei risultati ufficiali del censimento della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “del decreto del presidente della repubblica adottato ai sensi del comma 236-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni”;

2) il comma 2 è abrogato;

o) nel comma 4 dell'articolo 147 le parole: “censimento generale della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “censimento dei gruppi linguistici”;

p) nel comma 1 dell'articolo 152 le parole: “legale come determinata in esito all'ultimo censimento” sono sostituite dalle seguenti: “come determinata dal decreto del presidente della repubblica adottato ai sensi dei commi 236-bis e 236-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni”;

q) nel comma 3 dell'articolo 156 le parole: "censimento generale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

r) nel secondo periodo del comma 4-bis dell'articolo 162 sono aggiunte in fine le parole: ", purché gli incarichi allo stesso attribuiti non siano superiori a tre. Al segretario già titolare di sede segretariale convenzionata ai sensi dell'articolo 140 spetta complessivamente una maggiorazione.";

s) nel comma 1 dell'articolo 163 le parole: "o, limitatamente ai comuni di quarta classe, che abbiano frequentato i corsi di preparazione alle funzioni di segretario comunale indetti dallo stato o dalle province autonome nella misura richiesta per l'ammissione all'esame di abilitazione" sono soppresse;

t) all'articolo 163-bis sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Qualora non risulti possibile la copertura delle sedi segretarie ai sensi dell'articolo 163, per garantire la continuità dei servizi istituzionali e per conseguire un'economica gestione delle risorse, gli enti locali possono mettere a disposizione per non più di sei mesi propri dipendenti, previo loro consenso, in possesso dell'abilitazione alle funzioni di segretario comunale e in servizio a tempo indeterminato da almeno due anni nella qualifica di funzionario, per assumere temporaneamente, anche limitatamente a una parte dell'orario di lavoro, le funzioni di segretario nei comuni e nelle comunità, fino all'espletamento della procedura concorsuale o al rientro del titolare, e comunque per una durata massima complessiva non superiore ai tre anni.";

2) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Le disposizioni recate dal presente articolo trovano applicazione fino al 1° agosto 2026. I relativi incarichi, se conferiti entro tale data, proseguono sino alla naturale scadenza.";

u) nel comma 4 dell'articolo 164 le parole: "censimento generale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

v) nel comma 1 dell'articolo 180 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

w) nel comma 1 dell'articolo 206 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

x) nel comma 4 dell'articolo 213 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

y) nel comma 1 dell'articolo 223 le parole: "Entro 10 giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro 20 giorni";

z) l'articolo 225 è abrogato;

aa) nel comma 1 dell'articolo 226 le parole: "le persone iscritte all'albo di cui all'articolo 225" sono sostituite dalle parole: "le persone iscritte dal almeno quattro anni all'albo di cui all'articolo 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53, concernente "Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale";

bb) all'articolo 235 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. La popolazione del comune è quella determinata con decreto del presidente della repubblica adottato ai sensi dei commi 236-bis e 236-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni.";

2) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

"8-bis. I candidati della lista possono sottoscrivere la lista stessa. Rimane salva la facoltà di sottoscrivere una lista diversa da quella di appartenenza. ";

cc) dopo il comma 6 dell'articolo 264 è inserito il seguente:

"6-bis. Nei comuni della provincia di Bolzano con popolazione fino a 13.000 abitanti, il presidente prende nota sulla lista degli elettori che votano soltanto per il sindaco o soltanto per il consiglio comunale.";

dd) nel comma 5 dell'articolo 266 le parole: ", di decesso o di rinuncia" sono sostituite dalle seguenti: "o di decesso o malattia gravemente invalidante" e l'ultimo periodo è soppresso;

ee) nel comma 4 dell'articolo 267 le parole: ", di decesso o di rinuncia" sono sostituite dalle seguenti: "o di decesso o malattia gravemente invalidante" e l'ultimo periodo è soppresso;

ff) nel comma 6 dell'articolo 269 le parole: ", di decesso o di rinuncia" sono sostituite dalle seguenti: "o di decesso o malattia gravemente invalidante" e l'ultimo periodo è soppresso.

2. Gli incarichi conferiti sulla base della disciplina prevista dall'articolo 163 della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge a coloro che, pur non essendo abilitati, hanno frequentato il corso di abilitazione proseguono per non più di sette mesi.

3. Limitatamente all'anno 2026 per i comuni con popolazione fino ai 4.000 abitanti il numero minimo dei votanti previsto dall'articolo 287, commi 1, 2 e 3, della legge regionale n. 2 del 2018 è ridotto dal 50 al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Resta fermo quanto ulteriormente previsto dallo stesso articolo 287.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'applicazione della lettera e) del comma 1 sono finanziati con le modalità previste dall'articolo 68.1, comma 12, della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse rese disponibili con l'articolo 16 della legge regionale 1 agosto 2022, n. 5. Dall'attuazione del presente articolo non derivano altri nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli enti locali provvedono all'attuazione degli adempimenti disposti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

(ITALICA)

sottoscrizioni/Unterschriften:

(SOMMER)

CAPOLA

(DOLASE)

(VALLINOTTO)

(FRANZIS)

(SOMMER)

(DE BEZICCHIO)

(PAROLATO)

(MURER)



CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

XVII Legislatura

disegno di legge n. 5/XVII

TITOLO:

**ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE AUTONOMA
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2024-2026**

CONSIGLIO REGIONALE REGIONALRAT
18 LUG. 2024
PROT. N. 2538/23

Emendamento all'articolo 1

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

Articolo 1

Modifiche alla legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), e successive modificazioni

1. Alla legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 4 dell'articolo 1 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

b) il comma 7 dell'articolo 44 è sostituito dal seguente:

2

"7. Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo e per la determinazione della popolazione in materia di procedimenti elettorali si considera la popolazione del comune determinata con decreto del presidente della repubblica ai sensi dei commi 236-bis e 236-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni";

c) nel comma 3 dell'articolo 49 la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) i progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche nei casi fissati dallo statuto comunale di importo maggiore di 3 milioni di euro, secondo quanto previsto dall'articolo 50;"

d) all'articolo 50 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente "Progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche di importo maggiore di 1 milione di euro";

2) nel comma 1 le parole: "dei progetti preliminari di opere pubbliche" sono sostituite dalle seguenti: "dei progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche di importo maggiore di 3 milioni di euro, qualora tale livello di progettazione sia previsto dalla normativa in materia per l'opera da realizzare;"

e) dopo l'articolo 68.1.1 è inserito il seguente:

Conferma della misura delle indennità di carica e dei gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali della regione a decorrere dal turno generale del 2026

1. A decorrere dal turno elettorale generale dell'anno 2028 sono confermate con regolamento della giunta regionale, adottato con le modalità previste dall'articolo 67, comma 3, le indennità di carica nella misura stabilita dal DPRReg. 18 novembre 2022, n. 26, e successive modificazioni. La misura è modificata nel caso di variazione della classificazione della sede segretariale o della popolazione residente al 31 dicembre 2023 rispetto a quanto previsto dal DPRReg. n. 26 del 2022, e successive modificazioni assegnando:

a) in caso di passaggio in una fascia superiore, l'indennità più bassa prevista nella fascia stessa ridotti del 24 per cento;

b) in caso di passaggio in una fascia inferiore, l'indennità più alta prevista nella fascia stessa ridotti del 24 per cento;

c) per i comuni della provincia di Trento la cui popolazione superi i 10.000 abitanti viene corrisposta un'indennità pari ad euro 5.813.

2. Resta fermo che la misura delle indennità per gli amministratori delle comunità comprensoriali è fissata dalla provincia autonoma di Bolzano.”;

f) all'articolo 68-ter sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: “di cui all'articolo 67” sono soppresse;

2) nel comma 3 le parole: “dal regolamento previsto dall'articolo 67, comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “dal regolamento adottato con le modalità previste dall'articolo 67, comma 3”;

g) nella lettera e-bis) del comma 1 dell'articolo 91 dopo le parole: “mediante utilizzo delle graduatorie di concorso pubblico approvate” sono inserite le seguenti: “dalla regione e dalla Provincia autonoma di Trento ,”;

h) all'articolo 93 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nella lettera b) del comma 1 sono anteposte le parole: “maggiore età e”;

2) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. I requisiti richiesti sono posseduti tre mesi prima della data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso sia all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro.”;

i) all'articolo 95 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 2 è aggiunto in fine il seguente periodo: “Almeno una delle prove scritte, in quanto previste, sono sostenute nella lingua del gruppo linguistico al quale gli aspiranti appartengono o sono aggregati.”;

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

“2-bis. Le disposizioni recate dal secondo periodo del comma 2 trovano applicazione anche per gli aspiranti ad assunzioni appartenenti o aggregati al gruppo linguistico ladino,

per i quali resta ferma la facoltà di sostenere le prove di esame sia nella lingua italiana che in quella tedesca.”;

j) all'articolo 97 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 alla lettera e) dopo le parole: “ogni altra prescrizione” sono aggiunte le seguenti: “, anche con riferimento a quanto previsto dalla normativa nazionale.”;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a 15 giorni e non superiore a 35 giorni dalla pubblicazione del bando di concorso nel bollettino ufficiale della regione.”;

k) nel comma 3 dell'articolo 98 le parole: “censimento generale della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “censimento dei gruppi linguistici”;

l) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 99, dopo le parole: “e delle prove selettive” sono aggiunte le seguenti: “, tenendo conto anche di quanto previsto dalla normativa nazionale”;

m) all'articolo 135-bis, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

1) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) al concorso pubblico per titoli ed esami per l'accesso alla qualifica dirigenziale sono ammessi coloro che sono in possesso di un diploma di laurea almeno triennale e dell'attestato di bilinguismo A o C2 e di un'anzianità di servizio di almeno 5 anni nella qualifica di appartenenza, purché non inferiore alla settima ter qualifica funzionale o di equivalente esperienza professionale della stessa durata nel settore privato.”;

2) nella lettera i) sono aggiunti in fine i seguenti periodi: “Per non più di 90 giorni le dirigenti e i dirigenti privi di incarico, con o senza demerito, sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto presso l'amministrazione di appartenenza. Per tali attività non è conferito alle suddette e ai suddetti alcun incarico dirigenziale né spetta loro una retribuzione aggiuntiva.

Le suddette e i suddetti dirigenti hanno altresì diritto a essere posti in aspettativa senza assegni per assumere incarichi in altre amministrazioni o in società partecipate dalle amministrazioni pubbliche o per svolgere attività lavorativa nel settore privato; in tali casi il periodo di disponibilità è sospeso.”;

n) all'articolo 142 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: “dei risultati ufficiali del censimento della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “del decreto del presidente della repubblica adottato ai sensi del comma 236-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni”;

2) il comma 2 è abrogato;

o) nel comma 4 dell'articolo 147 le parole: “censimento generale della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “censimento dei gruppi linguistici”;

p) nel comma 1 dell'articolo 152 le parole: “legale come determinata in esito all'ultimo censimento” sono sostituite dalle seguenti: “come determinata dal decreto del presidente della repubblica adottato ai sensi dei commi 236-bis e 236-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni”;

q) nel comma 3 dell'articolo 156 le parole: "censimento generale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

r) nel secondo periodo del comma 4-bis dell'articolo 162 sono aggiunte in fine le parole: ", purché gli incarichi allo stesso attribuiti non siano superiori a tre. Al segretario già titolare di sede segretariale da almeno 10 anni, convenzionata ai sensi dell'articolo 140, spetta complessivamente una maggiorazione.";

s) nel comma 1 dell'articolo 163 le parole: "o, limitatamente ai comuni di quarta classe, che abbiano frequentato i corsi di preparazione alle funzioni di segretario comunale indetti dallo stato o dalle province autonome nella misura richiesta per l'ammissione all'esame di abilitazione" sono soppresse;

t) all'articolo 163-bis sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Qualora non risulti possibile la copertura delle sedi segretarie ai sensi dell'articolo 163, per garantire la continuità dei servizi istituzionali e per conseguire un'economica gestione delle risorse, gli enti locali possono mettere a disposizione per non più di sei mesi propri dipendenti, previo loro consenso, in possesso dell'abilitazione alle funzioni di segretario comunale e in servizio a tempo indeterminato da almeno quattordici anni nella qualifica di funzionario, per assumere temporaneamente, anche limitatamente a una parte dell'orario di lavoro, le funzioni di segretario nei comuni e nelle comunità, fino all'espletamento della procedura concorsuale o al rientro del titolare, e comunque per una durata massima complessiva non superiore ai tre anni.";

2) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Le disposizioni recate dal presente articolo trovano applicazione fino al 1° agosto 2026. I relativi incarichi, se conferiti entro tale data, proseguono sino alla naturale scadenza.";

u) nel comma 4 dell'articolo 164 le parole: "censimento generale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

v) nel comma 1 dell'articolo 180 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

w) nel comma 1 dell'articolo 206 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

x) nel comma 4 dell'articolo 213 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

y) nel comma 1 dell'articolo 223 le parole: "Entro 10 giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro 20 giorni";

z) l'articolo 225 è abrogato;

aa) nel comma 1 dell'articolo 226 le parole: "le persone iscritte all'albo di cui all'articolo 225" sono sostituite dalle parole: "le persone iscritte da almeno quattro anni all'albo di cui all'articolo 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53, concernente "Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale";

bb) all'articolo 235 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. La popolazione del comune è quella determinata con decreto del presidente della repubblica adottato ai sensi dei commi 236-bis e 236-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni.";

2) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

"8-bis. I candidati della lista possono sottoscrivere la lista stessa. Rimane salva la facoltà di sottoscrivere una lista diversa da quella di appartenenza.";

cc) dopo il comma 6 dell'articolo 264 è inserito il seguente:

"6-bis. Nei comuni della provincia di Bolzano con popolazione fino a 10.000 abitanti, il presidente prende nota sulla lista degli elettori che votano soltanto per il sindaco o soltanto per il consiglio comunale.";

dd) nel comma 5 dell'articolo 266 le parole: ", di decesso o di rinuncia" sono sostituite dalle seguenti: "o di decesso o malattia gravemente invalidante" e l'ultimo periodo è soppresso;

ee) nel comma 4 dell'articolo 267 le parole: ", di decesso o di rinuncia" sono sostituite dalle seguenti: "o di decesso o malattia gravemente invalidante" e l'ultimo periodo è soppresso;

ff) nel comma 6 dell'articolo 269 le parole: ", di decesso o di rinuncia" sono sostituite dalle seguenti: "o di decesso o malattia gravemente invalidante" e l'ultimo periodo è soppresso.

2. Gli incarichi conferiti sulla base della disciplina prevista dall'articolo 163 della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge a coloro che, pur non essendo abilitati, hanno frequentato il corso di abilitazione proseguono per non più di sette mesi.

3. a partire dall'anno 2026 per i comuni con popolazione fino ai 2.000 abitanti il numero minimo dei votanti previsto dall'articolo 287, commi 1, 2 e 3, della legge regionale n. 2 del 2018 è ridotto dal 50 al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Resta fermo quanto ulteriormente previsto dallo stesso articolo 287.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'applicazione della lettera e) del comma 1 sono finanziati con le modalità previste dall'articolo 68.1, comma 12, della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse rese disponibili con l'articolo 16 della legge regionale 1 agosto 2022, n. 5. Dall'attuazione del presente articolo non derivano altri nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli enti locali provvedono all'attuazione degli adempimenti disposti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

sottoscrizioni/Unterschriften:

PASCH TOSCANI

COFFOLA

(DORAZZI)

(V.M.D.V.G.A.)

(S.M.A.M.A.)

(FRANZINI)

(DE BERTOLINI)
(P.A.M.A.)

(M.A.L.I.C.A.)
(N.A.L.E.R.)



CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

XVII Legislatura

disegno di legge n. 5/XVII

TITOLO:

**ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE AUTONOMA
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2024-2026**

CONSIGLIO REGIONALE REGIONALRAT
18 LUG. 2024
PROT. N. 2538/24

Emendamento all'articolo 1

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

Articolo 1

Modifiche alla legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), e successive modificazioni

1. Alla legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 4 dell'articolo 1 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

b) il comma 7 dell'articolo 44 è sostituito dal seguente:

2

"7. Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo e per la determinazione della popolazione in materia di procedimenti elettorali si considera la popolazione del comune determinata con decreto del presidente della repubblica ai sensi dei commi 236-bis e 236-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni";

c) nel comma 3 dell'articolo 49 la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) i progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche nei casi fissati dallo statuto comunale di importo maggiore di 1 milione di euro, secondo quanto previsto dall'articolo 50;";

d) all'articolo 50 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente "Progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche di importo maggiore di 1 milione di euro";

2) nel comma 1 le parole: "dei progetti preliminari di opere pubbliche" sono sostituite dalle seguenti: "dei progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche di importo maggiore di 1 milione di euro, qualora tale livello di progettazione sia previsto dalla normativa in materia per l'opera da realizzare,";

e) dopo l'articolo 68.1.1 è inserito il seguente:

"Articolo 68.1.1.1

Conferma della misura delle indennità di carica e dei gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali della regione a decorrere dal turno generale del 2026

1. A decorrere dal turno elettorale generale dell'anno 2025 sono confermate con regolamento della giunta regionale, adottato con le modalità previste dall'articolo 67, comma 3, le indennità di carica nella misura stabilita dal DPR n. 18 novembre 2022, n. 26, e successive modificazioni. La misura è modificata nel caso di variazione della classificazione della sede segretariale o della popolazione residente al 31 dicembre 2023 rispetto a quanto previsto dal DPR n. 26 del 2022, e successive modificazioni assegnando:

a) in caso di passaggio in una fascia superiore, l'indennità più bassa prevista nella fascia stessa ridotti del 10 per cento;

b) in caso di passaggio in una fascia inferiore, l'indennità più alta prevista nella fascia stessa ridotti del 10 per cento;

c) per i comuni della provincia di Trento la cui popolazione superi i 10.000 abitanti viene corrisposta un'indennità pari ad euro 5.813.

2. Resta fermo che la misura delle indennità per gli amministratori delle comunità comprensoriali è fissata dalla provincia autonoma di Bolzano.”;

f) all'articolo 68-ter sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: “di cui all'articolo 67” sono soppresse;

2) nel comma 3 le parole: “dal regolamento previsto dall'articolo 67, comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “dal regolamento adottato con le modalità previste dall'articolo 67, comma 3”;

g) nella lettera e-bis) del comma 1 dell'articolo 91 dopo le parole: “mediante utilizzo delle graduatorie di concorso pubblico approvate” sono inserite le seguenti: “dalla regione e dalla Provincia autonoma di Trento ,”;

h) all'articolo 93 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nella lettera b) del comma 1 sono anteposte le parole: “maggiore età e”;

2) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. I requisiti richiesti sono posseduti tre mesi prima della data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso sia all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro.”;

i) all'articolo 95 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 2 è aggiunto in fine il seguente periodo: “Almeno una delle prove scritte, in quanto previste, sono sostenute nella lingua del gruppo linguistico al quale gli aspiranti appartengono o sono aggregati.”;

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

“2-bis. Le disposizioni recate dal secondo periodo del comma 2 trovano applicazione anche per gli aspiranti ad assunzioni appartenenti o aggregati al gruppo linguistico ladino,

per i quali resta ferma la facoltà di sostenere le prove di esame sia nella lingua italiana che in quella tedesca.”;

j) all'articolo 97 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 alla lettera e) dopo le parole: “ogni altra prescrizione” sono aggiunte le seguenti: “, anche con riferimento a quanto previsto dalla normativa nazionale.”;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a 15 giorni e non superiore a 35 giorni dalla pubblicazione del bando di concorso nel bollettino ufficiale della regione.”;

k) nel comma 3 dell'articolo 98 le parole: “censimento generale della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “censimento dei gruppi linguistici”;

l) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 99, dopo le parole: “e delle prove selettive” sono aggiunte le seguenti: “, tenendo conto anche di quanto previsto dalla normativa nazionale”;

m) all'articolo 135-bis, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

1) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) al concorso pubblico per titoli ed esami per l'accesso alla qualifica dirigenziale sono ammessi coloro che sono in possesso di un diploma di laurea almeno triennale e dell'attestato di bilinguismo A o C2 e di un'anzianità di servizio di almeno 5 anni nella qualifica di appartenenza, purché non inferiore alla settima ter qualifica funzionale o di equivalente esperienza professionale della stessa durata nel settore privato.”;

2) nella lettera i) sono aggiunti in fine i seguenti periodi: “Per non più di 90 giorni le dirigenti e i dirigenti privi di incarico, con o senza demerito, sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto presso l'amministrazione di appartenenza. Per tali attività non è conferito alle suddette e ai suddetti alcun incarico dirigenziale né spetta loro una retribuzione aggiuntiva.

Le suddette e i suddetti dirigenti hanno altresì diritto a essere posti in aspettativa senza assegni per assumere incarichi in altre amministrazioni o in società partecipate dalle amministrazioni pubbliche o per svolgere attività lavorativa nel settore privato; in tali casi il periodo di disponibilità è sospeso.”;

n) all'articolo 142 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: “dei risultati ufficiali del censimento della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “del decreto del presidente della repubblica adottato ai sensi del comma 236-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni”;

2) il comma 2 è abrogato;

o) nel comma 4 dell'articolo 147 le parole: “censimento generale della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “censimento dei gruppi linguistici”;

p) nel comma 1 dell'articolo 152 le parole: “legale come determinata in esito all'ultimo censimento” sono sostituite dalle seguenti: “come determinata dal decreto del presidente della repubblica adottato ai sensi dei commi 236-bis e 236-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni”;

q) nel comma 3 dell'articolo 156 le parole: "censimento generale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

r) nel secondo periodo del comma 4-bis dell'articolo 162 sono aggiunte in fine le parole: ", purché gli incarichi allo stesso attribuiti non siano superiori a tre. Al segretario già titolare di sede segretariale convenzionata ai sensi dell'articolo 140 spetta complessivamente una maggiorazione.";

s) nel comma 1 dell'articolo 163 le parole: "o, limitatamente ai comuni di quarta classe, che abbiano frequentato i corsi di preparazione alle funzioni di segretario comunale indetti dallo stato o dalle province autonome nella misura richiesta per l'ammissione all'esame di abilitazione" sono soppresse;

t) all'articolo 163-bis sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Qualora non risulti possibile la copertura delle sedi segretarie ai sensi dell'articolo 163, per garantire la continuità dei servizi istituzionali e per conseguire un'economica gestione delle risorse, gli enti locali possono mettere a disposizione per non più di sei mesi propri dipendenti, previo loro consenso, in possesso dell'abilitazione alle funzioni di segretario comunale e in servizio a tempo indeterminato da almeno due anni nella qualifica di funzionario, per assumere temporaneamente, anche limitatamente a una parte dell'orario di lavoro, le funzioni di segretario nei comuni e nelle comunità, fino all'espletamento della procedura concorsuale o al rientro del titolare, e comunque per una durata massima complessiva non superiore ai tre anni.";

2) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Le disposizioni recate dal presente articolo trovano applicazione fino al 1° agosto 2026. I relativi incarichi, se conferiti entro tale data, proseguono sino alla naturale scadenza.";

u) nel comma 4 dell'articolo 164 le parole: "censimento generale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

v) nel comma 1 dell'articolo 180 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

w) nel comma 1 dell'articolo 206 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

x) nel comma 4 dell'articolo 213 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

y) nel comma 1 dell'articolo 223 le parole: "Entro 10 giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro 20 giorni";

z) l'articolo 225 è abrogato;

aa) nel comma 1 dell'articolo 226 le parole: "le persone iscritte all'albo di cui all'articolo 225" sono sostituite dalle parole: "le persone iscritte dal almeno quattro anni all'albo di cui all'articolo 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53, concernente "Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale";

bb) all'articolo 235 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. La popolazione del comune è quella determinata con decreto del presidente della repubblica adottato ai sensi dei commi 236-bis e 236-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni.";

2) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

"8-bis. I candidati della lista possono sottoscrivere la lista stessa. Rimane salva la facoltà di sottoscrivere una lista diversa da quella di appartenenza.";

cc) dopo il comma 6 dell'articolo 264 è inserito il seguente:

"6-bis. Nei comuni della provincia di Bolzano con popolazione fino a 13.000 abitanti, il presidente prende nota sulla lista degli elettori che votano soltanto per il sindaco o soltanto per il consiglio comunale.";

dd) nel comma 5 dell'articolo 266 le parole: ", di decesso o di rinuncia" sono sostituite dalle seguenti: "o di decesso o malattia gravemente invalidante" e l'ultimo periodo è soppresso;

ee) nel comma 4 dell'articolo 267 le parole: ", di decesso o di rinuncia" sono sostituite dalle seguenti: "o di decesso o malattia gravemente invalidante" e l'ultimo periodo è soppresso;

ff) nel comma 6 dell'articolo 269 le parole: ", di decesso o di rinuncia" sono sostituite dalle seguenti: "o di decesso o malattia gravemente invalidante" e l'ultimo periodo è soppresso.

2. Gli incarichi conferiti sulla base della disciplina prevista dall'articolo 163 della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge a coloro che, pur non essendo abilitati, hanno frequentato il corso di abilitazione proseguono per non più di sette mesi.

3. Limitatamente all'anno 2026 per i comuni con popolazione fino ai 4.000 abitanti il numero minimo dei votanti previsto dall'articolo 287, commi 1, 2 e 3, della legge regionale n. 2 del 2018 è ridotto dal 50 al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Resta fermo quanto ulteriormente previsto dallo stesso articolo 287.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'applicazione della lettera e) del comma 1 sono finanziati con le modalità previste dall'articolo 68.1, comma 12, della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse rese disponibili con l'articolo 16 della legge regionale 1 agosto 2022, n. 5. Dall'attuazione del presente articolo non derivano altri nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli enti locali provvedono all'attuazione degli adempimenti disposti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

sottoscrizioni/Unterschriften:

(PANCANI)

CAROLI

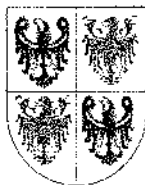
(DANIELI)
(DANIELI)

(VALINOTTO)

(PANCANI)

(FRANZOSI)
(FRANZOSI)

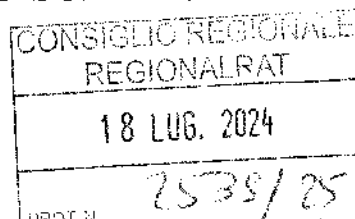
(VALINOTTO)
(VALINOTTO)



CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

XVII Legislatura

disegno di legge n. 5/XVII



TITOLO:

**ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE AUTONOMA
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2024-2026**

Emendamento all'articolo 1

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

Articolo 1

Modifiche alla legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), e successive modificazioni

1. Alla legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 4 dell'articolo 1 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

b) il comma 7 dell'articolo 44 è sostituito dal seguente:

2

"7. Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo e per la determinazione della popolazione in materia di procedimenti elettorali si considera la popolazione del comune determinata con decreto del presidente della repubblica ai sensi dei commi 236-bis e 236-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni";

c) nel comma 3 dell'articolo 49 la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) i progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche nei casi fissati dallo statuto comunale di importo maggiore di 1 milione di euro, secondo quanto previsto dall'articolo 50;"

d) all'articolo 50 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente "Progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche di importo maggiore di 1 milione di euro";

2) nel comma 1 le parole: "dei progetti preliminari di opere pubbliche" sono sostituite dalle seguenti: "dei progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche di importo maggiore di 1 milione di euro, qualora tale livello di progettazione sia previsto dalla normativa in materia per l'opera da realizzare,";

e) dopo l'articolo 68.1.1 è inserito il seguente:

Conferma della misura delle indennità di carica e dei gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali della regione a decorrere dal turno generale del 2026

1. A decorrere dal turno elettorale generale dell'anno 2025 sono confermate con regolamento della giunta regionale, adottato con le modalità previste dall'articolo 67, comma 3, le indennità di carica nella misura stabilita dal DPRReg. 18 novembre 2022, n. 26, e successive modificazioni. La misura è modificata nel caso di variazione della classificazione della sede segretariale o della popolazione residente al 31 dicembre 2023 rispetto a quanto previsto dal DPRReg. n. 26 del 2022, e successive modificazioni assegnando:

a) in caso di passaggio in una fascia superiore, l'indennità più bassa prevista nella fascia stessa ridotti del 10 per cento;

b) in caso di passaggio in una fascia inferiore, l'indennità più alta prevista nella fascia stessa ridotti del 10 per cento;

c) per i comuni della provincia di Trento la cui popolazione superi i 10.000 abitanti viene corrisposta un'indennità pari ad euro 5.813.

2. Resta fermo che la misura delle indennità per gli amministratori delle comunità comprensoriali è fissata dalla provincia autonoma di Bolzano.”;

f) all'articolo 68-ter sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: “di cui all'articolo 67” sono soppresse;

2) nel comma 3 le parole: “dal regolamento previsto dall'articolo 67, comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “dal regolamento adottato con le modalità previste dall'articolo 67, comma 3”;

g) nella lettera e-bis) del comma 1 dell'articolo 91 dopo le parole: “mediante utilizzo delle graduatorie di concorso pubblico approvate” sono inserite le seguenti: “dalla regione e dalla Provincia autonoma di Trento ,”;

h) all'articolo 93 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nella lettera b) del comma 1 sono anteposte le parole: “maggiore età e”;

2) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. I requisiti richiesti sono posseduti tre mesi prima della data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso sia all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro.”;

i) all'articolo 95 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 2 è aggiunto in fine il seguente periodo: “Almeno una delle prove scritte, in quanto previste, sono sostenute nella lingua del gruppo linguistico al quale gli aspiranti appartengono o sono aggregati.”;

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

“2-bis. Le disposizioni recate dal secondo periodo del comma 2 trovano applicazione anche per gli aspiranti ad assunzioni appartenenti o aggregati al gruppo linguistico ladino,

per i quali resta ferma la facoltà di sostenere le prove di esame sia nella lingua italiana che in quella tedesca.”;

j) all'articolo 97 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 alla lettera e) dopo le parole: “ogni altra prescrizione” sono aggiunte le seguenti: “, anche con riferimento a quanto previsto dalla normativa nazionale.”;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a 15 giorni e non superiore a 35 giorni dalla pubblicazione del bando di concorso nel bollettino ufficiale della regione.”;

k) nel comma 3 dell'articolo 98 le parole: “censimento generale della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “censimento dei gruppi linguistici”;

l) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 99, dopo le parole: “e delle prove selettive” sono aggiunte le seguenti: “, tenendo conto anche di quanto previsto dalla normativa nazionale”;

m) all'articolo 135-bis, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

1) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) al concorso pubblico per titoli ed esami per l'accesso alla qualifica dirigenziale sono ammessi coloro che sono in possesso di un diploma di laurea almeno triennale e dell'attestato di bilinguismo A o C2 e di un'anzianità di servizio di almeno 5 anni nella qualifica di appartenenza, purché non inferiore alla settima ter qualifica funzionale o di equivalente esperienza professionale della stessa durata nel settore privato.”;

2) nella lettera i) sono aggiunti in fine i seguenti periodi: “Per non più di 90 giorni le dirigenti e i dirigenti privi di incarico, con o senza demerito, sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto presso l'amministrazione di appartenenza. Per tali attività non è conferito alle suddette e ai suddetti alcun incarico dirigenziale né spetta loro una retribuzione aggiuntiva.

Le suddette e i suddetti dirigenti hanno altresì diritto a essere posti in aspettativa senza assegni per assumere incarichi in altre amministrazioni o in società partecipate dalle amministrazioni pubbliche o per svolgere attività lavorativa nel settore privato; in tali casi il periodo di disponibilità è sospeso.”;

n) all'articolo 142 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: “dei risultati ufficiali del censimento della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “del decreto del presidente della repubblica adottato ai sensi del comma 236-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni”;

2) il comma 2 è abrogato;

o) nel comma 4 dell'articolo 147 le parole: “censimento generale della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “censimento dei gruppi linguistici”;

p) nel comma 1 dell'articolo 152 le parole: “legale come determinata in esito all'ultimo censimento” sono sostituite dalle seguenti: “come determinata dal decreto del presidente della repubblica adottato ai sensi dei commi 236-bis e 236-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni”;

q) nel comma 3 dell'articolo 156 le parole: "censimento generale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

r) nel secondo periodo del comma 4-bis dell'articolo 162 sono aggiunte in fine le parole: ", purché gli incarichi allo stesso attribuiti non siano superiori a tre. Al segretario già titolare di sede segretariale convenzionata ai sensi dell'articolo 140 spetta complessivamente una maggiorazione.";

s) nel comma 1 dell'articolo 163 le parole: "o, limitatamente ai comuni di quarta classe, che abbiano frequentato i corsi di preparazione alle funzioni di segretario comunale indetti dallo stato o dalle province autonome nella misura richiesta per l'ammissione all'esame di abilitazione" sono soppresse;

t) all'articolo 163-bis sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Qualora non risulti possibile la copertura delle sedi segretarie ai sensi dell'articolo 163, per garantire la continuità dei servizi istituzionali e per conseguire un'economica gestione delle risorse, gli enti locali possono mettere a disposizione per non più di sei mesi propri dipendenti, previo loro consenso, in possesso dell'abilitazione alle funzioni di segretario comunale da almeno tre anni e in servizio a tempo indeterminato da almeno due anni nella qualifica di funzionario, per assumere temporaneamente, anche limitatamente a una parte dell'orario di lavoro, le funzioni di segretario nei comuni e nelle comunità, fino all'espletamento della procedura concorsuale o al rientro del titolare, e comunque per una durata massima complessiva non superiore ai tre anni.";

2) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Le disposizioni recate dal presente articolo trovano applicazione fino al 1° luglio 2028. I relativi incarichi, se conferiti entro tale data, proseguono sino alla naturale scadenza.";

u) nel comma 4 dell'articolo 164 le parole: "censimento generale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

v) nel comma 1 dell'articolo 180 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

w) nel comma 1 dell'articolo 206 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

x) nel comma 4 dell'articolo 213 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

y) nel comma 1 dell'articolo 223 le parole: "Entro 10 giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro 27 giorni";

z) l'articolo 225 è abrogato;

aa) nel comma 1 dell'articolo 226 le parole: "le persone iscritte all'albo di cui all'articolo 225" sono sostituite dalle parole: "le persone iscritte da almeno sei anni all'albo di cui all'articolo 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53, concernente "Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale";

bb) all'articolo 235 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. La popolazione del comune è quella determinata con decreto del presidente della repubblica adottato ai sensi dei commi 236-bis e 236-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni.";

2) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

"8-bis. I candidati della lista possono sottoscrivere la lista stessa. Rimane salva la facoltà di sottoscrivere una lista diversa da quella di appartenenza. ";

cc) dopo il comma 6 dell'articolo 264 è inserito il seguente:

"6-bis. Nei comuni della provincia di Bolzano con popolazione fino a 13.000 abitanti, il presidente prende nota sulla lista degli elettori che votano soltanto per il sindaco o soltanto per il consiglio comunale.";

dd) nel comma 5 dell'articolo 266 le parole: ", di decesso o di rinuncia" sono sostituite dalle seguenti: "o di decesso o malattia gravemente invalidante" e l'ultimo periodo è soppresso;

ee) nel comma 4 dell'articolo 267 le parole: ", di decesso o di rinuncia" sono sostituite dalle seguenti: "o di decesso o malattia gravemente invalidante" e l'ultimo periodo è soppresso;

ff) nel comma 6 dell'articolo 269 le parole: ", di decesso o di rinuncia" sono sostituite dalle seguenti: "o di decesso o malattia gravemente invalidante" e l'ultimo periodo è soppresso.

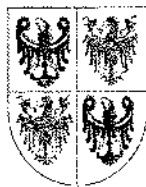
2. Gli incarichi conferiti sulla base della disciplina prevista dall'articolo 163 della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge a coloro che, pur non essendo abilitati, hanno frequentato il corso di abilitazione proseguono per non più di sette mesi.

3. Limitatamente all'anno 2026 per i comuni con popolazione fino ai 4.000 abitanti il numero minimo dei votanti previsto dall'articolo 287, commi 1, 2 e 3, della legge regionale n. 2 del 2018 è ridotto dal 50 al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Resta fermo quanto ulteriormente previsto dallo stesso articolo 287.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'applicazione della lettera e) del comma 1 sono finanziati con le modalità previste dall'articolo 68.1, comma 12, della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse rese disponibili con l'articolo 16 della legge regionale 1 agosto 2022, n. 5. Dall'attuazione del presente articolo non derivano altri nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli enti locali provvedono all'attuazione degli adempimenti disposti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

(ITALICA) sottoscrizioni/Unterschriften:
(TANZINI)
(DASARI)
(FRANZONI)
(DE BERTOLINI)
(MILNER)

(GPRAT)
(LAVINIA)
(SILVANI)
(PAROLI)



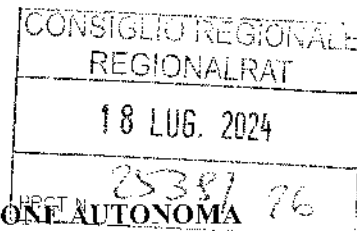
CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

XVII Legislatura

disegno di legge n. 5/XVII

TITOLO:

**ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE AUTONOMA
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2024-2026**



Emendamento all'articolo 1

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

Articolo 1

Modifiche alla legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), e successive modificazioni

1. Alla legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 4 dell'articolo 1 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

b) il comma 7 dell'articolo 44 è sostituito dal seguente:

2

"7. Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo e per la determinazione della popolazione in materia di procedimenti elettorali si considera la popolazione del comune determinata con decreto del presidente della repubblica ai sensi dei commi 236-bis e 236-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni";

c) nel comma 3 dell'articolo 49 la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) i progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche nei casi fissati dallo statuto comunale di importo maggiore di 1 milione di euro, secondo quanto previsto dall'articolo 50";

d) all'articolo 50 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente "Progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche di importo maggiore di 1 milione di euro";

2) nel comma 1 le parole: "dei progetti preliminari di opere pubbliche" sono sostituite dalle seguenti: "dei progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche di importo maggiore di 1 milione di euro, qualora tale livello di progettazione sia previsto dalla normativa in materia per l'opera da realizzare,";

e) dopo l'articolo 68.1.1 è inserito il seguente:

Conferma della misura delle indennità di carica e dei gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali della regione a decorrere dal turno generale del 2026

1. A decorrere dal turno elettorale generale dell'anno 2025 sono confermate con regolamento della giunta regionale, adottato con le modalità previste dall'articolo 67, comma 3, le indennità di carica nella misura stabilita dal DPRReg. 18 novembre 2022, n. 26, e successive modificazioni. La misura è modificata nel caso di variazione della classificazione della sede segretariale o della popolazione residente al 31 dicembre 2023 rispetto a quanto previsto dal DPRReg. n. 26 del 2022, e successive modificazioni assegnando:

a) in caso di passaggio in una fascia superiore, l'indennità più bassa prevista nella fascia stessa ridotti del 10 per cento;

b) in caso di passaggio in una fascia inferiore, l'indennità più alta prevista nella fascia stessa ridotti del 10 per cento;

c) per i comuni della provincia di Trento la cui popolazione superi i 10.000 abitanti viene corrisposta un'indennità pari ad euro 5.813.

2. Resta fermo che la misura delle indennità per gli amministratori delle comunità comprensoriali è fissata dalla provincia autonoma di Bolzano.”;

f) all'articolo 68-ter sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: “di cui all'articolo 67” sono soppresse;

2) nel comma 3 le parole: “dal regolamento previsto dall'articolo 67, comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “dal regolamento adottato con le modalità previste dall'articolo 67, comma 3”;

g) nella lettera e-bis) del comma 1 dell'articolo 91 dopo le parole: “mediante utilizzo delle graduatorie di concorso pubblico approvate” sono inserite le seguenti: “dalla regione e dalla Provincia autonoma di Bolzano ,”;

h) all'articolo 93 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nella lettera b) del comma 1 sono anteposte le parole: “maggiore età e”;

2) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. I requisiti richiesti sono posseduti quattro mesi prima della data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso sia all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro.”;

i) all'articolo 95 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 2 è aggiunto in fine il seguente periodo: “Almeno una delle prove scritte, in quanto previste, sono sostenute in lingua inglese.”;

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

“2-bis. Le disposizioni recate dal secondo periodo del comma 2 trovano applicazione a partire dall'anno 2027 anche per gli aspiranti ad assunzioni appartenenti o aggregati al

gruppo linguistico ladino, per i quali resta ferma la facoltà di sostenere le prove di esame sia nella lingua italiana che in quella tedesca.”;

j) all'articolo 97 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 alla lettera e) dopo le parole: “ogni altra prescrizione” sono aggiunte le seguenti: “, anche con riferimento a quanto previsto dalla normativa nazionale.”;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a 20 giorni e non superiore a 35 giorni dalla pubblicazione del bando di concorso nel bollettino ufficiale della regione.”;

k) nel comma 3 dell'articolo 98 le parole: “censimento generale della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “censimento dei gruppi linguistici”;

l) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 99, dopo le parole: “e delle prove selettive” sono aggiunte le seguenti: “, tenendo conto anche di quanto previsto dalla normativa nazionale”;

m) all'articolo 135-bis, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

1) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) al concorso pubblico per titoli ed esami per l'accesso alla qualifica dirigenziale sono ammessi coloro che sono in possesso di un diploma di laurea almeno triennale e dell'attestato di bilinguismo A o C2 e di un'anzianità di servizio di almeno 5 anni nella qualifica di appartenenza, purché non inferiore alla settima ter qualifica funzionale o di equivalente esperienza professionale della stessa durata nel settore privato.”;

2) nella lettera i) sono aggiunti in fine i seguenti periodi: “Per non più di 90 giorni le dirigenti e i dirigenti privi di incarico, con o senza demerito, sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto presso l'amministrazione di appartenenza. Per tali attività non è conferito alle suddette e ai suddetti alcun incarico dirigenziale né spetta loro una retribuzione aggiuntiva.

Le suddette e i suddetti dirigenti hanno altresì diritto a essere posti in aspettativa senza assegni per assumere incarichi in altre amministrazioni o in società partecipate dalle amministrazioni pubbliche o per svolgere attività lavorativa nel settore privato; in tali casi il periodo di disponibilità è sospeso”;

n) all'articolo 142 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: “dei risultati ufficiali del censimento della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “del decreto del presidente della repubblica adottato ai sensi del comma 236-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni”;

2) il comma 2 è abrogato;

o) nel comma 4 dell'articolo 147 le parole: “censimento generale della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “censimento dei gruppi linguistici”;

p) nel comma 1 dell'articolo 152 le parole: “legale come determinata in esito all'ultimo censimento” sono sostituite dalle seguenti: “come determinata dal decreto del presidente della repubblica adottato ai sensi dei commi 236-bis e 236-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni”;

q) nel comma 3 dell'articolo 156 le parole: "censimento generale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

r) nel secondo periodo del comma 4-bis dell'articolo 162 sono aggiunte in fine le parole: ", purché gli incarichi allo stesso attribuiti non siano superiori a tre. Al segretario già titolare di sede segretariale convenzionata ai sensi dell'articolo 140 spetta complessivamente una maggiorazione.";

s) nel comma 1 dell'articolo 163 le parole: "o, limitatamente ai comuni di quarta classe, che abbiano frequentato i corsi di preparazione alle funzioni di segretario comunale indetti dallo stato o dalle province autonome nella misura richiesta per l'ammissione all'esame di abilitazione" sono soppresse;

t) all'articolo 163-bis sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Qualora non risulti possibile la copertura delle sedi segretarie ai sensi dell'articolo 163, per garantire la continuità dei servizi istituzionali e per conseguire un'economica gestione delle risorse, gli enti locali possono mettere a disposizione per non più di sei mesi propri dipendenti, previo loro consenso, in possesso dell'abilitazione alle funzioni di segretario comunale e in servizio a tempo indeterminato da almeno due anni nella qualifica di funzionario, per assumere temporaneamente, anche limitatamente a una parte dell'orario di lavoro, le funzioni di segretario nei comuni e nelle comunità, fino all'espletamento della procedura concorsuale o al rientro del titolare, e comunque per una durata massima complessiva non superiore ai tre anni.";

2) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Le disposizioni recate dal presente articolo trovano applicazione fino al 1° agosto 2026. I relativi incarichi, se conferiti entro tale data, proseguono sino alla naturale scadenza.";

u) nel comma 4 dell'articolo 164 le parole: "censimento generale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

v) nel comma 1 dell'articolo 180 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

w) nel comma 1 dell'articolo 206 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

x) nel comma 4 dell'articolo 213 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

y) nel comma 1 dell'articolo 223 le parole: "Entro 10 giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro 20 giorni";

z) l'articolo 225 è abrogato;

aa) nel comma 1 dell'articolo 226 le parole: "le persone iscritte all'albo di cui all'articolo 225" sono sostituite dalle parole: "le persone iscritte dal almeno quattro anni all'albo di cui all'articolo 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53, concernente "Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale";

bb) all'articolo 235 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. La popolazione del comune è quella determinata con decreto del presidente della repubblica adottato ai sensi dei commi 236-bis e 236-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni.";

2) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

"8-bis. I candidati della lista possono sottoscrivere la lista stessa. Rimane salva la facoltà di sottoscrivere una lista diversa da quella di appartenenza. ";

cc) dopo il comma 6 dell'articolo 264 è inserito il seguente:

"6-bis. Nei comuni della provincia di Bolzano con popolazione fino a 13.000 abitanti, il presidente prende nota sulla lista degli elettori che votano soltanto per il sindaco o soltanto per il consiglio comunale.";

dd) nel comma 5 dell'articolo 266 le parole: ", di decesso o di rinuncia" sono sostituite dalle seguenti: "o di decesso o malattia gravemente invalidante" e l'ultimo periodo è soppresso;

ee) nel comma 4 dell'articolo 267 le parole: ", di decesso o di rinuncia" sono sostituite dalle seguenti: "o di decesso o malattia gravemente invalidante" e l'ultimo periodo è soppresso;

ff) nel comma 6 dell'articolo 269 le parole: ", di decesso o di rinuncia" sono sostituite dalle seguenti: "o di decesso o malattia gravemente invalidante" e l'ultimo periodo è soppresso.

2. Gli incarichi conferiti sulla base della disciplina prevista dall'articolo 163 della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge a coloro che, pur non essendo abilitati, hanno frequentato il corso di abilitazione proseguono per non più di sette mesi.

3. Limitatamente all'anno 2026 per i comuni con popolazione fino ai 4.000 abitanti il numero minimo dei votanti previsto dall'articolo 287, commi 1, 2 e 3, della legge regionale n. 2 del 2018 è ridotto dal 50 al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Resta fermo quanto ulteriormente previsto dallo stesso articolo 287.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'applicazione della lettera e) del comma 1 sono finanziati con le modalità previste dall'articolo 68.1, comma 12, della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse rese disponibili con l'articolo 16 della legge regionale 1 agosto 2022, n. 5. Dall'attuazione del presente articolo non derivano altri nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli enti locali provvedono all'attuazione degli adempimenti disposti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

(ITALICA) sottoscrizioni/Unterschriften:
(JANUARI)
(DINGEN)
(FRANZOSI)
(DE BERGAMINI)
(NUTTI)

COPPIA
(VALDURN)
(JANUARI)
(PAROLARI)



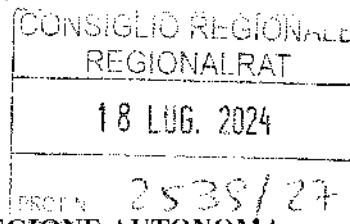
CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

XVII Legislatura

disegno di legge n. 5/XVII

TITOLO:

**ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE AUTONOMA
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2024-2026**



Emendamento all'articolo 1

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

Articolo 1

Modifiche alla legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), e successive modificazioni

1. Alla legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 4 dell'articolo 1 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

b) il comma 7 dell'articolo 44 è sostituito dal seguente:

2

"7. Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo e per la determinazione della popolazione in materia di procedimenti elettorali si considera la popolazione del comune determinata con decreto del presidente della repubblica ai sensi dei commi 236-bis e 236-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni";

c) nel comma 3 dell'articolo 49 la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) i progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche nei casi fissati dallo statuto comunale di importo maggiore di 1 milione di euro, secondo quanto previsto dall'articolo 50;"

d) all'articolo 50 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente "Progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche di importo maggiore di 1 milione di euro";

2) nel comma 1 le parole: "dei progetti preliminari di opere pubbliche" sono sostituite dalle seguenti: "dei progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche di importo maggiore di 1 milione di euro, qualora tale livello di progettazione sia previsto dalla normativa in materia per l'opera da realizzare,";

e) dopo l'articolo 68.1.1 è inserito il seguente:

"Articolo 68.1.1.1

Conferma della misura delle indennità di carica e dei gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali della regione a decorrere dal turno generale del 2026

1. A decorrere dal turno elettorale generale dell'anno 2028 sono confermate con regolamento della giunta regionale, adottato con le modalità previste dall'articolo 67, comma 3, le indennità di carica nella misura stabilita dal DPR n. 18 novembre 2022, n. 26, e successive modificazioni. La misura è modificata nel caso di variazione della classificazione della sede segretariale o della popolazione residente al 31 dicembre 2023 rispetto a quanto previsto dal DPR n. 26 del 2022, e successive modificazioni assegnando:

a) in caso di passaggio in una fascia superiore, l'indennità più alta prevista nella fascia stessa ridotti del 20 per cento;

b) in caso di passaggio in una fascia inferiore, l'indennità più alta prevista nella fascia stessa ridotti del 20 per cento;

c) per i comuni della provincia di Trento la cui popolazione superi i 12.000 abitanti viene corrisposta un'indennità pari ad euro 5.613.

2. Resta fermo che la misura delle indennità per gli amministratori delle comunità comprensoriali è fissata dalla provincia autonoma di Bolzano.”;

f) all'articolo 68-ter sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: “di cui all'articolo 67” sono soppresse;

2) nel comma 3 le parole: “dal regolamento previsto dall'articolo 67, comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “dal regolamento adottato con le modalità previste dall'articolo 67, comma 3”;

g) nella lettera e-bis) del comma 1 dell'articolo 91 dopo le parole: “mediante utilizzo delle graduatorie di concorso pubblico approvate” sono inserite le seguenti: “dalla regione e dalla Provincia autonoma di Trento,”;

h) all'articolo 93 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nella lettera b) del comma 1 sono anteposte le parole: “maggiore età e”;

2) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. I requisiti richiesti sono posseduti tre mesi prima della data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso sia all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro.”;

i) all'articolo 95 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 2 è aggiunto in fine il seguente periodo: “Almeno una delle prove scritte, in quanto previste, sono sostenute nella lingua del gruppo linguistico al quale gli aspiranti appartengono o sono aggregati.”;

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

“2-bis. Le disposizioni recate dal secondo periodo del comma 2 trovano applicazione anche per gli aspiranti ad assunzioni appartenenti o aggregati al gruppo linguistico ladino, per i quali resta ferma la facoltà di sostenere le prove di esame sia nella lingua italiana che in quella tedesca.”;

j) all'articolo 97 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 alla lettera c) dopo le parole: “ogni altra prescrizione” sono aggiunte le seguenti: “, anche con riferimento a quanto previsto dalla normativa nazionale.”;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a 15 giorni e non superiore a 35 giorni dalla pubblicazione del bando di concorso nel bollettino ufficiale della regione.”;

k) nel comma 3 dell’articolo 98 le parole: “censimento generale della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “censimento dei gruppi linguistici”;

l) alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 99, dopo le parole: “e delle prove selettive” sono aggiunte le seguenti: “, tenendo conto anche di quanto previsto dalla normativa nazionale”;

m) all’articolo 135-bis, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

1) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) al concorso pubblico per titoli ed esami per l’accesso alla qualifica dirigenziale sono ammessi coloro che sono in possesso di un diploma di laurea almeno triennale e dell’attestato di bilinguismo A o C2 e di un’anzianità di servizio di almeno 5 anni nella qualifica di appartenenza, purché non inferiore alla settima ter qualifica funzionale o di equivalente esperienza professionale della stessa durata nel settore privato.”;

2) nella lettera i) sono aggiunti in fine i seguenti periodi: “Per non più di 90 giorni le dirigenti e i dirigenti privi di incarico, con o senza demento, sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto presso l’amministrazione di appartenenza. Per tali attività non è conferito alle suddette e ai suddetti alcun incarico dirigenziale né spetta loro una retribuzione aggiuntiva.

Le suddette e i suddetti dirigenti hanno altresì diritto a essere posti in aspettativa senza assegni per assumere incarichi in altre amministrazioni o in società partecipate dalle amministrazioni pubbliche o per svolgere attività lavorativa nel settore privato; in tali casi il periodo di disponibilità è sospeso.”;

n) all’articolo 142 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: “dei risultati ufficiali del censimento della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “del decreto del presidente della repubblica adottato ai sensi del comma 236-bis dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni”;

2) il comma 2 è abrogato;

o) nel comma 4 dell’articolo 147 le parole: “censimento generale della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “censimento dei gruppi linguistici”;

p) nel comma 1 dell’articolo 152 le parole: “legale come determinata in esito all’ultimo censimento” sono sostituite dalle seguenti: “come determinata dal decreto del presidente della repubblica adottato ai sensi dei commi 236-bis e 236-ter dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni”;

q) nel comma 3 dell’articolo 156 le parole: “censimento generale della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “censimento dei gruppi linguistici”;

r) nel secondo periodo del comma 4-bis dell’articolo 162 sono aggiunte in fine le parole: “, purché gli incarichi allo stesso attribuiti non siano superiori a tre. Al segretario già titolare di sede segretariale convenzionata ai sensi dell’articolo 140 spetta complessivamente una maggiorazione.”;

s) nel comma 1 dell'articolo 163 le parole: "o, limitatamente ai comuni di quarta classe, che abbiano frequentato i corsi di preparazione alle funzioni di segretario comunale indetti dallo stato o dalle province autonome nella misura richiesta per l'ammissione all'esame di abilitazione" sono soppresse;

t) all'articolo 163-bis sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Qualora non risulti possibile la copertura delle sedi segretarili ai sensi dell'articolo 163, per garantire la continuità dei servizi istituzionali e per conseguire un'economica gestione delle risorse, gli enti locali possono mettere a disposizione per non più di sei mesi propri dipendenti, previo loro consenso, in possesso dell'abilitazione alle funzioni di segretario comunale e in servizio a tempo indeterminato da almeno due anni nella qualifica di funzionario, per assumere temporaneamente, anche limitatamente a una parte dell'orario di lavoro, le funzioni di segretario nei comuni e nelle comunità, fino all'espletamento della procedura concorsuale o al rientro del titolare, e comunque per una durata massima complessiva non superiore ai tre anni.";

2) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Le disposizioni recate dal presente articolo trovano applicazione fino al 1° agosto 2026. I relativi incarichi, se conferiti entro tale data, proseguono sino alla naturale scadenza.";

u) nel comma 4 dell'articolo 164 le parole: "censimento generale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

v) nel comma 1 dell'articolo 180 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

w) nel comma 1 dell'articolo 206 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

x) nel comma 4 dell'articolo 213 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

y) nel comma 1 dell'articolo 223 le parole: "Entro 10 giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro 20 giorni";

z) l'articolo 225 è abrogato;

aa) nel comma 1 dell'articolo 226 le parole: "le persone iscritte all'albo di cui all'articolo 225" sono sostituite dalle parole: "le persone iscritte dal almeno quattro anni all'albo di cui all'articolo 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53, concernente "Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale";

bb) all'articolo 235 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. La popolazione del comune è quella determinata con decreto del presidente della repubblica adottato ai sensi dei commi 236-bis e 236-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni.";

2) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

"8-bis. I candidati della lista possono sottoscrivere la lista stessa. Rimane salva la facoltà di sottoscrivere una lista diversa da quella di appartenenza.";

ec) dopo il comma 6 dell'articolo 264 è inserito il seguente:

“6-bis. Nei comuni della provincia di Bolzano con popolazione fino a 13.000 abitanti, il presidente prende nota sulla lista degli elettori che votano soltanto per il sindaco o soltanto per il consiglio comunale.”;

dd) nel comma 5 dell'articolo 266 le parole: “, di decesso o di rinuncia” sono sostituite dalle seguenti: “o di decesso o malattia gravemente invalidante” e l'ultimo periodo è soppresso;

ee) nel comma 4 dell'articolo 267 le parole: “, di decesso o di rinuncia” sono sostituite dalle seguenti: “o di decesso o malattia gravemente invalidante” e l'ultimo periodo è soppresso;

ff) nel comma 6 dell'articolo 269 le parole: “, di decesso o di rinuncia” sono sostituite dalle seguenti: “o di decesso o malattia gravemente invalidante” e l'ultimo periodo è soppresso.

2. Gli incarichi conferiti sulla base della disciplina prevista dall'articolo 163 della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge a coloro che, pur non essendo abilitati, hanno frequentato il corso di abilitazione proseguono per non più di sette mesi.

3. Limitatamente all'anno 2026 per i comuni con popolazione fino ai 4.000 abitanti il numero minimo dei votanti previsto dall'articolo 287, commi 1, 2 e 3, della legge regionale n. 2 del 2018 è ridotto dal 50 al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Resta fermo quanto ulteriormente previsto dallo stesso articolo 287.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'applicazione della lettera e) del comma 1 sono finanziati con le modalità previste dall'articolo 68.1, comma 12, della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse rese disponibili con l'articolo 16 della legge regionale 1 agosto 2022, n. 5. Dall'attuazione del presente articolo non derivano altri nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli enti locali provvedono all'attuazione degli adempimenti disposti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

sottoscrizioni/Unterschriften:

PADOA-SCHNEIDER

COPPOLA

(DUMAS)

FRANZOSI

(DE BERTOLINI)

(PARONEN)

(V. MINICONE)
(SARACIN)

(TALIGA)

(TALFER)



CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

XVII Legislatura

disegno di legge n. 5/XVII

TITOLO:

**ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE AUTONOMA
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2024-2026**



Emendamento all'articolo 1

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

Articolo 1

Modifiche alla legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), e successive modificazioni

1. Alla legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 4 dell'articolo 1 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

b) il comma 7 dell'articolo 44 è sostituito dal seguente:

2

"7. Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo c per la determinazione della popolazione in materia di procedimenti elettorali si considera la popolazione del comune determinata con decreto del presidente della repubblica ai sensi dei commi 236-bis e 236-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni";

c) nel comma 3 dell'articolo 49 la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) i progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche nei casi fissati dallo statuto comunale di importo maggiore di 3 milioni di euro, secondo quanto previsto dall'articolo 50;";

d) all'articolo 50 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente "Progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche di importo maggiore di 1 milione di euro";

2) nel comma 1 le parole: "dei progetti preliminari di opere pubbliche" sono sostituite dalle seguenti: "dei progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche di importo maggiore di 3 milioni di euro, qualora tale livello di progettazione sia previsto dalla normativa in materia per l'opera da realizzare,";

e) dopo l'articolo 68.1.1 è inserito il seguente:

"Articolo 68.1.1.1

Conferma della misura delle indennità di carica e dei gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali della regione a decorrere dal turno generale del 2026

1. A decorrere dal turno elettorale generale dell'anno 2028 sono confermate con regolamento della giunta regionale, adottato con le modalità previste dall'articolo 67, comma 3, le indennità di carica nella misura stabilita dal DPR n. 18 novembre 2022, n. 26, e successive modificazioni. La misura è modificata nel caso di variazione della classificazione della sede segretariale o della popolazione residente al 31 dicembre 2023 rispetto a quanto previsto dal DPR n. 26 del 2022, e successive modificazioni assegnando:

a) in caso di passaggio in una fascia superiore, l'indennità più alta prevista nella fascia stessa ridotti del 24 per cento;

b) in caso di passaggio in una fascia inferiore, l'indennità più alta prevista nella fascia stessa ridotti del 24 per cento;

c) per i comuni della provincia di Trento la cui popolazione superi i 10.000 abitanti viene corrisposta un'indennità pari ad euro 5.813.

2. Resta fermo che la misura delle indennità per gli amministratori delle comunità comprensoriali è fissata dalla provincia autonoma di Bolzano.”;

f) all'articolo 68-ter sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: “di cui all'articolo 67” sono soppresse;

2) nel comma 3 le parole: “dal regolamento previsto dall'articolo 67, comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “dal regolamento adottato con le modalità previste dall'articolo 67, comma 3”;

g) nella lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 91 dopo le parole: “mediante utilizzo delle graduatorie di concorso pubblico approvate” sono inserite le seguenti: “dalla regione e dalla Provincia autonoma di Trento,”;

h) all'articolo 93 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nella lettera b) del comma 1 sono anteposte le parole: “maggiore età e”;

2) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. I requisiti richiesti sono posseduti tre mesi prima della data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso sia all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro.”;

i) all'articolo 95 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 2 è aggiunto in fine il seguente periodo: “Tutte prove scritte, in quanto previste, sono sostenute nella lingua del gruppo linguistico al quale gli aspiranti appartengono o sono aggregati.”;

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

“2-bis. Le disposizioni recate dal secondo periodo del comma 2 trovano applicazione anche per gli aspiranti ad assunzioni appartenenti o aggregati al gruppo linguistico ladino, per i quali resta ferma la facoltà di sostenere le prove di esame sia nella lingua italiana che in quella tedesca.”;

j) all'articolo 97 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 alla lettera c) dopo le parole: “ogni altra prescrizione” sono aggiunte le seguenti: “, anche con riferimento a quanto previsto dalla normativa nazionale,”;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a 15 giorni e non superiore a 35 giorni dalla pubblicazione del bando di concorso nel bollettino ufficiale della regione.”;

k) nel comma 3 dell’articolo 98 le parole: “censimento generale della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “censimento dei gruppi linguistici”;

l) alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 99, dopo le parole: “e delle prove selettive” sono aggiunte le seguenti: “, tenendo conto anche di quanto previsto dalla normativa nazionale”;

m) all’articolo 135-bis, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

1) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) al concorso pubblico per titoli ed esami per l’accesso alla qualifica dirigenziale sono ammessi coloro che sono in possesso di un diploma di laurea almeno triennale e dell’attestato di bilinguismo A o C2 e di un’anzianità di servizio di almeno 5 anni nella qualifica di appartenenza, purché non inferiore alla settima ter qualifica funzionale o di equivalente esperienza professionale della stessa durata nel settore privato.”;

2) nella lettera i) sono aggiunti in fine i seguenti periodi: “Per non più di 90 giorni le dirigenti e i dirigenti privi di incarico, con o senza demerito, sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto presso l’amministrazione di appartenenza. Per tali attività non è conferito alle suddette e ai suddetti alcun incarico dirigenziale né spetta loro una retribuzione aggiuntiva.

Le suddette e i suddetti dirigenti hanno altresì diritto a essere posti in aspettativa senza assegni per assumere incarichi in altre amministrazioni o in società partecipate dalle amministrazioni pubbliche o per svolgere attività lavorativa nel settore privato; in tali casi il periodo di disponibilità è sospeso;”;

n) all’articolo 142 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: “dei risultati ufficiali del censimento della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “del decreto del presidente della repubblica adottato ai sensi del comma 236-bis dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni”;

2) il comma 2 è abrogato;

o) nel comma 4 dell’articolo 147 le parole: “censimento generale della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “censimento dei gruppi linguistici”;

p) nel comma 1 dell’articolo 152 le parole: “legale come determinata in esito all’ultimo censimento” sono sostituite dalle seguenti: “come determinata dal decreto del presidente della repubblica adottato ai sensi dei commi 236-bis e 236-ter dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni”;

q) nel comma 3 dell’articolo 156 le parole: “censimento generale della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “censimento dei gruppi linguistici”;

r) nel secondo periodo del comma 4-bis dell’articolo 162 sono aggiunte in fine le parole: “, purché gli incarichi allo stesso attribuiti non siano superiori a tre. Al segretario già titolare di sede segretariale convenzionata ai sensi dell’articolo 140 spetta complessivamente una maggiorazione.”;

s) nel comma 1 dell'articolo 163 le parole: "o, limitatamente ai comuni di quarta classe, che abbiano frequentato i corsi di preparazione alle funzioni di segretario comunale indetti dallo stato o dalle province autonome nella misura richiesta per l'ammissione all'esame di abilitazione" sono soppresse;

t) all'articolo 163-bis sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Qualora non risulti possibile la copertura delle sedi segretarili ai sensi dell'articolo 163, per garantire la continuità dei servizi istituzionali e per conseguire un'economica gestione delle risorse, gli enti locali possono mettere a disposizione per non più di quattordici mesi propri dipendenti, previo loro consenso, in possesso dell'abilitazione alle funzioni di segretario comunale e in servizio a tempo indeterminato da almeno due anni nella qualifica di funzionario, per assumere temporaneamente, anche limitatamente a una parte dell'orario di lavoro, le funzioni di segretario nei comuni e nelle comunità, fino all'espletamento della procedura concorsuale o al rientro del titolare, e comunque per una durata massima complessiva non superiore ai tre anni.";

2) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Le disposizioni recate dal presente articolo trovano applicazione fino al 1° agosto 2026. I relativi incarichi, se conferiti entro tale data, proseguono sino alla naturale scadenza.";

u) nel comma 4 dell'articolo 164 le parole: "censimento generale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

v) nel comma 1 dell'articolo 180 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

w) nel comma 1 dell'articolo 206 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

x) nel comma 4 dell'articolo 213 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

y) nel comma 1 dell'articolo 223 le parole: "Entro 10 giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro 20 giorni";

z) l'articolo 225 è abrogato;

aa) nel comma 1 dell'articolo 226 le parole: "le persone iscritte all'albo di cui all'articolo 225" sono sostituite dalle parole: "le persone iscritte dal almeno quattro anni all'albo di cui all'articolo 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53, concernente "Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale";

bb) all'articolo 235 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. La popolazione del comune è quella determinata con decreto del presidente della repubblica adottato ai sensi dei commi 236-bis e 236-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni.";

2) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

"8-bis. I candidati della lista possono sottoscrivere la lista stessa. Rimane salva la facoltà di sottoscrivere una lista diversa da quella di appartenenza.";

cc) dopo il comma 6 dell'articolo 264 è inserito il seguente:

“6-bis. Nei comuni della provincia di Bolzano con popolazione fino a 11.000 abitanti, il presidente prende nota sulla lista degli elettori che votano soltanto per il sindaco o soltanto per il consiglio comunale.”;

dd) nel comma 5 dell'articolo 266 le parole: “, di decesso o di rinuncia” sono sostituite dalle seguenti: “o di decesso o malattia gravemente invalidante” e l'ultimo periodo è soppresso;

ee) nel comma 4 dell'articolo 267 le parole: “, di decesso o di rinuncia” sono sostituite dalle seguenti: “o di decesso o malattia gravemente invalidante” e l'ultimo periodo è soppresso;

ff) nel comma 6 dell'articolo 269 le parole: “, di decesso o di rinuncia” sono sostituite dalle seguenti: “o di decesso o malattia gravemente invalidante” e l'ultimo periodo è soppresso.

2. Gli incarichi conferiti sulla base della disciplina prevista dall'articolo 163 della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge a coloro che, pur non essendo abilitati, hanno frequentato il corso di abilitazione proseguono per non più di tredici mesi.

3. a partire dall'anno 2026 per i comuni con popolazione fino ai 4.700 abitanti il numero minimo dei votanti previsto dall'articolo 287, commi 1, 2 e 3, della legge regionale n. 2 del 2018 è ridotto dal 50 al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Resta fermo quanto ulteriormente previsto dallo stesso articolo 287.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'applicazione della lettera e) del comma 1 sono finanziati con le modalità previste dall'articolo 68.1, comma 12, della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse rese disponibili con l'articolo 16 della legge regionale 1 agosto 2022, n. 5. Dall'attuazione del presente articolo non derivano altri nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli enti locali provvedono all'attuazione degli adempimenti disposti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Sottoscrizioni

(TAVOLICA)

COLPITA

(DE BERTOLINI)

(FRANZOSÀ)

(DIAZ)

(CALIA)

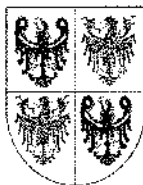
(MILLEN)

(PAROLIAN)

(MULÉ)

(FRANZOSÀ)

(VANNI)



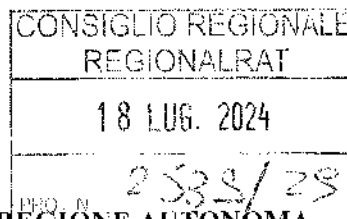
CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

XVII Legislatura

disegno di legge n. 5/XVII

TITOLO:

**ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE AUTONOMA
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2024-2026**



Emendamento all'articolo 1

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

Articolo 1

Modifiche alla legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), e successive modificazioni

1. Alla legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 4 dell'articolo 1 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

b) il comma 7 dell'articolo 44 è sostituito dal seguente:

2

"7. Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo e per la determinazione della popolazione in materia di procedimenti referendari si considera la popolazione del comune determinata con decreto del presidente della repubblica ai sensi dei commi 236-bis e 236-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni";

c) nel comma 3 dell'articolo 49 la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) i progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche nei casi fissati dallo statuto comunale di importo maggiore di 2 milioni di euro, secondo quanto previsto dall'articolo 50;";

d) all'articolo 50 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente "Progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche di importo maggiore di 1 milione di euro";

2) nel comma 1 le parole: "dei progetti preliminari di opere pubbliche" sono sostituite dalle seguenti: "dei progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche di importo maggiore di 2 milioni di euro, qualora tale livello di progettazione sia previsto dalla normativa in materia per l'opera da realizzare,";

e) dopo l'articolo 68.1.1 è inserito il seguente:

"Articolo 68.1.1.1

Conferma della misura delle indennità di carica e dei gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali della regione a decorrere dal turno generale del 2026

1. A decorrere dal turno elettorale generale dell'anno 2025 sono confermate con regolamento della giunta regionale, adottato con le modalità previste dall'articolo 67, comma 3, le indennità di carica nella misura stabilita dal DPR n. 18 novembre 2022, n. 26, e successive modificazioni. La misura è modificata nel caso di variazione della classificazione della sede segretariale o della popolazione residente al 31 dicembre 2023 rispetto a quanto previsto dal DPR n. 26 del 2022, e successive modificazioni assegnando:

a) in caso di passaggio in una fascia superiore, l'indennità più alta prevista nella fascia stessa ridotti del 10 per cento;

b) in caso di passaggio in una fascia inferiore, l'indennità più alta prevista nella fascia stessa ridotti del 10 per cento;

c) per i comuni della provincia di Trento la cui popolazione superi i 10.000 abitanti viene corrisposta un'indennità pari ad euro 5.813.

2. Resta fermo che la misura delle indennità per gli amministratori delle comunità comprensoriali è fissata dalla provincia autonoma di Bolzano.”;

f) all'articolo 68-ter sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: “di cui all'articolo 67” sono soppresse;

2) nel comma 3 le parole: “dal regolamento previsto dall'articolo 67, comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “dal regolamento adottato con le modalità previste dall'articolo 67, comma 3”;

g) nella lettera e-bis) del comma 1 dell'articolo 91 dopo le parole: “mediante utilizzo delle graduatorie di concorso pubblico approvate” sono inserite le seguenti: “dalla regione e dalla Provincia autonoma di Trento,”;

h) all'articolo 93 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nella lettera b) del comma 1 sono anteposte le parole: “maggiore età c”;

2) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. I requisiti richiesti sono posseduti tre mesi prima della data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso sia all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro.”;

i) all'articolo 95 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 2 è aggiunto in fine il seguente periodo: “Tutte prove scritte, in quanto previste, sono sostenute nella lingua del gruppo linguistico al quale gli aspiranti appartengono o sono aggregati dal almeno sei mesi.”;

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

“2-bis. Le disposizioni recate dal secondo periodo del comma 2 trovano applicazione anche per gli aspiranti ad assunzioni appartenenti o aggregati al gruppo linguistico ladino, per i quali resta ferma la facoltà di sostenere le prove di esame sia nella lingua italiana che in quella tedesca.”;

j) all'articolo 97 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 alla lettera e) dopo le parole: “ogni altra prescrizione” sono aggiunte le seguenti: “, anche con riferimento a quanto previsto dalla normativa nazionale.”;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a 15 giorni e non superiore a 35 giorni dalla pubblicazione del bando di concorso nel bollettino ufficiale della regione.”;

k) nel comma 3 dell’articolo 98 le parole: “censimento generale della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “censimento dei gruppi linguistici”;

l) alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 99, dopo le parole: “e delle prove selettive” sono aggiunte le seguenti: “, tenendo conto anche di quanto previsto dalla normativa nazionale”;

m) all’articolo 135-bis, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

1) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) al concorso pubblico per titoli ed esami per l’accesso alla qualifica dirigenziale sono ammessi coloro che sono in possesso di un diploma di laurea almeno triennale e dell’attestato di bilinguismo A o C2 e di un’anzianità di servizio di almeno 5 anni nella qualifica di appartenenza, purché non inferiore alla settima ter qualifica funzionale o di equivalente esperienza professionale della stessa durata nel settore privato.”;

2) nella lettera i) sono aggiunti in fine i seguenti periodi: “Per non più di 90 giorni le dirigenti e i dirigenti privi di incarico, con o senza demerito, sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto presso l’amministrazione di appartenenza. Per tali attività non è conferito alle suddette e ai suddetti alcun incarico dirigenziale né spetta loro una retribuzione aggiuntiva.

Le suddette e i suddetti dirigenti hanno altresì diritto a essere posti in aspettativa senza assegni per assumere incarichi in altre amministrazioni o in società partecipate dalle amministrazioni pubbliche o per svolgere attività lavorativa nel settore privato; in tali casi il periodo di disponibilità è sospeso.”;

n) all’articolo 142 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: “dei risultati ufficiali del censimento della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “del decreto del presidente della repubblica adottato ai sensi del comma 236-bis dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni”;

2) il comma 2 è abrogato;

o) nel comma 4 dell’articolo 147 le parole: “censimento generale della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “censimento dei gruppi linguistici”;

p) nel comma 1 dell’articolo 152 le parole: “legale come determinata in esito all’ultimo censimento” sono sostituite dalle seguenti: “come determinata dal decreto del presidente della repubblica adottato ai sensi dei commi 236-bis e 236-ter dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni”;

q) nel comma 3 dell’articolo 156 le parole: “censimento generale della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “censimento dei gruppi linguistici”;

r) nel secondo periodo del comma 4-bis dell’articolo 162 sono aggiunte in fine le parole: “, purché gli incarichi allo stesso attribuiti non siano superiori a tre. Al segretario già titolare di sede segretariale convenzionata ai sensi dell’articolo 140 spetta complessivamente una maggiorazione.”;

s) nel comma 1 dell'articolo 163 le parole: "o, limitatamente ai comuni di quarta classe, che abbiano frequentato i corsi di preparazione alle funzioni di segretario comunale indetti dallo stato o dalle province autonome nella misura richiesta per l'ammissione all'esame di abilitazione" sono soppresse;

t) all'articolo 163-bis sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Qualora non risulti possibile la copertura delle sedi segretarili ai sensi dell'articolo 163, per garantire la continuità dei servizi istituzionali e per conseguire un'economica gestione delle risorse, gli enti locali possono mettere a disposizione per non più di sei mesi propri dipendenti, previo loro consenso, in possesso dell'abilitazione alle funzioni di segretario comunale e in servizio a tempo indeterminato da almeno due anni nella qualifica di funzionario, per assumere temporaneamente, anche limitatamente a una parte dell'orario di lavoro, le funzioni di segretario nei comuni e nelle comunità, fino all'espletamento della procedura concorsuale o al rientro del titolare, e comunque per una durata massima complessiva non superiore ai tre anni.";

2) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Le disposizioni recate dal presente articolo trovano applicazione fino al 1° agosto 2026. I relativi incarichi, se conferiti entro tale data, proseguono sino alla naturale scadenza.";

u) nel comma 4 dell'articolo 164 le parole: "censimento generale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

v) nel comma 1 dell'articolo 180 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

w) nel comma 1 dell'articolo 206 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

x) nel comma 4 dell'articolo 213 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

y) nel comma 1 dell'articolo 223 le parole: "Entro 10 giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro 20 giorni";

z) l'articolo 225 è abrogato;

aa) nel comma 1 dell'articolo 226 le parole: "le persone iscritte all'albo di cui all'articolo 225" sono sostituite dalle parole: "le persone iscritte dal almeno quattro anni all'albo di cui all'articolo 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53, concernente "Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale";

bb) all'articolo 235 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. La popolazione del comune è quella determinata con decreto del presidente della repubblica adottato ai sensi dei commi 236-bis e 236-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni.";

2) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

"8-bis. I candidati della lista possono sottoscrivere la lista stessa. Rimane salva la facoltà di sottoscrivere una lista diversa da quella di appartenenza. ";

cc) dopo il comma 6 dell'articolo 264 è inserito il seguente:

"6-bis. Nei comuni della provincia di Bolzano con popolazione fino a 13.000 abitanti, il presidente prende nota sulla lista degli elettori che votano soltanto per il sindaco o soltanto per il consiglio comunale.";

dd) nel comma 5 dell'articolo 266 le parole: ", di decesso o di rinuncia" sono sostituite dalle seguenti: "o di decesso o malattia gravemente invalidante" e l'ultimo periodo è soppresso;

ce) nel comma 4 dell'articolo 267 le parole: ", di decesso o di rinuncia" sono sostituite dalle seguenti: "o di decesso o malattia gravemente invalidante" e l'ultimo periodo è soppresso;

ff) nel comma 6 dell'articolo 269 le parole: ", di decesso o di rinuncia" sono sostituite dalle seguenti: "o di decesso o malattia gravemente invalidante" e l'ultimo periodo è soppresso.

2. Gli incarichi conferiti sulla base della disciplina prevista dall'articolo 163 della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge a coloro che, pur non essendo abilitati, hanno frequentato il corso di abilitazione proseguono per non più di sette mesi.

3. Limitatamente all'anno 2026 per i comuni con popolazione fino ai 4.000 abitanti il numero minimo dei votanti previsto dall'articolo 287, commi 1, 2 e 3, della legge regionale n. 2 del 2018 è ridotto dal 50 al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Resta fermo quanto ulteriormente previsto dallo stesso articolo 287.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'applicazione della lettera e) del comma 1 sono finanziati con le modalità previste dall'articolo 68.1, comma 12, della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse rese disponibili con l'articolo 16 della legge regionale 1 agosto 2022, n. 5. Dall'attuazione del presente articolo non derivano altri nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli enti locali provvedono all'attuazione degli adempimenti disposti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Sottoscrizioni

(FRANZOSI)
CORBOLA
(DE BERTOLINI)
(FRANZOSI)
(DUMASCI)
(CALTA)
(MILNER)
(PARO VARI)
(Rauli)
(SARACINI)
(VARNVOR)



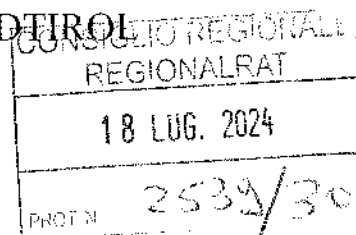
CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

XVII Legislatura

disegno di legge n. 5/XVII

TITOLO:

**ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE AUTONOMA
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2024-2026**



Emendamento all'articolo 1

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

Articolo 1

Modifiche alla legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), e successive modificazioni

1. Alla legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 4 dell'articolo 1 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

b) il comma 7 dell'articolo 44 è sostituito dal seguente:

2

"7. Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo e per la determinazione della popolazione in materia di procedimenti elettorali si considera la popolazione del comune determinata con decreto del presidente della repubblica ai sensi dei commi 236-bis e 236-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni";

c) nel comma 3 dell'articolo 49 la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) i progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche nei casi fissati dallo statuto comunale di importo maggiore di 1 milione di euro, secondo quanto previsto dall'articolo 50;";

d) all'articolo 50 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente "Progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche di importo maggiore di 1 milione di euro";

2) nel comma 1 le parole: "dei progetti preliminari di opere pubbliche" sono sostituite dalle seguenti: "dei progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche di importo maggiore di 1 milione di euro, qualora tale livello di progettazione sia previsto dalla normativa in materia per l'opera da realizzare,";

e) dopo l'articolo 68.1.1 è inserito il seguente:

"Articolo 68.1.1.1

Conferma della misura delle indennità di carica e dei gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali della regione a decorrere dal turno generale del 2026

1. A decorrere dal turno elettorale generale dell'anno 2025 sono confermate con regolamento della giunta regionale, adottato con le modalità previste dall'articolo 67, comma 3, le indennità di carica nella misura stabilita dal DPR n. 18 novembre 2022, n. 26, e successive modificazioni. La misura è modificata nel caso di variazione della classificazione della sede segretariale o della popolazione residente al 31 dicembre 2023 rispetto a quanto previsto dal DPR n. 26 del 2022, e successive modificazioni assegnando:

a) in caso di passaggio in una fascia superiore, l'indennità più alta prevista nella fascia stessa ridotti del 10 per cento;

b) in caso di passaggio in una fascia inferiore, l'indennità più alta prevista nella fascia stessa ridotti del 10 per cento;

c) per i comuni della provincia di Trento la cui popolazione superi i 10.000 abitanti viene corrisposta un'indennità pari ad euro 5.813.

2. Resta fermo che la misura delle indennità per gli amministratori delle comunità comprensoriali è fissata dalla provincia autonoma di Bolzano.”;

f) all'articolo 68-ter sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: “di cui all'articolo 67” sono soppresse;

2) nel comma 3 le parole: “dal regolamento previsto dall'articolo 67, comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “dal regolamento adottato con le modalità previste dall'articolo 67, comma 3”;

g) nella lettera e-bis) del comma 1 dell'articolo 91 dopo le parole: “mediante utilizzo delle graduatorie di concorso pubblico approvate” sono inserite le seguenti: “dalla regione e dalla Provincia autonoma di Trento,”;

h) all'articolo 93 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nella lettera b) del comma 1 sono anteposte le parole: “maggiore età e”;

2) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. I requisiti richiesti sono posseduti tre mesi prima della data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso sia all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro.”;

i) all'articolo 95 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 2 è aggiunto in fine il seguente periodo: “Tutte prove scritte, in quanto previste, sono sostenute nella lingua del gruppo linguistico al quale gli aspiranti appartengono o sono aggregati dal almeno sei mesi.”;

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

“2-bis. Le disposizioni recate dal secondo periodo del comma 2 trovano applicazione anche per gli aspiranti ad assunzioni appartenenti o aggregati al gruppo linguistico ladino, per i quali resta ferma la facoltà di sostenere le prove di esame sia nella lingua italiana che in quella tedesca.”;

j) all'articolo 97 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 alla lettera e) dopo le parole: “ogni altra prescrizione” sono aggiunte le seguenti: “, anche con riferimento a quanto previsto dalla normativa nazionale,”;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a 15 giorni e non superiore a 35 giorni dalla pubblicazione del bando di concorso nel bollettino ufficiale della regione.”;

k) nel comma 3 dell’articolo 98 le parole: “censimento generale della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “censimento dei gruppi linguistici”;

l) alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 99, dopo le parole: “e delle prove selettive” sono aggiunte le seguenti: “, tenendo conto anche di quanto previsto dalla normativa nazionale”;

m) all’articolo 135-bis, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

1) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) al concorso pubblico per titoli ed esami per l’accesso alla qualifica dirigenziale sono ammessi coloro che sono in possesso di un diploma di laurea almeno triennale e dell’attestato di bilinguismo A o C2 e di un’anzianità di servizio di almeno 5 anni nella qualifica di appartenenza, purché non inferiore alla settima ter qualifica funzionale o di equivalente esperienza professionale della stessa durata nel settore privato.”;

2) nella lettera i) sono aggiunti in fine i seguenti periodi: “Per non più di 90 giorni le dirigenti e i dirigenti privi di incarico, con o senza demerito, sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto presso l’amministrazione di appartenenza. Per tali attività non è conferito alle suddette e ai suddetti alcun incarico dirigenziale né spetta loro una retribuzione aggiuntiva.

Le suddette e i suddetti dirigenti hanno altresì diritto a essere posti in aspettativa senza assegni per assumere incarichi in altre amministrazioni o in società partecipate dalle amministrazioni pubbliche o per svolgere attività lavorativa nel settore privato; in tali casi il periodo di disponibilità è sospeso.”;

n) all’articolo 142 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: “dei risultati ufficiali del censimento della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “del decreto del presidente della repubblica adottato ai sensi del comma 236-bis dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni”;

2) il comma 2 è abrogato;

o) nel comma 4 dell’articolo 147 le parole: “censimento generale della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “censimento dei gruppi linguistici”;

p) nel comma 1 dell’articolo 152 le parole: “legale come determinata in esito all’ultimo censimento” sono sostituite dalle seguenti: “come determinata dal decreto del presidente della repubblica adottato ai sensi dei commi 236-bis e 236-ter dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni”;

q) nel comma 3 dell’articolo 156 le parole: “censimento generale della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “censimento dei gruppi linguistici”;

r) nel secondo periodo del comma 4-bis dell’articolo 162 sono aggiunte in fine le parole: “, purché gli incarichi allo stesso attribuiti non siano superiori a tre. Al segretario già titolare di sede segretariale convenzionata ai sensi dell’articolo 140 spetta complessivamente una maggiorazione.”;

s) nel comma 1 dell'articolo 163 le parole: "o, limitatamente ai comuni di quarta classe, che abbiano frequentato i corsi di preparazione alle funzioni di segretario comunale indetti dallo stato o dalle province autonome nella misura richiesta per l'ammissione all'esame di abilitazione" sono soppresse;

t) all'articolo 163-bis sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Qualora non risulti possibile la copertura delle sedi segretarili ai sensi dell'articolo 163, per garantire la continuità dei servizi istituzionali e per conseguire un'economica gestione delle risorse, gli enti locali possono mettere a disposizione per non più di sei mesi propri dipendenti, previo loro consenso, in possesso dell'abilitazione alle funzioni di segretario comunale da almeno tre anni e in servizio a tempo indeterminato da almeno due anni nella qualifica di funzionario, per assumere temporaneamente, anche limitatamente a una parte dell'orario di lavoro, le funzioni di segretario nei comuni e nelle comunità, fino all'espletamento della procedura concorsuale o al rientro del titolare, e comunque per una durata massima complessiva non superiore ai tre anni.";

2) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Le disposizioni recate dal presente articolo trovano applicazione fino al 1° luglio 2028. I relativi incarichi, se conferiti entro tale data, proseguono sino alla naturale scadenza.";

u) nel comma 4 dell'articolo 164 le parole: "censimento generale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

v) nel comma 1 dell'articolo 180 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

w) nel comma 1 dell'articolo 206 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

x) nel comma 4 dell'articolo 213 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

y) nel comma 1 dell'articolo 223 le parole: "Entro 10 giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro 27 giorni";

z) l'articolo 225 è abrogato;

aa) nel comma 1 dell'articolo 226 le parole: "le persone iscritte all'albo di cui all'articolo 225" sono sostituite dalle parole: "le persone iscritte dal almeno sei anni all'albo di cui all'articolo 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53, concernente "Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale";

bb) all'articolo 235 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. La popolazione del comune è quella determinata con decreto del presidente della repubblica adottato ai sensi dei commi 236-bis e 236-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni.";

2) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

"8-bis. I candidati della lista possono sottoscrivere la lista stessa. Rimane salva la facoltà di sottoscrivere una lista diversa da quella di appartenenza.";

cc) dopo il comma 6 dell'articolo 264 è inserito il seguente:

"6-bis. Nei comuni della provincia di Bolzano con popolazione fino a 13.000 abitanti, il presidente prende nota sulla lista degli elettori che votano soltanto per il sindaco o soltanto per il consiglio comunale.";

dd) nel comma 5 dell'articolo 266 le parole: ", di decesso o di rinuncia" sono sostituite dalle seguenti: "o di decesso o malattia gravemente invalidante" e l'ultimo periodo è soppresso;

ee) nel comma 4 dell'articolo 267 le parole: ", di decesso o di rinuncia" sono sostituite dalle seguenti: "o di decesso o malattia gravemente invalidante" e l'ultimo periodo è soppresso;

ff) nel comma 6 dell'articolo 269 le parole: ", di decesso o di rinuncia" sono sostituite dalle seguenti: "o di decesso o malattia gravemente invalidante" e l'ultimo periodo è soppresso.

2. Gli incarichi conferiti sulla base della disciplina prevista dall'articolo 163 della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge a coloro che, pur non essendo abilitati, hanno frequentato il corso di abilitazione proseguono per non più di sette mesi.

3. Limitatamente all'anno 2026 per i comuni con popolazione fino ai 4.000 abitanti il numero minimo dei votanti previsto dall'articolo 287, commi 1, 2 e 3, della legge regionale n. 2 del 2018 è ridotto dal 50 al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Resta fermo quanto ulteriormente previsto dallo stesso articolo 287.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'applicazione della lettera c) del comma 1 sono finanziati con le modalità previste dall'articolo 68.1, comma 12, della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse rese disponibili con l'articolo 16 della legge regionale 1 agosto 2022, n. 5. Dall'attuazione del presente articolo non derivano altri nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli enti locali provvedono all'attuazione degli adempimenti disposti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Sottoscrizioni

(FRANCA)
COPRA
(DE BEZIOLO)
(FRANZ)
(DENASE)
(CALA)
(MURR)
(PANOLANI)
(Mauri)
(S. Basso)
(VALDI)



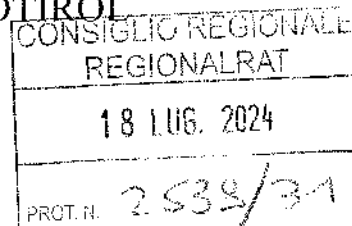
CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

XVII Legislatura

disegno di legge n. 5/XVII

TITOLO:

**ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE AUTONOMA
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2024-2026**



Emendamento all'articolo 1

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

Articolo 1

Modifiche alla legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), e successive modificazioni

1. Alla legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 4 dell'articolo 1 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

b) il comma 7 dell'articolo 44 è sostituito dal seguente:

2

"7. Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo e per la determinazione della popolazione in materia di procedimenti elettorali si considera la popolazione del comune determinata con decreto del presidente della repubblica ai sensi dei commi 236-bis e 236-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni";

c) nel comma 3 dell'articolo 49 la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) i progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche nei casi fissati dallo statuto comunale di importo maggiore di 1 milione di euro, secondo quanto previsto dall'articolo 50;";

d) all'articolo 50 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente "Progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche di importo maggiore di 1 milione di euro";

2) nel comma 1 le parole: "dei progetti preliminari di opere pubbliche" sono sostituite dalle seguenti: "dei progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche di importo maggiore di 1 milione di euro, qualora tale livello di progettazione sia previsto dalla normativa in materia per l'opera da realizzare,";

e) dopo l'articolo 68.1.1 è inserito il seguente:

"Articolo 68.1.1.1

Conferma della misura delle indennità di carica e dei gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali della regione a decorrere dal turno generale del 2026

1. A decorrere dal turno elettorale generale dell'anno 2025 sono confermate con regolamento della giunta regionale, adottato con le modalità previste dall'articolo 67, comma 3, le indennità di carica nella misura stabilita dal DPR n. 18 novembre 2022, n. 26, e successive modificazioni. La misura è modificata nel caso di variazione della classificazione della sede segretariale o della popolazione residente al 31 dicembre 2023 rispetto a quanto previsto dal DPR n. 26 del 2022, e successive modificazioni assegnando:

a) in caso di passaggio in una fascia superiore, l'indennità più alta prevista nella fascia stessa ridotti del 10 per cento;

b) in caso di passaggio in una fascia inferiore, l'indennità più alta prevista nella fascia stessa ridotti del 10 per cento;

c) per i comuni della provincia di Trento la cui popolazione superi i 10.000 abitanti viene corrisposta un'indennità pari ad euro 5.813.

2. Resta fermo che la misura delle indennità per gli amministratori delle comunità comprensoriali è fissata dalla provincia autonoma di Bolzano.”;

f) all'articolo 68-ter sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: “di cui all'articolo 67” sono soppresse;

2) nel comma 3 le parole: “dal regolamento previsto dall'articolo 67, comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “dal regolamento adottato con le modalità previste dall'articolo 67, comma 3”;

g) nella lettera e-bis) del comma 1 dell'articolo 91 dopo le parole: “mediante utilizzo delle graduatorie di concorso pubblico approvate” sono inserite le seguenti: “dalla regione e dalla Provincia autonoma di Trento.”;

h) all'articolo 93 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nella lettera b) del comma 1 sono anteposte le parole: “maggiore età e”;

2) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. I requisiti richiesti sono posseduti tre mesi prima della data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso sia all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro.”;

i) all'articolo 95 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 2 è aggiunto in fine il seguente periodo: “Tutte prove scritte, in quanto previste, sono sostenute nella lingua del gruppo linguistico al quale gli aspiranti appartengono o sono aggregati dal almeno sei mesi.”;

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

“2-bis. Le disposizioni recate dal secondo periodo del comma 2 trovano applicazione anche per gli aspiranti ad assunzioni appartenenti o aggregati al gruppo linguistico ladino, per i quali resta ferma la facoltà di sostenere le prove di esame sia nella lingua italiana che in quella tedesca.”;

j) all'articolo 97 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 alla lettera e) dopo le parole: “ogni altra prescrizione” sono aggiunte le seguenti: “, anche con riferimento a quanto previsto dalla normativa nazionale,”;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a 15 giorni e non superiore a 40 giorni dalla pubblicazione del bando di concorso nel bollettino ufficiale della regione.”;

k) nel comma 3 dell’articolo 98 le parole: “censimento generale della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “censimento dei gruppi linguistici”;

l) alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 99, dopo le parole: “e delle prove selettive” sono aggiunte le seguenti: “, tenendo conto anche di quanto previsto dalla normativa nazionale”;

m) all’articolo 135-bis, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

1) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) al concorso pubblico per titoli ed esami per l’accesso alla qualifica dirigenziale sono ammessi coloro che sono in possesso di un diploma di laurea almeno triennale e dell’attestato di bilinguismo A o B2 e di un’anzianità di servizio di almeno 5 anni nella qualifica di appartenenza, purché non inferiore alla settima ter qualifica funzionale o di equivalente esperienza professionale della stessa durata nel settore privato.”;

2) nella lettera i) sono aggiunti in fine i seguenti periodi: “Per non più di 120 giorni le dirigenti e i dirigenti privi di incarico, con o senza demerito, sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto presso l’amministrazione di appartenenza. Per tali attività non è conferito alle suddette e ai suddetti alcun incarico dirigenziale né spetta loro una retribuzione aggiuntiva.

Le suddette e i suddetti dirigenti hanno altresì diritto a essere posti in aspettativa senza assegni per assumere incarichi in altre amministrazioni o in società partecipate dalle amministrazioni pubbliche; in tali casi il periodo di disponibilità è sospeso,”;

n) all’articolo 142 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: “dei risultati ufficiali del censimento della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “del decreto del presidente della repubblica adottato ai sensi del comma 236-bis dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni”;

2) il comma 2 è abrogato;

o) nel comma 4 dell’articolo 147 le parole: “censimento generale della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “censimento dei gruppi linguistici”;

p) nel comma 1 dell’articolo 152 le parole: “legale come determinata in esito all’ultimo censimento” sono sostituite dalle seguenti: “come determinata dal decreto del presidente della repubblica adottato ai sensi dei commi 236-bis e 236-ter dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni”;

q) nel comma 3 dell’articolo 156 le parole: “censimento generale della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “censimento dei gruppi linguistici”;

r) nel secondo periodo del comma 4-bis dell’articolo 162 sono aggiunte in fine le parole: “, purché gli incarichi allo stesso attribuiti non siano superiori a due. Al segretario già titolare di sede segretariale convenzionata ai sensi dell’articolo 140 spetta complessivamente una maggiorazione.”;

s) nel comma 1 dell'articolo 163 le parole: "o, limitatamente ai comuni di terza classe, che abbiano frequentato i corsi di preparazione alle funzioni di segretario comunale indetti dallo stato o dalle province autonome nella misura richiesta per l'ammissione all'esame di abilitazione" sono soppresse;

t) all'articolo 163-bis sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Qualora non risulti possibile la copertura delle sedi segretarili ai sensi dell'articolo 163, per garantire la continuità dei servizi istituzionali e per conseguire un'economica gestione delle risorse, gli enti locali possono mettere a disposizione per non più di sei mesi propri dipendenti, previo loro consenso, in possesso dell'abilitazione alle funzioni di segretario comunale e in servizio a tempo indeterminato da almeno due anni nella qualifica di funzionario, per assumere temporaneamente, anche limitatamente a una parte dell'orario di lavoro, le funzioni di segretario nei comuni e nelle comunità, fino all'espletamento della procedura concorsuale o al rientro del titolare, e comunque per una durata massima complessiva non superiore ai tre anni.";

2) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Le disposizioni recate dal presente articolo trovano applicazione fino al 1° agosto 2026. I relativi incarichi, se conferiti entro tale data, proseguono sino alla naturale scadenza.";

u) nel comma 4 dell'articolo 164 le parole: "censimento generale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

v) nel comma 1 dell'articolo 180 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

w) nel comma 1 dell'articolo 206 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

x) nel comma 4 dell'articolo 213 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

y) nel comma 1 dell'articolo 223 le parole: "Entro 10 giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro 20 giorni";

z) l'articolo 225 è abrogato;

aa) nel comma 1 dell'articolo 226 le parole: "le persone iscritte all'albo di cui all'articolo 225" sono sostituite dalle parole: "le persone iscritte dal almeno quattro anni all'albo di cui all'articolo 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53, concernente "Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale";

bb) all'articolo 235 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. La popolazione del comune è quella determinata con decreto del presidente della repubblica adottato ai sensi dei commi 236-bis e 236-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni.";

2) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

"8-bis. I candidati della lista possono sottoscrivere la lista stessa. Rimane salva la facoltà di sottoscrivere una lista diversa da quella di appartenenza. ";

cc) dopo il comma 6 dell'articolo 264 è inserito il seguente:

"6-bis. Nei comuni della provincia di Bolzano con popolazione fino a 13.000 abitanti, il presidente prende nota sulla lista degli elettori che votano soltanto per il sindaco o soltanto per il consiglio comunale.";

dd) nel comma 5 dell'articolo 266 le parole: ", di decesso o di rinuncia" sono sostituite dalle seguenti: "o di decesso o malattia gravemente invalidante" e l'ultimo periodo è soppresso;

ee) nel comma 4 dell'articolo 267 le parole: ", di decesso o di rinuncia" sono sostituite dalle seguenti: "o di decesso o malattia gravemente invalidante" e l'ultimo periodo è soppresso;

ff) nel comma 6 dell'articolo 269 le parole: ", di decesso o di rinuncia" sono sostituite dalle seguenti: "o di decesso o malattia gravemente invalidante" e l'ultimo periodo è soppresso.

2. Gli incarichi conferiti sulla base della disciplina prevista dall'articolo 163 della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge a coloro che, pur non essendo abilitati, hanno frequentato il corso di abilitazione proseguono per non più di sette mesi.

3. Limitatamente all'anno 2026 per i comuni con popolazione fino ai 4.000 abitanti il numero minimo dei votanti previsto dall'articolo 287, commi 1, 2 e 3, della legge regionale n. 2 del 2018 è ridotto dal 50 al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Resta fermo quanto ulteriormente previsto dallo stesso articolo 287.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'applicazione della lettera e) del comma 1 sono finanziati con le modalità previste dall'articolo 68.1, comma 12, della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse rese disponibili con l'articolo 16 della legge regionale 1 agosto 2022, n. 5. Dall'attuazione del presente articolo non derivano altri nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli enti locali provvedono all'attuazione degli adempimenti disposti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Sottoscrizioni

COPIA

(DE SECCO M.)

(FRANCIA)

(DIASE)

(ALTA)

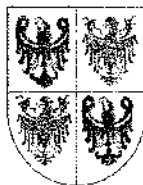
(MILBER)

(PAROLAN)

(NAUW)

(STANICK)

(VALUW)



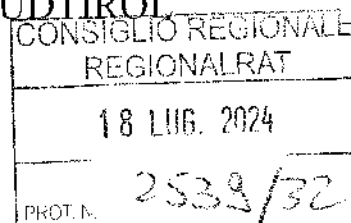
CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

XVII Legislatura

disegno di legge n. 5/XVII

TITOLO:

**ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE AUTONOMA
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2024-2026**



Emendamento all'articolo 1

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

Articolo 1

Modifiche alla legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), e successive modificazioni

1. Alla legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 4 dell'articolo 1 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

b) il comma 7 dell'articolo 44 è sostituito dal seguente:

2

"7. Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo e per la determinazione della popolazione in materia di procedimenti elettorali si considera la popolazione del comune determinata con decreto del presidente della repubblica ai sensi dei commi 236-bis e 236-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni";

c) nel comma 3 dell'articolo 49 la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) i progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche nei casi fissati dallo statuto comunale di importo maggiore di 1 milione di euro, secondo quanto previsto dall'articolo 50;";

d) all'articolo 50 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente "Progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche di importo maggiore di 1 milione di euro";

2) nel comma 1 le parole: "dei progetti preliminari di opere pubbliche" sono sostituite dalle seguenti: "dei progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche di importo maggiore di 1 milione di euro, qualora tale livello di progettazione sia previsto dalla normativa in materia per l'opera da realizzare;";

e) dopo l'articolo 68.1.1 è inserito il seguente:

"Articolo 68.1.1.1

Conferma della misura delle indennità di carica e dei gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali della regione a decorrere dal turno generale del 2026

1. A decorrere dal turno elettorale generale dell'anno 2025 sono confermate con regolamento della giunta regionale, adottato con le modalità previste dall'articolo 67, comma 3, le indennità di carica nella misura stabilita dal DPR n. 18 novembre 2022, n. 26, e successive modificazioni. La misura è modificata nel caso di variazione della classificazione della sede segretariale o della popolazione residente al 31 dicembre 2023 rispetto a quanto previsto dal DPR n. 26 del 2022, e successive modificazioni assegnando:

a) in caso di passaggio in una fascia superiore, l'indennità più alta prevista nella fascia stessa ridotti del 10 per cento;

b) in caso di passaggio in una fascia inferiore, l'indennità più alta prevista nella fascia stessa ridotti del 10 per cento;

c) per i comuni della provincia di Trento la cui popolazione superi i 10.000 abitanti viene corrisposta un'indennità pari ad euro 5.813.

2. Resta fermo che la misura delle indennità per gli amministratori delle comunità comprensoriali è fissata dalla provincia autonoma di Bolzano.”;

f) all'articolo 68-ter sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: “di cui all'articolo 67” sono soppresse;

2) nel comma 3 le parole: “dal regolamento previsto dall'articolo 67, comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “dal regolamento adottato con le modalità previste dall'articolo 67, comma 3”;

g) nella lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 91 dopo le parole: “mediante utilizzo delle graduatorie di concorso pubblico approvate” sono inserite le seguenti: “dalla regione e dalla Provincia autonoma di Trento.”;

h) all'articolo 93 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nella lettera b) del comma 1 sono anteposte le parole: “maggiore età e”;

2) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. I requisiti richiesti sono posseduti tre mesi prima della data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso sia all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro.”;

i) all'articolo 95 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 2 è aggiunto in fine il seguente periodo: “Tutte prove scritte, in quanto previste, sono sostenute nella lingua del gruppo linguistico al quale gli aspiranti appartengono o sono aggregati dal almeno sei mesi.”;

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

“2-bis. Le disposizioni recate dal secondo periodo del comma 2 trovano applicazione anche per gli aspiranti ad assunzioni appartenenti o aggregati al gruppo linguistico ladino, per i quali resta ferma la facoltà di sostenere le prove di esame sia nella lingua italiana che in quella tedesca.”;

j) all'articolo 97 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 alla lettera e) dopo le parole: “ogni altra prescrizione” sono aggiunte le seguenti: “, anche con riferimento a quanto previsto dalla normativa nazionale,”;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a 15 giorni e non superiore a 35 giorni dalla pubblicazione del bando di concorso nel bollettino ufficiale della regione.”;

k) nel comma 3 dell’articolo 98 le parole: “censimento generale della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “censimento dei gruppi linguistici”;

l) alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 99, dopo le parole: “e delle prove selettive” sono aggiunte le seguenti: “, tenendo conto anche di quanto previsto dalla normativa nazionale”;

m) all’articolo 135-bis, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

1) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) al concorso pubblico per titoli ed esami per l’accesso alla qualifica dirigenziale sono ammessi coloro che sono in possesso di un diploma di laurea almeno triennale e dell’attestato di bilinguismo A o C2 e di un’anzianità di servizio di almeno 5 anni nella qualifica di appartenenza, purché non inferiore alla settima ter qualifica funzionale o di equivalente esperienza professionale della stessa durata nel settore privato.”;

2) nella lettera i) sono aggiunti in fine i seguenti periodi: “Per non più di 90 giorni le dirigenti e i dirigenti privi di incarico, con o senza demerito, sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto presso l’amministrazione di appartenenza. Per tali attività non è conferito alle suddette e ai suddetti alcun incarico dirigenziale né spetta loro una retribuzione aggiuntiva.

Le suddette e i suddetti dirigenti hanno altresì diritto a essere posti in aspettativa senza assegni per assumere incarichi in altre amministrazioni o in società partecipate dalle amministrazioni pubbliche o per svolgere attività lavorativa nel settore privato; in tali casi il periodo di disponibilità è sospeso”;

n) all’articolo 142 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: “dei risultati ufficiali del censimento della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “del decreto del presidente della repubblica adottato ai sensi del comma 236-bis dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni”;

2) il comma 2 è abrogato;

o) nel comma 4 dell’articolo 147 le parole: “censimento generale della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “censimento dei gruppi linguistici”;

p) nel comma 1 dell’articolo 152 le parole: “legale come determinata in esito all’ultimo censimento” sono sostituite dalle seguenti: “come determinata dal decreto del presidente della repubblica adottato ai sensi dei commi 236-bis e 236-ter dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni”;

q) nel comma 3 dell’articolo 156 le parole: “censimento generale della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “censimento dei gruppi linguistici”;

r) nel secondo periodo del comma 4-bis dell’articolo 162 sono aggiunte in fine le parole: “, purché gli incarichi allo stesso attribuiti non siano superiori a tre. Al segretario già titolare di sede segretariale convenzionata ai sensi dell’articolo 140 spetta complessivamente una maggiorazione.”;

s) nel comma 1 dell'articolo 163 le parole: "o, limitatamente ai comuni di quarta classe, che abbiano frequentato i corsi di preparazione alle funzioni di segretario comunale indetti dallo stato o dalle province autonome nella misura richiesta per l'ammissione all'esame di abilitazione" sono soppresse;

t) all'articolo 163-bis sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Qualora non risulti possibile la copertura delle sedi segretarili ai sensi dell'articolo 163, per garantire la continuità dei servizi istituzionali e per conseguire un'economica gestione delle risorse, gli enti locali possono mettere a disposizione per non più di sei mesi propri dipendenti, previo loro consenso, in possesso dell'abilitazione alle funzioni di segretario comunale e in servizio a tempo indeterminato da almeno due anni nella qualifica di funzionario, per assumere temporaneamente, anche limitatamente a una parte dell'orario di lavoro, le funzioni di segretario nei comuni e nelle comunità, fino all'espletamento della procedura concorsuale o al rientro del titolare, e comunque per una durata massima complessiva non superiore ai tre anni.";

2) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Le disposizioni recate dal presente articolo trovano applicazione fino al 1° agosto 2026. I relativi incarichi, se conferiti entro tale data, proseguono sino alla naturale scadenza.";

u) nel comma 4 dell'articolo 164 le parole: "censimento generale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

v) nel comma 1 dell'articolo 180 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

w) nel comma 1 dell'articolo 206 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

x) nel comma 4 dell'articolo 213 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

y) nel comma 1 dell'articolo 223 le parole: "Entro 10 giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro 20 giorni";

z) l'articolo 225 è abrogato;

aa) nel comma 1 dell'articolo 226 le parole: "le persone iscritte all'albo di cui all'articolo 225" sono sostituite dalle parole: "le persone iscritte dal almeno quattro anni all'albo di cui all'articolo 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53, concernente "Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale";

bb) all'articolo 235 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. La popolazione del comune è quella determinata con decreto del presidente della repubblica adottato ai sensi dei commi 236-bis e 236-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni.";

2) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

"8-bis. I candidati della lista possono sottoscrivere la lista stessa. Rimane salva la facoltà di sottoscrivere una lista diversa da quella di appartenenza.";

cc) dopo il comma 6 dell'articolo 264 è inserito il seguente:

"6-bis. Nei comuni della provincia di Bolzano con popolazione fino a 13.000 abitanti, il presidente prende nota sulla lista degli elettori che votano soltanto per il sindaco o soltanto per il consiglio comunale.";

dd) nel comma 5 dell'articolo 266 le parole: ", di decesso o di rinuncia" sono sostituite dalle seguenti: "o di decesso o malattia gravemente invalidante" e l'ultimo periodo è soppresso;

ee) nel comma 4 dell'articolo 267 le parole: ", di decesso o di rinuncia" sono sostituite dalle seguenti: "o di decesso o malattia gravemente invalidante" e l'ultimo periodo è soppresso;

ff) nel comma 6 dell'articolo 269 le parole: ", di decesso o di rinuncia" sono sostituite dalle seguenti: "o di decesso o malattia gravemente invalidante" e l'ultimo periodo è soppresso.

2. Gli incarichi conferiti sulla base della disciplina prevista dall'articolo 163 della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge a coloro che, pur non essendo abilitati, hanno frequentato il corso di abilitazione proseguono per non più di sette mesi.

3. Limitatamente all'anno 2026 per i comuni con popolazione fino ai 4.000 abitanti il numero minimo dei votanti previsto dall'articolo 287, commi 1, 2 e 3, della legge regionale n. 2 del 2018 è ridotto dal 50 al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Resta fermo quanto ulteriormente previsto dallo stesso articolo 287.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'applicazione della lettera c) del comma 1 sono finanziati con le modalità previste dall'articolo 68.1, comma 12, della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse rese disponibili con l'articolo 16 della legge regionale 1 agosto 2022, n. 5. Dall'attuazione del presente articolo non derivano altri nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli enti locali provvedono all'attuazione degli adempimenti disposti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Sottoscrizioni

(FRANCO)
COPPIN
(DE BERGAMINI)
(FRANZOSIA)
(DIAS)
(CALIA)
(MARTIN)
(PANCINI)
(NAUO)
(MARTIN)
(V. M. N. G.)



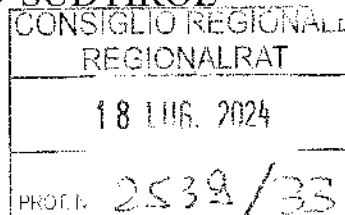
CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

XVII Legislatura

disegno di legge n. 5/XVII

TITOLO:

**ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE AUTONOMA
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2024-2026**



Emendamento all'articolo 1

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

Articolo 1

Modifiche alla legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), e successive modificazioni

1. Alla legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 4 dell'articolo 1 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

b) il comma 7 dell'articolo 44 è sostituito dal seguente:

2

"7. Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo e per la determinazione della popolazione in materia di procedimenti elettorali si considera la popolazione del comune determinata con decreto del presidente della repubblica ai sensi dei commi 236-bis e 236-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni";

c) nel comma 3 dell'articolo 49 la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) i progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche nei casi fissati dallo statuto comunale di importo maggiore di 3 milioni di euro, secondo quanto previsto dall'articolo 50;";

d) all'articolo 50 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente "Progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche di importo maggiore di 1 milione di euro";

2) nel comma 1 le parole: "dei progetti preliminari di opere pubbliche" sono sostituite dalle seguenti: "dei progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche di importo maggiore di 3 milioni di euro, qualora tale livello di progettazione sia previsto dalla normativa in materia per l'opera da realizzare,";

e) dopo l'articolo 68.1.1 è inserito il seguente:

"Articolo 68.1.1.1

Conferma della misura delle indennità di carica e dei gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali della regione a decorrere dal turno generale del 2026

1. A decorrere dal turno elettorale generale dell'anno 2028 sono confermate con regolamento della giunta regionale, adottato con le modalità previste dall'articolo 67, comma 3, le indennità di carica nella misura stabilita dal DPR n. 18 novembre 2022, n. 26, e successive modificazioni. La misura è modificata nel caso di variazione della classificazione della sede segretariale o della popolazione residente al 31 dicembre 2023 rispetto a quanto previsto dal DPR n. 26 del 2022, e successive modificazioni assegnando:

a) in caso di passaggio in una fascia superiore, l'indennità più alta prevista nella fascia stessa ridotti del 24 per cento;

b) in caso di passaggio in una fascia inferiore, l'indennità più alta prevista nella fascia stessa ridotti del 24 per cento;

c) per i comuni della provincia di Trento la cui popolazione superi i 10.000 abitanti viene corrisposta un'indennità pari ad euro 5.813.

2. Resta fermo che la misura delle indennità per gli amministratori delle comunità comprensoriali è fissata dalla provincia autonoma di Bolzano.”;

f) all'articolo 68-ter sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: “di cui all'articolo 67” sono soppresse;

2) nel comma 3 le parole: “dal regolamento previsto dall'articolo 67, comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “dal regolamento adottato con le modalità previste dall'articolo 67, comma 3”;

g) nella lettera e-bis) del comma 1 dell'articolo 91 dopo le parole: “mediante utilizzo delle graduatorie di concorso pubblico approvate” sono inserite le seguenti: “dalla regione e dalla Provincia autonoma di Trento,”;

h) all'articolo 93 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nella lettera b) del comma 1 sono anteposte le parole: “maggiore età e”;

2) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. I requisiti richiesti sono posseduti tre mesi prima della data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso sia all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro.”;

i) all'articolo 95 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 2 è aggiunto in fine il seguente periodo: “Tutte prove scritte, in quanto previste, sono sostenute nella lingua del gruppo linguistico al quale gli aspiranti appartengono o sono aggregati.”;

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

“2-bis. Le disposizioni recate dal secondo periodo del comma 2 trovano applicazione anche per gli aspiranti ad assunzioni appartenenti o aggregati al gruppo linguistico ladino, per i quali resta ferma la facoltà di sostenere le prove di esame sia nella lingua italiana che in quella tedesca.”;

j) all'articolo 97 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 alla lettera c) dopo le parole: “ogni altra prescrizione” sono aggiunte le seguenti: “, anche con riferimento a quanto previsto dalla normativa nazionale,”;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a 15 giorni e non superiore a 35 giorni dalla pubblicazione del bando di concorso nel bollettino ufficiale della regione.”;

k) nel comma 3 dell’articolo 98 le parole: “censimento generale della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “censimento dei gruppi linguistici”;

l) alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 99, dopo le parole: “e delle prove selettive” sono aggiunte le seguenti: “, tenendo conto anche di quanto previsto dalla normativa nazionale”;

m) all’articolo 135-bis, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

1) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) al concorso pubblico per titoli ed esami per l’accesso alla qualifica dirigenziale sono ammessi coloro che sono in possesso di un diploma di laurea almeno triennale e dell’attestato di bilinguismo A o C2 e di un’anzianità di servizio di almeno 5 anni nella qualifica di appartenenza, purché non inferiore alla settima ter qualifica funzionale o di equivalente esperienza professionale della stessa durata nel settore privato.”;

2) nella lettera i) sono aggiunti in fine i seguenti periodi: “Per non più di 90 giorni le dirigenti e i dirigenti privi di incarico, con o senza demerito, sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto presso l’amministrazione di appartenenza. Per tali attività non è conferito alle suddette e ai suddetti alcun incarico dirigenziale né spetta loro una retribuzione aggiuntiva.

Le suddette e i suddetti dirigenti hanno altresì diritto a essere posti in aspettativa senza assegni per assumere incarichi in altre amministrazioni o in società partecipate dalle amministrazioni pubbliche o per svolgere attività lavorativa nel settore privato; in tali casi il periodo di disponibilità è sospeso,”;

n) all’articolo 142 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: “dei risultati ufficiali del censimento della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “del decreto del presidente della repubblica adottato ai sensi del comma 236-bis dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni”;

2) il comma 2 è abrogato;

o) nel comma 4 dell’articolo 147 le parole: “censimento generale della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “censimento dei gruppi linguistici”;

p) nel comma 1 dell’articolo 152 le parole: “legale come determinata in esito all’ultimo censimento” sono sostituite dalle seguenti: “come determinata dal decreto del presidente della repubblica adottato ai sensi dei commi 236-bis e 236-ter dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni”;

q) nel comma 3 dell’articolo 156 le parole: “censimento generale della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “censimento dei gruppi linguistici”;

r) nel secondo periodo del comma 4-bis dell’articolo 162 sono aggiunte in fine le parole: “, purché gli incarichi allo stesso attribuiti non siano superiori a tre. Al segretario già titolare di sede segretariale da almeno 10 anni, convenzionata ai sensi dell’articolo 140, spetta complessivamente una maggiorazione.”;

s) nel comma 1 dell'articolo 163 le parole: "o, limitatamente ai comuni di quarta classe, che abbiano frequentato i corsi di preparazione alle funzioni di segretario comunale indetti dallo stato o dalle province autonome nella misura richiesta per l'ammissione all'esame di abilitazione" sono soppresse;

t) all'articolo 163-bis sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Qualora non risulti possibile la copertura delle sedi segretarili ai sensi dell'articolo 163, per garantire la continuità dei servizi istituzionali e per conseguire un'economica gestione delle risorse, gli enti locali possono mettere a disposizione per non più di sei mesi propri dipendenti, previo loro consenso, in possesso dell'abilitazione alle funzioni di segretario comunale e in servizio a tempo indeterminato da almeno quattordici anni nella qualifica di funzionario, per assumere temporaneamente, anche limitatamente a una parte dell'orario di lavoro, le funzioni di segretario nei comuni e nelle comunità, fino all'espletamento della procedura concorsuale o al rientro del titolare, e comunque per una durata massima complessiva non superiore ai tre anni.";

2) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Le disposizioni recate dal presente articolo trovano applicazione fino al 1° agosto 2026. I relativi incarichi, se conferiti entro tale data, proseguono sino alla naturale scadenza.";

u) nel comma 4 dell'articolo 164 le parole: "censimento generale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

v) nel comma 1 dell'articolo 180 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

w) nel comma 1 dell'articolo 206 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

x) nel comma 4 dell'articolo 213 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

y) nel comma 1 dell'articolo 223 le parole: "Entro 10 giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro 20 giorni";

z) l'articolo 225 è abrogato;

aa) nel comma 1 dell'articolo 226 le parole: "le persone iscritte all'albo di cui all'articolo 225" sono sostituite dalle parole: "le persone iscritte dal almeno quattro anni all'albo di cui all'articolo 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53, concernente "Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale";

bb) all'articolo 235 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. La popolazione del comune è quella determinata con decreto del presidente della repubblica adottato ai sensi dei commi 236-bis e 236-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni.";

2) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

"8-bis. I candidati della lista possono sottoscrivere la lista stessa. Rimane salva la facoltà di sottoscrivere una lista diversa da quella di appartenenza.";

cc) dopo il comma 6 dell'articolo 264 è inserito il seguente:

"6-bis. Nei comuni della provincia di Bolzano con popolazione fino a 10.000 abitanti, il presidente prende nota sulla lista degli elettori che votano soltanto per il sindaco o soltanto per il consiglio comunale.";

dd) nel comma 5 dell'articolo 266 le parole: ", di decesso o di rinuncia" sono sostituite dalle seguenti: "o di decesso o malattia gravemente invalidante" e l'ultimo periodo è soppresso;

ee) nel comma 4 dell'articolo 267 le parole: ", di decesso o di rinuncia" sono sostituite dalle seguenti: "o di decesso o malattia gravemente invalidante" e l'ultimo periodo è soppresso;

ff) nel comma 6 dell'articolo 269 le parole: ", di decesso o di rinuncia" sono sostituite dalle seguenti: "o di decesso o malattia gravemente invalidante" e l'ultimo periodo è soppresso.

2. Gli incarichi conferiti sulla base della disciplina prevista dall'articolo 163 della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge a coloro che, pur non essendo abilitati, hanno frequentato il corso di abilitazione proseguono per non più di sette mesi.

3. a partire dall'anno 2026 per i comuni con popolazione fino ai 2.000 abitanti il numero minimo dei votanti previsto dall'articolo 287, commi 1, 2 e 3, della legge regionale n. 2 del 2018 è ridotto dal 50 al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Resta fermo quanto ulteriormente previsto dallo stesso articolo 287.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'applicazione della lettera e) del comma 1 sono finanziati con le modalità previste dall'articolo 68.1, comma 12, della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse rese disponibili con l'articolo 16 della legge regionale 1 agosto 2022, n. 5. Dall'attuazione del presente articolo non derivano altri nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli enti locali provvedono all'attuazione degli adempimenti disposti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Sottoscrizioni

Colbola

(DE BERGAMINI)

(FRANZOSA)

(PAULE)

(DASER)

/FRANCO

(CALTA)

(VALDIGA)

(MURER)

(PAROLAN)



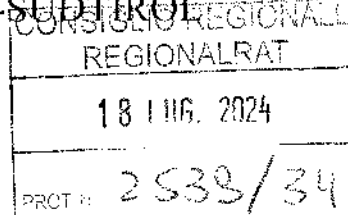
CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

XVII Legislatura

disegno di legge n. 5/XVII

TITOLO:

**ASSETAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE AUTONOMA
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2024-2026**



Emendamento all'articolo 1

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

Articolo 1

Modifiche alla legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), e successive modificazioni

1. Alla legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 4 dell'articolo 1 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

b) il comma 7 dell'articolo 44 è sostituito dal seguente:

2

"7. Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo e per la determinazione della popolazione in materia di procedimenti elettorali si considera la popolazione del comune determinata con decreto del presidente della repubblica ai sensi dei commi 236-bis e 236-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni";

c) nel comma 3 dell'articolo 49 la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) i progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche nei casi fissati dallo statuto comunale di importo maggiore di 3 milioni di euro, secondo quanto previsto dall'articolo 50;";

d) all'articolo 50 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente "Progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche di importo maggiore di 1 milione di euro";

2) nel comma 1 le parole: "dei progetti preliminari di opere pubbliche" sono sostituite dalle seguenti: "dei progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche di importo maggiore di 3 milioni di euro, qualora tale livello di progettazione sia previsto dalla normativa in materia per l'opera da realizzare,";

e) dopo l'articolo 68.1.1 è inserito il seguente:

"Articolo 68.1.1.1

Conferma della misura delle indennità di carica e dei gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali della regione a decorrere dal turno generale del 2026

1. A decorrere dal turno elettorale generale dell'anno 2028 sono confermate con regolamento della giunta regionale, adottato con le modalità previste dall'articolo 67, comma 3, le indennità di carica nella misura stabilita dal DPR n. 18 novembre 2022, n. 26, e successive modificazioni. La misura è modificata nel caso di variazione della classificazione della sede segretariale o della popolazione residente al 31 dicembre 2023 rispetto a quanto previsto dal DPR n. 26 del 2022, e successive modificazioni assegnando:

a) in caso di passaggio in una fascia superiore, l'indennità più alta prevista nella fascia stessa ridotti del 24 per cento;

b) in caso di passaggio in una fascia inferiore, l'indennità più alta prevista nella fascia stessa ridotti del 24 per cento;

c) per i comuni della provincia di Trento la cui popolazione superi i 10.000 abitanti viene corrisposta un'indennità pari ad euro 5.813.

2. Resta fermo che la misura delle indennità per gli amministratori delle comunità comprensoriali è fissata dalla provincia autonoma di Bolzano.”;

f) all'articolo 68-ter sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: “di cui all'articolo 67” sono soppresse;

2) nel comma 3 le parole: “dal regolamento previsto dall'articolo 67, comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “dal regolamento adottato con le modalità previste dall'articolo 67, comma 3”;

g) nella lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 91 dopo le parole: “mediante utilizzo delle graduatorie di concorso pubblico approvate” sono inserite le seguenti: “dalla regione e dalla Provincia autonoma di Trento,”;

h) all'articolo 93 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nella lettera b) del comma 1 sono anteposte le parole: “maggiore età e”;

2) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. I requisiti richiesti sono posseduti tre mesi prima della data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso sia all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro.”;

i) all'articolo 95 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 2 è aggiunto in fine il seguente periodo: “Tutte prove scritte, in quanto previste, sono sostenute nella lingua del gruppo linguistico al quale gli aspiranti appartengono o sono aggregati.”;

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

“2-bis. Le disposizioni recate dal secondo periodo del comma 2 trovano applicazione anche per gli aspiranti ad assunzioni appartenenti o aggregati al gruppo linguistico ladino, per i quali resta ferma la facoltà di sostenere le prove di esame sia nella lingua italiana che in quella tedesca.”;

j) all'articolo 97 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 alla lettera e) dopo le parole: “ogni altra prescrizione” sono aggiunte le seguenti: “, anche con riferimento a quanto previsto dalla normativa nazionale,”;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a 15 giorni e non superiore a 35 giorni dalla pubblicazione del bando di concorso nel bollettino ufficiale della regione.”;

k) nel comma 3 dell’articolo 98 le parole: “censimento generale della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “censimento dei gruppi linguistici”;

l) alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 99, dopo le parole: “e delle prove selettive” sono aggiunte le seguenti: “, tenendo conto anche di quanto previsto dalla normativa nazionale”;

m) all’articolo 135-bis, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

1) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) al concorso pubblico per titoli ed esami per l’accesso alla qualifica dirigenziale sono ammessi coloro che sono in possesso di un diploma di laurea almeno triennale e dell’attestato di bilinguismo A o C2 e di un’anzianità di servizio di almeno 5 anni nella qualifica di appartenenza, purché non inferiore alla settima ter qualifica funzionale o di equivalente esperienza professionale della stessa durata nel settore privato.”;

2) nella lettera i) sono aggiunti in fine i seguenti periodi: “Per non più di 90 giorni le dirigenti e i dirigenti privi di incarico, con o senza demerito, sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto presso l’amministrazione di appartenenza. Per tali attività non è conferito alle suddette e ai suddetti alcun incarico dirigenziale né spetta loro una retribuzione aggiuntiva.

Le suddette e i suddetti dirigenti hanno altresì diritto a essere posti in aspettativa senza assegni per assumere incarichi in altre amministrazioni o in società partecipate dalle amministrazioni pubbliche o per svolgere attività lavorativa nel settore privato; in tali casi il periodo di disponibilità è sospeso,”;

n) all’articolo 142 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: “dei risultati ufficiali del censimento della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “del decreto del presidente della repubblica adottato ai sensi del comma 236-bis dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni”;

2) il comma 2 è abrogato;

o) nel comma 4 dell’articolo 147 le parole: “censimento generale della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “censimento dei gruppi linguistici”;

p) nel comma 1 dell’articolo 152 le parole: “legale come determinata in esito all’ultimo censimento” sono sostituite dalle seguenti: “come determinata dal decreto del presidente della repubblica adottato ai sensi dei commi 236-bis e 236-ter dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni”;

q) nel comma 3 dell’articolo 156 le parole: “censimento generale della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “censimento dei gruppi linguistici”;

r) nel secondo periodo del comma 4-bis dell’articolo 162 sono aggiunte in fine le parole: “, purché gli incarichi allo stesso attribuiti non siano superiori a tre. Al segretario già titolare di sede segretariale convenzionata ai sensi dell’articolo 140 spetta complessivamente una maggiorazione.”;

s) nel comma 1 dell'articolo 163 le parole: “o, limitatamente ai comuni di quarta classe, che abbiano frequentato i corsi di preparazione alle funzioni di segretario comunale indetti dallo stato o dalle province autonome nella misura richiesta per l'ammissione all'esame di abilitazione” sono soppresse;

t) all'articolo 163-bis sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Qualora non risulti possibile la copertura delle sedi segretarili ai sensi dell'articolo 163, per garantire la continuità dei servizi istituzionali e per conseguire un'economica gestione delle risorse, gli enti locali possono mettere a disposizione per non più di sei mesi propri dipendenti, previo loro consenso, in possesso dell'abilitazione alle funzioni di segretario comunale e in servizio a tempo indeterminato da almeno due anni nella qualifica di funzionario, per assumere temporaneamente, anche limitatamente a una parte dell'orario di lavoro, le funzioni di segretario nei comuni e nelle comunità, fino all'espletamento della procedura concorsuale o al rientro del titolare, e comunque per una durata massima complessiva non superiore ai tre anni.”;

2) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

“4-bis. Le disposizioni recate dal presente articolo trovano applicazione fino al 1° agosto 2026. I relativi incarichi, se conferiti entro tale data, proseguono sino alla naturale scadenza.”;

u) nel comma 4 dell'articolo 164 le parole: “censimento generale della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “censimento dei gruppi linguistici”;

v) nel comma 1 dell'articolo 180 le parole: “censimento ufficiale della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “censimento dei gruppi linguistici”;

w) nel comma 1 dell'articolo 206 le parole: “censimento ufficiale della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “censimento dei gruppi linguistici”;

x) nel comma 4 dell'articolo 213 le parole: “censimento ufficiale della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “censimento dei gruppi linguistici”;

y) nel comma 1 dell'articolo 223 le parole: “Entro 10 giorni” sono sostituite dalle seguenti: “Entro 20 giorni”;

z) l'articolo 225 è abrogato;

aa) nel comma 1 dell'articolo 226 le parole: “le persone iscritte all'albo di cui all'articolo 225” sono sostituite dalle parole: “le persone iscritte dal almeno quattro anni all'albo di cui all'articolo 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53, concernente “Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale”;

bb) all'articolo 235 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. La popolazione del comune è quella determinata con decreto del presidente della repubblica adottato ai sensi dei commi 236-bis e 236-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni.”;

2) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

“8-bis. I candidati della lista possono sottoscrivere la lista stessa. Rimane salva la facoltà di sottoscrivere una lista diversa da quella di appartenenza.”;

cc) dopo il comma 6 dell'articolo 264 è inserito il seguente:

“6-bis. Nei comuni della provincia di Bolzano con popolazione fino a 13.000 abitanti, il presidente prende nota sulla lista degli elettori che votano soltanto per il sindaco o soltanto per il consiglio comunale.”;

dd) nel comma 5 dell'articolo 266 le parole: “, di decesso o di rinuncia” sono sostituite dalle seguenti: “o di decesso o malattia gravemente invalidante” e l'ultimo periodo è soppresso;

ee) nel comma 4 dell'articolo 267 le parole: “, di decesso o di rinuncia” sono sostituite dalle seguenti: “o di decesso o malattia gravemente invalidante” e l'ultimo periodo è soppresso;

ff) nel comma 6 dell'articolo 269 le parole: “, di decesso o di rinuncia” sono sostituite dalle seguenti: “o di decesso o malattia gravemente invalidante” e l'ultimo periodo è soppresso.

2. Gli incarichi conferiti sulla base della disciplina prevista dall'articolo 163 della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge a coloro che, pur non essendo abilitati, hanno frequentato il corso di abilitazione proseguono per non più di sette mesi.

3. Limitatamente all'anno 2026 per i comuni con popolazione fino ai 4.000 abitanti il numero minimo dei votanti previsto dall'articolo 287, commi 1, 2 e 3, della legge regionale n. 2 del 2018 è ridotto dal 50 al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Resta fermo quanto ulteriormente previsto dallo stesso articolo 287.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'applicazione della lettera e) del comma 1 sono finanziati con le modalità previste dall'articolo 68.1, comma 12, della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse rese disponibili con l'articolo 16 della legge regionale 1 agosto 2022, n. 5. Dall'attuazione del presente articolo non derivano altri nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli enti locali provvedono all'attuazione degli adempimenti disposti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Sottoscrizioni

COTROLA

(DE BERTOLINI)

(FRANZOSA)

(DE MARZ)

(CALTA)

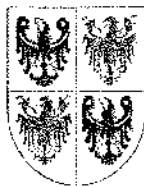
(MURR)

(PAROLINI)

(PAULE)

(BELLICA)

(VALDUGA)



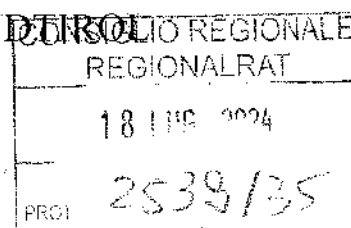
CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

XVII Legislatura

disegno di legge n. 5/XVII

TITOLO:

**ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE AUTONOMA
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2024-2026**



Emendamento all'articolo 1

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

Articolo 1

Modifiche alla legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), e successive modificazioni

1. Alla legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 4 dell'articolo 1 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

b) il comma 7 dell'articolo 44 è sostituito dal seguente:

2

"7. Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo e per la determinazione della popolazione in materia di procedimenti elettorali si considera la popolazione del comune determinata con decreto del presidente della repubblica ai sensi dei commi 236-bis e 236-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni";

c) nel comma 3 dell'articolo 49 la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) i progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche nei casi fissati dallo statuto comunale di importo maggiore di 3 milioni di euro, secondo quanto previsto dall'articolo 50;";

d) all'articolo 50 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente "Progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche di importo maggiore di 1 milione di euro";

2) nel comma 1 le parole: "dei progetti preliminari di opere pubbliche" sono sostituite dalle seguenti: "dei progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche di importo maggiore di 3 milioni di euro, qualora tale livello di progettazione sia previsto dalla normativa in materia per l'opera da realizzare,";

c) dopo l'articolo 68.1.1 è inserito il seguente:

"Articolo 68.1.1.1

Conferma della misura delle indennità di carica e dei gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali della regione a decorrere dal turno generale del 2026

1. A decorrere dal turno elettorale generale dell'anno 2028 sono confermate con regolamento della giunta regionale, adottato con le modalità previste dall'articolo 67, comma 3, le indennità di carica nella misura stabilita dal DPR n. 18 novembre 2022, n. 26, e successive modificazioni. La misura è modificata nel caso di variazione della classificazione della sede segretariale o della popolazione residente al 31 dicembre 2023 rispetto a quanto previsto dal DPR n. 26 del 2022, e successive modificazioni assegnando:

a) in caso di passaggio in una fascia superiore, l'indennità più alta prevista nella fascia stessa ridotti del 24 per cento;

b) in caso di passaggio in una fascia inferiore, l'indennità più alta prevista nella fascia stessa ridotti del 24 per cento;

c) per i comuni della provincia di Trento la cui popolazione superi i 10.000 abitanti viene corrisposta un'indennità pari ad euro 5.813.

2. Resta fermo che la misura delle indennità per gli amministratori delle comunità comprensoriali è fissata dalla provincia autonoma di Bolzano.”;

f) all'articolo 68-ter sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: “di cui all'articolo 67” sono soppresse;

2) nel comma 3 le parole: “dal regolamento previsto dall'articolo 67, comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “dal regolamento adottato con le modalità previste dall'articolo 67, comma 3”;

g) nella lettera e-bis) del comma 1 dell'articolo 91 dopo le parole: “mediante utilizzo delle graduatorie di concorso pubblico approvate” sono inserite le seguenti: “dalla regione e dalla Provincia autonoma di Trento,”;

h) all'articolo 93 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nella lettera b) del comma 1 sono anteposte le parole: “maggiore età e”;

2) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. I requisiti richiesti sono posseduti tre mesi prima della data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso sia all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro.”;

i) all'articolo 95 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 2 è aggiunto in fine il seguente periodo: “Tutte prove scritte, in quanto previste, sono sostenute nella lingua del gruppo linguistico al quale gli aspiranti appartengono o sono aggregati dal almeno sei mesi.”;

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

“2-bis. Le disposizioni recate dal secondo periodo del comma 2 trovano applicazione anche per gli aspiranti ad assunzioni appartenenti o aggregati al gruppo linguistico ladino, per i quali resta ferma la facoltà di sostenere le prove di esame sia nella lingua italiana che in quella tedesca.”;

j) all'articolo 97 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 alla lettera e) dopo le parole: “ogni altra prescrizione” sono aggiunte le seguenti: “, anche con riferimento a quanto previsto dalla normativa nazionale,”;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a 15 giorni e non superiore a 35 giorni dalla pubblicazione del bando di concorso nel bollettino ufficiale della regione.”;

k) nel comma 3 dell’articolo 98 le parole: “censimento generale della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “censimento dei gruppi linguistici”;

l) alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 99, dopo le parole: “e delle prove selettive” sono aggiunte le seguenti: “, tenendo conto anche di quanto previsto dalla normativa nazionale”;

m) all’articolo 135-bis, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

1) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) al concorso pubblico per titoli ed esami per l’accesso alla qualifica dirigenziale sono ammessi coloro che sono in possesso di un diploma di laurea almeno triennale e dell’attestato di bilinguismo A o C2 e di un’anzianità di servizio di almeno 5 anni nella qualifica di appartenenza, purché non inferiore alla settima ter qualifica funzionale o di equivalente esperienza professionale della stessa durata nel settore privato.”;

2) nella lettera i) sono aggiunti in fine i seguenti periodi: “Per non più di 90 giorni le dirigenti e i dirigenti privi di incarico, con o senza demerito, sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto presso l’amministrazione di appartenenza. Per tali attività non è conferito alle suddette e ai suddetti alcun incarico dirigenziale né spetta loro una retribuzione aggiuntiva.

Le suddette e i suddetti dirigenti hanno altresì diritto a essere posti in aspettativa senza assegni per assumere incarichi in altre amministrazioni o in società partecipate dalle amministrazioni pubbliche o per svolgere attività lavorativa nel settore privato; in tali casi il periodo di disponibilità è sospeso.”;

n) all’articolo 142 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: “dei risultati ufficiali del censimento della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “del decreto del presidente della repubblica adottato ai sensi del comma 236-bis dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni”;

2) il comma 2 è abrogato;

o) nel comma 4 dell’articolo 147 le parole: “censimento generale della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “censimento dei gruppi linguistici”;

p) nel comma 1 dell’articolo 152 le parole: “legale come determinata in esito all’ultimo censimento” sono sostituite dalle seguenti: “come determinata dal decreto del presidente della repubblica adottato ai sensi dei commi 236-bis e 236-ter dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni”;

q) nel comma 3 dell’articolo 156 le parole: “censimento generale della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “censimento dei gruppi linguistici”;

r) nel secondo periodo del comma 4-bis dell’articolo 162 sono aggiunte in fine le parole: “, purché gli incarichi allo stesso attribuiti non siano superiori a tre. Al segretario già titolare di sede segretariale convenzionata ai sensi dell’articolo 140 spetta complessivamente una maggiorazione.”;

s) nel comma 1 dell'articolo 163 le parole: "o, limitatamente ai comuni di quarta classe, che abbiano frequentato i corsi di preparazione alle funzioni di segretario comunale indetti dallo stato o dalle province autonome nella misura richiesta per l'ammissione all'esame di abilitazione" sono soppresse;

t) all'articolo 163-bis sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Qualora non risulti possibile la copertura delle sedi segretarili ai sensi dell'articolo 163, per garantire la continuità dei servizi istituzionali e per conseguire un'economica gestione delle risorse, gli enti locali possono mettere a disposizione per non più di sei mesi propri dipendenti, previo loro consenso, in possesso dell'abilitazione alle funzioni di segretario comunale e in servizio a tempo indeterminato da almeno due anni nella qualifica di funzionario, per assumere temporaneamente, anche limitatamente a una parte dell'orario di lavoro, le funzioni di segretario nei comuni e nelle comunità, fino all'espletamento della procedura concorsuale o al rientro del titolare, e comunque per una durata massima complessiva non superiore ai tre anni.";

2) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Le disposizioni recate dal presente articolo trovano applicazione fino al 1° agosto 2026. I relativi incarichi, se conferiti entro tale data, proseguono sino alla naturale scadenza.";

u) nel comma 4 dell'articolo 164 le parole: "censimento generale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

v) nel comma 1 dell'articolo 180 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

w) nel comma 1 dell'articolo 206 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

x) nel comma 4 dell'articolo 213 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

y) nel comma 1 dell'articolo 223 le parole: "Entro 10 giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro 20 giorni";

z) l'articolo 225 è abrogato;

aa) nel comma 1 dell'articolo 226 le parole: "le persone iscritte all'albo di cui all'articolo 225" sono sostituite dalle parole: "le persone iscritte dal almeno quattro anni all'albo di cui all'articolo 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53, concernente "Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale";

bb) all'articolo 235 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. La popolazione del comune è quella determinata con decreto del presidente della repubblica adottato ai sensi dei commi 236-bis e 236-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni.";

2) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

"8-bis. I candidati della lista possono sottoscrivere la lista stessa. Rimane salva la facoltà di sottoscrivere una lista diversa da quella di appartenenza.";

cc) dopo il comma 6 dell'articolo 264 è inserito il seguente:

"6-bis. Nei comuni della provincia di Bolzano con popolazione fino a 13.000 abitanti, il presidente prende nota sulla lista degli elettori che votano soltanto per il sindaco o soltanto per il consiglio comunale.";

dd) nel comma 5 dell'articolo 266 le parole: ", di decesso o di rinuncia" sono sostituite dalle seguenti: "o di decesso o malattia gravemente invalidante" e l'ultimo periodo è soppresso;

ee) nel comma 4 dell'articolo 267 le parole: ", di decesso o di rinuncia" sono sostituite dalle seguenti: "o di decesso o malattia gravemente invalidante" e l'ultimo periodo è soppresso;

ff) nel comma 6 dell'articolo 269 le parole: ", di decesso o di rinuncia" sono sostituite dalle seguenti: "o di decesso o malattia gravemente invalidante" e l'ultimo periodo è soppresso.

2. Gli incarichi conferiti sulla base della disciplina prevista dall'articolo 163 della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge a coloro che, pur non essendo abilitati, hanno frequentato il corso di abilitazione proseguono per non più di sette mesi.

3. Limitatamente all'anno 2026 per i comuni con popolazione fino ai 4.000 abitanti il numero minimo dei votanti previsto dall'articolo 287, commi 1, 2 e 3, della legge regionale n. 2 del 2018 è ridotto dal 50 al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Resta fermo quanto ulteriormente previsto dallo stesso articolo 287.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'applicazione della lettera c) del comma 1 sono finanziati con le modalità previste dall'articolo 68.1, comma 12, della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse rese disponibili con l'articolo 16 della legge regionale 1 agosto 2022, n. 5. Dall'attuazione del presente articolo non derivano altri nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli enti locali provvedono all'attuazione degli adempimenti disposti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Sottoscrizioni

COPIA

(DE BERGAMINI)

(FRANZOSA)

(PAULI)

(D'AMICO)

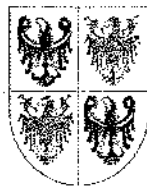
(ITALICA)

(CACCIA)

(VARNIER)

(TALIERI)

(PANOLARI)



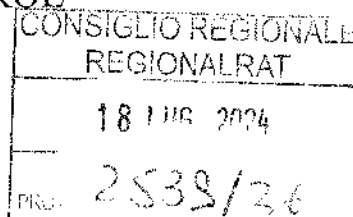
CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

XVII Legislatura

disegno di legge n. 5/XVII

TITOLO:

**ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE AUTONOMA
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2024-2026**



Emendamento all'articolo 1

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

Articolo 1

Modifiche alla legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), e successive modificazioni

1. Alla legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 4 dell'articolo 1 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

b) il comma 7 dell'articolo 44 è sostituito dal seguente:

2

"7. Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo e per la determinazione della popolazione in materia di procedimenti elettorali si considera la popolazione del comune determinata con decreto del presidente della repubblica ai sensi dei commi 236-bis e 236-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni";

c) nel comma 3 dell'articolo 49 la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) i progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche nei casi fissati dallo statuto comunale di importo maggiore di 3 milioni di euro, secondo quanto previsto dall'articolo 50;";

d) all'articolo 50 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente "Progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche di importo maggiore di 1 milione di euro";

2) nel comma 1 le parole: "dei progetti preliminari di opere pubbliche" sono sostituite dalle seguenti: "dei progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche di importo maggiore di 3 milioni di euro, qualora tale livello di progettazione sia previsto dalla normativa in materia per l'opera da realizzare,";

e) dopo l'articolo 68.1.1 è inserito il seguente:

"Articolo 68.1.1.1

Conferma della misura delle indennità di carica e dei gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali della regione a decorrere dal turno generale del 2026

1. A decorrere dal turno elettorale generale dell'anno 2028 sono confermate con regolamento della giunta regionale, adottato con le modalità previste dall'articolo 67, comma 3, le indennità di carica nella misura stabilita dal DPR n. 18 novembre 2022, n. 26, e successive modificazioni. La misura è modificata nel caso di variazione della classificazione della sede segretariale o della popolazione residente al 31 dicembre 2023 rispetto a quanto previsto dal DPR n. 26 del 2022, e successive modificazioni assegnando:

a) in caso di passaggio in una fascia superiore, l'indennità più alta prevista nella fascia stessa ridotti del 24 per cento;

b) in caso di passaggio in una fascia inferiore, l'indennità più alta prevista nella fascia stessa ridotti del 24 per cento;

c) per i comuni della provincia di Trento la cui popolazione superi i 10.000 abitanti viene corrisposta un'indennità pari ad euro 5.813.

2. Resta fermo che la misura delle indennità per gli amministratori delle comunità comprensoriali è fissata dalla provincia autonoma di Bolzano.”;

f) all'articolo 68-ter sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: “di cui all'articolo 67” sono soppresse;

2) nel comma 3 le parole: “dal regolamento previsto dall'articolo 67, comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “dal regolamento adottato con le modalità previste dall'articolo 67, comma 3”;

g) nella lettera e-bis) del comma 1 dell'articolo 91 dopo le parole: “mediante utilizzo delle graduatorie di concorso pubblico approvate” sono inserite le seguenti: “dalla regione e dalla Provincia autonoma di Trento,”;

h) all'articolo 93 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nella lettera b) del comma 1 sono anteposte le parole: “maggiore età e”;

2) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. I requisiti richiesti sono posseduti tre mesi prima della data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso sia all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro.”;

i) all'articolo 95 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 2 è aggiunto in fine il seguente periodo: “Tutte prove scritte, in quanto previste, sono sostenute nella lingua del gruppo linguistico al quale gli aspiranti appartengono o sono aggregati dal almeno sei mesi.”;

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

“2-bis. Le disposizioni recate dal secondo periodo del comma 2 trovano applicazione anche per gli aspiranti ad assunzioni appartenenti o aggregati al gruppo linguistico ladino, per i quali resta ferma la facoltà di sostenere le prove di esame sia nella lingua italiana che in quella tedesca.”;

j) all'articolo 97 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 alla lettera e) dopo le parole: “ogni altra prescrizione” sono aggiunte le seguenti: “, anche con riferimento a quanto previsto dalla normativa nazionale,”;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a 15 giorni e non superiore a 35 giorni dalla pubblicazione del bando di concorso nel bollettino ufficiale della regione.”;

k) nel comma 3 dell’articolo 98 le parole: “censimento generale della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “censimento dei gruppi linguistici”;

l) alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 99, dopo le parole: “e delle prove selettive” sono aggiunte le seguenti: “, tenendo conto anche di quanto previsto dalla normativa nazionale”;

m) all’articolo 135-bis, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

1) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) al concorso pubblico per titoli ed esami per l’accesso alla qualifica dirigenziale sono ammessi coloro che sono in possesso di un diploma di laurea almeno triennale e dell’attestato di bilinguismo A o C2 e di un’anzianità di servizio di almeno 5 anni nella qualifica di appartenenza, purché non inferiore alla settima ter qualifica funzionale o di equivalente esperienza professionale della stessa durata nel settore privato.”;

2) nella lettera i) sono aggiunti in fine i seguenti periodi: “Per non più di 90 giorni le dirigenti e i dirigenti privi di incarico, con o senza demerito, sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto presso l’amministrazione di appartenenza. Per tali attività non è conferito alle suddette e ai suddetti alcun incarico dirigenziale né spetta loro una retribuzione aggiuntiva.

Le suddette e i suddetti dirigenti hanno altresì diritto a essere posti in aspettativa senza assegni per assumere incarichi in altre amministrazioni o in società partecipate dalle amministrazioni pubbliche o per svolgere attività lavorativa nel settore privato; in tali casi il periodo di disponibilità è sospeso.”;

n) all’articolo 142 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: “dei risultati ufficiali del censimento della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “del decreto del presidente della repubblica adottato ai sensi del comma 236-bis dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni”;

2) il comma 2 è abrogato;

o) nel comma 4 dell’articolo 147 le parole: “censimento generale della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “censimento dei gruppi linguistici”;

p) nel comma 1 dell’articolo 152 le parole: “legale come determinata in esito all’ultimo censimento” sono sostituite dalle seguenti: “come determinata dal decreto del presidente della repubblica adottato ai sensi dei commi 236-bis e 236-ter dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni”;

q) nel comma 3 dell’articolo 156 le parole: “censimento generale della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “censimento dei gruppi linguistici”;

r) nel secondo periodo del comma 4-bis dell’articolo 162 sono aggiunte in fine le parole: “, purché gli incarichi allo stesso attribuiti non siano superiori a tre. Al segretario già titolare di sede segretariale da almeno 10 anni, convenzionata ai sensi dell’articolo 140, spetta complessivamente una maggiorazione.”;

s) nel comma 1 dell'articolo 163 le parole: "o, limitatamente ai comuni di quarta classe, che abbiano frequentato i corsi di preparazione alle funzioni di segretario comunale indetti dallo stato o dalle province autonome nella misura richiesta per l'ammissione all'esame di abilitazione" sono soppresse;

t) all'articolo 163-bis sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Qualora non risulti possibile la copertura delle sedi segretarili ai sensi dell'articolo 163, per garantire la continuità dei servizi istituzionali e per conseguire un'economica gestione delle risorse, gli enti locali possono mettere a disposizione per non più di sei mesi propri dipendenti, previo loro consenso, in possesso dell'abilitazione alle funzioni di segretario comunale e in servizio a tempo indeterminato da almeno quattordici anni nella qualifica di funzionario, per assumere temporaneamente, anche limitatamente a una parte dell'orario di lavoro, le funzioni di segretario nei comuni e nelle comunità, fino all'espletamento della procedura concorsuale o al rientro del titolare, e comunque per una durata massima complessiva non superiore ai tre anni.";

2) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Le disposizioni recate dal presente articolo trovano applicazione fino al 1° agosto 2026. I relativi incarichi, se conferiti entro tale data, proseguono sino alla naturale scadenza.";

u) nel comma 4 dell'articolo 164 le parole: "censimento generale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

v) nel comma 1 dell'articolo 180 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

w) nel comma 1 dell'articolo 206 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

x) nel comma 4 dell'articolo 213 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

y) nel comma 1 dell'articolo 223 le parole: "Entro 10 giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro 20 giorni";

z) l'articolo 225 è abrogato;

aa) nel comma 1 dell'articolo 226 le parole: "le persone iscritte all'albo di cui all'articolo 225" sono sostituite dalle parole: "le persone iscritte dal almeno quattro anni all'albo di cui all'articolo 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53, concernente "Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale";

bb) all'articolo 235 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. La popolazione del comune è quella determinata con decreto del presidente della repubblica adottato ai sensi dei commi 236-bis e 236-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni.";

2) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

"8-bis. I candidati della lista possono sottoscrivere la lista stessa. Rimane salva la facoltà di sottoscrivere una lista diversa da quella di appartenenza.";

cc) dopo il comma 6 dell'articolo 264 è inserito il seguente:

“6-bis. Nei comuni della provincia di Bolzano con popolazione fino a 10.000 abitanti, il presidente prende nota sulla lista degli elettori che votano soltanto per il sindaco o soltanto per il consiglio comunale.”;

dd) nel comma 5 dell'articolo 266 le parole: “, di decesso o di rinuncia” sono sostituite dalle seguenti: “o di decesso o malattia gravemente invalidante” e l'ultimo periodo è soppresso;

ee) nel comma 4 dell'articolo 267 le parole: “, di decesso o di rinuncia” sono sostituite dalle seguenti: “o di decesso o malattia gravemente invalidante” e l'ultimo periodo è soppresso;

ff) nel comma 6 dell'articolo 269 le parole: “, di decesso o di rinuncia” sono sostituite dalle seguenti: “o di decesso o malattia gravemente invalidante” e l'ultimo periodo è soppresso.

2. Gli incarichi conferiti sulla base della disciplina prevista dall'articolo 163 della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge a coloro che, pur non essendo abilitati, hanno frequentato il corso di abilitazione proseguono per non più di sette mesi.

3. a partire dall'anno 2026 per i comuni con popolazione fino ai 2.000 abitanti il numero minimo dei votanti previsto dall'articolo 287, commi 1, 2 e 3, della legge regionale n. 2 del 2018 è ridotto dal 50 al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Resta fermo quanto ulteriormente previsto dallo stesso articolo 287.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'applicazione della lettera e) del comma 1 sono finanziati con le modalità previste dall'articolo 68.1, comma 12, della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse rese disponibili con l'articolo 16 della legge regionale 1 agosto 2022, n. 5. Dall'attuazione del presente articolo non derivano altri nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli enti locali provvedono all'attuazione degli adempimenti disposti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Sottoscrizioni

COTOLA

(DE BERGOLINI)

(FRANZOSIA)

(PAULÉ)

(BRASCHI)

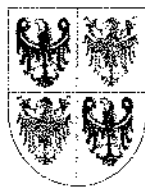
(TANICA)

(CAVALLO)

(VALLIN)

(TILTZER)

(PARONEN)



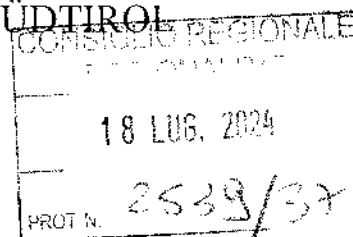
CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

XVII Legislatura

disegno di legge n. 5/XVII

TITOLO:

**ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE AUTONOMA
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2024-2026**



Emendamento all'articolo 1

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

Articolo 1

Modifiche alla legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), e successive modificazioni

1. Alla legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 4 dell'articolo 1 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

b) il comma 7 dell'articolo 44 è sostituito dal seguente:

2

"7. Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo e per la determinazione della popolazione in materia di procedimenti elettorali si considera la popolazione del comune determinata con decreto del presidente della repubblica ai sensi dei commi 236-bis e 236-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni";

c) nel comma 3 dell'articolo 49 la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) i progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche nei casi fissati dallo statuto comunale di importo maggiore di 1 milione di euro, secondo quanto previsto dall'articolo 50;";

d) all'articolo 50 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente "Progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche di importo maggiore di 1 milione di euro";

2) nel comma 1 le parole: "dei progetti preliminari di opere pubbliche" sono sostituite dalle seguenti: "dei progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche di importo maggiore di 1 milione di euro, qualora tale livello di progettazione sia previsto dalla normativa in materia per l'opera da realizzare,";

e) dopo l'articolo 68.1.1 è inserito il seguente:

"Articolo 68.1.1.1

Conferma della misura delle indennità di carica e dei gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali della regione a decorrere dal turno generale del 2026

1. A decorrere dal turno elettorale generale dell'anno 2025 sono confermate con regolamento della giunta regionale, adottato con le modalità previste dall'articolo 67, comma 3, le indennità di carica nella misura stabilita dal DPRg. 18 novembre 2022, n. 26, e successive modificazioni. La misura è modificata nel caso di variazione della classificazione della sede segretariale o della popolazione residente al 31 dicembre 2023 rispetto a quanto previsto dal DPRg. n. 26 del 2022, e successive modificazioni assegnando:

a) in caso di passaggio in una fascia superiore, l'indennità più alta prevista nella fascia stessa ridotti del 10 per cento;

b) in caso di passaggio in una fascia inferiore, l'indennità più alta prevista nella fascia stessa ridotti del 10 per cento;

c) per i comuni della provincia di Trento la cui popolazione superi i 10.000 abitanti viene corrisposta un'indennità pari ad euro 5.813.

2. Resta fermo che la misura delle indennità per gli amministratori delle comunità comprensoriali è fissata dalla provincia autonoma di Bolzano.”;

f) all'articolo 68-ter sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: “di cui all'articolo 67” sono soppresse;

2) nel comma 3 le parole: “dal regolamento previsto dall'articolo 67, comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “dal regolamento adottato con le modalità previste dall'articolo 67, comma 3”;

g) nella lettera e-bis) del comma 1 dell'articolo 91 dopo le parole: “mediante utilizzo delle graduatorie di concorso pubblico approvate” sono inserite le seguenti: “dalla regione e dalla Provincia autonoma di Trento ,”;

h) all'articolo 93 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nella lettera b) del comma 1 sono anteposte le parole: “maggiore età e”;

2) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. I requisiti richiesti sono posseduti tre mesi prima della data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso sia all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro.”;

i) all'articolo 95 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 2 è aggiunto in fine il seguente periodo: “Tutte prove scritte, in quanto previste, sono sostenute nella lingua del gruppo linguistico al quale gli aspiranti appartengono o sono aggregati.”;

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

“2-bis. Le disposizioni recate dal secondo periodo del comma 2 trovano applicazione anche per gli aspiranti ad assunzioni appartenenti o aggregati al gruppo linguistico ladino, per i quali resta ferma la facoltà di sostenere le prove di esame sia nella lingua italiana che in quella tedesca.”;

j) all'articolo 97 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 alla lettera e) dopo le parole: “ogni altra prescrizione” sono aggiunte le seguenti: “, anche con riferimento a quanto previsto dalla normativa nazionale.”;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a 15 giorni e non superiore a 35 giorni dalla pubblicazione del bando di concorso nel bollettino ufficiale della regione.”;

k) nel comma 3 dell’articolo 98 le parole: “censimento generale della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “censimento dei gruppi linguistici”;

l) alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 99, dopo le parole: “e delle prove selettive” sono aggiunte le seguenti: “, tenendo conto anche di quanto previsto dalla normativa nazionale”;

m) all’articolo 135-bis, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

1) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) al concorso pubblico per titoli ed esami per l’accesso alla qualifica dirigenziale sono ammessi coloro che sono in possesso di un diploma di laurea almeno triennale e dell’attestato di bilinguismo A o C2 e di un’anzianità di servizio di almeno 5 anni nella qualifica di appartenenza, purché non inferiore alla settima ter qualifica funzionale o di equivalente esperienza professionale della stessa durata nel settore privato.”;

2) nella lettera i) sono aggiunti in fine i seguenti periodi: “Per non più di 90 giorni le dirigenti e i dirigenti privi di incarico, con o senza demerito, sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto presso l’amministrazione di appartenenza. Per tali attività non è conferito alle suddette e ai suddetti alcun incarico dirigenziale né spetta loro una retribuzione aggiuntiva.

Le suddette e i suddetti dirigenti hanno altresì diritto a essere posti in aspettativa senza assegni per assumere incarichi in altre amministrazioni o in società partecipate dalle amministrazioni pubbliche o per svolgere attività lavorativa nel settore privato; in tali casi il periodo di disponibilità è sospeso.”;

n) all’articolo 142 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: “dei risultati ufficiali del censimento della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “del decreto del presidente della repubblica adottato ai sensi del comma 236-bis dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni”;

2) il comma 2 è abrogato;

o) nel comma 4 dell’articolo 147 le parole: “censimento generale della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “censimento dei gruppi linguistici”;

p) nel comma 1 dell’articolo 152 le parole: “legale come determinata in esito all’ultimo censimento” sono sostituite dalle seguenti: “come determinata dal decreto del presidente della repubblica adottato ai sensi dei commi 236-bis e 236-ter dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni”;

q) nel comma 3 dell’articolo 156 le parole: “censimento generale della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “censimento dei gruppi linguistici”;

r) nel secondo periodo del comma 4-bis dell’articolo 162 sono aggiunte in fine le parole: “, purché gli incarichi allo stesso attribuiti non siano superiori a tre. Al segretario già titolare di sede segretariale convenzionata ai sensi dell’articolo 140 spetta complessivamente una maggiorazione.”;

s) nel comma 1 dell'articolo 163 le parole: "o, limitatamente ai comuni di quarta classe, che abbiano frequentato i corsi di preparazione alle funzioni di segretario comunale indetti dallo stato o dalle province autonome nella misura richiesta per l'ammissione all'esame di abilitazione" sono soppresse;

t) all'articolo 163-bis sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Qualora non risulti possibile la copertura delle sedi segretarili ai sensi dell'articolo 163, per garantire la continuità dei servizi istituzionali e per conseguire un'economica gestione delle risorse, gli enti locali possono mettere a disposizione per non più di sei mesi propri dipendenti, previo loro consenso, in possesso dell'abilitazione alle funzioni di segretario comunale e in servizio a tempo indeterminato da almeno due anni nella qualifica di funzionario, per assumere temporaneamente, anche limitatamente a una parte dell'orario di lavoro, le funzioni di segretario nei comuni e nelle comunità, fino all'espletamento della procedura concorsuale o al rientro del titolare, e comunque per una durata massima complessiva non superiore ai tre anni.";

2) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Le disposizioni recate dal presente articolo trovano applicazione fino al 1° agosto 2026. I relativi incarichi, se conferiti entro tale data, proseguono sino alla naturale scadenza.";

u) nel comma 4 dell'articolo 164 le parole: "censimento generale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

v) nel comma 1 dell'articolo 180 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

w) nel comma 1 dell'articolo 206 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

x) nel comma 4 dell'articolo 213 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

y) nel comma 1 dell'articolo 223 le parole: "Entro 10 giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro 20 giorni";

z) l'articolo 225 è abrogato;

aa) nel comma 1 dell'articolo 226 le parole: "le persone iscritte all'albo di cui all'articolo 225" sono sostituite dalle parole: "le persone iscritte dal almeno quattro anni all'albo di cui all'articolo 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53, concernente "Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale";

bb) all'articolo 235 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. La popolazione del comune è quella determinata con decreto del presidente della repubblica adottato ai sensi dei commi 236-bis e 236-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni.";

2) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

"8-bis. I candidati della lista non possono sottoscrivere la lista stessa e non possono sottoscrivere una lista diversa da quella di appartenenza.";

cc) dopo il comma 6 dell'articolo 264 è iscritto il seguente:

"6-bis. Nei comuni della provincia di Bolzano con popolazione fino a 17.000 abitanti, il presidente prende nota sulla lista degli elettori che votano soltanto per il sindaco o soltanto per il consiglio comunale.";

dd) nel comma 5 dell'articolo 266 le parole: ", di decesso o di rinuncia" sono sostituite dalle seguenti: "o di decesso o malattia gravemente invalidante" e l'ultimo periodo è soppresso;

ee) nel comma 4 dell'articolo 267 le parole: ", di decesso o di rinuncia" sono sostituite dalle seguenti: "o di decesso o malattia gravemente invalidante" e l'ultimo periodo è soppresso;

ff) nel comma 6 dell'articolo 269 le parole: ", di decesso o di rinuncia" sono sostituite dalle seguenti: "o di decesso o malattia gravemente invalidante" e l'ultimo periodo è soppresso.

2. Gli incarichi conferiti sulla base della disciplina prevista dall'articolo 163 della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge a coloro che, pur non essendo abilitati, hanno frequentato il corso di abilitazione proseguono per non più di undici mesi.

3. Limitatamente all'anno 2029 per i comuni con popolazione fino ai 3.256 abitanti il numero minimo dei votanti previsto dall'articolo 287, commi 1, 2 e 3, della legge regionale n. 2 del 2018 è ridotto dal 50 al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Resta fermo quanto ulteriormente previsto dallo stesso articolo 287.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'applicazione della lettera c) del comma 1 sono finanziati con le modalità previste dall'articolo 68.1, comma 12, della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse rese disponibili con l'articolo 16 della legge regionale 1 agosto 2022, n. 5. Dall'attuazione del presente articolo non derivano altri nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli enti locali provvedono all'attuazione degli adempimenti disposti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Sottoscrizioni

CORRADI
(DE BERGAMINI)

(FRANZOSIA)

(DI VASE)

(CALTA)

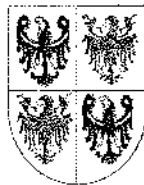
(NATZGER)

(PAROLIARI)

(Ponke)

(FALCINI)

(VALDUGA)



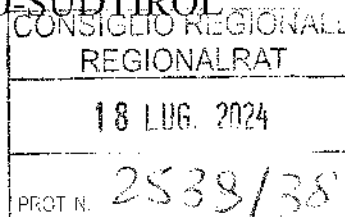
CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

XVII Legislatura

disegno di legge n. 5/XVII

TITOLO:

**ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE AUTONOMA
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2024-2026**



Emendamento all'articolo 1

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

Articolo 1

Modifiche alla legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), e successive modificazioni

1. Alla legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 4 dell'articolo 1 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

b) il comma 7 dell'articolo 44 è sostituito dal seguente:

2

"7. Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo e per la determinazione della popolazione in materia di procedimenti elettorali si considera la popolazione del comune determinata con decreto del presidente della repubblica ai sensi dei commi 236-bis e 236-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni";

c) nel comma 3 dell'articolo 49 la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) i progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche nei casi fissati dallo statuto comunale di importo maggiore di 1 milione di euro, secondo quanto previsto dall'articolo 50;";

d) all'articolo 50 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente "Progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche di importo maggiore di 1 milione di euro";

2) nel comma 1 le parole: "dei progetti preliminari di opere pubbliche" sono sostituite dalle seguenti: "dei progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche di importo maggiore di 1 milione di euro, qualora tale livello di progettazione sia previsto dalla normativa in materia per l'opera da realizzare,";

e) dopo l'articolo 68.1.1 è inserito il seguente:

"Articolo 68.1.1.1

Conferma della misura delle indennità di carica e dei gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali della regione a decorrere dal turno generale del 2026

1. A decorrere dal turno elettorale generale dell'anno 2025 sono confermate con regolamento della giunta regionale, adottato con le modalità previste dall'articolo 67, comma 3, le indennità di carica nella misura stabilita dal DPR n. 18 novembre 2022, n. 26, e successive modificazioni. La misura è modificata nel caso di variazione della classificazione della sede segretariale o della popolazione residente al 31 dicembre 2023 rispetto a quanto previsto dal DPR n. 26 del 2022, e successive modificazioni assegnando:

a) in caso di passaggio in una fascia superiore, l'indennità più alta prevista nella fascia stessa ridotti del 10 per cento;

b) in caso di passaggio in una fascia inferiore, l'indennità più alta prevista nella fascia stessa ridotti del 10 per cento;

c) per i comuni della provincia di Trento la cui popolazione superi i 10.000 abitanti viene corrisposta un'indennità pari ad euro 5.813.

2. Resta fermo che la misura delle indennità per gli amministratori delle comunità comprensoriali è fissata dalla provincia autonoma di Bolzano.”;

f) all'articolo 68-ter sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: “di cui all'articolo 67” sono soppresse;

2) nel comma 3 le parole: “dal regolamento previsto dall'articolo 67, comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “dal regolamento adottato con le modalità previste dall'articolo 67, comma 3”;

g) nella lettera e-bis) del comma 1 dell'articolo 91 dopo le parole: “mediante utilizzo delle graduatorie di concorso pubblico approvate” sono inserite le seguenti: “dalla regione e dalla Provincia autonoma di Trento,”;

h) all'articolo 93 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nella lettera b) del comma 1 sono anteposte le parole: “maggiore età e”;

2) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. I requisiti richiesti sono posseduti tre mesi prima della data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso sia all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro.”;

i) all'articolo 95 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 2 è aggiunto in fine il seguente periodo: “Almeno una delle prove scritte, in quanto previste, sono sostenute nella lingua del gruppo linguistico al quale gli aspiranti appartengono o sono aggregati.”;

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

“2-bis. Le disposizioni recate dal secondo periodo del comma 2 trovano applicazione anche per gli aspiranti ad assunzioni appartenenti o aggregati al gruppo linguistico ladino, per i quali resta ferma la facoltà di sostenere le prove di esame sia nella lingua italiana che in quella tedesca.”;

j) all'articolo 97 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 alla lettera e) dopo le parole: “ogni altra prescrizione” sono aggiunte le seguenti: “, anche con riferimento a quanto previsto dalla normativa nazionale.”;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a 15 giorni e non superiore a 40 giorni dalla pubblicazione del bando di concorso nel bollettino ufficiale della regione.”;

k) nel comma 3 dell’articolo 98 le parole: “censimento generale della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “censimento dei gruppi linguistici”;

l) alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 99, dopo le parole: “e delle prove selettive” sono aggiunte le seguenti: “, tenendo conto anche di quanto previsto dalla normativa nazionale”;

m) all’articolo 135-bis, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

1) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) al concorso pubblico per titoli ed esami per l’accesso alla qualifica dirigenziale sono ammessi coloro che sono in possesso di un diploma di laurea almeno triennale e dell’attestato di bilinguismo A o B2 e di un’anzianità di servizio di almeno 5 anni nella qualifica di appartenenza, purché non inferiore alla settima ter qualifica funzionale o di equivalente esperienza professionale della stessa durata nel settore privato.”;

2) nella lettera i) sono aggiunti in fine i seguenti periodi: “Per non più di 120 giorni le dirigenti e i dirigenti privi di incarico, con o senza demerito, sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto presso l’amministrazione di appartenenza. Per tali attività non è conferito alle suddette e ai suddetti alcun incarico dirigenziale né spetta loro una retribuzione aggiuntiva.

Le suddette e i suddetti dirigenti hanno altresì diritto a essere posti in aspettativa senza assegni per assumere incarichi in altre amministrazioni o in società partecipate dalle amministrazioni pubbliche; in tali casi il periodo di disponibilità è sospeso”;

n) all’articolo 142 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: “dei risultati ufficiali del censimento della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “del decreto del presidente della repubblica adottato ai sensi del comma 236-bis dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni”;

2) il comma 2 è abrogato;

o) nel comma 4 dell’articolo 147 le parole: “censimento generale della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “censimento dei gruppi linguistici”;

p) nel comma 1 dell’articolo 152 le parole: “legale come determinata in esito all’ultimo censimento” sono sostituite dalle seguenti: “come determinata dal decreto del presidente della repubblica adottato ai sensi dei commi 236-bis e 236-ter dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni”;

q) nel comma 3 dell’articolo 156 le parole: “censimento generale della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “censimento dei gruppi linguistici”;

r) nel secondo periodo del comma 4-bis dell’articolo 162 sono aggiunte in fine le parole: “, purché gli incarichi allo stesso attribuiti non siano superiori a due. Al segretario già titolare di sede segretariale convenzionata ai sensi dell’articolo 140 spetta complessivamente una maggiorazione.”;

s) nel comma 1 dell'articolo 163 le parole: "o, limitatamente ai comuni di terza classe, che abbiano frequentato i corsi di preparazione alle funzioni di segretario comunale indetti dallo stato o dalle province autonome nella misura richiesta per l'ammissione all'esame di abilitazione" sono soppresse;

t) all'articolo 163-bis sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Qualora non risulti possibile la copertura delle sedi segretarili ai sensi dell'articolo 163, per garantire la continuità dei servizi istituzionali e per conseguire un'economica gestione delle risorse, gli enti locali possono mettere a disposizione per non più di sei mesi propri dipendenti, previo loro consenso, in possesso dell'abilitazione alle funzioni di segretario comunale e in servizio a tempo indeterminato da almeno due anni nella qualifica di funzionario, per assumere temporaneamente, anche limitatamente a una parte dell'orario di lavoro, le funzioni di segretario nei comuni e nelle comunità, fino all'espletamento della procedura concorsuale o al rientro del titolare, e comunque per una durata massima complessiva non superiore ai tre anni.";

2) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Le disposizioni recate dal presente articolo trovano applicazione fino al 1° agosto 2026. I relativi incarichi, se conferiti entro tale data, proseguono sino alla naturale scadenza.";

u) nel comma 4 dell'articolo 164 le parole: "censimento generale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

v) nel comma 1 dell'articolo 180 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

w) nel comma 1 dell'articolo 206 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

x) nel comma 4 dell'articolo 213 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

y) nel comma 1 dell'articolo 223 le parole: "Entro 10 giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro 20 giorni";

z) l'articolo 225 è abrogato;

aa) nel comma 1 dell'articolo 226 le parole: "le persone iscritte all'albo di cui all'articolo 225" sono sostituite dalle parole: "le persone iscritte dal almeno quattro anni all'albo di cui all'articolo 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53, concernente "Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale";

bb) all'articolo 235 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. La popolazione del comune è quella determinata con decreto del presidente della repubblica adottato ai sensi dei commi 236-bis e 236-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni.";

2) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

"8-bis. I candidati della lista possono sottoscrivere la lista stessa. Rimane salva la facoltà di sottoscrivere una lista diversa da quella di appartenenza.";

cc) dopo il comma 6 dell'articolo 264 è inserito il seguente:

“6-bis. Nei comuni della provincia di Bolzano con popolazione fino a 13.000 abitanti, il presidente prende nota sulla lista degli elettori che votano soltanto per il sindaco o soltanto per il consiglio comunale.”;

dd) nel comma 5 dell'articolo 266 le parole: “, di decesso o di rinuncia” sono sostituite dalle seguenti: “o di decesso o malattia gravemente invalidante” e l'ultimo periodo è soppresso;

ee) nel comma 4 dell'articolo 267 le parole: “, di decesso o di rinuncia” sono sostituite dalle seguenti: “o di decesso o malattia gravemente invalidante” e l'ultimo periodo è soppresso;

ff) nel comma 6 dell'articolo 269 le parole: “, di decesso o di rinuncia” sono sostituite dalle seguenti: “o di decesso o malattia gravemente invalidante” e l'ultimo periodo è soppresso.

2. Gli incarichi conferiti sulla base della disciplina prevista dall'articolo 163 della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge a coloro che, pur non essendo abilitati, hanno frequentato il corso di abilitazione proseguono per non più di sette mesi.

3. Limitatamente all'anno 2026 per i comuni con popolazione fino ai 4.000 abitanti il numero minimo dei votanti previsto dall'articolo 287, commi 1, 2 e 3, della legge regionale n. 2 del 2018 è ridotto dal 50 al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Resta fermo quanto ulteriormente previsto dallo stesso articolo 287.

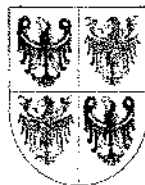
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'applicazione della lettera e) del comma 1 sono finanziati con le modalità previste dall'articolo 68.1, comma 12, della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse rese disponibili con l'articolo 16 della legge regionale 1 agosto 2022, n. 5. Dall'attuazione del presente articolo non derivano altri nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli enti locali provvedono all'attuazione degli adempimenti disposti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

sottoscrizioni/Unterschriften:

(GONZALEZ)
(DI VIERI)
(FRANZOSIA)
(DE BERTOLINO)
(PAROLAN)

COPPOLA

(VALINOTTO)
(GONZALEZ)
(TATINICA)
(NASCETTI)



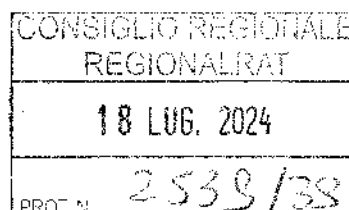
CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

XVII Legislatura

disegno di legge n. 5/XVII

TITOLO:

**ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE AUTONOMA
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2024-2026**



Emendamento all'articolo 1

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

Articolo 1

Modifiche alla legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), e successive modificazioni

1. Alla legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 4 dell'articolo 1 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

b) il comma 7 dell'articolo 44 è sostituito dal seguente:

2

"7. Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo e per la determinazione della popolazione in materia di procedimenti elettorali si considera la popolazione del comune determinata con decreto del presidente della repubblica ai sensi dei commi 236-bis e 236-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni";

c) nel comma 3 dell'articolo 49 la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) i progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche nei casi fissati dallo statuto comunale di importo maggiore di 1 milione di euro, secondo quanto previsto dall'articolo 50;";

d) all'articolo 50 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente "Progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche di importo maggiore di 1 milione di euro";

2) nel comma 1 le parole: "dei progetti preliminari di opere pubbliche" sono sostituite dalle seguenti: "dei progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche di importo maggiore di 1 milione di euro, qualora tale livello di progettazione sia previsto dalla normativa in materia per l'opera da realizzare,";

e) dopo l'articolo 68.1.1 è inserito il seguente:

"Articolo 68.1.1.1

Conferma della misura delle indennità di carica e dei gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali della regione a decorrere dal turno generale del 2026

1. A decorrere dal turno elettorale generale dell'anno 2025 sono confermate con regolamento della giunta regionale, adottato con le modalità previste dall'articolo 67, comma 3, le indennità di carica nella misura stabilita dal DPR n. 18 novembre 2022, n. 26, e successive modificazioni. La misura è modificata nel caso di variazione della classificazione della sede segretariale o della popolazione residente al 31 dicembre 2023 rispetto a quanto previsto dal DPR n. 26 del 2022, e successive modificazioni assegnando:

a) in caso di passaggio in una fascia superiore, l'indennità più alta prevista nella fascia stessa ridotti del 10 per cento;

b) in caso di passaggio in una fascia inferiore, l'indennità più alta prevista nella fascia stessa ridotti del 10 per cento;

c) per i comuni della provincia di Trento la cui popolazione superi i 10.000 abitanti viene corrisposta un'indennità pari ad euro 5.813.

2. Resta fermo che la misura delle indennità per gli amministratori delle comunità comprensoriali è fissata dalla provincia autonoma di Bolzano.”;

f) all'articolo 68-ter sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: “di cui all'articolo 67” sono soppresse;

2) nel comma 3 le parole: “dal regolamento previsto dall'articolo 67, comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “dal regolamento adottato con le modalità previste dall'articolo 67, comma 3”;

g) nella lettera e-bis) del comma 1 dell'articolo 91 dopo le parole: “mediante utilizzo delle graduatorie di concorso pubblico approvate” sono inserite le seguenti: “dalla regione e dalla Provincia autonoma di Trento,”;

h) all'articolo 93 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nella lettera b) del comma 1 sono anteposte le parole: “maggiore età e”;

2) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. I requisiti richiesti sono posseduti tre mesi prima della data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso sia all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro.”;

i) all'articolo 95 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 2 è aggiunto in fine il seguente periodo: “Almeno una delle prove scritte, in quanto previste, sono sostenute nella lingua del gruppo linguistico al quale gli aspiranti appartengono o sono aggregati.”;

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

“2-bis. Le disposizioni recate dal secondo periodo del comma 2 trovano applicazione anche per gli aspiranti ad assunzioni appartenenti o aggregati al gruppo linguistico ladino, per i quali resta ferma la facoltà di sostenere le prove di esame sia nella lingua italiana che in quella tedesca.”;

j) all'articolo 97 sono apportate le seguenti modifiche:

l) nel comma 1 alla lettera c) dopo le parole: “ogni altra prescrizione” sono aggiunte le seguenti: “, anche con riferimento a quanto previsto dalla normativa nazionale,”;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a 15 giorni e non superiore a 35 giorni dalla pubblicazione del bando di concorso nel bollettino ufficiale della regione.”;

k) nel comma 3 dell’articolo 98 le parole: “censimento generale della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “censimento dei gruppi linguistici”;

l) alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 99, dopo le parole: “e delle prove selettive” sono aggiunte le seguenti: “, tenendo conto anche di quanto previsto dalla normativa nazionale”;

m) all’articolo 135-bis, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

1) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) al concorso pubblico per titoli ed esami per l’accesso alla qualifica dirigenziale sono ammessi coloro che sono in possesso di un diploma di laurea almeno triennale e dell’attestato di bilinguismo A o C2 e di un’anzianità di servizio di almeno 5 anni nella qualifica di appartenenza, purché non inferiore alla settima ter qualifica funzionale o di equivalente esperienza professionale della stessa durata nel settore privato.”;

2) nella lettera i) sono aggiunti in fine i seguenti periodi: “Per non più di 90 giorni le dirigenti e i dirigenti privi di incarico, con o senza demerito, sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto presso l’amministrazione di appartenenza. Per tali attività non è conferito alle suddette e ai suddetti alcun incarico dirigenziale né spetta loro una retribuzione aggiuntiva.

Le suddette e i suddetti dirigenti hanno altresì diritto a essere posti in aspettativa senza assegni per assumere incarichi in altre amministrazioni o in società partecipate dalle amministrazioni pubbliche o per svolgere attività lavorativa nel settore privato; in tali casi il periodo di disponibilità è sospeso.”;

n) all’articolo 142 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: “dei risultati ufficiali del censimento della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “del decreto del presidente della repubblica adottato ai sensi del comma 236-bis dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni”;

2) il comma 2 è abrogato;

o) nel comma 4 dell’articolo 147 le parole: “censimento generale della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “censimento dei gruppi linguistici”;

p) nel comma 1 dell’articolo 152 le parole: “legale come determinata in esito all’ultimo censimento” sono sostituite dalle seguenti: “come determinata dal decreto del presidente della repubblica adottato ai sensi dei commi 236-bis e 236-ter dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni”;

q) nel comma 3 dell’articolo 156 le parole: “censimento generale della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “censimento dei gruppi linguistici”;

r) nel secondo periodo del comma 4-bis dell’articolo 162 sono aggiunte in fine le parole: “, purché gli incarichi allo stesso attribuiti non siano superiori a tre. Al segretario già titolare di sede segretariale convenzionata ai sensi dell’articolo 140 spetta complessivamente una maggiorazione.”;

s) nel comma 1 dell'articolo 163 le parole: "o, limitatamente ai comuni di quarta classe, che abbiano frequentato i corsi di preparazione alle funzioni di segretario comunale indetti dallo stato o dalle province autonome nella misura richiesta per l'ammissione all'esame di abilitazione" sono soppresse;

t) all'articolo 163-bis sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Qualora non risulti possibile la copertura delle sedi segretarie ai sensi dell'articolo 163, per garantire la continuità dei servizi istituzionali e per conseguire un'economica gestione delle risorse, gli enti locali possono mettere a disposizione per non più di sei mesi propri dipendenti, previo loro consenso, in possesso dell'abilitazione alle funzioni di segretario comunale e in servizio a tempo indeterminato da almeno due anni nella qualifica di funzionario, per assumere temporaneamente, anche limitatamente a una parte dell'orario di lavoro, le funzioni di segretario nei comuni e nelle comunità, fino all'espletamento della procedura concorsuale o al rientro del titolare, e comunque per una durata massima complessiva non superiore ai tre anni.";

2) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Le disposizioni recate dal presente articolo trovano applicazione fino al 1° agosto 2026. I relativi incarichi, se conferiti entro tale data, proseguono sino alla naturale scadenza.";

u) nel comma 4 dell'articolo 164 le parole: "censimento generale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

v) nel comma 1 dell'articolo 180 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

w) nel comma 1 dell'articolo 206 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

x) nel comma 4 dell'articolo 213 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

y) nel comma 1 dell'articolo 223 le parole: "Entro 10 giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro 20 giorni";

z) l'articolo 225 è abrogato;

aa) nel comma 1 dell'articolo 226 le parole: "le persone iscritte all'albo di cui all'articolo 225" sono sostituite dalle parole: "le persone iscritte dal almeno quattro anni all'albo di cui all'articolo 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53, concernente "Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale";

bb) all'articolo 235 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. La popolazione del comune è quella determinata con decreto del presidente della repubblica adottato ai sensi dei commi 236-bis e 236-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni.";

2) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

"8-bis. I candidati della lista possono sottoscrivere la lista stessa. Rimane salva la facoltà di sottoscrivere una lista diversa da quella di appartenenza. ";

cc) dopo il comma 6 dell'articolo 264 è inserito il seguente:

“6-bis. Nei comuni della provincia di Bolzano con popolazione fino a 13.000 abitanti, il presidente prende nota sulla lista degli elettori che votano soltanto per il sindaco o soltanto per il consiglio comunale.”;

dd) nel comma 5 dell'articolo 266 le parole: “, di decesso o di rinuncia” sono sostituite dalle seguenti: “o di decesso o malattia gravemente invalidante” e l'ultimo periodo è soppresso;

ee) nel comma 4 dell'articolo 267 le parole: “, di decesso o di rinuncia” sono sostituite dalle seguenti: “o di decesso o malattia gravemente invalidante” e l'ultimo periodo è soppresso;

ff) nel comma 6 dell'articolo 269 le parole: “, di decesso o di rinuncia” sono sostituite dalle seguenti: “o di decesso o malattia gravemente invalidante” e l'ultimo periodo è soppresso.

2. Gli incarichi conferiti sulla base della disciplina prevista dall'articolo 163 della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge a coloro che, pur non essendo abilitati, hanno frequentato il corso di abilitazione proseguono per non più di sette mesi.

3. Limitatamente all'anno 2026 per i comuni con popolazione fino ai 4.000 abitanti il numero minimo dei votanti previsto dall'articolo 287, commi 1, 2 e 3, della legge regionale n. 2 del 2018 è ridotto dal 50 al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Resta fermo quanto ulteriormente previsto dallo stesso articolo 287.

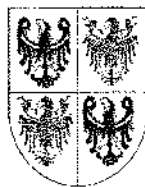
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'applicazione della lettera e) del comma 1 sono finanziati con le modalità previste dall'articolo 68.1, comma 12, della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse rese disponibili con l'articolo 16 della legge regionale 1 agosto 2022, n. 5. Dall'attuazione del presente articolo non derivano altri nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli enti locali provvedono all'attuazione degli adempimenti disposti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

sottoscrizioni/Unterschriften:

(FRANZONI)
(DEBACCHI)
(FRANZONI)
(DEBACCHI)
(PAROLAN)

COPPOLA

(V. MARCON)
(S. MARCON)
(M. MARCON)
(M. MARCON)



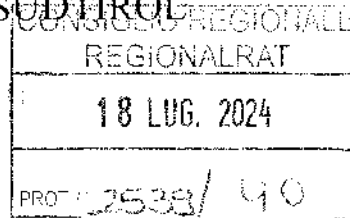
CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

XVII Legislatura

disegno di legge n. 5/XVII

TITOLO:

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE AUTONOMA
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2024-2026



Emendamento all'articolo 1

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

Articolo 1

Modifiche alla legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), e successive modificazioni

1. Alla legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 4 dell'articolo 1 le parole: “censimento ufficiale della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “censimento dei gruppi linguistici”;

b) il comma 7 dell'articolo 44 è sostituito dal seguente:

2

“7. Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo e per la determinazione della popolazione in materia di procedimenti elettorali si considera la popolazione del comune determinata con decreto del presidente della repubblica ai sensi dei commi 236-bis e 236-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni”;

c) nel comma 3 dell'articolo 49 la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) i progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche nei casi fissati dallo statuto comunale di importo maggiore di 1 milione di euro, secondo quanto previsto dall'articolo 50;”;

d) all'articolo 50 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente “Progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche di importo maggiore di 1 milione di euro”;

2) nel comma 1 le parole: “dei progetti preliminari di opere pubbliche” sono sostituite dalle seguenti: “dei progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche di importo maggiore di 1 milione di euro, qualora tale livello di progettazione sia previsto dalla normativa in materia per l'opera da realizzare.”;

e) dopo l'articolo 68.1.1 è inserito il seguente:

“Articolo 68.1.1.1

Conferma della misura delle indennità di carica e dei gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali della regione a decorrere dal turno generale del 2026

1. A decorrere dal turno elettorale generale dell'anno 2025 sono confermate con regolamento della giunta regionale, adottato con le modalità previste dall'articolo 67, comma 3, le indennità di carica nella misura stabilita dal DPR n. 18 novembre 2022, n. 26, e successive modificazioni. La misura è modificata nel caso di variazione della classificazione della sede segretariale o della popolazione residente al 31 dicembre 2023 rispetto a quanto previsto dal DPR n. 26 del 2022, e successive modificazioni assegnando:

a) in caso di passaggio in una fascia superiore, l'indennità più alta prevista nella fascia stessa ridotti del 10 per cento;

b) in caso di passaggio in una fascia inferiore, l'indennità più alta prevista nella fascia stessa ridotti del 10 per cento;

c) per i comuni della provincia di Trento la cui popolazione superi i 10.000 abitanti viene corrisposta un'indennità pari ad euro 5.813.

2. Resta fermo che la misura delle indennità per gli amministratori delle comunità comprensoriali è fissata dalla provincia autonoma di Bolzano.”;

f) all'articolo 68-ter sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: “di cui all'articolo 67” sono soppresse;

2) nel comma 3 le parole: “dal regolamento previsto dall'articolo 67, comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “dal regolamento adottato con le modalità previste dall'articolo 67, comma 3”;

g) nella lettera e-bis) del comma 1 dell'articolo 91 dopo le parole: “mediante utilizzo delle graduatorie di concorso pubblico approvate” sono inserite le seguenti: “dalla regione e dalla Provincia autonoma di Trento,”;

h) all'articolo 93 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nella lettera b) del comma 1 sono anteposte le parole: “maggiore età e”;

2) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. I requisiti richiesti sono posseduti tre mesi prima della data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso sia all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro.”;

i) all'articolo 95 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 2 è aggiunto in fine il seguente periodo: “Almeno una delle prove scritte, in quanto previste, sono sostenute nella lingua del gruppo linguistico al quale gli aspiranti appartengono o sono aggregati.”;

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

“2-bis. Le disposizioni recate dal secondo periodo del comma 2 trovano applicazione anche per gli aspiranti ad assunzioni appartenenti o aggregati al gruppo linguistico ladino, per i quali resta ferma la facoltà di sostenere le prove di esame sia nella lingua italiana che in quella tedesca.”;

j) all'articolo 97 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 alla lettera e) dopo le parole: “ogni altra prescrizione” sono aggiunte le seguenti: “, anche con riferimento a quanto previsto dalla normativa nazionale.”;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a 15 giorni e non superiore a 35 giorni dalla pubblicazione del bando di concorso nel bollettino ufficiale della regione.”;

k) nel comma 3 dell’articolo 98 le parole: “censimento generale della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “censimento dei gruppi linguistici”;

l) alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 99, dopo le parole: “e delle prove selettive” sono aggiunte le seguenti: “, tenendo conto anche di quanto previsto dalla normativa nazionale”;

m) all’articolo 135-bis, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

1) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) al concorso pubblico per titoli ed esami per l’accesso alla qualifica dirigenziale sono ammessi coloro che sono in possesso di un diploma di laurea almeno triennale e dell’attestato di bilinguismo A o C2 e di un’anzianità di servizio di almeno 5 anni nella qualifica di appartenenza, purché non inferiore alla settima ter qualifica funzionale o di equivalente esperienza professionale della stessa durata nel settore privato.”;

2) nella lettera i) sono aggiunti in fine i seguenti periodi: “Per non più di 90 giorni le dirigenti e i dirigenti privi di incarico, con o senza demerito, sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto presso l’amministrazione di appartenenza. Per tali attività non è conferito alle suddette e ai suddetti alcun incarico dirigenziale né spetta loro una retribuzione aggiuntiva.

Le suddette e i suddetti dirigenti hanno altresì diritto a essere posti in aspettativa senza assegni per assumere incarichi in altre amministrazioni o in società partecipate dalle amministrazioni pubbliche o per svolgere attività lavorativa nel settore privato; in tali casi il periodo di disponibilità è sospeso.”;

n) all’articolo 142 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: “dei risultati ufficiali del censimento della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “del decreto del presidente della repubblica adottato ai sensi del comma 236-bis dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni”;

2) il comma 2 è abrogato;

o) nel comma 4 dell’articolo 147 le parole: “censimento generale della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “censimento dei gruppi linguistici”;

p) nel comma 1 dell’articolo 152 le parole: “legale come determinata in esito all’ultimo censimento” sono sostituite dalle seguenti: “come determinata dal decreto del presidente della repubblica adottato ai sensi dei commi 236-bis e 236-ter dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni”;

q) nel comma 3 dell’articolo 156 le parole: “censimento generale della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “censimento dei gruppi linguistici”;

r) nel secondo periodo del comma 4-bis dell’articolo 162 sono aggiunte in fine le parole: “, purché gli incarichi allo stesso attribuiti non siano superiori a tre. Al segretario già titolare di sede segretariale convenzionata ai sensi dell’articolo 140 spetta complessivamente una maggiorazione.”;

s) nel comma 1 dell'articolo 163 le parole: "o, limitatamente ai comuni di quarta classe, che abbiano frequentato i corsi di preparazione alle funzioni di segretario comunale indetti dallo stato o dalle province autonome nella misura richiesta per l'ammissione all'esame di abilitazione" sono soppresse;

t) all'articolo 163-bis sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Qualora non risulti possibile la copertura delle sedi segretarili ai sensi dell'articolo 163, per garantire la continuità dei servizi istituzionali e per conseguire un'economica gestione delle risorse, gli enti locali possono mettere a disposizione per non più di sei mesi propri dipendenti, previo loro consenso, in possesso dell'abilitazione alle funzioni di segretario comunale e in servizio a tempo indeterminato da almeno due anni nella qualifica di funzionario, per assumere temporaneamente, anche limitatamente a una parte dell'orario di lavoro, le funzioni di segretario nei comuni e nelle comunità, fino all'espletamento della procedura concorsuale o al rientro del titolare, e comunque per una durata massima complessiva non superiore ai tre anni.";

2) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Le disposizioni recate dal presente articolo trovano applicazione fino al 1° agosto 2026. I relativi incarichi, se conferiti entro tale data, proseguono sino alla naturale scadenza.";

u) nel comma 4 dell'articolo 164 le parole: "censimento generale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

v) nel comma 1 dell'articolo 180 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

w) nel comma 1 dell'articolo 206 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

x) nel comma 4 dell'articolo 213 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

y) nel comma 1 dell'articolo 223 le parole: "Entro 10 giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro 20 giorni";

z) l'articolo 225 è abrogato;

aa) nel comma 1 dell'articolo 226 le parole: "le persone iscritte all'albo di cui all'articolo 225" sono sostituite dalle parole: "le persone iscritte dal almeno quattro anni all'albo di cui all'articolo 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53, concernente "Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale";

bb) all'articolo 235 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. La popolazione del comune è quella determinata con decreto del presidente della repubblica adottato ai sensi dei commi 236-bis e 236-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni.";

2) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

"8-bis. I candidati della lista non possono sottoscrivere la lista stessa e non possono sottoscrivere una lista diversa da quella di appartenenza.";

cc) dopo il comma 6 dell'articolo 264 è inserito il seguente:

“6-bis. Nei comuni della provincia di Bolzano con popolazione fino a 17.000 abitanti, il presidente prende nota sulla lista degli elettori che votano soltanto per il sindaco o soltanto per il consiglio comunale.”;

dd) nel comma 5 dell'articolo 266 le parole: “, di decesso o di rinuncia” sono sostituite dalle seguenti: “o di decesso o malattia gravemente invalidante” e l'ultimo periodo è soppresso;

ee) nel comma 4 dell'articolo 267 le parole: “, di decesso o di rinuncia” sono sostituite dalle seguenti: “o di decesso o malattia gravemente invalidante” e l'ultimo periodo è soppresso;

ff) nel comma 6 dell'articolo 269 le parole: “, di decesso o di rinuncia” sono sostituite dalle seguenti: “o di decesso o malattia gravemente invalidante” e l'ultimo periodo è soppresso.

2. Gli incarichi conferiti sulla base della disciplina prevista dall'articolo 163 della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge a coloro che, pur non essendo abilitati, hanno frequentato il corso di abilitazione proseguono per non più di undici mesi.

3. Limitatamente all'anno 2029 per i comuni con popolazione fino ai 3.256 abitanti il numero minimo dei votanti previsto dall'articolo 287, commi 1, 2 e 3, della legge regionale n. 2 del 2018 è ridotto dal 50 al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Resta fermo quanto ulteriormente previsto dallo stesso articolo 287.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'applicazione della lettera c) del comma 1 sono finanziati con le modalità previste dall'articolo 68.1, comma 12, della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse rese disponibili con l'articolo 16 della legge regionale 1 agosto 2022, n. 5. Dall'attuazione del presente articolo non derivano altri nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli enti locali provvedono all'attuazione degli adempimenti disposti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

sottoscrizioni/Unterschriften:

(BONFUS)
(BONASE)
(FRANZOSIA)
(DE BERTOLINI)
(PALOLINI)

(COPPOLA)
(VALLAVGA)
(STANDER)
(GATONICA)
(DALFER)



CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

XVII Legislatura

disegno di legge n. 5/XVII

TITOLO:

**ASSETAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE AUTONOMA
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2024-2026**

CONSIGLIO REGIONALE REGIONALRAT
18 LUG. 2024
PROT. N. 2529/41

Emendamento all'articolo 1

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

Articolo 1

Modifiche alla legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), e successive modificazioni

1. Alla legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 4 dell'articolo 1 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

b) il comma 7 dell'articolo 44 è sostituito dal seguente:

2

"7. Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo e per la determinazione della popolazione in materia di procedimenti elettorali si considera la popolazione del comune determinata con decreto del presidente della repubblica ai sensi dei commi 236-bis e 236-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni";

c) nel comma 3 dell'articolo 49 la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) i progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche nei casi fissati dallo statuto comunale di importo maggiore di 1 milione di euro, secondo quanto previsto dall'articolo 50;";

d) all'articolo 50 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente "Progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche di importo maggiore di 1 milione di euro";

2) nel comma 1 le parole: "dei progetti preliminari di opere pubbliche" sono sostituite dalle seguenti: "dei progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche di importo maggiore di 1 milione di euro, qualora tale livello di progettazione sia previsto dalla normativa in materia per l'opera da realizzare,";

e) dopo l'articolo 68.1.1 è inserito il seguente:

"Articolo 68.1.1.1

Conferma della misura delle indennità di carica e dei gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali della regione a decorrere dal turno generale del 2026

1. A decorrere dal turno elettorale generale dell'anno 2025 sono confermate con regolamento della giunta regionale, adottato con le modalità previste dall'articolo 67, comma 3, le indennità di carica nella misura stabilita dal DPR n. 18 novembre 2022, n. 26, e successive modificazioni. La misura è modificata nel caso di variazione della classificazione della sede segretariale o della popolazione residente al 31 dicembre 2023 rispetto a quanto previsto dal DPR n. 26 del 2022, e successive modificazioni assegnando:

a) in caso di passaggio in una fascia superiore, l'indennità più alta prevista nella fascia stessa ridotti del 10 per cento;

b) in caso di passaggio in una fascia inferiore, l'indennità più alta prevista nella fascia stessa ridotti del 10 per cento;

c) per i comuni della provincia di Trento la cui popolazione superi i 10.000 abitanti viene corrisposta un'indennità pari ad euro 5.813.

2. Resta fermo che la misura delle indennità per gli amministratori delle comunità comprensoriali è fissata dalla provincia autonoma di Bolzano.”;

f) all'articolo 68-ter sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: “di cui all'articolo 67” sono soppresse;

2) nel comma 3 le parole: “dal regolamento previsto dall'articolo 67, comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “dal regolamento adottato con le modalità previste dall'articolo 67, comma 3”;

g) nella lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 91 dopo le parole: “mediante utilizzo delle graduatorie di concorso pubblico approvate” sono inserite le seguenti: “dalla regione e dalla Provincia autonoma di Trento.”;

h) all'articolo 93 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nella lettera b) del comma 1 sono anteposte le parole: “maggiore età e”;

2) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. I requisiti richiesti sono posseduti tre mesi prima della data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso sia all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro.”;

i) all'articolo 95 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 2 è aggiunto in fine il seguente periodo: “Almeno una delle prove scritte, in quanto previste, sono sostenute nella lingua del gruppo linguistico al quale gli aspiranti appartengono o sono aggregati.”;

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

“2-bis. Le disposizioni recate dal secondo periodo del comma 2 trovano applicazione anche per gli aspiranti ad assunzioni appartenenti o aggregati al gruppo linguistico ladino, per i quali resta ferma la facoltà di sostenere le prove di esame sia nella lingua italiana che in quella tedesca.”;

j) all'articolo 97 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 alla lettera e) dopo le parole: “ogni altra prescrizione” sono aggiunte le seguenti: “, anche con riferimento a quanto previsto dalla normativa nazionale,”;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a 15 giorni e non superiore a 35 giorni dalla pubblicazione del bando di concorso nel bollettino ufficiale della regione.”;

k) nel comma 3 dell’articolo 98 le parole: “censimento generale della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “censimento dei gruppi linguistici”;

l) alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 99, dopo le parole: “e delle prove selettive” sono aggiunte le seguenti: “, tenendo conto anche di quanto previsto dalla normativa nazionale”;

m) all’articolo 135-bis, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

1) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) al concorso pubblico per titoli ed esami per l’accesso alla qualifica dirigenziale sono ammessi coloro che sono in possesso di un diploma di laurea almeno triennale e dell’attestato di bilinguismo A o C2 e di un’anzianità di servizio di almeno 5 anni nella qualifica di appartenenza, purché non inferiore alla settima ter qualifica funzionale o di equivalente esperienza professionale della stessa durata nel settore privato.”;

2) nella lettera i) sono aggiunti in fine i seguenti periodi: “Per non più di 90 giorni le dirigenti e i dirigenti privi di incarico, con o senza demerito, sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto presso l’amministrazione di appartenenza. Per tali attività non è conferito alle suddette e ai suddetti alcun incarico dirigenziale né spetta loro una retribuzione aggiuntiva.

Le suddette e i suddetti dirigenti hanno altresì diritto a essere posti in aspettativa senza assegni per assumere incarichi in altre amministrazioni o in società partecipate dalle amministrazioni pubbliche o per svolgere attività lavorativa nel settore privato; in tali casi il periodo di disponibilità è sospeso.”;

n) all’articolo 142 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: “dei risultati ufficiali del censimento della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “del decreto del presidente della repubblica adottato ai sensi del comma 236-bis dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni”;

2) il comma 2 è abrogato;

o) nel comma 4 dell’articolo 147 le parole: “censimento generale della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “censimento dei gruppi linguistici”;

p) nel comma 1 dell’articolo 152 le parole: “legale come determinata in esito all’ultimo censimento” sono sostituite dalle seguenti: “come determinata dal decreto del presidente della repubblica adottato ai sensi dei commi 236-bis e 236-ter dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni”;

q) nel comma 3 dell’articolo 156 le parole: “censimento generale della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “censimento dei gruppi linguistici”;

r) nel secondo periodo del comma 4-bis dell’articolo 162 sono aggiunte in fine le parole: “, purché gli incarichi allo stesso attribuiti non siano superiori a tre. Al segretario già titolare di sede segretariale convenzionata ai sensi dell’articolo 140 spetta complessivamente una maggiorazione.”;

s) nel comma 1 dell'articolo 163 le parole: "o, limitatamente ai comuni di quarta classe, che abbiano frequentato i corsi di preparazione alle funzioni di segretario comunale indetti dallo stato o dalle province autonome nella misura richiesta per l'ammissione all'esame di abilitazione" sono soppresse;

t) all'articolo 163-bis sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Qualora non risulti possibile la copertura delle sedi segretarili ai sensi dell'articolo 163, per garantire la continuità dei servizi istituzionali e per conseguire un'economica gestione delle risorse, gli enti locali possono mettere a disposizione per non più di sei mesi propri dipendenti, previo loro consenso, in possesso dell'abilitazione alle funzioni di segretario comunale da almeno tre anni e in servizio a tempo indeterminato da almeno due anni nella qualifica di funzionario, per assumere temporaneamente, anche limitatamente a una parte dell'orario di lavoro, le funzioni di segretario nei comuni e nelle comunità, fino all'espletamento della procedura concorsuale o al rientro del titolare, e comunque per una durata massima complessiva non superiore ai tre anni.";

2) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Le disposizioni recate dal presente articolo trovano applicazione fino al 1° luglio 2028. I relativi incarichi, se conferiti entro tale data, proseguono sino alla naturale scadenza.";

u) nel comma 4 dell'articolo 164 le parole: "censimento generale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

v) nel comma 1 dell'articolo 180 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

w) nel comma 1 dell'articolo 206 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

x) nel comma 4 dell'articolo 213 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

y) nel comma 1 dell'articolo 223 le parole: "Entro 10 giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro 27 giorni";

z) l'articolo 225 è abrogato;

aa) nel comma 1 dell'articolo 226 le parole: "le persone iscritte all'albo di cui all'articolo 225" sono sostituite dalle parole: "le persone iscritte dal almeno sei anni all'albo di cui all'articolo 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53, concernente "Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale";

bb) all'articolo 235 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. La popolazione del comune è quella determinata con decreto del presidente della repubblica adottato ai sensi dei commi 236-bis e 236-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni.";

2) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

"8-bis. I candidati della lista possono sottoscrivere la lista stessa. Rimane salva la facoltà di sottoscrivere una lista diversa da quella di appartenenza. ";

cc) dopo il comma 6 dell'articolo 264 è inserito il seguente:

“6-bis. Nei comuni della provincia di Bolzano con popolazione fino a 13.000 abitanti, il presidente prende nota sulla lista degli elettori che votano soltanto per il sindaco o soltanto per il consiglio comunale.”;

dd) nel comma 5 dell'articolo 266 le parole: “, di decesso o di rinuncia” sono sostituite dalle seguenti: “o di decesso o malattia gravemente invalidante” e l'ultimo periodo è soppresso;

ee) nel comma 4 dell'articolo 267 le parole: “, di decesso o di rinuncia” sono sostituite dalle seguenti: “o di decesso o malattia gravemente invalidante” e l'ultimo periodo è soppresso;

ff) nel comma 6 dell'articolo 269 le parole: “, di decesso o di rinuncia” sono sostituite dalle seguenti: “o di decesso o malattia gravemente invalidante” e l'ultimo periodo è soppresso.

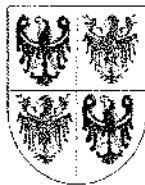
2. Gli incarichi conferiti sulla base della disciplina prevista dall'articolo 163 della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge a coloro che, pur non essendo abilitati, hanno frequentato il corso di abilitazione proseguono per non più di sette mesi.

3. Limitatamente all'anno 2026 per i comuni con popolazione fino ai 4.000 abitanti il numero minimo dei votanti previsto dall'articolo 287, commi 1, 2 e 3, della legge regionale n. 2 del 2018 è ridotto dal 50 al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Resta fermo quanto ulteriormente previsto dallo stesso articolo 287.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'applicazione della lettera c) del comma 1 sono finanziati con le modalità previste dall'articolo 68.1, comma 12, della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse rese disponibili con l'articolo 16 della legge regionale 1 agosto 2022, n. 5. Dall'attuazione del presente articolo non derivano altri nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli enti locali provvedono all'attuazione degli adempimenti disposti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

sottoscrizioni/Unterschriften:

(HOFER)
(DASZ)
(FRANZ)
(DEBELLI)
(PALO)
CORRA
(VALERGA)
(STORANI)
(ITALICA)
(DALFER)



CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

XVII Legislatura

disegno di legge n. 5/XVII

TITOLO:

**ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE AUTONOMA
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2024-2026**

CONSIGLIO REGIONALE
REGIONALRAT

18.10.2024

PROG. 2538/42

Emendamento all'articolo 1

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

Articolo 1

Modifiche alla legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), e successive modificazioni

1. Alla legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 4 dell'articolo 1 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

b) il comma 7 dell'articolo 44 è sostituito dal seguente:

2

"7. Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo e per la determinazione della popolazione in materia di procedimenti elettorali si considera la popolazione del comune determinata con decreto del presidente della repubblica ai sensi dei commi 236-bis e 236-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni";

c) nel comma 3 dell'articolo 49 la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) i progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche nei casi fissati dallo statuto comunale di importo maggiore di 3 milioni di euro, secondo quanto previsto dall'articolo 50;";

d) all'articolo 50 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente "Progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche di importo maggiore di 1 milione di euro";

2) nel comma 1 le parole: "dei progetti preliminari di opere pubbliche" sono sostituite dalle seguenti: "dei progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche di importo maggiore di 3 milioni di euro, qualora tale livello di progettazione sia previsto dalla normativa in materia per l'opera da realizzare,";

e) dopo l'articolo 68.1.1 è inserito il seguente:

"Articolo 68.1.1.1

Conferma della misura delle indennità di carica e dei gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali della regione a decorrere dal turno generale del 2026

1. A decorrere dal turno elettorale generale dell'anno 2028 sono confermate con regolamento della giunta regionale, adottato con le modalità previste dall'articolo 67, comma 3, le indennità di carica nella misura stabilita dal DPR n. 18 novembre 2022, n. 26, e successive modificazioni. La misura è modificata nel caso di variazione della classificazione della sede segretariale o della popolazione residente al 31 dicembre 2023 rispetto a quanto previsto dal DPR n. 26 del 2022, e successive modificazioni assegnando:

a) in caso di passaggio in una fascia superiore, l'indennità più alta prevista nella fascia stessa ridotti del 24 per cento;

b) in caso di passaggio in una fascia inferiore, l'indennità più alta prevista nella fascia stessa ridotti del 24 per cento;

c) per i comuni della provincia di Trento la cui popolazione superi i 10.000 abitanti viene corrisposta un'indennità pari ad euro 5.813.

2. Resta fermo che la misura delle indennità per gli amministratori delle comunità comprensoriali è fissata dalla provincia autonoma di Bolzano.”;

f) all'articolo 68-ter sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: “di cui all'articolo 67” sono soppresse;

2) nel comma 3 le parole: “dal regolamento previsto dall'articolo 67, comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “dal regolamento adottato con le modalità previste dall'articolo 67, comma 3”;

g) nella lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 91 dopo le parole: “mediante utilizzo delle graduatorie di concorso pubblico approvate” sono inserite le seguenti: “dalla regione e dalla Provincia autonoma di Trento,”;

h) all'articolo 93 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nella lettera b) del comma 1 sono anteposte le parole: “maggiore età e”;

2) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. I requisiti richiesti sono posseduti tre mesi prima della data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso sia all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro.”;

i) all'articolo 95 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 2 è aggiunto in fine il seguente periodo: “Almeno una delle prove scritte, in quanto previste, sono sostenute nella lingua del gruppo linguistico al quale gli aspiranti appartengono o sono aggregati.”;

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

“2-bis. Le disposizioni recate dal secondo periodo del comma 2 trovano applicazione anche per gli aspiranti ad assunzioni appartenenti o aggregati al gruppo linguistico ladino, per i quali resta ferma la facoltà di sostenere le prove di esame sia nella lingua italiana che in quella tedesca.”;

j) all'articolo 97 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 alla lettera e) dopo le parole: “ogni altra prescrizione” sono aggiunte le seguenti: “, anche con riferimento a quanto previsto dalla normativa nazionale,”;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a 15 giorni e non superiore a 35 giorni dalla pubblicazione del bando di concorso nel bollettino ufficiale della regione.”;

k) nel comma 3 dell’articolo 98 le parole: “censimento generale della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “censimento dei gruppi linguistici”;

l) alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 99, dopo le parole: “e delle prove selettive” sono aggiunte le seguenti: “, tenendo conto anche di quanto previsto dalla normativa nazionale”;

m) all’articolo 135-bis, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

1) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) al concorso pubblico per titoli ed esami per l’accesso alla qualifica dirigenziale sono ammessi coloro che sono in possesso di un diploma di laurea almeno triennale e dell’attestato di bilinguismo A o C2 e di un’anzianità di servizio di almeno 5 anni nella qualifica di appartenenza, purché non inferiore alla settima ter qualifica funzionale o di equivalente esperienza professionale della stessa durata nel settore privato.”;

2) nella lettera i) sono aggiunti in fine i seguenti periodi: “Per non più di 90 giorni le dirigenti e i dirigenti privi di incarico, con o senza demerito, sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto presso l’amministrazione di appartenenza. Per tali attività non è conferito alle suddette e ai suddetti alcun incarico dirigenziale né spetta loro una retribuzione aggiuntiva.

Le suddette e i suddetti dirigenti hanno altresì diritto a essere posti in aspettativa senza assegni per assumere incarichi in altre amministrazioni o in società partecipate dalle amministrazioni pubbliche o per svolgere attività lavorativa nel settore privato; in tali casi il periodo di disponibilità è sospeso.”;

n) all’articolo 142 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: “dei risultati ufficiali del censimento della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “del decreto del presidente della repubblica adottato ai sensi del comma 236-bis dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni”;

2) il comma 2 è abrogato;

o) nel comma 4 dell’articolo 147 le parole: “censimento generale della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “censimento dei gruppi linguistici”;

p) nel comma 1 dell’articolo 152 le parole: “legale come determinata in esito all’ultimo censimento” sono sostituite dalle seguenti: “come determinata dal decreto del presidente della repubblica adottato ai sensi dei commi 236-bis e 236-ter dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni”;

q) nel comma 3 dell’articolo 156 le parole: “censimento generale della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “censimento dei gruppi linguistici”;

r) nel secondo periodo del comma 4-bis dell’articolo 162 sono aggiunte in fine le parole: “, purché gli incarichi allo stesso attribuiti non siano superiori a tre. Al segretario già titolare di sede segretariale convenzionata ai sensi dell’articolo 140 spetta complessivamente una maggiorazione.”;

s) nel comma 1 dell'articolo 163 le parole: "o, limitatamente ai comuni di quarta classe, che abbiano frequentato i corsi di preparazione alle funzioni di segretario comunale indetti dallo stato o dalle province autonome nella misura richiesta per l'ammissione all'esame di abilitazione" sono soppresse;

t) all'articolo 163-bis sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Qualora non risulti possibile la copertura delle sedi segretarili ai sensi dell'articolo 163, per garantire la continuità dei servizi istituzionali e per conseguire un'economica gestione delle risorse, gli enti locali possono mettere a disposizione per non più di quattordici mesi propri dipendenti, previo loro consenso, in possesso dell'abilitazione alle funzioni di segretario comunale e in servizio a tempo indeterminato da almeno due anni nella qualifica di funzionario, per assumere temporaneamente, anche limitatamente a una parte dell'orario di lavoro, le funzioni di segretario nei comuni e nelle comunità, fino all'espletamento della procedura concorsuale o al rientro del titolare, e comunque per una durata massima complessiva non superiore ai tre anni.";

2) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Le disposizioni recate dal presente articolo trovano applicazione fino al 1° agosto 2026. I relativi incarichi, se conferiti entro tale data, proseguono sino alla naturale scadenza.";

u) nel comma 4 dell'articolo 164 le parole: "censimento generale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

v) nel comma 1 dell'articolo 180 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

w) nel comma 1 dell'articolo 206 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

x) nel comma 4 dell'articolo 213 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

y) nel comma 1 dell'articolo 223 le parole: "Entro 10 giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro 20 giorni";

z) l'articolo 225 è abrogato;

aa) nel comma 1 dell'articolo 226 le parole: "le persone iscritte all'albo di cui all'articolo 225" sono sostituite dalle parole: "le persone iscritte dal almeno quattro anni all'albo di cui all'articolo 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53, concernente "Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale";

bb) all'articolo 235 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. La popolazione del comune è quella determinata con decreto del presidente della repubblica adottato ai sensi dei commi 236-bis e 236-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni.";

2) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

"8-bis. I candidati della lista possono sottoscrivere la lista stessa. Rimane salva la facoltà di sottoscrivere una lista diversa da quella di appartenenza.";

cc) dopo il comma 6 dell'articolo 264 è inserito il seguente:

“6-bis. Nei comuni della provincia di Bolzano con popolazione fino a 11.000 abitanti, il presidente prende nota sulla lista degli elettori che votano soltanto per il sindaco o soltanto per il consiglio comunale.”;

dd) nel comma 5 dell'articolo 266 le parole: “, di decesso o di rinuncia” sono sostituite dalle seguenti: “o di decesso o malattia gravemente invalidante” e l'ultimo periodo è soppresso;

ee) nel comma 4 dell'articolo 267 le parole: “, di decesso o di rinuncia” sono sostituite dalle seguenti: “o di decesso o malattia gravemente invalidante” e l'ultimo periodo è soppresso;

ff) nel comma 6 dell'articolo 269 le parole: “, di decesso o di rinuncia” sono sostituite dalle seguenti: “o di decesso o malattia gravemente invalidante” e l'ultimo periodo è soppresso.

2. Gli incarichi conferiti sulla base della disciplina prevista dall'articolo 163 della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge a coloro che, pur non essendo abilitati, hanno frequentato il corso di abilitazione proseguono per non più di tredici mesi.

3. a partire dall'anno 2026 per i comuni con popolazione fino ai 4.700 abitanti il numero minimo dei votanti previsto dall'articolo 287, commi 1, 2 e 3, della legge regionale n. 2 del 2018 è ridotto dal 50 al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Resta fermo quanto ulteriormente previsto dallo stesso articolo 287.

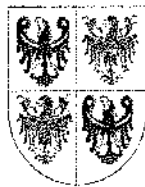
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'applicazione della lettera e) del comma 1 sono finanziati con le modalità previste dall'articolo 68.1, comma 12, della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse rese disponibili con l'articolo 16 della legge regionale 1 agosto 2022, n. 5. Dall'attuazione del presente articolo non derivano altri nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli enti locali provvedono all'attuazione degli adempimenti disposti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

sottoscrizioni/Unterschriften:

(LANKA)
(DOLFER)
(FRANZISIA)
(DE BERTOLIAN)
(PANCIA)

COPOLA

(VANDER)
(STANONIA)
(ITALICA)
(DOLFER)



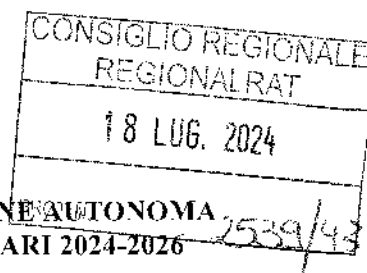
CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

XVII Legislatura

disegno di legge n. 5/XVII

TITOLO:

**ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE AUTONOMA
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2024-2026**



Emendamento all'articolo 1

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

Articolo 1

Modifiche alla legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), e successive modificazioni

1. Alla legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 4 dell'articolo 1 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

b) il comma 7 dell'articolo 44 è sostituito dal seguente:

2

"7. Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo e per la determinazione della popolazione in materia di procedimenti elettorali si considera la popolazione del comune determinata con decreto del presidente della repubblica ai sensi dei commi 236-bis e 236-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni";

c) nel comma 3 dell'articolo 49 la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) i progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche nei casi fissati dallo statuto comunale di importo maggiore di 1 milione di euro, secondo quanto previsto dall'articolo 50;";

d) all'articolo 50 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente "Progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche di importo maggiore di 1 milione di euro";

2) nel comma 1 le parole: "dei progetti preliminari di opere pubbliche" sono sostituite dalle seguenti: "dei progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche di importo maggiore di 1 milione di euro, qualora tale livello di progettazione sia previsto dalla normativa in materia per l'opera da realizzare;";

e) dopo l'articolo 68.1.1 è inserito il seguente:

"Articolo 68.1.1.1

Conferma della misura delle indennità di carica e dei gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali della regione a decorrere dal turno generale del 2026

1. A decorrere dal turno elettorale generale dell'anno 2025 sono confermate con regolamento della giunta regionale, adottato con le modalità previste dall'articolo 67, comma 3, le indennità di carica nella misura stabilita dal DPR n. 18 novembre 2022, n. 26, e successive modificazioni. La misura è modificata nel caso di variazione della classificazione della sede segretariale o della popolazione residente al 31 dicembre 2023 rispetto a quanto previsto dal DPR n. 26 del 2022, e successive modificazioni assegnando:

a) in caso di passaggio in una fascia superiore, l'indennità più alta prevista nella fascia stessa ridotti del 10 per cento;

b) in caso di passaggio in una fascia inferiore, l'indennità più alta prevista nella fascia stessa ridotti del 10 per cento;

c) per i comuni della provincia di Trento la cui popolazione superi i 10.000 abitanti viene corrisposta un'indennità pari ad euro 5.813.

2. Resta fermo che la misura delle indennità per gli amministratori delle comunità comprensoriali è fissata dalla provincia autonoma di Bolzano.”;

f) all'articolo 68-ter sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: “di cui all'articolo 67” sono soppresse;

2) nel comma 3 le parole: “dal regolamento previsto dall'articolo 67, comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “dal regolamento adottato con le modalità previste dall'articolo 67, comma 3”;

g) nella lettera e-bis) del comma 1 dell'articolo 91 dopo le parole: “mediante utilizzo delle graduatorie di concorso pubblico approvate” sono inserite le seguenti: “dalla regione e dalla Provincia autonoma di Bolzano ,”;

h) all'articolo 93 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nella lettera b) del comma 1 sono anteposte le parole: “maggiore età e”;

2) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. I requisiti richiesti sono posseduti quattro mesi prima della data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso sia all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro.”;

i) all'articolo 95 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 2 è aggiunto in fine il seguente periodo: “Almeno una delle prove scritte, in quanto previste, sono sostenute in lingua inglese.”;

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

“2-bis. Le disposizioni recate dal secondo periodo del comma 2 trovano applicazione a partire dall'anno 2027 anche per gli aspiranti ad assunzioni appartenenti o aggregati al gruppo linguistico ladino, per i quali resta ferma la facoltà di sostenere le prove di esame sia nella lingua italiana che in quella tedesca.”;

j) all'articolo 97 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 alla lettera c) dopo le parole: “ogni altra prescrizione” sono aggiunte le seguenti: “, anche con riferimento a quanto previsto dalla normativa nazionale,”;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a 20 giorni e non superiore a 35 giorni dalla pubblicazione del bando di concorso nel bollettino ufficiale della regione.”;

k) nel comma 3 dell’articolo 98 le parole: “censimento generale della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “censimento dei gruppi linguistici”;

l) alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 99, dopo le parole: “e delle prove selettive” sono aggiunte le seguenti: “, tenendo conto anche di quanto previsto dalla normativa nazionale”;

m) all’articolo 135-bis, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

1) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) al concorso pubblico per titoli ed esami per l’accesso alla qualifica dirigenziale sono ammessi coloro che sono in possesso di un diploma di laurea almeno triennale e dell’attestato di bilinguismo A o C2 e di un’anzianità di servizio di almeno 5 anni nella qualifica di appartenenza, purché non inferiore alla settima ter qualifica funzionale o di equivalente esperienza professionale della stessa durata nel settore privato.”;

2) nella lettera i) sono aggiunti in fine i seguenti periodi: “Per non più di 90 giorni le dirigenti e i dirigenti privi di incarico, con o senza demerito, sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto presso l’amministrazione di appartenenza. Per tali attività non è conferito alle suddette e ai suddetti alcun incarico dirigenziale né spetta loro una retribuzione aggiuntiva.

Le suddette e i suddetti dirigenti hanno altresì diritto a essere posti in aspettativa senza assegni per assumere incarichi in altre amministrazioni o in società partecipate dalle amministrazioni pubbliche o per svolgere attività lavorativa nel settore privato; in tali casi il periodo di disponibilità è sospeso.”;

n) all’articolo 142 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: “dei risultati ufficiali del censimento della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “del decreto del presidente della repubblica adottato ai sensi del comma 236-bis dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni”;

2) il comma 2 è abrogato;

o) nel comma 4 dell’articolo 147 le parole: “censimento generale della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “censimento dei gruppi linguistici”;

p) nel comma 1 dell’articolo 152 le parole: “legale come determinata in esito all’ultimo censimento” sono sostituite dalle seguenti: “come determinata dal decreto del presidente della repubblica adottato ai sensi dei commi 236-bis e 236-ter dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni”;

q) nel comma 3 dell’articolo 156 le parole: “censimento generale della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “censimento dei gruppi linguistici”;

r) nel secondo periodo del comma 4-bis dell’articolo 162 sono aggiunte in fine le parole: “, purché gli incarichi allo stesso attribuiti non siano superiori a tre. Al segretario già titolare di sede segretariale convenzionata ai sensi dell’articolo 140 spetta complessivamente una maggiorazione.”;

s) nel comma 1 dell'articolo 163 le parole: "o, limitatamente ai comuni di quarta classe, che abbiano frequentato i corsi di preparazione alle funzioni di segretario comunale indetti dallo stato o dalle province autonome nella misura richiesta per l'ammissione all'esame di abilitazione" sono soppresse;

t) all'articolo 163-bis sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Qualora non risulti possibile la copertura delle sedi segretarie ai sensi dell'articolo 163, per garantire la continuità dei servizi istituzionali e per conseguire un'economica gestione delle risorse, gli enti locali possono mettere a disposizione per non più di sei mesi propri dipendenti, previo loro consenso, in possesso dell'abilitazione alle funzioni di segretario comunale e in servizio a tempo indeterminato da almeno due anni nella qualifica di funzionario, per assumere temporaneamente, anche limitatamente a una parte dell'orario di lavoro, le funzioni di segretario nei comuni e nelle comunità, fino all'espletamento della procedura concorsuale o al rientro del titolare, e comunque per una durata massima complessiva non superiore ai tre anni.";

2) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Le disposizioni recate dal presente articolo trovano applicazione fino al 1° agosto 2026. I relativi incarichi, se conferiti entro tale data, proseguono sino alla naturale scadenza.";

u) nel comma 4 dell'articolo 164 le parole: "censimento generale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

v) nel comma 1 dell'articolo 180 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

w) nel comma 1 dell'articolo 206 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

x) nel comma 4 dell'articolo 213 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

y) nel comma 1 dell'articolo 223 le parole: "Entro 10 giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro 20 giorni";

z) l'articolo 225 è abrogato;

aa) nel comma 1 dell'articolo 226 le parole: "le persone iscritte all'albo di cui all'articolo 225" sono sostituite dalle parole: "le persone iscritte dal almeno quattro anni all'albo di cui all'articolo 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53, concernente "Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale";

bb) all'articolo 235 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. La popolazione del comune è quella determinata con decreto del presidente della repubblica adottato ai sensi dei comuni 236-bis e 236-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni.";

2) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

"8-bis. I candidati della lista possono sottoscrivere la lista stessa. Rimane salva la facoltà di sottoscrivere una lista diversa da quella di appartenenza.";

cc) dopo il comma 6 dell'articolo 264 è inserito il seguente:

“6-bis. Nei comuni della provincia di Bolzano con popolazione fino a 13.000 abitanti, il presidente prende nota sulla lista degli elettori che votano soltanto per il sindaco o soltanto per il consiglio comunale.”;

dd) nel comma 5 dell'articolo 266 le parole: “, di decesso o di rinuncia” sono sostituite dalle seguenti: “o di decesso o malattia gravemente invalidante” e l'ultimo periodo è soppresso;

ee) nel comma 4 dell'articolo 267 le parole: “, di decesso o di rinuncia” sono sostituite dalle seguenti: “o di decesso o malattia gravemente invalidante” e l'ultimo periodo è soppresso;

ff) nel comma 6 dell'articolo 269 le parole: “, di decesso o di rinuncia” sono sostituite dalle seguenti: “o di decesso o malattia gravemente invalidante” e l'ultimo periodo è soppresso.

2. Gli incarichi conferiti sulla base della disciplina prevista dall'articolo 163 della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge a coloro che, pur non essendo abilitati, hanno frequentato il corso di abilitazione proseguono per non più di sette mesi.

3. Limitatamente all'anno 2026 per i comuni con popolazione fino ai 4.000 abitanti il numero minimo dei votanti previsto dall'articolo 287, commi 1, 2 e 3, della legge regionale n. 2 del 2018 è ridotto dal 50 al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Resta fermo quanto ulteriormente previsto dallo stesso articolo 287.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'applicazione della lettera e) del comma 1 sono finanziati con le modalità previste dall'articolo 68.1, comma 12, della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse rese disponibili con l'articolo 16 della legge regionale 1 agosto 2022, n. 5. Dall'attuazione del presente articolo non derivano altri nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli enti locali provvedono all'attuazione degli adempimenti disposti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

sottoscrizioni/Unterschriften:

Pasta Javono

(DONSEN)

(FRANZIÀ)
(DE BERTOLINI)

(PAROLAZZ)

(CORRADI)

(VARRICCH)

(SPODIANO)

(TAVICIA)

(NOLTER)



CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

XVII Legislatura

disegno di legge n. 5/XVII

TITOLO:

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE AUTONOMA
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2024-2026

CONSIGLIO REGIONALE REGIONALRAT
18 LUG. 2024
PROI N. 2539/44

Emendamento all'articolo 1

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

Articolo 1

Modifiche alla legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), e successive modificazioni

1. Alla legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 4 dell'articolo 1 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

b) il comma 7 dell'articolo 44 è sostituito dal seguente:

2

"7. Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo e per la determinazione della popolazione in materia di procedimenti elettorali si considera la popolazione del comune determinata con decreto del presidente della repubblica ai sensi dei commi 236-bis e 236-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni";

c) nel comma 3 dell'articolo 49 la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) i progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche nei casi fissati dallo statuto comunale di importo maggiore di 1 milione di euro, secondo quanto previsto dall'articolo 50;";

d) all'articolo 50 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente "Progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche di importo maggiore di 1 milione di euro";

2) nel comma 1 le parole: "dei progetti preliminari di opere pubbliche" sono sostituite dalle seguenti: "dei progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche di importo maggiore di 1 milione di euro, qualora tale livello di progettazione sia previsto dalla normativa in materia per l'opera da realizzare,";

e) dopo l'articolo 68.1.1 è inserito il seguente:

"Articolo 68.1.1.1

Conferma della misura delle indennità di carica e dei gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali della regione a decorrere dal turno generale del 2026

1. A decorrere dal turno elettorale generale dell'anno 2025 sono confermate con regolamento della giunta regionale, adottato con le modalità previste dall'articolo 67, comma 3, le indennità di carica nella misura stabilita dal DPR n. 18 novembre 2022, n. 26, e successive modificazioni. La misura è modificata nel caso di variazione della classificazione della sede segretariale o della popolazione residente al 31 dicembre 2023 rispetto a quanto previsto dal DPR n. 26 del 2022, e successive modificazioni assegnando:

a) in caso di passaggio in una fascia superiore, l'indennità più alta prevista nella fascia stessa ridotti del 10 per cento;

b) in caso di passaggio in una fascia inferiore, l'indennità più alta prevista nella fascia stessa ridotti del 10 per cento;

c) per i comuni della provincia di Trento la cui popolazione superi i 10.000 abitanti viene corrisposta un'indennità pari ad euro 5.813.

2. Resta fermo che la misura delle indennità per gli amministratori delle comunità comprensoriali è fissata dalla provincia autonoma di Bolzano.”;

f) all'articolo 68-ter sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: “di cui all'articolo 67” sono soppresse;

2) nel comma 3 le parole: “dal regolamento previsto dall'articolo 67, comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “dal regolamento adottato con le modalità previste dall'articolo 67, comma 3”;

g) nella lettera e-bis) del comma 1 dell'articolo 91 dopo le parole: “mediante utilizzo delle graduatorie di concorso pubblico approvate” sono inserite le seguenti: “dalla regione e dalla Provincia autonoma di Bolzano,”;

h) all'articolo 93 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nella lettera b) del comma 1 sono anteposte le parole: “maggiore età e”;

2) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. I requisiti richiesti sono posseduti quattro mesi prima della data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso sia all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro.”;

i) all'articolo 95 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 2 è aggiunto in fine il seguente periodo: “Tutte prove scritte, in quanto previste, sono sostenute in lingua inglese.”;

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

“2-bis. Le disposizioni recate dal secondo periodo del comma 2 trovano applicazione a partire dall'anno 2027 anche per gli aspiranti ad assunzioni appartenenti o aggregati al gruppo linguistico ladino, per i quali resta ferma la facoltà di sostenere le prove di esame sia nella lingua italiana che in quella tedesca.”;

j) all'articolo 97 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 alla lettera c) dopo le parole: “ogni altra prescrizione” sono aggiunte le seguenti: “, anche con riferimento a quanto previsto dalla normativa nazionale,”;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a 20 giorni e non superiore a 35 giorni dalla pubblicazione del bando di concorso nel bollettino ufficiale della regione.”;

k) nel comma 3 dell’articolo 98 le parole: “censimento generale della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “censimento dei gruppi linguistici”;

l) alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 99, dopo le parole: “e delle prove selettive” sono aggiunte le seguenti: “, tenendo conto anche di quanto previsto dalla normativa nazionale”;

m) all’articolo 135-bis, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

1) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) al concorso pubblico per titoli ed esami per l’accesso alla qualifica dirigenziale sono ammessi coloro che sono in possesso di un diploma di laurea almeno triennale e dell’attestato di bilinguismo A o C2 e di un’anzianità di servizio di almeno 5 anni nella qualifica di appartenenza, purché non inferiore alla settima ter qualifica funzionale o di equivalente esperienza professionale della stessa durata nel settore privato.”;

2) nella lettera i) sono aggiunti in fine i seguenti periodi: “Per non più di 90 giorni le dirigenti e i dirigenti privi di incarico, con o senza demerito, sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto presso l’amministrazione di appartenenza. Per tali attività non è conferito alle suddette e ai suddetti alcun incarico dirigenziale né spetta loro una retribuzione aggiuntiva.

Le suddette e i suddetti dirigenti hanno altresì diritto a essere posti in aspettativa senza assegni per assumere incarichi in altre amministrazioni o in società partecipate dalle amministrazioni pubbliche o per svolgere attività lavorativa nel settore privato; in tali casi il periodo di disponibilità è sospeso.”;

n) all’articolo 142 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: “dei risultati ufficiali del censimento della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “del decreto del presidente della repubblica adottato ai sensi del comma 236-bis dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni”;

2) il comma 2 è abrogato;

o) nel comma 4 dell’articolo 147 le parole: “censimento generale della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “censimento dei gruppi linguistici”;

p) nel comma 1 dell’articolo 152 le parole: “legale come determinata in esito all’ultimo censimento” sono sostituite dalle seguenti: “come determinata dal decreto del presidente della repubblica adottato ai sensi dei commi 236-bis e 236-ter dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni”;

q) nel comma 3 dell’articolo 156 le parole: “censimento generale della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “censimento dei gruppi linguistici”;

r) nel secondo periodo del comma 4-bis dell’articolo 162 sono aggiunte in fine le parole: “, purché gli incarichi allo stesso attribuiti non siano superiori a tre. Al segretario già titolare di sede segretariale convenzionata ai sensi dell’articolo 140 spetta complessivamente una maggiorazione.”;

s) nel comma 1 dell'articolo 163 le parole: "o, limitatamente ai comuni di quarta classe, che abbiano frequentato i corsi di preparazione alle funzioni di segretario comunale indetti dallo stato o dalle province autonome nella misura richiesta per l'ammissione all'esame di abilitazione" sono soppresse;

t) all'articolo 163-bis sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Qualora non risulti possibile la copertura delle sedi segretarili ai sensi dell'articolo 163, per garantire la continuità dei servizi istituzionali e per conseguire un'economica gestione delle risorse, gli enti locali possono mettere a disposizione per non più di sei mesi propri dipendenti, previo loro consenso, in possesso dell'abilitazione alle funzioni di segretario comunale e in servizio a tempo indeterminato da almeno due anni nella qualifica di funzionario, per assumere temporaneamente, anche limitatamente a una parte dell'orario di lavoro, le funzioni di segretario nei comuni e nelle comunità, fino all'espletamento della procedura concorsuale o al rientro del titolare, e comunque per una durata massima complessiva non superiore ai tre anni.";

2) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Le disposizioni recate dal presente articolo trovano applicazione fino al 1° agosto 2026. I relativi incarichi, se conferiti entro tale data, proseguono sino alla naturale scadenza.";

u) nel comma 4 dell'articolo 164 le parole: "censimento generale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

v) nel comma 1 dell'articolo 180 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

w) nel comma 1 dell'articolo 206 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

x) nel comma 4 dell'articolo 213 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

y) nel comma 1 dell'articolo 223 le parole: "Entro 10 giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro 20 giorni";

z) l'articolo 225 è abrogato;

aa) nel comma 1 dell'articolo 226 le parole: "le persone iscritte all'albo di cui all'articolo 225" sono sostituite dalle parole: "le persone iscritte dal almeno quattro anni all'albo di cui all'articolo 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53, concernente "Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale";

bb) all'articolo 235 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. La popolazione del comune è quella determinata con decreto del presidente della repubblica adottato ai sensi dei commi 236-bis e 236-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni.";

2) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

"8-bis. I candidati della lista possono sottoscrivere la lista stessa. Rimane salva la facoltà di sottoscrivere una lista diversa da quella di appartenenza.";

cc) dopo il comma 6 dell'articolo 264 è inserito il seguente:

“6-bis. Nei comuni della provincia di Bolzano con popolazione fino a 13.000 abitanti, il presidente prende nota sulla lista degli elettori che votano soltanto per il sindaco o soltanto per il consiglio comunale.”;

dd) nel comma 5 dell'articolo 266 le parole: “, di decesso o di rinuncia” sono sostituite dalle seguenti: “o di decesso o malattia gravemente invalidante” e l'ultimo periodo è soppresso;

ee) nel comma 4 dell'articolo 267 le parole: “, di decesso o di rinuncia” sono sostituite dalle seguenti: “o di decesso o malattia gravemente invalidante” e l'ultimo periodo è soppresso;

ff) nel comma 6 dell'articolo 269 le parole: “, di decesso o di rinuncia” sono sostituite dalle seguenti: “o di decesso o malattia gravemente invalidante” e l'ultimo periodo è soppresso.

2. Gli incarichi conferiti sulla base della disciplina prevista dall'articolo 163 della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge a coloro che, pur non essendo abilitati, hanno frequentato il corso di abilitazione proseguono per non più di sette mesi.

3. Limitatamente all'anno 2026 per i comuni con popolazione fino ai 4.000 abitanti il numero minimo dei votanti previsto dall'articolo 287, commi 1, 2 e 3, della legge regionale n. 2 del 2018 è ridotto dal 50 al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Resta fermo quanto ulteriormente previsto dallo stesso articolo 287.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'applicazione della lettera e) del comma 1 sono finanziati con le modalità previste dall'articolo 68.1, comma 12, della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse rese disponibili con l'articolo 16 della legge regionale 1 agosto 2022, n. 5. Dall'attuazione del presente articolo non derivano altri nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli enti locali provvedono all'attuazione degli adempimenti disposti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Articolo 1

Modifiche alla legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), e successive modificazioni

1. Alla legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 4 dell'articolo 1 le parole: “censimento ufficiale della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “censimento dei gruppi linguistici”;

b) il comma 7 dell'articolo 44 è sostituito dal seguente:

2

“7. Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo e per la determinazione della popolazione in materia di procedimenti elettorali si considera la popolazione del comune determinata con decreto del presidente della repubblica ai sensi dei commi 236-bis e 236-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni”;

c) nel comma 3 dell'articolo 49 la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) i progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche nei casi fissati dallo statuto comunale di importo maggiore di 1 milione di euro, secondo quanto previsto dall'articolo 50;”;

d) all'articolo 50 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente "Progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche di importo maggiore di 1 milione di euro";

2) nel comma 1 le parole: "dei progetti preliminari di opere pubbliche" sono sostituite dalle seguenti: "dei progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche di importo maggiore di 1 milione di euro, qualora tale livello di progettazione sia previsto dalla normativa in materia per l'opera da realizzare,";

c) dopo l'articolo 68.1.1 è inserito il seguente:

"Articolo 68.1.1.1

Conferma della misura delle indennità di carica e dei gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali della regione a decorrere dal turno generale del 2026

1. A decorrere dal turno elettorale generale dell'anno 2025 sono confermate con regolamento della giunta regionale, adottato con le modalità previste dall'articolo 67, comma 3, le indennità di carica nella misura stabilita dal DPRg. 18 novembre 2022, n. 26, e successive modificazioni. La misura è modificata nel caso di variazione della classificazione della sede segretariale o della popolazione residente al 31 dicembre 2023 rispetto a quanto previsto dal DPRg. n. 26 del 2022, e successive modificazioni assegnando:

a) in caso di passaggio in una fascia superiore, l'indennità più alta prevista nella fascia stessa ridotti del 10 per cento;

b) in caso di passaggio in una fascia inferiore, l'indennità più alta prevista nella fascia stessa ridotti del 10 per cento;

c) per i comuni della provincia di Trento la cui popolazione superi i 10.000 abitanti viene corrisposta un'indennità pari ad euro 5.813.

2. Resta fermo che la misura delle indennità per gli amministratori delle comunità comprensoriali è fissata dalla provincia autonoma di Bolzano.";

f) all'articolo 68-ter sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: "di cui all'articolo 67" sono soppresse;

2) nel comma 3 le parole: "dal regolamento previsto dall'articolo 67, comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "dal regolamento adottato con le modalità previste dall'articolo 67, comma 3";

g) nella lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 91 dopo le parole: "mediante utilizzo delle graduatorie di concorso pubblico approvate" sono inserite le seguenti: "dalla regione e dalla Provincia autonoma di Trento,";

h) all'articolo 93 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nella lettera b) del comma 1 sono anteposte le parole: "maggiore età e";

2) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. I requisiti richiesti sono posseduti tre mesi prima della data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso sia all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro.";

i) all'articolo 95 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 2 è aggiunto in fine il seguente periodo: “Tutte prove scritte, in quanto previste, sono sostenute nella lingua del gruppo linguistico al quale gli aspiranti appartengono o sono aggregati.”;

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

“2-bis. Le disposizioni recate dal secondo periodo del comma 2 trovano applicazione anche per gli aspiranti ad assunzioni appartenenti o aggregati al gruppo linguistico ladino, per i quali resta ferma la facoltà di sostenere le prove di esame sia nella lingua italiana che in quella tedesca.”;

j) all'articolo 97 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 alla lettera e) dopo le parole: “ogni altra prescrizione” sono aggiunte le seguenti: “, anche con riferimento a quanto previsto dalla normativa nazionale,”;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a 15 giorni e non superiore a 40 giorni dalla pubblicazione del bando di concorso nel bollettino ufficiale della regione.”;

k) nel comma 3 dell'articolo 98 le parole: “censimento generale della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “censimento dei gruppi linguistici”;

l) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 99, dopo le parole: “e delle prove selettive” sono aggiunte le seguenti: “, tenendo conto anche di quanto previsto dalla normativa nazionale”;

m) all'articolo 135-bis, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

1) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) al concorso pubblico per titoli ed esami per l'accesso alla qualifica dirigenziale sono ammessi coloro che sono in possesso di un diploma di laurea almeno triennale e dell'attestato di bilinguismo A o B2 e di un'anzianità di servizio di almeno 5 anni nella qualifica di appartenenza, purché non inferiore alla settima ter qualifica funzionale o di equivalente esperienza professionale della stessa durata nel settore privato.”;

2) nella lettera i) sono aggiunti in fine i seguenti periodi: “Per non più di 120 giorni le dirigenti e i dirigenti privi di incarico, con o senza demerito, sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto presso l'amministrazione di appartenenza. Per tali attività non è conferito alle suddette e ai suddetti alcun incarico dirigenziale né spetta loro una retribuzione aggiuntiva.

Le suddette e i suddetti dirigenti hanno altresì diritto a essere posti in aspettativa senza assegni per assumere incarichi in altre amministrazioni o in società partecipate dalle amministrazioni pubbliche; in tali casi il periodo di disponibilità è sospeso”;

n) all'articolo 142 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: “dei risultati ufficiali del censimento della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “del decreto del presidente della repubblica adottato ai sensi del comma 236-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni”;

2) il comma 2 è abrogato;

o) nel comma 4 dell'articolo 147 le parole: “censimento generale della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “censimento dei gruppi linguistici”;

p) nel comma 1 dell'articolo 152 le parole: "legale come determinata in esito all'ultimo censimento" sono sostituite dalle seguenti: "come determinata dal decreto del presidente della repubblica adottato ai sensi dei commi 236-bis e 236-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni";

q) nel comma 3 dell'articolo 156 le parole: "censimento generale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

r) nel secondo periodo del comma 4-bis dell'articolo 162 sono aggiunte in fine le parole: " , purché gli incarichi allo stesso attribuiti non siano superiori a due. Al segretario già titolare di sede segretariale convenzionata ai sensi dell'articolo 140 spetta complessivamente una maggiorazione. ";

s) nel comma 1 dell'articolo 163 le parole: "o, limitatamente ai comuni di terza classe, che abbiano frequentato i corsi di preparazione alle funzioni di segretario comunale indetti dallo stato o dalle province autonome nella misura richiesta per l'ammissione all'esame di abilitazione" sono soppresse;

t) all'articolo 163-bis sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Qualora non risulti possibile la copertura delle sedi segretarie ai sensi dell'articolo 163, per garantire la continuità dei servizi istituzionali e per conseguire un'economica gestione delle risorse, gli enti locali possono mettere a disposizione per non più di sei mesi propri dipendenti, previo loro consenso, in possesso dell'abilitazione alle funzioni di segretario comunale e in servizio a tempo indeterminato da almeno due anni nella qualifica di funzionario, per assumere temporaneamente, anche limitatamente a una parte dell'orario di lavoro, le funzioni di segretario nei comuni e nelle comunità, fino all'espletamento della procedura concorsuale o al rientro del titolare, e comunque per una durata massima complessiva non superiore ai tre anni. ";

2) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Le disposizioni recate dal presente articolo trovano applicazione fino al 1° agosto 2026. I relativi incarichi, se conferiti entro tale data, proseguono sino alla naturale scadenza. ";

u) nel comma 4 dell'articolo 164 le parole: "censimento generale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

v) nel comma 1 dell'articolo 180 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

w) nel comma 1 dell'articolo 206 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

x) nel comma 4 dell'articolo 213 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

y) nel comma 1 dell'articolo 223 le parole: "Entro 10 giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro 20 giorni";

z) l'articolo 225 è abrogato;

aa) nel comma 1 dell'articolo 226 le parole: "le persone iscritte all'albo di cui all'articolo 225" sono sostituite dalle parole: "le persone iscritte dal almeno quattro anni all'albo di cui all'articolo 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53, concernente "Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale";

bb) all'articolo 235 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. La popolazione del comune è quella determinata con decreto del presidente della repubblica adottato ai sensi dei commi 236-bis e 236-ter dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni.”;

2) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

“8-bis. I candidati della lista possono sottoscrivere la lista stessa. Rimane salva la facoltà di sottoscrivere una lista diversa da quella di appartenenza.”;

cc) dopo il comma 6 dell’articolo 264 è inserito il seguente:

“6-bis. Nei comuni della provincia di Bolzano con popolazione fino a 13.000 abitanti, il presidente prende nota sulla lista degli elettori che votano soltanto per il sindaco o soltanto per il consiglio comunale.”;

dd) nel comma 5 dell’articolo 266 le parole: “, di decesso o di rinuncia” sono sostituite dalle seguenti: “o di decesso o malattia gravemente invalidante” e l’ultimo periodo è soppresso;

ee) nel comma 4 dell’articolo 267 le parole: “, di decesso o di rinuncia” sono sostituite dalle seguenti: “o di decesso o malattia gravemente invalidante” e l’ultimo periodo è soppresso;

ff) nel comma 6 dell’articolo 269 le parole: “, di decesso o di rinuncia” sono sostituite dalle seguenti: “o di decesso o malattia gravemente invalidante” e l’ultimo periodo è soppresso.

2. Gli incarichi conferiti sulla base della disciplina prevista dall’articolo 163 della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni nel testo vigente prima dell’entrata in vigore della presente legge a coloro che, pur non essendo abilitati, hanno frequentato il corso di abilitazione proseguono per non più di sette mesi.

3. Limitatamente all’anno 2026 per i comuni con popolazione fino ai 4.000 abitanti il numero minimo dei votanti previsto dall’articolo 287, commi 1, 2 e 3, della legge regionale n. 2 del 2018 è ridotto dal 50 al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Resta fermo quanto ulteriormente previsto dallo stesso articolo 287.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall’applicazione della lettera e) del comma 1 sono finanziati con le modalità previste dall’articolo 68.1, comma 12, della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni, nell’ambito delle risorse rese disponibili con l’articolo 16 della legge regionale 1 agosto 2022, n. 5. Dall’attuazione del presente articolo non derivano altri nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli enti locali provvedono all’attuazione degli adempimenti disposti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Sottoscrizioni

COPOLA
(DE BERGAMINI)
(FRANZONI)
(DASARI)
(MARTINI)
(CATTI)
(MARTINI)
(PALOMARI)
(DAUGHER)



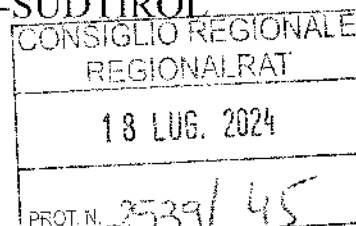
CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

XVII Legislatura

disegno di legge n. 5/XVII

TITOLO:

**ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE AUTONOMA
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2024-2026**



Emendamento all'articolo 1

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

Articolo 1

Modifiche alla legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), e successive modificazioni

1. Alla legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 4 dell'articolo 1 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

b) il comma 7 dell'articolo 44 è sostituito dal seguente:

2

"7. Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo e per la determinazione della popolazione in materia di procedimenti elettorali si considera la popolazione del comune determinata con decreto del presidente della repubblica ai sensi dei commi 236-bis e 236-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni";

c) nel comma 3 dell'articolo 49 la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) i progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche nei casi fissati dallo statuto comunale di importo maggiore di 1 milione di euro, secondo quanto previsto dall'articolo 50;";

d) all'articolo 50 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente "Progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche di importo maggiore di 1 milione di euro";

2) nel comma 1 le parole: "dei progetti preliminari di opere pubbliche" sono sostituite dalle seguenti: "dei progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche di importo maggiore di 1 milione di euro, qualora tale livello di progettazione sia previsto dalla normativa in materia per l'opera da realizzare,";

e) dopo l'articolo 68.1.1 è inserito il seguente:

"Articolo 68.1.1.1

Conferma della misura delle indennità di carica e dei gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali della regione a decorrere dal turno generale del 2026

1. A decorrere dal turno elettorale generale dell'anno 2025 sono confermate con regolamento della giunta regionale, adottato con le modalità previste dall'articolo 67, comma 3, le indennità di carica nella misura stabilita dal DPR n. 18 novembre 2022, n. 26, e successive modificazioni. La misura è modificata nel caso di variazione della classificazione della sede segretariale o della popolazione residente al 31 dicembre 2023 rispetto a quanto previsto dal DPR n. 26 del 2022, e successive modificazioni assegnando:

a) in caso di passaggio in una fascia superiore, l'indennità più alta prevista nella fascia stessa ridotti del 10 per cento;

b) in caso di passaggio in una fascia inferiore, l'indennità più alta prevista nella fascia stessa ridotti del 10 per cento;

c) per i comuni della provincia di Trento la cui popolazione superi i 10.000 abitanti viene corrisposta un'indennità pari ad euro 5.813.

2. Resta fermo che la misura delle indennità per gli amministratori delle comunità comprensoriali è fissata dalla provincia autonoma di Bolzano.”;

f) all'articolo 68-ter sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: “di cui all'articolo 67” sono soppresse;

2) nel comma 3 le parole: “dal regolamento previsto dall'articolo 67, comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “dal regolamento adottato con le modalità previste dall'articolo 67, comma 3”;

g) nella lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 91 dopo le parole: “mediante utilizzo delle graduatorie di concorso pubblico approvate” sono inserite le seguenti: “dalla regione e dalla Provincia autonoma di Bolzano.”;

h) all'articolo 93 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nella lettera b) del comma 1 sono anteposte le parole: “maggiore età e”;

2) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. I requisiti richiesti sono posseduti quattro mesi prima della data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso sia all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro.”;

i) all'articolo 95 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 2 è aggiunto in fine il seguente periodo: “Tutte prove scritte, in quanto previste, sono sostenute in lingua inglese.”;

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

“2-bis. Le disposizioni recate dal secondo periodo del comma 2 trovano applicazione a partire dall'anno 2027 anche per gli aspiranti ad assunzioni appartenenti o aggregati al gruppo linguistico ladino, per i quali resta ferma la facoltà di sostenere le prove di esame sia nella lingua italiana che in quella tedesca.”;

j) all'articolo 97 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 alla lettera e) dopo le parole: “ogni altra prescrizione” sono aggiunte le seguenti: “, anche con riferimento a quanto previsto dalla normativa nazionale,”;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a 20 giorni e non superiore a 35 giorni dalla pubblicazione del bando di concorso nel bollettino ufficiale della regione.”;

k) nel comma 3 dell’articolo 98 le parole: “censimento generale della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “censimento dei gruppi linguistici”;

l) alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 99, dopo le parole: “e delle prove selettive” sono aggiunte le seguenti: “, tenendo conto anche di quanto previsto dalla normativa nazionale”;

m) all’articolo 135-bis, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

1) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) al concorso pubblico per titoli ed esami per l’accesso alla qualifica dirigenziale sono ammessi coloro che sono in possesso di un diploma di laurea almeno triennale e dell’attestato di bilinguismo A o C2 e di un’anzianità di servizio di almeno 5 anni nella qualifica di appartenenza, purché non inferiore alla settima ter qualifica funzionale o di equivalente esperienza professionale della stessa durata nel settore privato.”;

2) nella lettera i) sono aggiunti in fine i seguenti periodi: “Per non più di 90 giorni le dirigenti e i dirigenti privi di incarico, con o senza demerito, sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto presso l’amministrazione di appartenenza. Per tali attività non è conferito alle suddette e ai suddetti alcun incarico dirigenziale né spetta loro una retribuzione aggiuntiva.

Le suddette e i suddetti dirigenti hanno altresì diritto a essere posti in aspettativa senza assegni per assumere incarichi in altre amministrazioni o in società partecipate dalle amministrazioni pubbliche o per svolgere attività lavorativa nel settore privato; in tali casi il periodo di disponibilità è sospeso.”;

n) all’articolo 142 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: “dei risultati ufficiali del censimento della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “del decreto del presidente della repubblica adottato ai sensi del comma 236-bis dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni”;

2) il comma 2 è abrogato;

o) nel comma 4 dell’articolo 147 le parole: “censimento generale della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “censimento dei gruppi linguistici”;

p) nel comma 1 dell’articolo 152 le parole: “legale come determinata in esito all’ultimo censimento” sono sostituite dalle seguenti: “come determinata dal decreto del presidente della repubblica adottato ai sensi dei commi 236-bis e 236-ter dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni”;

q) nel comma 3 dell’articolo 156 le parole: “censimento generale della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “censimento dei gruppi linguistici”;

r) nel secondo periodo del comma 4-bis dell’articolo 162 sono aggiunte in fine le parole: “, purché gli incarichi allo stesso attribuiti non siano superiori a tre. Al segretario già titolare di sede segretariale convenzionata ai sensi dell’articolo 140 spetta complessivamente una maggiorazione.”;

s) nel comma 1 dell'articolo 163 le parole: "o, limitatamente ai comuni di quarta classe, che abbiano frequentato i corsi di preparazione alle funzioni di segretario comunale indetti dallo stato o dalle province autonome nella misura richiesta per l'ammissione all'esame di abilitazione" sono soppresse;

t) all'articolo 163-bis sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Qualora non risulti possibile la copertura delle sedi segretarili ai sensi dell'articolo 163, per garantire la continuità dei servizi istituzionali e per conseguire un'economica gestione delle risorse, gli enti locali possono mettere a disposizione per non più di sei mesi propri dipendenti, previo loro consenso, in possesso dell'abilitazione alle funzioni di segretario comunale e in servizio a tempo indeterminato da almeno due anni nella qualifica di funzionario, per assumere temporaneamente, anche limitatamente a una parte dell'orario di lavoro, le funzioni di segretario nei comuni e nelle comunità, fino all'espletamento della procedura concorsuale o al rientro del titolare, e comunque per una durata massima complessiva non superiore ai tre anni.";

2) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Le disposizioni recate dal presente articolo trovano applicazione fino al 1° agosto 2026. I relativi incarichi, se conferiti entro tale data, proseguono sino alla naturale scadenza.";

u) nel comma 4 dell'articolo 164 le parole: "censimento generale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

v) nel comma 1 dell'articolo 180 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

w) nel comma 1 dell'articolo 206 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

x) nel comma 4 dell'articolo 213 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

y) nel comma 1 dell'articolo 223 le parole: "Entro 10 giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro 20 giorni";

z) l'articolo 225 è abrogato;

aa) nel comma 1 dell'articolo 226 le parole: "le persone iscritte all'albo di cui all'articolo 225" sono sostituite dalle parole: "le persone iscritte dal almeno quattro anni all'albo di cui all'articolo 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53, concernente "Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale";

bb) all'articolo 235 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. La popolazione del comune è quella determinata con decreto del presidente della repubblica adottato ai sensi dei commi 236-bis e 236-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni.";

2) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

"8-bis. I candidati della lista possono sottoscrivere la lista stessa. Rimane salva la facoltà di sottoscrivere una lista diversa da quella di appartenenza.";

cc) dopo il comma 6 dell'articolo 264 è inserito il seguente:

"6-bis. Nei comuni della provincia di Bolzano con popolazione fino a 13.000 abitanti, il presidente prende nota sulla lista degli elettori che votano soltanto per il sindaco o soltanto per il consiglio comunale.";

dd) nel comma 5 dell'articolo 266 le parole: "di decesso o di rinuncia" sono sostituite dalle seguenti: "o di decesso o malattia gravemente invalidante" e l'ultimo periodo è soppresso;

ee) nel comma 4 dell'articolo 267 le parole: "di decesso o di rinuncia" sono sostituite dalle seguenti: "o di decesso o malattia gravemente invalidante" e l'ultimo periodo è soppresso;

ff) nel comma 6 dell'articolo 269 le parole: "di decesso o di rinuncia" sono sostituite dalle seguenti: "o di decesso o malattia gravemente invalidante" e l'ultimo periodo è soppresso.

2. Gli incarichi conferiti sulla base della disciplina prevista dall'articolo 163 della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge a coloro che, pur non essendo abilitati, hanno frequentato il corso di abilitazione proseguono per non più di sette mesi.

3. Limitatamente all'anno 2026 per i comuni con popolazione fino ai 4.000 abitanti il numero minimo dei votanti previsto dall'articolo 287, commi 1, 2 e 3, della legge regionale n. 2 del 2018 è ridotto dal 50 al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Resta fermo quanto ulteriormente previsto dallo stesso articolo 287.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'applicazione della lettera c) del comma 1 sono finanziati con le modalità previste dall'articolo 68.1, comma 12, della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse rese disponibili con l'articolo 16 della legge regionale 1 agosto 2022, n. 5. Dall'attuazione del presente articolo non derivano altri nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli enti locali provvedono all'attuazione degli adempimenti disposti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Sottoscrizioni

Corbelli

(DE BERTOLIS)

(DAULÉ)

(FRANZOSI)

(FRANZOSI)

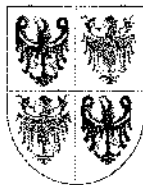
(LOASE)

(CALA)

(L'AMMUNICAZIONE)

(MURER)

(PAROLAN)



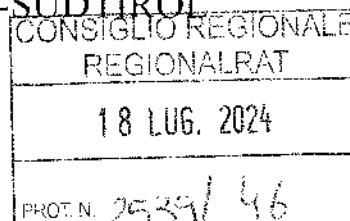
CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

XVII Legislatura

disegno di legge n. 5/XVII

TITOLO:

**ASSETAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE AUTONOMA
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2024-2026**



Emendamento all'articolo 1

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

Modifiche alla legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), e successive modificazioni

1. Alla legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 4 dell'articolo 1 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

b) il comma 7 dell'articolo 44 è sostituito dal seguente:

2

"7. Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo e per la determinazione della popolazione in materia di procedimenti elettorali si considera la popolazione del comune determinata con decreto del presidente della repubblica ai sensi dei commi 236-bis e 236-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni";

c) nel comma 3 dell'articolo 49 la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) i progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche nei casi fissati dallo statuto comunale di importo maggiore di 1 milione di euro, secondo quanto previsto dall'articolo 50;";

d) all'articolo 50 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente "Progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche di importo maggiore di 1 milione di euro";

2) nel comma 1 le parole: "dei progetti preliminari di opere pubbliche" sono sostituite dalle seguenti: "dei progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche di importo maggiore di 1 milione di euro, qualora tale livello di progettazione sia previsto dalla normativa in materia per l'opera da realizzare,";

e) dopo l'articolo 68.1.1 è inserito il seguente:

"Articolo 68.1.1.1

Conferma della misura delle indennità di carica e dei gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali della regione a decorrere dal turno generale del 2026

1. A decorrere dal turno elettorale generale dell'anno 2025 sono confermate con regolamento della giunta regionale, adottato con le modalità previste dall'articolo 67, comma 3, le indennità di carica nella misura stabilita dal DPR n. 18 novembre 2022, n. 26, e successive modificazioni. La misura è modificata nel caso di variazione della classificazione della sede segretariale o della popolazione residente al 31 dicembre 2023 rispetto a quanto previsto dal DPR n. 26 del 2022, e successive modificazioni assegnando:

a) in caso di passaggio in una fascia superiore, l'indennità più alta prevista nella fascia stessa ridotti del 10 per cento;

b) in caso di passaggio in una fascia inferiore, l'indennità più alta prevista nella fascia stessa ridotti del 10 per cento;

c) per i comuni della provincia di Trento la cui popolazione superi i 10.000 abitanti viene corrisposta un'indennità pari ad euro 5.813.

2. Resta fermo che la misura delle indennità per gli amministratori delle comunità comprensoriali è fissata dalla provincia autonoma di Bolzano.”;

f) all'articolo 68-ter sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: “di cui all'articolo 67” sono soppresse;

2) nel comma 3 le parole: “dal regolamento previsto dall'articolo 67, comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “dal regolamento adottato con le modalità previste dall'articolo 67, comma 3”;

g) nella lettera e-bis) del comma 1 dell'articolo 91 dopo le parole: “mediante utilizzo delle graduatorie di concorso pubblico approvate” sono inserite le seguenti: “dalla regione e dalla Provincia autonoma di Trento,”;

h) all'articolo 93 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nella lettera b) del comma 1 sono anteposte le parole: “maggiore età e”;

2) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. I requisiti richiesti sono posseduti tre mesi prima della data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso sia all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro.”;

i) all'articolo 95 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 2 è aggiunto in fine il seguente periodo: “Tutte prove scritte, in quanto previste, sono sostenute nella lingua del gruppo linguistico al quale gli aspiranti appartengono o sono aggregati.”;

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

“2-bis. Le disposizioni recate dal secondo periodo del comma 2 trovano applicazione anche per gli aspiranti ad assunzioni appartenenti o aggregati al gruppo linguistico ladino, per i quali resta ferma la facoltà di sostenere le prove di esame sia nella lingua italiana che in quella tedesca.”;

j) all'articolo 97 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 alla lettera e) dopo le parole: “ogni altra prescrizione” sono aggiunte le seguenti: “, anche con riferimento a quanto previsto dalla normativa nazionale,”;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a 15 giorni e non superiore a 35 giorni dalla pubblicazione del bando di concorso nel bollettino ufficiale della regione.”;

k) nel comma 3 dell'articolo 98 le parole: “censimento generale della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “censimento dei gruppi linguistici”;

l) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 99, dopo le parole: “e delle prove selettive” sono aggiunte le seguenti: “, tenendo conto anche di quanto previsto dalla normativa nazionale”;

m) all'articolo 135-bis, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

1) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) al concorso pubblico per titoli ed esami per l'accesso alla qualifica dirigenziale sono ammessi coloro che sono in possesso di un diploma di laurea almeno triennale e dell'attestato di bilinguismo A o C2 e di un'anzianità di servizio di almeno 5 anni nella qualifica di appartenenza, purché non inferiore alla settima ter qualifica funzionale o di equivalente esperienza professionale della stessa durata nel settore privato.”;

2) nella lettera i) sono aggiunti in fine i seguenti periodi: “Per non più di 90 giorni le dirigenti e i dirigenti privi di incarico, con o senza demerito, sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto presso l'amministrazione di appartenenza. Per tali attività non è conferito alle suddette e ai suddetti alcun incarico dirigenziale né spetta loro una retribuzione aggiuntiva.

Le suddette e i suddetti dirigenti hanno altresì diritto a essere posti in aspettativa senza assegni per assumere incarichi in altre amministrazioni o in società partecipate dalle amministrazioni pubbliche o per svolgere attività lavorativa nel settore privato; in tali casi il periodo di disponibilità è sospeso.”;

n) all'articolo 142 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: “dei risultati ufficiali del censimento della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “del decreto del presidente della repubblica adottato ai sensi del comma 236-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni”;

2) il comma 2 è abrogato;

o) nel comma 4 dell'articolo 147 le parole: “censimento generale della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “censimento dei gruppi linguistici”;

p) nel comma 1 dell'articolo 152 le parole: “legale come determinata in esito all'ultimo censimento” sono sostituite dalle seguenti: “come determinata dal decreto del presidente della repubblica adottato ai sensi dei commi 236-bis e 236-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni”;

q) nel comma 3 dell'articolo 156 le parole: “censimento generale della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “censimento dei gruppi linguistici”;

r) nel secondo periodo del comma 4-bis dell'articolo 162 sono aggiunte in fine le parole: “, purché gli incarichi allo stesso attribuiti non siano superiori a tre. Al segretario già titolare di sede segretariale convenzionata ai sensi dell'articolo 140 spetta complessivamente una maggiorazione.”;

s) nel comma 1 dell'articolo 163 le parole: “o, limitatamente ai comuni di quarta classe, che abbiano frequentato i corsi di preparazione alle funzioni di segretario comunale indetti dallo stato

o dalle province autonome nella misura richiesta per l'ammissione all'esame di abilitazione" sono soppresse;

t) all'articolo 163-bis sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Qualora non risulti possibile la copertura delle sedi segretarili ai sensi dell'articolo 163, per garantire la continuità dei servizi istituzionali e per conseguire un'economica gestione delle risorse, gli enti locali possono mettere a disposizione per non più di sei mesi propri dipendenti, previo loro consenso, in possesso dell'abilitazione alle funzioni di segretario comunale e in servizio a tempo indeterminato da almeno due anni nella qualifica di funzionario, per assumere temporaneamente, anche limitatamente a una parte dell'orario di lavoro, le funzioni di segretario nei comuni e nelle comunità, fino all'espletamento della procedura concorsuale o al rientro del titolare, e comunque per una durata massima complessiva non superiore ai tre anni.";

2) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Le disposizioni recate dal presente articolo trovano applicazione fino al 1° agosto 2026. I relativi incarichi, se conferiti entro tale data, proseguono sino alla naturale scadenza.";

u) nel comma 4 dell'articolo 164 le parole: "censimento generale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

v) nel comma 1 dell'articolo 180 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

w) nel comma 1 dell'articolo 206 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

x) nel comma 4 dell'articolo 213 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

y) nel comma 1 dell'articolo 223 le parole: "Entro 10 giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro 20 giorni";

z) l'articolo 225 è abrogato;

aa) nel comma 1 dell'articolo 226 le parole: "le persone iscritte all'albo di cui all'articolo 225" sono sostituite dalle parole: "le persone iscritte dal almeno quattro anni all'albo di cui all'articolo 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53, concernente "Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale";

bb) all'articolo 235 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. La popolazione del comune è quella determinata con decreto del presidente della repubblica adottato ai sensi dei commi 236-bis e 236-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni.";

2) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

"8-bis. I candidati della lista possono sottoscrivere la lista stessa. Rimane salva la facoltà di sottoscrivere una lista diversa da quella di appartenenza. ";

cc) dopo il comma 6 dell'articolo 264 è inserito il seguente:

“6-bis. Nei comuni della provincia di Bolzano con popolazione fino a 13.000 abitanti, il presidente prende nota sulla lista degli elettori che votano soltanto per il sindaco o soltanto per il consiglio comunale.”;

dd) nel comma 5 dell'articolo 266 le parole: “, di decesso o di rinuncia” sono sostituite dalle seguenti: “o di decesso o malattia gravemente invalidante” e l'ultimo periodo è soppresso;

ee) nel comma 4 dell'articolo 267 le parole: “, di decesso o di rinuncia” sono sostituite dalle seguenti: “o di decesso o malattia gravemente invalidante” e l'ultimo periodo è soppresso;

ff) nel comma 6 dell'articolo 269 le parole: “, di decesso o di rinuncia” sono sostituite dalle seguenti: “o di decesso o malattia gravemente invalidante” e l'ultimo periodo è soppresso.

2. Gli incarichi conferiti sulla base della disciplina prevista dall'articolo 163 della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge a coloro che, pur non essendo abilitati, hanno frequentato il corso di abilitazione proseguono per non più di sette mesi.

3. Limitatamente all'anno 2026 per i comuni con popolazione fino ai 4.000 abitanti il numero minimo dei votanti previsto dall'articolo 287, commi 1, 2 e 3, della legge regionale n. 2 del 2018 è ridotto dal 50 al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Resta fermo quanto ulteriormente previsto dallo stesso articolo 287.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'applicazione della lettera c) del comma 1 sono finanziati con le modalità previste dall'articolo 68.1, comma 12, della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse rese disponibili con l'articolo 16 della legge regionale 1 agosto 2022, n. 5. Dall'attuazione del presente articolo non derivano altri nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli enti locali provvedono all'attuazione degli adempimenti disposti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Sottoscrizioni

(Coppola)

(DE BERGOLINI)

(Pule)

(FRANZOSIA)

(FRANZOSIA)

(DONAZZI)

(Mancini)

(CALTA)

(MARTINI)

(PAROLAN)



CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

XVII Legislatura

disegno di legge n. 5/XVII

TITOLO:

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE AUTONOMA
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2024-2026

CONSIGLIO REGIONALE REGIONALRAT
18 LUG. 2024
PROT. N. 2539/ 47

Emendamento all'articolo 1

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

Articolo 1

Modifiche alla legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), e successive modificazioni

1. Alla legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 4 dell'articolo 1 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

b) il comma 7 dell'articolo 44 è sostituito dal seguente:

2

"7. Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo e per la determinazione della popolazione in materia di procedimenti elettorali si considera la popolazione del comune determinata con decreto del presidente della repubblica ai sensi dei commi 236-bis e 236-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni";

c) nel comma 3 dell'articolo 49 la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) i progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche nei casi fissati dallo statuto comunale di importo maggiore di 1 milione di euro, secondo quanto previsto dall'articolo 50;";

d) all'articolo 50 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente "Progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche di importo maggiore di 1 milione di euro";

2) nel comma 1 le parole: "dei progetti preliminari di opere pubbliche" sono sostituite dalle seguenti: "dei progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche di importo maggiore di 1 milione di euro, qualora tale livello di progettazione sia previsto dalla normativa in materia per l'opera da realizzare,";

e) dopo l'articolo 68.1.1 è inserito il seguente:

"Articolo 68.1.1.1

Conferma della misura delle indennità di carica e dei gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali della regione a decorrere dal turno generale del 2026

1. A decorrere dal turno elettorale generale dell'anno 2028 sono confermate con regolamento della giunta regionale, adottato con le modalità previste dall'articolo 67, comma 3, le indennità di carica nella misura stabilita dal DPR n. 18 novembre 2022, n. 26, e successive modificazioni. La misura è modificata nel caso di variazione della classificazione della sede segretariale o della popolazione residente al 31 dicembre 2023 rispetto a quanto previsto dal DPR n. 26 del 2022, e successive modificazioni assegnando:

a) in caso di passaggio in una fascia superiore, l'indennità più alta prevista nella fascia stessa ridotti del 20 per cento;

b) in caso di passaggio in una fascia inferiore, l'indennità più alta prevista nella fascia stessa ridotti del 20 per cento;

c) per i comuni della provincia di Trento la cui popolazione superi i 12.000 abitanti viene corrisposta un'indennità pari ad euro 5.613.

2. Resta fermo che la misura delle indennità per gli amministratori delle comunità comprensoriali è fissata dalla provincia autonoma di Bolzano.”;

f) all'articolo 68-ter sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: “di cui all'articolo 67” sono soppresse;

2) nel comma 3 le parole: “dal regolamento previsto dall'articolo 67, comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “dal regolamento adottato con le modalità previste dall'articolo 67, comma 3”;

g) nella lettera e-bis) del comma 1 dell'articolo 91 dopo le parole: “mediante utilizzo delle graduatorie di concorso pubblico approvate” sono inserite le seguenti: “dalla regione e dalla Provincia autonoma di Trento,”;

h) all'articolo 93 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nella lettera b) del comma 1 sono anteposte le parole: “maggiore età e”;

2) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. I requisiti richiesti sono posseduti tre mesi prima della data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso sia all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro.”;

i) all'articolo 95 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 2 è aggiunto in fine il seguente periodo: “Tutte prove scritte, in quanto previste, sono sostenute nella lingua del gruppo linguistico al quale gli aspiranti appartengono o sono aggregati.”;

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

“2-bis. Le disposizioni recate dal secondo periodo del comma 2 trovano applicazione anche per gli aspiranti ad assunzioni appartenenti o aggregati al gruppo linguistico ladino, per i quali resta ferma la facoltà di sostenere le prove di esame sia nella lingua italiana che in quella tedesca.”;

j) all'articolo 97 sono apportate le seguenti modifiche:

l) nel comma 1 alla lettera e) dopo le parole: “ogni altra prescrizione” sono aggiunte le seguenti: “, anche con riferimento a quanto previsto dalla normativa nazionale,”;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a 15 giorni e non superiore a 35 giorni dalla pubblicazione del bando di concorso nel bollettino ufficiale della regione.”;

k) nel comma 3 dell’articolo 98 le parole: “censimento generale della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “censimento dei gruppi linguistici”;

l) alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 99, dopo le parole: “e delle prove selettive” sono aggiunte le seguenti: “, tenendo conto anche di quanto previsto dalla normativa nazionale”;

m) all’articolo 135-bis, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

1) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) al concorso pubblico per titoli ed esami per l’accesso alla qualifica dirigenziale sono ammessi coloro che sono in possesso di un diploma di laurea almeno triennale e dell’attestato di bilinguismo A o C2 e di un’anzianità di servizio di almeno 5 anni nella qualifica di appartenenza, purché non inferiore alla settima ter qualifica funzionale o di equivalente esperienza professionale della stessa durata nel settore privato.”;

2) nella lettera i) sono aggiunti in fine i seguenti periodi: “Per non più di 90 giorni le dirigenti e i dirigenti privi di incarico, con o senza demerito, sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto presso l’amministrazione di appartenenza. Per tali attività non è conferito alle suddette e ai suddetti alcun incarico dirigenziale né spetta loro una retribuzione aggiuntiva.

Le suddette e i suddetti dirigenti hanno altresì diritto a essere posti in aspettativa senza assegni per assumere incarichi in altre amministrazioni o in società partecipate dalle amministrazioni pubbliche o per svolgere attività lavorativa nel settore privato; in tali casi il periodo di disponibilità è sospeso.”;

n) all’articolo 142 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: “dei risultati ufficiali del censimento della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “del decreto del presidente della repubblica adottato ai sensi del comma 236-bis dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni”;

2) il comma 2 è abrogato;

o) nel comma 4 dell’articolo 147 le parole: “censimento generale della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “censimento dei gruppi linguistici”;

p) nel comma 1 dell’articolo 152 le parole: “legale come determinata in esito all’ultimo censimento” sono sostituite dalle seguenti: “come determinata dal decreto del presidente della repubblica adottato ai sensi dei commi 236-bis e 236-ter dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni”;

q) nel comma 3 dell’articolo 156 le parole: “censimento generale della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “censimento dei gruppi linguistici”;

r) nel secondo periodo del comma 4-bis dell’articolo 162 sono aggiunte in fine le parole: “, purché gli incarichi allo stesso attribuiti non siano superiori a tre. Al segretario già titolare di sede segretariale convenzionata ai sensi dell’articolo 140 spetta complessivamente una maggiorazione.”;

s) nel comma 1 dell'articolo 163 le parole: "o, limitatamente ai comuni di quarta classe, che abbiano frequentato i corsi di preparazione alle funzioni di segretario comunale indetti dallo stato o dalle province autonome nella misura richiesta per l'ammissione all'esame di abilitazione" sono soppresse;

l) all'articolo 163-bis sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Qualora non risulti possibile la copertura delle sedi segretarili ai sensi dell'articolo 163, per garantire la continuità dei servizi istituzionali e per conseguire un'economica gestione delle risorse, gli enti locali possono mettere a disposizione per non più di sei mesi propri dipendenti, previo loro consenso, in possesso dell'abilitazione alle funzioni di segretario comunale e in servizio a tempo indeterminato da almeno due anni nella qualifica di funzionario, per assumere temporaneamente, anche limitatamente a una parte dell'orario di lavoro, le funzioni di segretario nei comuni e nelle comunità, fino all'espletamento della procedura concorsuale o al rientro del titolare, e comunque per una durata massima complessiva non superiore ai tre anni.";

2) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Le disposizioni recate dal presente articolo trovano applicazione fino al 1° agosto 2026. I relativi incarichi, se conferiti entro tale data, proseguono sino alla naturale scadenza.";

u) nel comma 4 dell'articolo 164 le parole: "censimento generale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

v) nel comma 1 dell'articolo 180 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

w) nel comma 1 dell'articolo 206 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

x) nel comma 4 dell'articolo 213 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

y) nel comma 1 dell'articolo 223 le parole: "Entro 10 giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro 20 giorni";

z) l'articolo 225 è abrogato;

aa) nel comma 1 dell'articolo 226 le parole: "le persone iscritte all'albo di cui all'articolo 225" sono sostituite dalle parole: "le persone iscritte dal almeno quattro anni all'albo di cui all'articolo 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53, concernente "Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale";

bb) all'articolo 235 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. La popolazione del comune è quella determinata con decreto del presidente della repubblica adottato ai sensi dei commi 236-bis e 236-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni.";

2) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

"8-bis. I candidati della lista possono sottoscrivere la lista stessa. Rimane salva la facoltà di sottoscrivere una lista diversa da quella di appartenenza.";

cc) dopo il comma 6 dell'articolo 264 è inserito il seguente:

"6-bis. Nei comuni della provincia di Bolzano con popolazione fino a 13.000 abitanti, il presidente prende nota sulla lista degli elettori che votano soltanto per il sindaco o soltanto per il consiglio comunale.";

dd) nel comma 5 dell'articolo 266 le parole: ", di decesso o di rinuncia" sono sostituite dalle seguenti: "o di decesso o malattia gravemente invalidante" e l'ultimo periodo è soppresso;

ee) nel comma 4 dell'articolo 267 le parole: ", di decesso o di rinuncia" sono sostituite dalle seguenti: "o di decesso o malattia gravemente invalidante" e l'ultimo periodo è soppresso;

ff) nel comma 6 dell'articolo 269 le parole: ", di decesso o di rinuncia" sono sostituite dalle seguenti: "o di decesso o malattia gravemente invalidante" e l'ultimo periodo è soppresso.

2. Gli incarichi conferiti sulla base della disciplina prevista dall'articolo 163 della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge a coloro che, pur non essendo abilitati, hanno frequentato il corso di abilitazione proseguono per non più di sette mesi.

3. Limitatamente all'anno 2026 per i comuni con popolazione fino ai 4.000 abitanti il numero minimo dei votanti previsto dall'articolo 287, commi 1, 2 e 3, della legge regionale n. 2 del 2018 è ridotto dal 50 al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Resta fermo quanto ulteriormente previsto dallo stesso articolo 287.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'applicazione della lettera e) del comma 1 sono finanziati con le modalità previste dall'articolo 68.1, comma 12, della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse rese disponibili con l'articolo 16 della legge regionale 1 agosto 2022, n. 5. Dall'attuazione del presente articolo non derivano altri nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli enti locali provvedono all'attuazione degli adempimenti disposti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Sottoscrizioni

COLOLA
(DE BEZOLINI)

(FRANZONI)

(MAULI)

(DINARE)

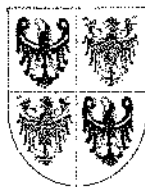
(FANICA)

(CAUAI)

(VANDUGA)

(MARTER)

(PAROCCHI)



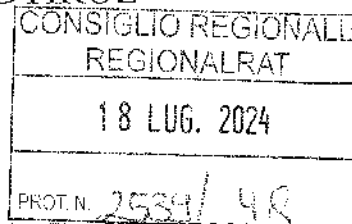
CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

XVII Legislatura

disegno di legge n. 5/XVII

TITOLO:

**ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE AUTONOMA
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2024-2026**



Emendamento all'articolo 1

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

Articolo 1

Modifiche alla legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), e successive modificazioni

1. Alla legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 4 dell'articolo 1 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

b) il comma 7 dell'articolo 44 è sostituito dal seguente:

2

"7. Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo e per la determinazione della popolazione in materia di procedimenti elettorali si considera la popolazione del comune determinata con decreto del presidente della repubblica ai sensi dei commi 236-bis e 236-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni";

c) nel comma 3 dell'articolo 49 la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) i progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche nei casi fissati dallo statuto comunale di importo maggiore di 1 milione di euro, secondo quanto previsto dall'articolo 50,";

d) all'articolo 50 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente "Progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche di importo maggiore di 1 milione di euro";

2) nel comma 1 le parole: "dei progetti preliminari di opere pubbliche" sono sostituite dalle seguenti: "dei progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche di importo maggiore di 1 milione di euro, qualora tale livello di progettazione sia previsto dalla normativa in materia per l'opera da realizzare,";

e) dopo l'articolo 68.1.1 è inserito il seguente:

"Articolo 68.1.1.1

Conferma della misura delle indennità di carica e dei gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali della regione a decorrere dal turno generale del 2026

1. A decorrere dal turno elettorale generale dell'anno 2025 sono confermate con regolamento della giunta regionale, adottato con le modalità previste dall'articolo 67, comma 3, le indennità di carica nella misura stabilita dal DPR n. 18 novembre 2022, n. 26, e successive modificazioni. La misura è modificata nel caso di variazione della classificazione della sede segretariale o della popolazione residente al 31 dicembre 2023 rispetto a quanto previsto dal DPR n. 26 del 2022, e successive modificazioni assegnando:

a) in caso di passaggio in una fascia superiore, l'indennità più alta prevista nella fascia stessa ridotti del 10 per cento;

b) in caso di passaggio in una fascia inferiore, l'indennità più alta prevista nella fascia stessa ridotti del 10 per cento;

c) per i comuni della provincia di Trento la cui popolazione superi i 10.000 abitanti viene corrisposta un'indennità pari ad euro 5.813.

2. Resta fermo che la misura delle indennità per gli amministratori delle comunità comprensoriali è fissata dalla provincia autonoma di Bolzano.”;

f) all'articolo 68-ter sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: “di cui all'articolo 67” sono soppresse;

2) nel comma 3 le parole: “dal regolamento previsto dall'articolo 67, comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “dal regolamento adottato con le modalità previste dall'articolo 67, comma 3”;

g) nella lettera e-bis) del comma 1 dell'articolo 91 dopo le parole: “mediante utilizzo delle graduatorie di concorso pubblico approvate” sono inserite le seguenti: “dalla regione e dalla Provincia autonoma di Trento,”;

h) all'articolo 93 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nella lettera b) del comma 1 sono anteposte le parole: “maggiore età e”;

2) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. I requisiti richiesti sono posseduti tre mesi prima della data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso sia all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro.”;

i) all'articolo 95 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 2 è aggiunto in fine il seguente periodo: “Tutte prove scritte, in quanto previste, sono sostenute nella lingua del gruppo linguistico al quale gli aspiranti appartengono o sono aggregati.”;

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

“2-bis. Le disposizioni recate dal secondo periodo del comma 2 trovano applicazione anche per gli aspiranti ad assunzioni appartenenti o aggregati al gruppo linguistico ladino, per i quali resta ferma la facoltà di sostenere le prove di esame sia nella lingua italiana che in quella tedesca.”;

j) all'articolo 97 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 alla lettera c) dopo le parole: “ogni altra prescrizione” sono aggiunte le seguenti: “, anche con riferimento a quanto previsto dalla normativa nazionale,”;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a 15 giorni e non superiore a 35 giorni dalla pubblicazione del bando di concorso nel bollettino ufficiale della regione.”;

k) nel comma 3 dell’articolo 98 le parole: “censimento generale della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “censimento dei gruppi linguistici”;

l) alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 99, dopo le parole: “e delle prove selettive” sono aggiunte le seguenti: “, tenendo conto anche di quanto previsto dalla normativa nazionale”;

m) all’articolo 135-bis, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

1) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) al concorso pubblico per titoli ed esami per l’accesso alla qualifica dirigenziale sono ammessi coloro che sono in possesso di un diploma di laurea almeno triennale e dell’attestato di bilinguismo A o C2 e di un’anzianità di servizio di almeno 5 anni nella qualifica di appartenenza, purché non inferiore alla settima ter qualifica funzionale o di equivalente esperienza professionale della stessa durata nel settore privato.”;

2) nella lettera i) sono aggiunti in fine i seguenti periodi: “Per non più di 90 giorni le dirigenti e i dirigenti privi di incarico, con o senza demerito, sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto presso l’amministrazione di appartenenza. Per tali attività non è conferito alle suddette e ai suddetti alcun incarico dirigenziale né spetta loro una retribuzione aggiuntiva.

Le suddette e i suddetti dirigenti hanno altresì diritto a essere posti in aspettativa senza assegni per assumere incarichi in altre amministrazioni o in società partecipate dalle amministrazioni pubbliche o per svolgere attività lavorativa nel settore privato; in tali casi il periodo di disponibilità è sospeso.”;

n) all’articolo 142 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: “dei risultati ufficiali del censimento della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “del decreto del presidente della repubblica adottato ai sensi del comma 236-bis dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni”;

2) il comma 2 è abrogato;

o) nel comma 4 dell’articolo 147 le parole: “censimento generale della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “censimento dei gruppi linguistici”;

p) nel comma 1 dell’articolo 152 le parole: “legale come determinata in esito all’ultimo censimento” sono sostituite dalle seguenti: “come determinata dal decreto del presidente della repubblica adottato ai sensi dei commi 236-bis e 236-ter dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni”;

q) nel comma 3 dell’articolo 156 le parole: “censimento generale della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “censimento dei gruppi linguistici”;

r) nel secondo periodo del comma 4-bis dell’articolo 162 sono aggiunte in fine le parole: “, purché gli incarichi allo stesso attribuiti non siano superiori a tre. Al segretario già titolare di sede segretariale convenzionata ai sensi dell’articolo 140 spetta complessivamente una maggiorazione.”;

s) nel comma 1 dell'articolo 163 le parole: "o, limitatamente ai comuni di quarta classe, che abbiano frequentato i corsi di preparazione alle funzioni di segretario comunale indetti dallo stato o dalle province autonome nella misura richiesta per l'ammissione all'esame di abilitazione" sono soppresse;

t) all'articolo 163-bis sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Qualora non risulti possibile la copertura delle sedi segretarili ai sensi dell'articolo 163, per garantire la continuità dei servizi istituzionali e per conseguire un'economica gestione delle risorse, gli enti locali possono mettere a disposizione per non più di sei mesi propri dipendenti, previo loro consenso, in possesso dell'abilitazione alle funzioni di segretario comunale da almeno tre anni e in servizio a tempo indeterminato da almeno due anni nella qualifica di funzionario, per assumere temporaneamente, anche limitatamente a una parte dell'orario di lavoro, le funzioni di segretario nei comuni e nelle comunità, fino all'espletamento della procedura concorsuale o al rientro del titolare, e comunque per una durata massima complessiva non superiore ai tre anni.";

2) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Le disposizioni recate dal presente articolo trovano applicazione fino al 1° luglio 2028. I relativi incarichi, se conferiti entro tale data, proseguono sino alla naturale scadenza.";

u) nel comma 4 dell'articolo 164 le parole: "censimento generale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

v) nel comma 1 dell'articolo 180 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

w) nel comma 1 dell'articolo 206 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

x) nel comma 4 dell'articolo 213 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

y) nel comma 1 dell'articolo 223 le parole: "Entro 10 giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro 27 giorni";

z) l'articolo 225 è abrogato;

aa) nel comma 1 dell'articolo 226 le parole: "le persone iscritte all'albo di cui all'articolo 225" sono sostituite dalle parole: "le persone iscritte dal almeno sei anni all'albo di cui all'articolo 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53, concernente "Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale";

bb) all'articolo 235 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. La popolazione del comune è quella determinata con decreto del presidente della repubblica adottato ai sensi dei commi 236-bis e 236-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni.";

2) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

"8-bis. I candidati della lista possono sottoscrivere la lista stessa. Rimane salva la facoltà di sottoscrivere una lista diversa da quella di appartenenza.";

cc) dopo il comma 6 dell'articolo 264 è inserito il seguente:

“6-bis. Nei comuni della provincia di Bolzano con popolazione fino a 13.000 abitanti, il presidente prende nota sulla lista degli elettori che votano soltanto per il sindaco o soltanto per il consiglio comunale.”;

dd) nel comma 5 dell'articolo 266 le parole: “, di decesso o di rinuncia” sono sostituite dalle seguenti: “o di decesso o malattia gravemente invalidante” e l'ultimo periodo è soppresso;

ce) nel comma 4 dell'articolo 267 le parole: “, di decesso o di rinuncia” sono sostituite dalle seguenti: “o di decesso o malattia gravemente invalidante” e l'ultimo periodo è soppresso;

ff) nel comma 6 dell'articolo 269 le parole: “, di decesso o di rinuncia” sono sostituite dalle seguenti: “o di decesso o malattia gravemente invalidante” e l'ultimo periodo è soppresso.

2. Gli incarichi conferiti sulla base della disciplina prevista dall'articolo 163 della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge a coloro che, pur non essendo abilitati, hanno frequentato il corso di abilitazione proseguono per non più di sette mesi.

3. Limitatamente all'anno 2026 per i comuni con popolazione fino ai 4.000 abitanti il numero minimo dei votanti previsto dall'articolo 287, commi 1, 2 e 3, della legge regionale n. 2 del 2018 è ridotto dal 50 al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Resta fermo quanto ulteriormente previsto dallo stesso articolo 287.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'applicazione della lettera e) del comma 1 sono finanziati con le modalità previste dall'articolo 68.1, comma 12, della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse rese disponibili con l'articolo 16 della legge regionale 1 agosto 2022, n. 5. Dall'attuazione del presente articolo non derivano altri nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli enti locali provvedono all'attuazione degli adempimenti disposti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Sottoscrizioni

Comuni

(DE BERGOLLO)

(FRANZOSA)

(DINARZI)

(CACCIA)

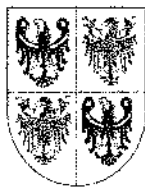
(MILNER)

(PAROLARI)

(DAVILE)

(FRANICA)

(VANNI)



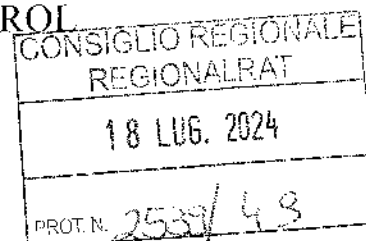
CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

XVII Legislatura

disegno di legge n. 5/XVII

TITOLO:

**ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE AUTONOMA
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2024-2026**



Emendamento all'articolo 1

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

Articolo 1

Modifiche alla legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), e successive modificazioni

1. Alla legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 4 dell'articolo 1 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

b) il comma 7 dell'articolo 44 è sostituito dal seguente:

2

"7. Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo e per la determinazione della popolazione in materia di procedimenti referendari si considera la popolazione del comune determinata con decreto del presidente della repubblica ai sensi dei commi 236-bis e 236-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni";

c) nel comma 3 dell'articolo 49 la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) i progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche nei casi fissati dallo statuto comunale di importo maggiore di 2 milioni di euro, secondo quanto previsto dall'articolo 50;";

d) all'articolo 50 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente "Progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche di importo maggiore di 1 milione di euro";

2) nel comma 1 le parole: "dei progetti preliminari di opere pubbliche" sono sostituite dalle seguenti: "dei progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche di importo maggiore di 2 milioni di euro, qualora tale livello di progettazione sia previsto dalla normativa in materia per l'opera da realizzare,";

e) dopo l'articolo 68.1.1 è inserito il seguente:

"Articolo 68.1.1.1

Conferma della misura delle indennità di carica e dei gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali della regione a decorrere dal turno generale del 2026

1. A decorrere dal turno elettorale generale dell'anno 2025 sono confermate con regolamento della giunta regionale, adottato con le modalità previste dall'articolo 67, comma 3, le indennità di carica nella misura stabilita dal DPR n. 18 novembre 2022, n. 26, e successive modificazioni. La misura è modificata nel caso di variazione della classificazione della sede segretariale o della popolazione residente al 31 dicembre 2023 rispetto a quanto previsto dal DPR n. 26 del 2022, e successive modificazioni assegnando:

a) in caso di passaggio in una fascia superiore, l'indennità più alta prevista nella fascia stessa ridotti del 10 per cento;

b) in caso di passaggio in una fascia inferiore, l'indennità più alta prevista nella fascia stessa ridotti del 10 per cento;

c) per i comuni della provincia di Trento la cui popolazione superi i 10.000 abitanti viene corrisposta un'indennità pari ad euro 5.813.

2. Resta fermo che la misura delle indennità per gli amministratori delle comunità comprensoriali è fissata dalla provincia autonoma di Bolzano.”;

f) all'articolo 68-ter sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: “di cui all'articolo 67” sono soppresse;

2) nel comma 3 le parole: “dal regolamento previsto dall'articolo 67, comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “dal regolamento adottato con le modalità previste dall'articolo 67, comma 3”;

g) nella lettera e-bis) del comma 1 dell'articolo 91 dopo le parole: “mediante utilizzo delle graduatorie di concorso pubblico approvate” sono inserite le seguenti: “dalla regione e dalla Provincia autonoma di Trento ,”;

h) all'articolo 93 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nella lettera b) del comma 1 sono anteposte le parole: “maggiore età e”;

2) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. I requisiti richiesti sono posseduti tre mesi prima della data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso sia all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro.”;

i) all'articolo 95 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 2 è aggiunto in fine il seguente periodo: “Tutte prove scritte, in quanto previste, sono sostenute nella lingua del gruppo linguistico al quale gli aspiranti appartengono o sono aggregati.”;

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

“2-bis. Le disposizioni recate dal secondo periodo del comma 2 trovano applicazione anche per gli aspiranti ad assunzioni appartenenti o aggregati al gruppo linguistico ladino, per i quali resta ferma la facoltà di sostenere le prove di esame sia nella lingua italiana che in quella tedesca.”;

j) all'articolo 97 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 alla lettera c) dopo le parole: “ogni altra prescrizione” sono aggiunte le seguenti: “, anche con riferimento a quanto previsto dalla normativa nazionale,”;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a 15 giorni e non superiore a 35 giorni dalla pubblicazione del bando di concorso nel bollettino ufficiale della regione.”;

k) nel comma 3 dell’articolo 98 le parole: “censimento generale della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “censimento dei gruppi linguistici”;

l) alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 99, dopo le parole: “e delle prove selettive” sono aggiunte le seguenti: “, tenendo conto anche di quanto previsto dalla normativa nazionale”;

m) all’articolo 135-bis, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

1) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) al concorso pubblico per titoli ed esami per l’accesso alla qualifica dirigenziale sono ammessi coloro che sono in possesso di un diploma di laurea almeno triennale e dell’attestato di bilinguismo A o C2 e di un’anzianità di servizio di almeno 5 anni nella qualifica di appartenenza, purché non inferiore alla settima ter qualifica funzionale o di equivalente esperienza professionale della stessa durata nel settore privato.”;

2) nella lettera i) sono aggiunti in fine i seguenti periodi: “Per non più di 90 giorni le dirigenti e i dirigenti privi di incarico, con o senza demerito, sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto presso l’amministrazione di appartenenza. Per tali attività non è conferito alle suddette e ai suddetti alcun incarico dirigenziale né spetta loro una retribuzione aggiuntiva.

Le suddette e i suddetti dirigenti hanno altresì diritto a essere posti in aspettativa senza assegni per assumere incarichi in altre amministrazioni o in società partecipate dalle amministrazioni pubbliche o per svolgere attività lavorativa nel settore privato; in tali casi il periodo di disponibilità è sospeso.”;

n) all’articolo 142 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: “dei risultati ufficiali del censimento della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “del decreto del presidente della repubblica adottato ai sensi del comma 236-bis dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni”;

2) il comma 2 è abrogato;

o) nel comma 4 dell’articolo 147 le parole: “censimento generale della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “censimento dei gruppi linguistici”;

p) nel comma 1 dell’articolo 152 le parole: “legale come determinata in esito all’ultimo censimento” sono sostituite dalle seguenti: “come determinata dal decreto del presidente della repubblica adottato ai sensi dei commi 236-bis e 236-ter dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni”;

q) nel comma 3 dell’articolo 156 le parole: “censimento generale della popolazione” sono sostituite dalle seguenti: “censimento dei gruppi linguistici”;

r) nel secondo periodo del comma 4-bis dell’articolo 162 sono aggiunte in fine le parole: “, purché gli incarichi allo stesso attribuiti non siano superiori a tre. Al segretario già titolare di sede segretariale convenzionata ai sensi dell’articolo 140 spetta complessivamente una maggiorazione.”;

s) nel comma 1 dell'articolo 163 le parole: "o, limitatamente ai comuni di quarta classe, che abbiano frequentato i corsi di preparazione alle funzioni di segretario comunale indetti dallo stato o dalle province autonome nella misura richiesta per l'ammissione all'esame di abilitazione" sono soppresse;

t) all'articolo 163-bis sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Qualora non risulti possibile la copertura delle sedi segretarili ai sensi dell'articolo 163, per garantire la continuità dei servizi istituzionali e per conseguire un'economica gestione delle risorse, gli enti locali possono mettere a disposizione per non più di sei mesi propri dipendenti, previo loro consenso, in possesso dell'abilitazione alle funzioni di segretario comunale e in servizio a tempo indeterminato da almeno due anni nella qualifica di funzionario, per assumere temporaneamente, anche limitatamente a una parte dell'orario di lavoro, le funzioni di segretario nei comuni e nelle comunità, fino all'espletamento della procedura concorsuale o al rientro del titolare, e comunque per una durata massima complessiva non superiore ai tre anni.";

2) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Le disposizioni recate dal presente articolo trovano applicazione fino al 1° agosto 2026. I relativi incarichi, se conferiti entro tale data, proseguono sino alla naturale scadenza.";

u) nel comma 4 dell'articolo 164 le parole: "censimento generale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

v) nel comma 1 dell'articolo 180 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

w) nel comma 1 dell'articolo 206 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

x) nel comma 4 dell'articolo 213 le parole: "censimento ufficiale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "censimento dei gruppi linguistici";

y) nel comma 1 dell'articolo 223 le parole: "Entro 10 giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro 20 giorni";

z) l'articolo 225 è abrogato;

aa) nel comma 1 dell'articolo 226 le parole: "le persone iscritte all'albo di cui all'articolo 225" sono sostituite dalle parole: "le persone iscritte dal almeno quattro anni all'albo di cui all'articolo 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53, concernente "Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale";

bb) all'articolo 235 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. La popolazione del comune è quella determinata con decreto del presidente della repubblica adottato ai sensi dei commi 236-bis e 236-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni.";

2) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

"8-bis. I candidati della lista possono sottoscrivere la lista stessa. Rimane salva la facoltà di sottoscrivere una lista diversa da quella di appartenenza.";

cc) dopo il comma 6 dell'articolo 264 è inserito il seguente:

“6-bis. Nei comuni della provincia di Bolzano con popolazione fino a 13.000 abitanti, il presidente prende nota sulla lista degli elettori che votano soltanto per il sindaco o soltanto per il consiglio comunale.”;

dd) nel comma 5 dell'articolo 266 le parole: “, di decesso o di rinuncia” sono sostituite dalle seguenti: “o di decesso o malattia gravemente invalidante” e l'ultimo periodo è soppresso;

ee) nel comma 4 dell'articolo 267 le parole: “, di decesso o di rinuncia” sono sostituite dalle seguenti: “o di decesso o malattia gravemente invalidante” e l'ultimo periodo è soppresso;

ff) nel comma 6 dell'articolo 269 le parole: “, di decesso o di rinuncia” sono sostituite dalle seguenti: “o di decesso o malattia gravemente invalidante” e l'ultimo periodo è soppresso.

2. Gli incarichi conferiti sulla base della disciplina prevista dall'articolo 163 della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge a coloro che, pur non essendo abilitati, hanno frequentato il corso di abilitazione proseguono per non più di sette mesi.

3. Limitatamente all'anno 2026 per i comuni con popolazione fino ai 4.000 abitanti il numero minimo dei votanti previsto dall'articolo 287, commi 1, 2 e 3, della legge regionale n. 2 del 2018 è ridotto dal 50 al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Resta fermo quanto ulteriormente previsto dallo stesso articolo 287.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'applicazione della lettera e) del comma 1 sono finanziati con le modalità previste dall'articolo 68.1, comma 12, della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse rese disponibili con l'articolo 16 della legge regionale 1 agosto 2022, n. 5. Dall'attuazione del presente articolo non derivano altri nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli enti locali provvedono all'attuazione degli adempimenti disposti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Sottoscrizioni

(Coppola) (DE BERGAMINI)

(Dante)

(FRANZOSI)

(D'AMICO)

(CATTOLICA)

(VMAVPA)

(CAVAT)

(DALFER)

(PAROLIAN)

